

PROPOSTE HALLEY

**MAURO PARDUCCI • PATRIZIA LUPINO
ALESSANDRO MARTINI • PATRIZIA STRANO**

MANUALE PER L'OPERATORE DELL'UFFICIO ANAGRAFE



*Ai nostri colleghi
degli Uffici Anagrafi
un ringraziamento in quanto
con i loro quesiti
e con le loro informazioni
ci hanno aiutato
a capire meglio
le tante problematiche
che deve affrontare
quotidianamente
un operatore.*

“Ciò che dobbiamo imparare a fare,
lo impariamo facendolo”.

Aristotele

Il presente lavoro
è stato realizzato in collaborazione con la



INDICE

Presentazione	pag. 13
Notizie sugli autori	pag. 17

Capitolo I L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

1. Il quadro normativo	pag. 19
2. L'Ufficiale di Anagrafe	pag. 20
3. La residenza	pag. 21
4. La famiglia	pag. 23
5. La convivenza anagrafica	pag. 26
6. Gli schedari	pag. 27
- Schedario delle persone	pag. 28
- Schedario delle famiglie	pag. 28
- Schedari degli eliminati	pag. 29
Rassegna stampa	pag. 30

Capitolo II LE ISCRIZIONI

1. L'iscrizione anagrafica	pag. 39
2. Iscrizioni anagrafiche per nascita	pag. 40
- Nascita nello stesso Comune o in Comune diverso da quello di residenza dei genitori	pag. 40
- Nascita in Comune diverso da quello di residenza sia della madre che del padre	pag. 41
- Nascita in Italia da genitori entrambi stranieri e regolarmente iscritti in Anagrafe	pag. 43
- Nascita in Italia da genitori residenti all'estero	pag. 46
- Nascita all'estero da genitori residenti all'estero oppure iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente	pag. 46
- Nascita da genitori sconosciuti oppure nascita riconosciuta da un solo genitore	pag. 47
- Nascita da genitori "senza fissa dimora"	pag. 48
3. Iscrizione per esistenza giudizialmente dichiarata	pag. 48
4. Il trasferimento della residenza nel luogo di dimora abituale	pag. 49
5. Iscrizione anagrafica per trasferimento della residenza con provenienza da altro Comune	pag. 50
- L'avvio del procedimento	pag. 50
- La fase istruttoria	pag. 53

- La disposizione	pag. 54
- Accoglimento dell'istanza	pag. 54
- La fase della conclusione del procedimento	pag. 56
- Il rigetto dell'istanza	pag. 59
6. Iscrizione anagrafica per trasferimento della residenza di soggetto proveniente dall'estero	pag. 59
- Caso di rigetto dell'istanza	pag. 59
- Caso di accoglimento dell'istanza	pag. 60
7. L'iscrizione anagrafica dello straniero	pag. 61
- Il rinnovo della dichiarazione di dimora	pag. 66
8. L'iscrizione anagrafica di cittadino straniero ex cittadino italiano, proveniente dall'estero	pag. 67
9. Iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità	pag. 68
- Caso di rigetto dell'istanza	pag. 69
- La fase della conclusione del procedimento	pag. 69
10. Iscrizione di persona senza alcuna precedente iscrizione anagrafica	pag. 70
11. Iscrizione in una convivenza anagrafica	pag. 71
12. Iscrizione anagrafica d'ufficio	pag. 73
- L'avvio del procedimento	pag. 74
- La disposizione	pag. 76
- La conclusione del procedimento	pag. 76
13. L'iscrizione anagrafica dei "senza fissa dimora"	pag. 78
- La persona "senza fissa dimora"	pag. 79
- La persona "senza tetto"	pag. 82
- La persona "nomade"	pag. 83
14. Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica	pag. 84
Rassegna stampa	pag. 86

Capitolo III LE CANCELLAZIONI

1. La cancellazione anagrafica	pag. 101
2. Per morte	pag. 102
- Decesso nel Comune di residenza	pag. 104
- Decesso in un Comune diverso da quello di residenza	pag. 105
- Decesso all'estero di cittadino italiano residente in Italia	pag. 105
- Decesso all'estero di cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E.	pag. 105
- Decesso all'estero di straniero residente in Italia	pag. 106
3. Per trasferimento di residenza	pag. 106
- Trasferimento in altro Comune	pag. 107
- Trasferimento all'estero	pag. 114
4. La cancellazione anagrafica dello straniero	pag. 116

- Per morte	pag. 119
- Per trasferimento di residenza	pag. 119
- Per irreperibilità	pag. 120
5. La cancellazione per irreperibilità	pag. 121
- Al censimento	pag. 123
- Per irreperibilità accertata	pag. 125
- Un problema particolare: il blocco della certificazione	pag. 127
- Gli accertamenti	pag. 127
Rassegna stampa	pag. 133

Capitolo IV LE VARIAZIONI

1. Per comunicazione dell'Ufficiale dello stato civile	pag. 144
2. Per variazione del titolo di studio e della professione	pag. 146
3. Per cambio di abitazione della famiglia	pag. 148
- Per costituzione di nuova famiglia	pag. 149
- Per scissione di famiglia	pag. 150
- Per scissione di famiglia con riunione ad altra famiglia	pag. 152
- Per riunione di famiglie	pag. 152
Rassegna stampa	pag. 153

Capitolo V LA CERTIFICAZIONE

1. La pubblicità degli atti anagrafici	pag. 159
2. Il contenuto delle certificazioni	pag. 164
3. La validità dei certificati anagrafici	pag. 165
4. Il certificato di residenza	pag. 166
5. Il certificato di stato famiglia	pag. 166
6. Le certificazioni pregresse	pag. 167
7. Il rilascio dei certificati anagrafici	pag. 168
8. Il rilascio degli elenchi anagrafici	pag. 169
9. La certificazione A.I.R.E.	pag. 171

Capitolo VI LE STATISTICHE

1. Le statistiche anagrafiche	pag. 173
2. Il modello ISTAT P4	pag. 174
3. Il modello ISTAT APR4	pag. 180
4. Il modello ISTAT AP10	pag. 181

5. Il modello ISTAT D7B	pag. 187
6. Il modello ISTAT AP11	pag. 192
7. Il modello ISTAT P2	pag. 193
8. Il modello ISTAT P3	pag. 194
9. Un modello particolare: il POSAS	pag. 197

Capitolo VII LA NUMERAZIONE CIVICA

1. L'attribuzione del numero	pag. 199
- Come attribuire i numeri civici	pag. 200
- La numerazione interna	pag. 202
- La rilevazione delle anomalie	pag. 203

QUESITI

1. Dimora – Iscrizione in roulotte	pag. 207
2. Domicilio di soccorso	pag. 210
3. APR4 uso dei modelli	pag. 211
4. Iscrizione di minore con mancanza di assenso di un genitore	pag. 212
5. Convivenza anagrafica	pag. 214
6. Iscrizione di minore	pag. 214
7. Trasferimento della famiglia	pag. 215
8. Iscrizione	pag. 217
9. Iscrizione di straniero	pag. 218
10. Accertamenti	pag. 220
11. Convivenza	pag. 222
12. Accesso agli atti	pag. 222
13. Iscrizione – Decorrenza	pag. 223
14. Concorso privato – Certificazione residenza in bollo	pag. 226
15. Cancellazione di straniero deceduto all'estero	pag. 226
16. Investigatore privato – Richiesta conoscenza di Comune di emigrazione	pag. 227
17. Famiglia anagrafica e nucleo familiare	pag. 228
18. Certificati di famiglia storici e originari – Modalità	pag. 229
19. Certificati – Esenzione bollo	pag. 231
20. Iscrizione di stranieri – Indicazione dello status	pag. 232
21. Stranieri – Cancellazione	pag. 232
22. Trasferimento della residenza non dichiarato	pag. 233
23. Certificati storici – Imposta di bollo	pag. 235
24. Iscrizione di straniero – Cognome	pag. 236
25. Iscrizione – Cognome	pag. 237
26. Bollo – Rilascio certificazioni anagrafiche – Indicazione d'uso - Necessità	pag. 238

27. Adozioni internazionali – Trascrizione decreto – Nome da attribuire – Problematiche	pag. 239
28. Iscrizione minori	pag. 240
29. Rilascio elenchi capofamiglia	pag. 242
30. Iscrizione – Contratto di affitto – Clausola vessatoria – Problematiche	pag. 242
31. Espatrio minori	pag. 243
32. Modello ISTAT APR4 – Compilazione – Completamento – Sostituzione con allegata visura anagrafica – Possibilità	pag. 243
33. Numerazione civica	pag. 244
34. Residenza anagrafica	pag. 245
35. Variazione di residenza anagrafica	pag. 245
36. Aggiornamento patente di guida	pag. 247
37. Rilascio elenchi anagrafici	pag. 248
38. Nome di straniera	pag. 248
39. Emigrazione	pag. 250
40. Bollo su stati di famiglia storici	pag. 251
41. Attribuzione numerazione civica a fabbricato ristrutturato	pag. 252
42. Consultazione archivio storico	pag. 254
43. Ricorso su pratica di residenza	pag. 255
44. Cancellazione per irreperibilità	pag. 256
45. Certificazione	pag. 258
46. Cancellazione stranieri	pag. 259
47. Effetti dell'adozione di maggiorenne straniero	pag. 260
48. Rimpatrio cittadino iscritto A.I.R.E. con passaporto straniero	pag. 261
49. Rilascio certificato di emigrazione	pag. 264
50. Residenza di coniugi in abitazioni diverse nello stesso Comune	pag. 265
51. Richiesta verbali dati anagrafici	pag. 267
52. Cittadina sfuggita al censimento	pag. 268
53. Cambiamenti di nome ex cittadino italiano	pag. 269
54. Iscrizione di persona trasferitasi dall'estero con particolare riferimento agli stranieri	pag. 273
55. Certificazione – Rilascio cumulativo a parroci	pag. 274
56. Iscrizione di ex cittadino italiano	pag. 275

LEGISLAZIONE

1. Leggi

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1128. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente	pag. 281
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe e censimento degli italiani all'estero	pag. 283
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente	pag. 285

- D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'Anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero. pag. 297
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero pag. 299
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 pag. 301

2. Circolari

- Circolare ISTAT 07/07/1989 n. 38. D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989. Nuovo regolamento anagrafico pag. 303
- Circolare ISTAT 05/04/1990 n. 21. Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 pag. 305
- Circolare Ministero dell'Interno 27/02/1991 n. 6. Intestazione certificazioni anagrafiche pag. 306
- Circolare Ministero dell'Interno 22/02/1993 n. 1 (93) prot.09300830. 15100/366. Definizione pratiche migratorie pag. 307
- Circolare Ministero dell'Interno 15/03/1995 n. 5 (95). Famiglia anagrafica. Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 pag. 307
- Circolare Ministero dell'Interno 19/05/1995 n. 7. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero pag. 308
- Circolare Ministero dell'Interno 29/05/1995 n. 8. Precisazioni sull'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente di cittadini italiani pag. 311
- Circolare Ministero dell'Interno 10/02/1996 n. 4 (96). Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi pag. 313
- Circolare Ministero dell'Interno 23/07/1996 n. 11. Anagrafe Certificazione dello stato di famiglia anagrafica pag. 313
- Circolare Ministero dell'Interno 15/01/1997 n. 2. Anagrafe della popolazione residente. Iscrizione. Apposizione di condizioni. Inammissibilità pag. 315
- Circolare Ministero dell'Interno 20/01/1997 n. 3. Anagrafe. Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica pag. 315
- Circolare Ministero dell'Interno 20/02/1997 n. K19/NATO/90. Personale civile in servizio presso basi Nato in Italia e familiari a carico. Applicazione norme in materia di acquisto e riacquisto cittadinanza italiana pag. 316

- Circolare Ministero dell'Interno 24/11/1999 n. 114. Generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza italiana pag. 317
- Circolare Ministero dell'Interno 26/04/2001 n. 7 prot 00102645 – 15100/325. Nuovi compiti in materia di Anagrafe e stato civile pag. 318

GIURISPRUDENZA

pag. 323

PRESENTAZIONE

Le trasformazioni in atto nella Pubblica Amministrazione, la necessità di ripensare e cambiare i processi lavorativi facendo sempre maggior uso delle tecnologie informatiche, impongono all'operatore pubblico l'esigenza di un continuo e costante aggiornamento professionale.

In questi ultimi anni, grazie al processo definito "semplificazione", sono state introdotte molte nuove normative che hanno costretto gli operatori della Pubblica Amministrazione a misurarsi con problemi nuovi.

Le Anagrafi, da sempre vissute nell'immaginario collettivo, come il luogo ove si va unicamente a ritirare il "certificato" hanno svolto un ruolo importante nell'affermazione del processo di semplificazione.

Le norme che riguardano la gestione dell'Anagrafe non hanno subito alcuna modifica. Si tratta, molto spesso, di capire quanto e come le normative sulla semplificazione incidono sull'Anagrafe.

Probabilmente sia la Legge n. 1228 del 1954 che il suo Regolamento di attuazione, D.P.R. 223/89, dovranno essere rivisti e corretti affinché possa affermarsi l'e-government.

Le azioni e gli strumenti di attuazione dell'e-government sono stati concepiti per ottenere una migliore qualità, economicità ed efficienza dei servizi pubblici.

Solo così l'innovazione nella Pubblica Amministrazione può avere un ruolo determinante per la diffusione della cultura, degli strumenti e dell'esperienza della nuova economia digitale.

L'e-government punta a realizzare l'interoperabilità telematica tra tutte le Amministrazioni per rendere possibile l'erogazione di servizi integrati di sportello ai cittadini e alle imprese, rispondente alla nuova visione e per rendere possibile l'accesso telematico alle informazioni ed ai servizi di tutta la Pubblica Amministrazione. Il cittadino-utente non dovrà essere a conoscenza di come è organizzato il Comune o a quali uffici si deve rivolgere; egli potrà richiedere servizi esclusivamente in base alle proprie esigenze indipendentemente da ogni vincolo di competenza amministrativa, territoriale o di residenza.

Il cittadino dovrà comunicare una sola volta all'Amministrazione la variazione delle informazioni che lo riguardano.

Questa comunicazione produrrà automaticamente tutti gli effetti conseguenti presso le altre Amministrazioni. Adesso un cittadino che trasferisca la residenza da un Comune ad un altro deve, per questo solo fatto, visitare mediamente 13 diversi uffici pubblici!!

Ogni Amministrazione dovrà essere in grado di reperire le

informazioni richieste, ovunque esse risiedano (tutti i servizi pubblici on line).

Tutti i servizi pubblici per i quali è tecnicamente possibile usare la rete saranno erogati on-line.

Per realizzare questo obiettivo dovranno essere coinvolte tutte le Amministrazioni centrali e locali come le Regioni, le Province, i Comuni, le Scuole, le Università, gli Ospedali, le ASL, i Centri per l'Impiego, l'INPS, le Motorizzazioni, le Questure, le Camere di Commercio, ecc.

Le Amministrazioni locali e periferiche assumeranno sempre più il ruolo di sportello per l'accesso ai servizi pubblici (front-office) mentre le amministrazioni centrali svolgeranno un ruolo di back-office.

Le Anagrafi dei Comuni svolgeranno sicuramente un doppio ruolo: di front-office e di back-office.

Per raggiungere questi importanti obiettivi dovranno entrare in scena i nuovi strumenti della comunicazione:

1. la carta d'identità elettronica;
2. la firma digitale;
3. il protocollo informatico.

Le Amministrazioni dovranno realizzare autonomamente sistemi informatici capaci di mettere a disposizione le proprie banche dati e i servizi in rete utilizzando le tecnologie di Internet.

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno avere accesso, a costo zero, alle informazioni presenti nelle varie banche dati pubbliche.

Sotto questo profilo l'integrazione delle Anagrafi rappresenta il fattore determinante per realizzare l'e-government.

Solo così si potrà eliminare definitivamente qualsiasi forma di certificazione ed ottenere i servizi richiesti accedendo ad un qualsiasi sportello indipendentemente dal luogo di residenza o passando attraverso un portale. Ciò può essere realizzato attraverso:

- la connessione in rete dei Comuni;
- l'adattamento dei sistemi informativi comunali per l'esposizione dei dati anagrafici e di stato civile;
- la trasmissione degli eventi anagrafici e di stato civile.

Queste innovazioni impongono un alto grado di conoscenza, consapevolezza e condivisione da parte del personale interessato. Non si tratta solo di imparare a fare qualcosa di nuovo, bensì di interiorizzare un cambiamento che porti ad una radicale trasformazione del modo di fare Pubblica Amministrazione, di dare servizi ai cittadini che siano lavati da qualsiasi inefficienza.

In questo contesto gli Operatori dei Servizi Demografici dovranno, come del resto hanno già fatto in tante altre occasioni, essere protagonisti e spingere, in prima persona, perché si affermi la nuova

"cultura del servizio" nella Pubblica Amministrazione.

Con l'e-government l'Anagrafe sarà sempre di più il punto di riferimento privilegiato per il cittadino anche quando voglia instaurare rapporti con altri servizi pubblici.

Così la corretta e puntuale gestione dei dati anagrafici richiedono una sempre maggiore preparazione dell'operatore addetto.

La presente opera cerca di dare risposte semplici e concrete alle problematiche quotidianamente presenti negli uffici Anagrafe.

Un manuale pratico, costruito sui casi concreti frutto dell'esperienza che giorno dopo giorno dobbiamo affrontare.

Nel curare questo volume mi sono avvalso della collaborazione di alcuni colleghi che, al pari di chi scrive, operano quotidianamente all'interno dei Servizi Demografici. Non si tratta, quindi, di un semplice assemblaggio di diversi interventi, bensì del frutto di discussioni e condivisione delle problematiche affrontate anche nell'ambito della nostra associazione DeA.

Abbiamo agito in team per cercare di realizzare un manuale per l'operatore dell'Anagrafe di facile ed esauriente consultazione, corredato di quesiti, risoluzioni, modulistica, legislazione.

Un ringraziamento ai colleghi dei vari Comuni che con i loro quesiti, con le loro informazioni, ci hanno aiutato a capire meglio le tante problematiche che deve affrontare quotidianamente un operatore.

Mauro Parducci
Presidente DeA

NOTIZIE SUGLI AUTORI

Mauro Parducci, Presidente nazionale DeA (Demografici Associati). Direttore dei Servizi Demografici e Statistici del Comune di Cascina (PI). Docente nei Corsi di formazione professionale organizzati da: Ministero dell'Interno-Prefetture ed in Convegni organizzati da: DeA - Scuola delle Autonomie Locali - CESEL - CISEL - Barbieri, Noccioli & C. - SEL - ICA - vari Comuni ed Enti Pubblici. Autore di varie pubblicazioni per riviste e quotidiani specializzati. Ha pubblicato vari articoli in materia di semplificazione amministrativa, stato civile e anagrafe. Ha preso parte ai lavori della Commissione Ministeriale per la riforma dell'Ordinamento dello Stato Civile. Ha partecipato al gruppo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la redazione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

Patrizia Lupino, Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Santa Margherita Ligure, Direttore della rivista "Semplice". Collaboratrice in diverse pubblicazioni in tema di semplificazione amministrativa e stranieri.

Alessandro Martini, Responsabile dell'Ufficio Statistica del Comune di Cascina.

Patrizia Strano, Direttore dei Servizi Demografici del Comune di Rovereto, esperta ed apprezzata docente in moltissimi convegni e corsi di aggiornamento professionale per operatori dei servizi demografici.

Capitolo I

L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

di Mauro Parducci

L'Anagrafe della popolazione residente ha, da sempre, la funzione principale di registrare, secondo precise regole imposte dalla normativa di riferimento, gli abitanti residenti nel Comune. Tali registrazioni tengono conto sia dei singoli individui, sia delle aggregazioni familiari per unità abitativa. Tuttavia non si deve dimenticare che dette registrazioni, soprattutto in origine, nascevano da esigenze di tipo statistico. Contare la popolazione: questo, da sempre, è stato lo scopo primario dell'Anagrafe.

**Funzione
della
Anagrafe**

Il conto della popolazione inizia con una rilevazione effettuata sul campo: il censimento che, fin dall'unità d'Italia, si è svolto con cadenza decennale.

Censimento

Il censimento determina la popolazione legale, a partire dalla quale gli uffici anagrafici debbono contare, nei dieci anni successivi, le aggiunte e le diminuzioni della popolazione date, rispettivamente, dai nati e dagli immigrati, dai morti e dagli emigrati.

10 anni

Così, tanto per usare immagini ben note agli Ufficiali d'Anagrafe, mentre il censimento "fotografa" la popolazione in un preciso momento, l'Anagrafe coglie gli aspetti dinamici relativi ai movimenti naturali e migratori della stessa.

1 - IL QUADRO NORMATIVO

Nonostante i molti cambiamenti e le riforme legislative che hanno interessato gli uffici demografici in questi ultimi anni, le principali norme di riferimento sono date dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, regolamento di attuazione della stessa.

Normativa

A queste norme principali dobbiamo, in ogni caso, collegarne altre che, in qualche modo, incidono sulla gestione dell'Anagrafe.

Tra queste ricordiamo quella inerente l'istituzione e la gestione dell'A.I.R.E.: Legge 27 Ottobre 1988, n. 470 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 Settembre 1989, n. 323, oltre il Testo Unico sull'immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98 che al suo interno raccoglie la Legge n. 40 del 1998 "Disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) ed il suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/99 in vigore dal 17/11/1999).

Molte sono inoltre le direttive, circolari, impartite dal Ministero dell'Interno, a sostegno di una buona interpretazione della legislazione. Nell'appendice troveremo, anche per ovvi motivi di spazio, le principali norme e le circolari di riferimento.

Questo è il quadro principale di riferimento normativo cui deve confrontarsi l'Ufficiale d'Anagrafe per la corretta gestione dell'Anagrafe della popolazione residente.

Non deve essere tuttavia dimenticato che altre normative di settore possono incidere sul lavoro dell'Anagrafe determinando, in alcuni casi, una difficoltà di gestione.

2 - L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Delega del Sindaco	L'articolo 3 della Legge 1228/54 e l'art. 2 del D.P.R. 223/89 stabiliscono le condizioni per le quali il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, possa delegare altri soggetti a svolgere le funzioni di Ufficiale di Anagrafe.
Soggetti delegati	Possono essere delegati, in base alle norme sopra richiamate, il segretario comunale, l'assessore e gli impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.
Caratteristiche	Preme soffermarci soprattutto su quest'ultima figura per evidenziare che l'impiegato comunale, per ricevere la delega, deve avere due caratteristiche essenziali: 1. essere impiegato di ruolo; 2. essere ritenuto idoneo.
Impiegati di ruolo	Con riferimento alla prima caratteristica si devono pertanto escludere tutte quelle figure di impiegati che non siano di ruolo: ciò esclude, per esempio, il personale comunale assunto a tempo determinato ed il personale in posizione di comando.
Idoneità	Con riferimento alla seconda caratteristica preme evidenziare come il legislatore abbia ritenuto opportuno precisare che il personale comunale delegabile debba avere una caratteristica ben precisa: l'idoneità a svolgere le funzioni; ciò sembrerebbe escludere il rapporto di mera fiducia a favore del requisito della professionalità riconosciuta al soggetto delegato.
Approvazione del Prefetto	La delega, prima di poter dispiegare i suoi effetti, deve essere approvata dal Prefetto della Provincia che dovrebbe verificare, per il delegato, i requisiti sopra enunciati.
Rifiuto della delega	La delega non può essere rifiutata dall'impiegato comunale e, conseguentemente, non serve alcuna sottoscrizione di accettazione da parte dello stesso.

Il Sindaco può, con provvedimento motivato, revocare la delega stessa. Ciò significa che solo l'atto di revoca fa decadere la validità della delega. Quando vi sia un rinnovo dell'Amministrazione comunale con l'elezione del nuovo Sindaco non si ritiene necessario che questi debba rinnovare le deleghe al personale dipendente.

Revoca

Infine si ritiene che la delega possa essere concessa a qualsiasi dipendente dell'Ufficio Anagrafe, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

Rinnovo

Naturalmente con l'atto di delega il Sindaco non perde la qualifica di Ufficiale di Anagrafe: semplicemente attribuisce i propri poteri, in materia, anche ad altri soggetti.

3 - LA RESIDENZA

L'art. 43 del Codice Civile stabilisce che la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale.

Definizione di residenza

Il concetto di residenza deve quindi essere ben distinto da quello di domicilio, che indica il luogo ove si svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e dunque solitamente il luogo di lavoro.

Domicilio

Così, mentre per il domicilio potremmo usare il termine plurale "domicilii", ciò non può essere vero per la residenza che può essere stabilita, in un unico luogo: il luogo di dimora abituale.

La legge 1228/54 (ordinamento dell'Anagrafe della popolazione residente) all'art. 2 stabilisce: «È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, la iscrizione nell'Anagrafe del Comune di dimora abituale (...) la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio o, in mancanza di questo, nel Comune di nascita».

Anche l'art. 3 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/89) conferma: «Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata».

Elemento oggettivo e soggettivo

La giurisprudenza ha costantemente distinto, nell'ambito del concetto di residenza, un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791, Cass. Sez. II 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I 21/6/1955, n. 1925, Cass. Sez. I 17/10/1955, n. 3226, Cass. Sez. II 17/1/1972, n. 126, ecc.); tuttavia l'elemento soggettivo non può restare all'interno del soggetto, non può essere manifestato

da una mera intenzione, bensì deve essere “*rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali*” (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738).

Deve pertanto essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto. Ne deriva che la residenza deve corrispondere ad una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Così la semplice dichiarazione resa da un soggetto all'Ufficiale dell'Anagrafe di voler risultare residente in un certo Comune (o all'estero) o, viceversa, di non voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'Anagrafe.

Situazione di fatto

Si rende necessario che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Luogo di realizzazione degli interessi personali

La situazione di fatto deve essere evidenziata da comportamenti, relazioni familiari e sociali consolidate. Non si può ritenere che il luogo della residenza sia semplicemente quello ove l'interessato si reca solamente a dormire (o a mangiare o nei week-end, ecc.), bensì quello ove si esplica la propria vita familiare e sociale: dove cioè si realizzano i propri interessi personali. Del resto, la costante giurisprudenza afferma che la necessità di allontanarsi, anche quotidianamente, dal luogo di abituale dimora per recarsi a lavorare in un altro Comune non fa venir meno la residenza nel primo Comune (cfr. Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738).

Accertamenti

Da non dimenticare che il comma secondo dell'art. 4 della Legge 1228/54 impone all'Ufficiale d'Anagrafe di ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati.

Dal testo di questa norma si desume chiaramente che il poterdovere dell'Ufficiale d'Anagrafe di ordinare gli accertamenti non viene meno per effetto dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione dell'interessato: anzi in presenza di tale dichiarazione viene attivato in quanto diretto a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato.

Controllo delle dichiarazioni di residenza

Anche l'art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 afferma espressamente che “*le notizie anagrafiche rese dagli interessati (...) devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal Comune di precedente iscrizione anagrafica*”. Anche questa norma conferma la sussistenza del poterdovere degli Ufficiali d'Anagrafe di procedere al controllo in fatto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Del resto qualora si ritenesse che le dichiarazioni rese dagli interessati non dovessero essere controllabili dagli Ufficiali d'Ana-

grafe si finirebbe col vanificare la stessa funzione dell'Anagrafe la quale presuppone la necessità che la situazione di diritto corrisponda a quella di fatto: tanto è vero che la violazione degli obblighi anagrafici contenuti nella citata Legge è sanzionata (art. 11 L. 1228/54).

Sanzioni

L'essenzialità della funzione di controllo attribuita all'Ufficiale d'Anagrafe fa sì che anche le Leggi successive debbano essere interpretate alla luce di tale principio. Questo anche quando la legge tacesse sul punto.

D'altra parte l'art. 2 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 richiama espressamente la Legge anagrafica ed il suo regolamento di attuazione nel momento in cui fa espresso riferimento ai trasferimenti di residenza da un Comune italiano all'estero «dichiarati o accertati».

Trasferimenti accettati e dichiarati

Da ciò si può senz'altro desumere che anche la Legge 470/88 riconosce il potere di accertamento e di controllo degli Ufficiali d'Anagrafe, in quanto mentre l'espressione «dichiarati» si riferisce ai trasferimenti accertati come conformi alla dichiarazione resa, l'espressione «accertati» si riferisce ai trasferimenti comunque noti all'Ufficiale d'Anagrafe.

In base alle considerazioni sopra esposte si può concludere affermando che, essendo la dimora abituale composta da un elemento oggettivo e da un elemento soggettivo, normalmente si dovrebbe trovare piena coincidenza tra i due citati elementi.

Se così non fosse dovrà, di regola, prevalere l'elemento oggettivo: diversamente correremmo il rischio di dar corso al libero arbitrio snaturando, conseguentemente, il ruolo e la funzione dell'Anagrafe.

4 - LA FAMIGLIA

Quando parliamo di famiglia dobbiamo fare esclusivamente riferimento al concetto per soli fini anagrafici. Infatti il concetto di famiglia, genericamente inteso, può portare a diverse conclusioni.

Concetto di famiglia

La famiglia intesa in senso religioso o sociologico porterà a definizioni sicuramente diverse tra loro. Anche da un punto di vista storico il concetto di famiglia ha subito notevoli variazioni nel tempo. Se alcuni decenni fa il riferimento alla famiglia induceva a pensare alla così detta "famiglia patriarcale", oggi questo riferimento ha perso molta parte del suo valore in quanto la famiglia è sempre più intesa come "famiglia nucleare".

Tuttavia tali riflessioni non debbono distoglierci, nell'economia del nostro lavoro, dal definire e circoscrivere la famiglia anagrafica.

Famiglia anagrafica

L'art. 4 del D.P.R. 223/89 stabilisce che, a fini anagrafici, per famiglia debba intendersi un insieme di persone legate da vincoli

di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Coabitazione Quindi la famiglia anagrafica deve rispecchiare un insieme di persone coabitanti. L'insieme è rappresentato da una serie di elementi, persone che siano legate tra loro da particolari vincoli di parentela, accertabili d'ufficio, e coabitanti. In presenza di queste condizioni abbiamo una sola famiglia anagrafica a nulla valendo la diversa volontà degli interessati. La coabitazione è rappresentata dallo stare in un'unica unità immobiliare; non ha alcun interesse, a fini anagrafici, che le diverse persone coabitanti dichiarino economie separate oppure dispongano di un'abitazione che abbia caratteristiche tali da far pensare a più abitazioni quali doppi servizi, più cucine, ecc. In tutti questi casi deve essere istituita e mantenuta un'unica scheda di famiglia.

Vincolo affettivo

Diverso sembra essere il caso del così detto "vincolo affettivo". Per molto tempo si è ritenuto, anche su conforme parere dell'ISTAT, che esso dovesse essere sempre dichiarato espressamente dalle parti non potendolo accertare d'ufficio. Nel caso esso venisse dichiarato, in sede di formazione della famiglia anagrafica o, anche in seguito, per l'ingresso in essa di uno o più soggetti, non avrebbe potuto essere oggetto di ripensamenti fintanto che permanga la coabitazione.

**Parere della
Avvocatura
di Stato**

A dare una nuova interpretazione al problema è intervenuta, nel luglio del 2001, un'interessante ed autorevole parere dell'Avvocatura di Stato. La conclusione a cui giunge l'Avvocatura, ad una prima lettura potrebbe apparire in contrasto con la linea di condotta tenuta fino ad oggi dalle anagrafi su precise indicazioni fornite dall'ISTAT e del Ministero dell'Interno.

In realtà la presa di posizione dell'Avvocatura di Stato è perfettamente in linea con lo spirito della norma (art. 4 D.P.R. 223/89) individuando la famiglia anagrafica nell'elemento preponderante della coabitazione nell'unità immobiliare. In tal modo si demarca ancora di più la differenza tra famiglia anagrafica e famiglia nucleare. D'altra parte anche la recente legislazione ha introdotto diversi e svariati concetti di nucleo familiare (si pensi alla differente indicazione del nucleo familiare ai fini dell'attribuzione dell'assegno di maternità rispetto al nucleo familiare individuato dall'art. 1, comma 6 del D.L. 13/3/1988, n. 69 in materia previdenziale).

La Prefettura di Livorno, diramando ai Comuni della Provincia le istruzioni in merito, si è soffermata, giustamente, sul fatto che lo spirito della norma dà prevalenza all'elemento oggettivo della coabitazione ritenendo il vincolo affettivo (in mancanza di un vincolo parentale) presunto per il solo fatto della stessa coabitazione.

Sulla base di tale autorevole interpretazione si può giungere alla

conclusione che l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà istituire una sola scheda di famiglia per ogni unità immobiliare.

Nucleo familiare

Diverso dalla famiglia anagrafica appare il concetto di nucleo familiare.

Quest'ultimo, spesso confuso con il primo, assume una valenza particolare.

Normalmente per nucleo familiare¹ deve intendersi l'insieme dei coniugi, non legalmente separati o divorziati, i loro figli minori o, se maggiori, non in grado di assolvere alcuna attività lavorativa in ragione delle loro menomazioni fisiche.

Invero troppo spesso si confonde la nozione di famiglia anagrafica attribuendo a questa, in sede di certificazione, la stessa valenza del nucleo familiare.

Ciò è causato soprattutto da molte Pubbliche Amministrazioni che continuano a richiedere agli utenti lo stato di famiglia anagrafico per dimostrare la composizione del nucleo familiare. In realtà il nucleo familiare può essere unicamente autocertificato.

In alcuni casi la famiglia anagrafica potrebbe anche coincidere con il nucleo familiare: questo costituisce l'eccezione e non certamente la regola.

Sulla differenza concettuale tra nucleo familiare e famiglia anagrafica vorrei ricordare, a solo titolo d'esempio, l'illuminante sentenza emessa dalla V sezione del Consiglio di Stato il 4 maggio 1994².

Differenza tra nucleo familiare e famiglia anagrafica

In essa l'alto consesso ricorda che, se nell'ambito di più persone, legate da vincoli di matrimonio e di parentela le quali coabitino ed abbiano dimora abituale nello stesso Comune, vi siano due o più nuclei familiari, gli stessi, pur costituendo un'unica famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 223/89, rappresenteranno pur sempre distinti nuclei familiari ad altri fini (ad esempio, fiscali e di determinazione del reddito familiare).

Così l'applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 223/89 deve essere rigorosamente circoscritta all'ambito anagrafico.

Altro discorso è, poi, quello relativo all'eventuale estensione, al di là degli effetti anagrafici, dell'ambito operativo dell'art. 4 del D.P.R. 223/89 - e della nozione di famiglia dallo stesso considerata - da parte di altre norme o di altre Amministrazioni (a mezzo di

1) Da notare che la recente legislazione in tema di assegno per il nucleo familiare e di maternità, fornitura di libri di testo per la scuola dell'obbligo, assimila il nucleo familiare alla famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. 223/89. Vedi, in particolare l'art. 4 del D.Lgs. 29/4/98 n. 124 "Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare".

2) Riportata in appendice.

comportamenti o di atti amministrativi).

5 - LA CONVIVENZA ANAGRAFICA

Convivenza anagrafica	<p>Il concetto di convivenza anagrafica, regolato dall'art. 5 del D.P.R. 223/89, pone le sue fondamenta sui motivi della coabitazione di un certo gruppo di persone senza far alcun riferimento, come nel caso della famiglia anagrafica, ad altri vincoli quali quelli parentali o affettivi.</p> <p>Avremo convivenza di tipo religioso, per cura, assistenza, militare, di pena e similari.</p>
Responsabile	<p>Ai sensi dell'art. 6, 2° comma, del sopracitato Regolamento, agli effetti degli adempimenti anagrafici la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.</p> <p>Questi può anche non far parte della convivenza, ma avere una posizione anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso Comune o in un Comune diverso.</p>
Scheda di convivenza	<p>Per ciascuna convivenza del Comune (art. 22, 1° e 2° comma del D.P.R. 223/89) deve essere compilata una scheda di convivenza nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.</p> <p>In particolare deve essere indicata la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.</p>
Nominativo dell'intestatario della scheda	<p>Tale nominativo si rende necessario per indicare la persona che risulta intestataria della scheda di convivenza, ai fini anagrafici.</p> <p>I successivi commi 3° e 4° dell'art. 22 del Regolamento prevedono che nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.</p>
Aggiornamento della scheda	<p>Altresì la scheda deve essere costantemente aggiornata relativamente alle mutazioni della denominazione o specie della convivenza, del responsabile di essa, della sede stessa ed delle posizioni anagrafiche dei conviventi.</p>
Religiosi	<p>Se all'interno della convivenza stessa per ragioni di impiego o di lavoro vi convivono abitualmente persone appartenenti ad ordini religiosi sono da considerarsi membri o della convivenza stessa o di altra convivenza da istituirsi con le stesse modalità anagrafiche.</p>
Casi di riposo	<p>Spesso nascono degli equivoci su come considerare le case di riposo e le case di cura: le prime sono vere e proprie convivenze anagrafiche regolate dal citato articolo 5 del D.P.R. 223/1989</p>
Casi di cura	<p>mentre le seconde sono strutture destinate alla cura, e quindi per questo motivo, la permanenza nel luogo di cura non è definitiva od</p>

abituale.

Il ricoverato ha la possibilità di far ritorno, finito il ciclo curativo, nel luogo di residenza. Il periodo di permanenza è legato alle esigenze della cura che può essere di breve o di lunga durata.

L'articolo 8, comma 1, lettera b) del vigente regolamento anagrafico prevede che non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza delle persone ricoverate in istituti di cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nel Comune non superi i due anni.

L'eccezione prevista dal legislatore alla lettera b) art. 8 trova fondamento nella prescrizione che, una volta esauriti nei tempi previsti i motivi che hanno determinato l'assenza dal Comune di residenza, tali categorie vi fanno ritorno.

Diverse sono le case di riposo, anche quando abbiano particolari reparti, padiglioni o simili denominazioni, destinati all'accogliamento di anziani non autosufficienti.

Queste sono da considerarsi convivenze anagrafiche e la procedura di iscrizione in APR a cura di chi dirige la convivenza deve avvenire immediatamente, e non possono trovare riferimento alcuno le indicazioni dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Equiparate alle case di riposo sono le residenze sanitarie assistenziali, in quanto la parte "sanitaria" non costituisce elemento prevalente dell'accoglienza dei relativi ospiti.

**Non
necessità
dell'iscrizi-
zione
anagrafica**

**Iscrizioni in
APR**

**Residenze
sanitarie
assistenziali**

6 - GLI SCHEDARI

Le Anagrafi dei Comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia della popolazione residente.

Ogni Comune della Repubblica deve avere il proprio Ufficio di Anagrafe, dove devono essere registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che vi abbiano stabilito la dimora abituale, altrettanto si deve dire per l'A.I.R.E.

L'Ufficio Anagrafe deve essere organizzato secondo quanto disposto, in particolare dagli articoli 20 e seguenti del D.P.R. 223/89 e deve anche essere collegato direttamente con l'Ufficio A.I.R.E.: infatti le schede individuali e di famiglia possono transitare tra i diversi schedari in dipendenza dei trasferimenti delle persone e delle famiglie.

L'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio A.I.R.E. avranno così i seguenti schedari:

1. delle persone iscritte in A.P.R.;

**Schedari
delle
Anagrafi**

**Collegamen-
to tra
Ufficio
Anagrafe e
A.I.R.E.**

- Elenco schedari**
2. delle famiglie e convivenze iscritte in A.P.R.;
 3. delle persone iscritte all'A.I.R.E.;
 4. delle famiglie A.I.R.E.;
 5. delle persone eliminate dall'A.P.R. e dall'A.I.R.E.;
 6. delle famiglie e convivenze eliminate dall'A.P.R. e dall'A.I.R.E.;
 7. della popolazione temporanea.

Schedario delle persone

- Schedari APR** Gli schedari A.P.R. delle persone sono costituiti dalla raccolta, in ordine alfabetico, di tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, iscritte in Anagrafe. Per quanto attiene l'ordinamento deve essere precisato che le schede individuali dovranno essere collocate secondo l'ordine alfabetico; per gli stranieri - comunitari ed extracomunitari - dovrà essere istituito un apposito schedario.
- Schede individuali** Le schede individuali A.I.R.E. devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario.
- Scheda AP5** La scheda individuale per l'A.P.R. e per l'A.I.R.E. hanno le stesse caratteristiche. Nella scheda, denominata AP5, dovranno essere indicati: il cognome e nome, la paternità e la maternità, il sesso, la data ed il Comune di nascita, gli estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, gli estremi di eventuali atti di stato civile (matrimonio, divorzio, riacquisto della cittadinanza, ecc.) la professione, il titolo di studio, lo Stato e l'indirizzo all'estero, la cittadinanza, gli estremi dell'eventuale libretto di lavoro, carta di identità, l'iscrizione nelle liste elettorali e di leva, e, per gli iscritti A.I.R.E., il numero distintivo di iscrizione A.I.R.E. (es: E1999-12), il numero di famiglia A.I.R.E. (es.: FE 256). Si ricorda che sulle schede individuali non possono essere inserite altre notizie se non su esplicita autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'ISTAT.
- Contenuto**
- Aggiornamento** Naturalmente le schede individuali dovranno essere aggiornate ogni volta che si registri una variazione anche di uno solo dei dati sopra enunciati.

Schedario delle famiglie

- Scheda di famiglia AP6** Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, sul modello denominata AP6, sulla quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la compongono.
- Contenuto** Nella scheda dovrà essere indicato l'intestatario e l'esatto indirizzo. Per ogni componente sarà riportato il cognome e nome, la paternità e la maternità, il sesso, la data ed il Comune di nascita,

lo stato civile, la professione, la cittadinanza, gli estremi dell'eventuale pensione.

Ogni volta che si verifichi una variazione dei dati sopra indicati l'Ufficiale d'Anagrafe avrà cura di annotare la variazione sulla scheda di famiglia.

Aggiornamento

Anche la convivenza avrà la propria scheda, conforme all'apposito modello predisposto dall'ISTAT e denominata AP6a. Su essa saranno indicati il tipo e la denominazione, il responsabile ed i dati anagrafici di tutte le persone che ne facciano parte.

Scheda di convivenza

Le schede delle famiglie e convivenze saranno collocate nell'apposito schedario secondo l'ordine alfabetico delle aree di circolazione. All'interno dell'area di circolazione si dovrà seguire rispettivamente, in ordine crescente, la numerazione civica e la numerazione interna.

Le schede di famiglia A.I.R.E., diversamente a quelle dell'A.P.R., ora descritte, devono essere collocate secondo il numero d'ordine progressivo (FE-1, FE-2, FE-3, FE-4, FE-5,.....) che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'A.I.R.E.: tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali.

Intestataro della scheda di famiglia

Si ricorda che l'intestataro della scheda di famiglia non può essere cambiato se non in ragione del decesso o del trasferimento dello stesso.

Schedari degli eliminati

Per archiviare le schede delle persone e delle famiglie dovremo usare i due distinti schedari degli eliminati.

Archiviazione

Lo schedario delle persone eliminate dovrà essere composto da tutte le schede individuali AP5 che sono state archiviate per trasferimento della residenza in altro Comune, per cancellazione dovuta a irreperibilità sia degli iscritti A.P.R. che A.I.R.E., per trasferimento all'estero degli stranieri, per decesso. In questo archivio le schede dovranno essere ordinate secondo l'ordine alfabetico di cognome e come dell'intestataro.

Schedario persone eliminate

Lo schedario delle famiglie e convivenze eliminate, composto da tutte le schede AP6 e AP6a archiviate per scioglimento o trasferimento della famiglia o della convivenza, raccoglierà anche le schede di famiglia A.I.R.E. In questo archivio le schede dovranno essere ordinate secondo il numero d'ordine progressivo di eliminazione³: questo numero dovrà tassativamente essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se precedentemente eliminate.

Schedario famiglie e convivenze eliminate

3) Numero progressivo all'infinito (1,2,3,4,.....100,.....1000) , oppure numero progressivo per anno di archiviazione (1/96, 2/96, 3/96,.....100/96, 1/97, 2/97, 3/97, 4/97,.....100/97).

RASSEGNA STAMPA**FAMIGLIA ANAGRAFICA E NUCLEO FAMILIARE:
SI TORNA NELLA CONFUSIONE?***di Spartacus*

(pseudonimo di Mauro Parducci)

*Tratto dalla Rivista Semplice - Settembre 1999**Ed. Barbieri, Noccioli*

Il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico) con l'art. 4 aveva portato un pò di chiarezza sul concetto di famiglia anagrafica rispetto alla precedente normativa: D.P.R. 136/58.

Stabilisce infatti l'art. 4 del Regolamento Anagrafico: «Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune».

Nel vecchio regolamento (D.P.R. 136/58) la famiglia anagrafica era individuata da una serie di elementi che, di fatto, lasciavano piena libertà ai diretti interessati per la sua individuazione.

Infatti essa era definita secondo i seguenti criteri:

- una pluralità di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi;
- la coabitazione e la dimora abituale nel Comune di tali persone;
- la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale percepito dalle persone coabitanti.

Era l'ultimo elemento che rendeva l'Ufficiale d'Anagrafe impotente rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati a proposito della "messa in comune o meno di tutto o parte del reddito" percepito dai coabitanti.

Per molti anni le richieste di scissione o di riunione delle famiglie sono state oggetto di quotidiano intervento per l'Ufficiale d'Anagrafe che non poteva far altro che "registrare la volontà delle parti".

Naturalmente tali richieste erano motivate, quasi sempre, per il conseguimento di particolari benefici legati alla titolarità della qualifica di capo famiglia, ed anche per ottenere innumerevoli agevolazioni, di natura fiscale, collegate alla dimostrazione di un reddito familiare rientrante in precisi scaglioni o fasce.

Tali richieste portavano a separare i redditi per dimostrare la formazione di nuclei familiari distinti nell'ambito della stessa abitazione.

Secondo le necessità ed i vantaggi che, di volta in volta potevano essere conseguiti, si poteva assistere ad una richiesta di scissione del nucleo familiare seguita, dopo un intervallo di tempo anche molto breve, da una seconda richiesta di riunione delle famiglie appena separate e, successivamente, da altre richieste di scissione e nuove riunioni creando un circolo vizioso ed ingestibile per l'Ufficiale d'Anagrafe.

Non a caso il Ministero dell'Interno, con la Circolare 11/2457 del 20 aprile 1984, cercò di porre un freno, un limite, ad una prassi non più accettabile. Nella direttiva ministeriale si precisava che solo nell'elemento obiettivo della coabitazione doveva ravvisarsi il fattore costitutivo della famiglia anagrafica: conseguentemente, non doveva più ammettersi la possibilità di istituire separate schede di famiglia per soggetti e nuclei familiari che, pur avendo un'economia propria, continuavano a coabitare. Solo il cambio di abitazione, in quanto oggettivamente accertabile mediante i controlli previsti dalla legge anagrafica, poteva attestare la costituzione e l'effettiva esistenza di una nuova famiglia anagrafica.

Naturalmente tale direttiva non fu presa minimamente in considerazione dalla maggior parte dei Comuni e gli Ufficiali d'Anagrafe continuarono ad esser

costretti a subire passivamente le richieste di scissione e di riunione che venivano loro avanzate. E d'altra parte come poteva l'Ufficiale d'Anagrafe, di fronte ad una norma non chiara, permettersi di andare contro i desideri degli utenti?

Finalmente, con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/1989), il Legislatore stabilì una nuova definizione di famiglia anagrafica (art.4) abbandonando ogni riferimento agli elementi economici.

Nella nuova famiglia anagrafica si deve tenere in considerazione solo gli elementi della coabitazione, della dimora abituale nel Comune e dei vincoli parentali (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) o affettivi.

Nel nuovo concetto di famiglia anagrafica scompare anche la figura del "capofamiglia" opportunamente sostituita dall'intestatario della scheda.

Così avremo una famiglia anagrafica quando si determinino le seguenti condizioni: coabitazione, dimora abituale e vincoli parentali o affettivi.

Finalmente l'Ufficiale d'Anagrafe è stato svincolato, con una norma assai chiara, dalle continue richieste interessate degli utenti.

Per quanto riguarda i vincoli "affettivi" si deve precisare che la loro sussistenza non è rimessa alla discrezionalità dell'ufficiale d'Anagrafe, ma è unicamente affidata alle dichiarazioni rese dagli interessati.

In presenza di elementi oggettivi quali la coabitazione e i vincoli parentali indicati dall'art. 4, del D.P.R. 223/1989, non sarà possibile procedere in alcun modo alla scissione della famiglia anagrafica esistente.

Così potremmo avere più nuclei familiari all'interno di un'unica famiglia anagrafica.

Il matrimonio di un figlio che continui a convivere con i genitori unitamente alla propria sposa determinerà due nuclei familiari nell'ambito della medesima famiglia anagrafica.

Si deve anche dire che nella stessa abitazione possono convivere più famiglie anagrafiche, ad ognuna delle quali sarà conseguentemente intestata una scheda di famiglia.

Ciò nel caso che tra i diversi nuclei non vi siano rapporti di parentela e neppure vincoli affettivi dichiarati.

L'adeguamento delle risultanze anagrafiche alla nuova definizione della famiglia era previsto dall'art. 57 del 223/1989: entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento (cioè entro il 23 giugno 1990) le schede di famiglia dovevano essere uniformate a quanto stabilito dall'art. 4. Si trattava di riunire in una sola scheda di famiglia tutte le persone coabitanti e legate dai particolari vincoli rilevanti agli effetti della costituzione della famiglia anagrafica, che si trovassero iscritte in separate schede di famiglia.

Nonostante la chiarezza degli articoli 4 e 57 gli Ufficiali d'Anagrafe hanno impiegato molto più tempo per "convincere" gli interessati e, in molti casi i Sindaci, che le nuove disposizioni di legge non consentivano più alcuna discrezionalità nell'individuazione della famiglia anagrafica.

Il censimento generale della popolazione del 1991 servì a ricomporre molte famiglie anagrafiche ma altrettante rimasero escluse dai provvedimenti richiesti e, solo con il passare degli anni, si è riusciti a sanare la situazione.

Un'importante sentenza confermò le nuove disposizioni in tema di famiglia anagrafica.

Una famiglia si era rivolta al TAR e, successivamente al Consiglio di Stato, sostenendo l'illegittimità dell'azione dell'Ufficiale d'Anagrafe che aveva negato la scissione familiare richiesta in quanto l'Università, ai fini del calcolo delle tasse universitarie, teneva conto dei redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica.

Nel 1994 l'alto consesso aveva negato la fondatezza del ricorso sostenendo la piena legittimità dell'azione dell'Ufficio Anagrafe e suggerendo, tra le righe,

di contestare, eventualmente, la disposizione regolamentare dell'Università.

Il Ministero dell'Interno, prendendo spunto da questa importante decisione, emanò la Circolare n. 5 del 15.3.1995 con la quale confermò la valenza ai soli "effetti anagrafici" della definizione della famiglia contenuta nell'articolo 4 del nuovo regolamento anagrafico, evidenziando la differenza che intercorre con il concetto di famiglia nucleare, composta da genitori e figli, che deve invece essere presa in considerazione ad altri fini quali ad esempio quelli fiscali per determinare l'esenzione da determinati tributi.

Così si evidenziava che ai fini fiscali è il "nucleo familiare" a dover essere preso in considerazione e non, come spesso avviene, la famiglia anagrafica, nel cui ambito ben possono individuarsi più nuclei familiari.

Naturalmente il nucleo familiare non è certificabile anagraficamente.

Oggi che gli Ufficiali d'Anagrafe cominciano a non avere più problemi per la regolare tenuta delle schede delle famiglie ecco che si profilano nuovi e minacciosi venti di guerra.

In alcuni provvedimenti legislativi recentemente approvati o in via d'approvazione si torna a parlare di benefici legati alla situazione reddituale della famiglia intesa in senso anagrafico.

È il caso del decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306 (Gazzetta Ufficiale 209 del 6 settembre) che disciplina i benefici per le famiglie numerose e per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Nell'art. 4, comma 4, del decreto si afferma che "Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini Irpef, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto"

Oppure il caso dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l'articolo 27, comma 1, della legge 448/98 sulla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per gli alunni della scuola dell'obbligo.

In questo caso la norma stabilisce: "La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef."

Nel primo caso (assegni familiari) si fa esplicito riferimento alla famiglia anagrafica, mentre nel secondo caso si usa la generica espressione di soggetti conviventi.

È appena il caso di accennare che dette norme sembrano essere poco felici nella loro formulazione e potrebbero ingenerare confusione. Da un punto di vista sociale esse potrebbero essere valutate anche da un punto di vista dell'equità.

Infatti, e solo per citare uno degli innumerevoli esempi che potremmo fare, la madre vedova con uno o più figli potrebbe non avere diritto agli assegni familiari qualora, magari per necessità, vivesse con il padre e la madre percettori di redditi di pensione.

Oppure i genitori disoccupati potrebbero non aver diritto all'assegno per i libri di testo in quanto convivono, sempre per necessità con altre persone.

Se i risvolti sociali di questi provvedimenti non possono trovare, in questa sede, oggetto di commento, rischiando di invadere il campo della politica, la preoccupazione è ugualmente grande per i risvolti che essi potrebbero avere proprio in campo anagrafico.

Si verificherà una nuova corsa alle scissioni delle famiglie anagrafiche?

Torneremo indietro di oltre dieci anni? Sapremo, come Ufficiali d'Anagrafe, imporre il rispetto e l'osservanza dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989?

Sarà sufficiente una Circolare Ministeriale per arginare la corsa alle scissioni?

Al momento non sappiamo certo dare una risposta sicura sull'argomento.

È certo che il Legislatore dovrebbe curare maggiormente la lettera della norma per evitare che nell'era della semplificazione si complichino le cose.

SCISSIONI DI FAMIGLIA? NO..... GRAZIE!

di Patrizia Lupino

Tratto dalla Rivista Semplice - Gennaio 2000

Ed. Barbieri, Noccioli

Nel numero di Settembre di questa rivista è stato affrontato il problema della famiglia anagrafica in rapporto e nelle differenze con il nucleo familiare. In quell'occasione l'autore (Spartacus), prendendo spunto da alcune normative di settore (D.M. 306/99 – benefici per famiglie numerose – schema DPCM per la disciplina dell'art. 27 della Legge 448/98 – fornitura gratuita totale o parziale libri di testo), poneva l'attenzione sulla probabile corsa alle scissioni familiari all'interno della stessa abitazione. Inoltre venivano sottolineati alcuni capisaldi dell'attuale normativa in tema di famiglia anagrafica. Infatti l'articolo 4 del Nuovo Regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989, n.223 prende in considerazione il concetto di famiglia ai soli fini anagrafici.

La famiglia anagrafica deve essere considerata come un insieme di persone legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la dimora abituale nello stesso comune.

Era la precedente normativa (D.P.R. 136/1958) che dava risalto all'elemento economico individuando la famiglia anagrafica attraverso "la messa in comune di tutto o parte del reddito" ed il capo famiglia.

Questo permetteva il proliferare di scissioni familiari creando una vera e propria miriade di famiglie anagrafiche; situazione che per anni ha messo in difficoltà gli ufficiali di Anagrafe che hanno dovuto sottostare a unificazioni e scissioni in serie delle famiglie residenti secondo le esigenze e gli umori dei cittadini.

Oggi con il Nuovo Regolamento l'individuazione della famiglia anagrafica dipende da due sole condizioni: la coabitazione e l'esistenza di determinati vincoli previsti dalla legge (relazioni di parentela, ecc).

Sono questi i due requisiti che l'ufficiale di Anagrafe deve tenere presente all'atto della costituzione di una nuova famiglia.

Si costituisce una nuova famiglia per "scissione familiare" quando un componente o più componenti la famiglia si spostano in un'altra abitazione trasferendo l'indirizzo all'interno del Comune.

Il DPR n. 223 del 1989 non prevede più la dichiarazione resa attraverso la firma del "capo famiglia": ciò in conformità con il nuovo diritto di famiglia che ha esteso la potestà sui figli minori ad entrambi i genitori e, secondo l'art. 2 della Legge 1228/1954 (Legge Anagrafica), ad ogni componente maggiorenne della famiglia che si rende responsabile delle dichiarazioni anagrafiche.

Gli artt. 6 e 21 del Nuovo Regolamento anagrafico prevedono la figura del "responsabile delle dichiarazioni anagrafiche" e "dell'intestatario scheda di famiglia".

La scheda di famiglia deve essere quindi intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia: questa scelta ha esclusivamente

natura anagrafico-organizzativa.

Il cambiamento dell'intestatario, meglio definito dagli addetti ai lavori come "IS", avviene solo nei casi di decesso o trasferimento dello stesso.

Non può pertanto essere cambiato, neppure su richiesta di un membro della famiglia, per motivi che non siano inerenti una mutazione anagrafica che comporti la sostituzione dell'intestatario stesso.

In caso di mancata indicazione dell'intestatario o a causa di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà d'ufficio, intestando la scheda di famiglia al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda (art. 21 del Regolamento anagrafico).

Come meglio ha chiarito la Circolare del Ministero dell'Interno n.6/91 in materia di intestazione delle certificazioni anagrafiche la figura del capo famiglia è stata abolita dal nuovo regolamento anche al fine di evitare il distorto uso che veniva fatto di tale qualifica al fine di ottenere benefici collegati a tale posizione anagrafica da varie disposizioni di legge e al fine di arginare il diffuso fenomeno delle scissioni familiari tese proprio a conseguire la posizione in questione.

Poiché l'insieme delle persone coabitanti deve essere caratterizzato da una determinata relazione tra i componenti, legati dai vincoli sopracitati, risulta indispensabile, da subito, pervenire all'individuazione di questi legami, all'atto della dichiarazione anagrafica.

I vincoli di parentela, affinità, matrimonio, adozione, ecc. non devono esistere esclusivamente nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica, ma è sufficiente che esistano nei confronti di almeno uno dei componenti l'insieme delle persone, cioè dei membri componenti la famiglia.

I vincoli affettivi, di difficile accertamento oggettivo, devono essere dichiarati direttamente dagli interessati al momento della costituzione della famiglia o, successivamente, al momento in cui un nuovo componente entri a far parte della famiglia.

Una volta costituita la famiglia ed individuati i rapporti all'interno di essa, non si può dar luogo ad una eventuale scissione anagrafica per costituire due o più famiglie diverse neppure nel caso che gli interessati dichiarino il venir meno del vincolo affettivo pur in permanenza e persistendo la coabitazione.

Anche in altre analoghe situazioni non si può dar corso ad una scissione anagrafica se vengono a modificarsi i rapporti che hanno dato origine al legame: il vincolo che prevale e che fa sì che la famiglia anagrafica risulti essere sempre la stessa, sia quantitativamente che qualitativamente, è quello dichiarato originariamente in sede di costituzione o di aggiornamento anagrafico dovuto all'ingresso di nuovi membri.

Un esempio potrebbe aiutare a capire meglio.

Poniamo che vi sia una famiglia anagrafica composta dalle seguenti persone: la Sig.ra Rossi (IS), la figlia di lei, il marito della figlia (genero), la sorella del marito della figlia.

Qualora il marito della figlia dell'intestataria dovesse trasferire la residenza a causa di una separazione legale, la sorella, ovvero la cognata della figlia della Sig.ra Rossi, non potrà chiedere la scissione familiare, pur mantenendo la coabitazione, dichiarando che non esistono più vincoli di affinità che continuano a legarla alla famiglia.

L'unica possibilità è che la stessa esca da quella famiglia per un suo definitivo trasferimento.

Non è più lasciato alla volontà delle parti stabilire, in base alle proprie esigenze, la possibilità di dividere ciò che in alcuni momenti andava bene tenere unito.

La condizione della "coabitazione", altro elemento fondamentale per l'esistenza della famiglia anagrafica, oltre a presupporre la dimora abituale nello stesso Comune prevede l'abitazione nello stesso alloggio, di un luogo comune da cui si evinca che le abitudini di vita dei singoli componenti non siano separate ma vissute congiuntamente assieme. Questi aspetti complessi e di non facile accertamento oggettivo in taluni casi, possono desumersi anche da abitudini di vita collettiva e locale, tramite attente e approfondite ricerche e per mezzo degli strumenti informativi a disposizione in qualunque momento degli Ufficiali di Anagrafe.

Tuttavia si può presentare il caso in cui, a seguito di regolare ristrutturazione edilizia, da un'unica abitazione ne nascano due: in questo caso appare del tutto legittimo procedere alla richiesta di scissione dalla famiglia anagrafica per costituirne una nuova.

Ma come dovrà comportarsi l'Ufficiale d'Anagrafe nel caso che la scissione riguardi due coniugi, in costanza di matrimonio, i quali dimostrino la regolarità tecnico-amministrativa della divisione della loro casa?

In questo particolare caso si ritiene che la richiesta di scissione sia legata ad "interessi particolari" e diversi rispetto alle condizioni poste dalla normativa anagrafica. Molto probabilmente i due coniugi saranno motivati, in detta richiesta, da particolari benefici di cui potrebbero avvantaggiarsi dalla richiesta per avere due distinte schede di famiglia (utenze agevolate, ICI, ecc.). Ma ben difficilmente si potrà dimostrare che essi conducano realmente vite separate senza avere in comune quella consuetudine familiare di pranzare, cenare e dormire insieme che lega di fatto la famiglia, non solo anagrafica, ma anche nucleare.

Da queste brevi considerazioni si deve trarre la sicura conclusione che, in realtà, nell'ambito della stessa unità abitativa la scissione anagrafica non sarà mai possibile.

UNA SOLA CASA, UNA SOLA FAMIGLIA IMPORTANTE PARERE DELL'AVVOCATURA DI STATO

di Mauro Parducci

Tratto dalla Rivista Semplice - Settembre 2001

Ed. Barbieri, Noccioli

Torna d'attualità la problematica relativa alla famiglia anagrafica. Non tanto per l'ormai imminente scadenza censuaria quanto per un'interessantissima presa di posizione dell'Avvocatura di Stato circa un quesito avanzato dalla Prefettura di Livorno.

Prima di entrare nel merito del parere giova ricordare, sinteticamente, i termini della questione.

Il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico) con l'art. 4 aveva portato un pò di chiarezza sul concetto di famiglia anagrafica rispetto alla precedente normativa: D.P.R. 136/58.

Stabilisce infatti l'art. 4 del Regolamento Anagrafico: «Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune».

Nel vecchio regolamento (D.P.R. 136/58) la famiglia anagrafica era individuata da una serie di elementi che, di fatto, lasciavano piena libertà ai diretti interessati per la sua individuazione.

Infatti essa era definita secondo i seguenti criteri:

- una pluralità di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi;
- la coabitazione e la dimora abituale nel Comune di tali persone;

- la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale percepito dalle persone coabitanti.

Era l'ultimo elemento che rendeva l'Ufficiale d'Anagrafe impotente rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati a proposito della "messa in comune o meno di tutto o parte del reddito" percepito dai coabitanti.

Per molti anni le richieste di scissione o di riunione delle famiglie sono state oggetto di quotidiano intervento per l'Ufficiale d'Anagrafe che non poteva far altro che "registrare la volontà delle parti".

Naturalmente tali richieste erano motivate, quasi sempre, per il conseguimento di particolari benefici legati alla titolarità della qualifica di capo famiglia, ed anche per ottenere innumerevoli agevolazioni, di natura fiscale, collegate alla dimostrazione di un reddito familiare rientrante in precisi scaglioni o fasce.

Tali richieste portavano a separare i redditi per dimostrare la formazione di nuclei familiari distinti nell'ambito della stessa abitazione.

Secondo le necessità ed i vantaggi che, di volta in volta potevano essere conseguiti, si poteva assistere ad una richiesta di scissione del nucleo familiare seguita, dopo un intervallo di tempo anche molto breve, da una seconda richiesta di riunione delle famiglie appena separate e, successivamente, da altre richieste di scissione e nuove riunioni creando un circolo vizioso ed ingestibile per l'Ufficiale d'Anagrafe.

Finalmente, con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/1989), il Legislatore stabilì una nuova definizione di famiglia anagrafica (art.4) abbandonando ogni riferimento agli elementi economici.

Nella nuova famiglia anagrafica si deve tenere in considerazione solo gli elementi della coabitazione, della dimora abituale nel Comune e dei vincoli parentali (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) o affettivi.

Scompare anche la figura del "capofamiglia" opportunamente sostituita dall'intestatario della scheda.

Così avremo una famiglia anagrafica quando si determinino le seguenti condizioni: coabitazione, dimora abituale e vincoli parentali o affettivi.

Finalmente l'Ufficiale d'Anagrafe è stato svincolato, con una norma assai chiara, dalle continue richieste interessate degli utenti.

In presenza di elementi oggettivi quali la coabitazione e i vincoli parentali indicati dall'art. 4, del D.P.R. 223/1989, non sarà possibile procedere in alcun modo alla scissione della famiglia anagrafica esistente.

Così potremmo avere più nuclei familiari all'interno di un'unica famiglia anagrafica.

Il matrimonio di un figlio che continui a convivere con i genitori unitamente alla propria sposa determinerà due nuclei familiari nell'ambito della medesima famiglia anagrafica.

L'adeguamento delle risultanze anagrafiche alla nuova definizione della famiglia era previsto dell'art. 57 del 223/1989: entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento (cioè entro il 23 giugno 1990) le schede di famiglia dovevano essere uniformate a quanto stabilito dall'art. 4. Si trattava di riunire in una sola scheda di famiglia tutte le persone coabitanti e legate dai particolari vincoli rilevanti agli effetti della costituzione della famiglia anagrafica, che si trovassero iscritte in separate schede di famiglia.

Nonostante la chiarezza degli articoli 4 e 57 gli Ufficiali d'Anagrafe hanno impiegato molto più tempo per "convincere" gli interessati e, in molti casi i Sindaci, che le nuove disposizioni di legge non consentivano più alcuna discrezionalità nell'individuazione della famiglia anagrafica.

Il censimento generale della popolazione del 1991 servì a ricomporre molte famiglie anagrafiche ma altrettante rimasero escluse dai provvedimenti richiesti e, solo con il passare degli anni, si è riusciti a sanare (anche se non completa-

mente) la situazione.

Famiglia anagrafica e nucleo familiare rappresentano, pertanto, due entità giuridiche ben distinte che, solo in alcuni casi, possono coincidere.

Naturalmente il nucleo familiare non è certificabile anagraficamente.

Il problema si poneva e si pone quando si prenda in esame la situazione di persone coabitanti nella stessa unità immobiliare che, non avendo vincoli parentali siano legati o meno da un vincolo affettivo.

In questo ambito e su questo particolare aspetto si è soffermata la riflessione dell'Avvocatura di Stato. La conclusione a cui giunge l'Avvocatura, ad una prima lettura potrebbe apparire in contrasto con la linea di condotta tenuta fino ad oggi dalle anagrafi su precise indicazioni fornite dell'ISTAT e del Ministero dell'Interno..

In realtà la presa di posizione dell'Avvocatura di Stato è perfettamente in linea con lo spirito della norma (art. 4 D.P.R. 223/89) individuando la famiglia anagrafica nell'elemento preponderante della coabitazione nell'unità immobiliare. In tal modo si demarca ancora di più la differenza tra famiglia anagrafica e famiglia nucleare. D'altra parte anche la recente legislazione ha introdotto diversi e svariati concetti di nucleo familiare (si pensi alla differente indicazione del nucleo familiare ai fini dell'attribuzione dell'assegno di maternità rispetto al nucleo familiare individuato dall'art. 1, comma 6 del D.L. 13/3/1988, n. 69 in materia previdenziale).

La Prefettura di Livorno, diramando ai Comuni della Provincia le istruzioni in merito, si è soffermata, giustamente, sul fatto che lo spirito della norma dà prevalenza all'elemento oggettivo della coabitazione ritenendo il vincolo affettivo (in mancanza di un vincolo parentale) presunto per il solo fatto della stessa coabitazione.

Sulla base di tale autorevole interpretazione si può giungere alla conclusione che l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà istituire una sola scheda di famiglia per ogni unità immobiliare.

Come dire: una sola casa, una sola famiglia anagrafica.

In tal modo il lavoro degli Ufficiali d'Anagrafe sarà semplificato.

Capitolo II LE ISCRIZIONI di Patrizia Lupino

1 - L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

L'articolo 7 del Regolamento Anagrafico, D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, prende in considerazione i vari casi che danno luogo all'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune.

L'Ufficiale di Anagrafe procede all'iscrizione anagrafica di un soggetto:

a) per nascita.

Queste iscrizioni scaturiscono dall'evento naturale e biologico che dà automaticamente diritto, al cittadino italiano, ad essere iscritto nell'Anagrafe.

Dette registrazioni amministrative sono atti considerati obbligatori e sono effettuati d'ufficio dall'Ufficiale di Anagrafe.

Sono anche dette iscrizioni "ex novo" in quanto decorrono dal giorno dell'evento essendo caratterizzate dalla originarietà: si effettuano, per la prima volta, nei confronti del soggetto anagrafico.

b) per esistenza giudizialmente dichiarata.

Data da un provvedimento del Giudice che accerta l'esistenza di un soggetto non ancora iscritto in Anagrafe.

Vi sono altre situazioni che determinano l'iscrizione in Anagrafe e sono quelle legate al movimento migratorio come logica conseguenza del concetto di residenza.

Queste si individuano in:

c) per trasferimento della residenza con provenienza da altro Comune.

d) per trasferimento della residenza con provenienza dall'estero.

Il nuovo Regolamento Anagrafico, innovando rispetto al precedente⁴, ha previsto ulteriori tipologie dette "altre iscrizioni" che si caratterizzano per l'assenza di provenienza.

**Casi di
iscrizione
anagrafica**

Nascita

**Esistenza
giudizial-
mente
dichiarata**

**Trasferimen-
to da altro
Comune**

**Trasferimen-
to dall'este-
ro**

4) D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136 (G.U. n. 64 del 14 marzo 1958).

- Sono da comprendersi in questa categoria:
- Irreperibilità** e) l'iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità.
L'iscrizione nell'Anagrafe di un Comune comporta di norma l'istituzione di una scheda individuale (AP5 ISTAT) a nome del neo iscritto e la formazione di una scheda di famiglia (AP6 ISTAT), se il trasferimento interessa l'intero nucleo familiare⁵, oppure l'inclusione del nominativo del soggetto nella scheda di una famiglia già presente nello schedario della popolazione residente, qualora l'interessato entri a far parte di un nucleo familiare già iscritto nell'A.P.R. del Comune.
- Nascita** Nella prima parte del capitolo prenderemo in considerazione i vari casi d'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente a seguito del verificarsi dell'evento nascita precisando ancora che questo tipo di registrazione anagrafica dovrà avvenire attraverso un automatismo e senza che i soggetti interessati siano parte attiva del procedimento.
- Comunicazione entro 3 giorni** L'Ufficiale dello Stato Civile che forma o trascrive l'atto di nascita dovrà informare, entro tre giorni, l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza dei genitori, ovvero del Comune di residenza della madre, quando i genitori sono residenti in Comuni diversi, trasmettendo la comunicazione di nascita prevista dal modello AP1 ISTAT.
- Decorrenza giuridica iscrizione** L'iscrizione per nascita ha decorrenza giuridica dalla data in cui si è verificato l'evento anche se il perfezionamento dell'iscrizione in Anagrafe avviene sempre in tempi successivi.

2 - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE PER NASCITA

Nascita nello stesso Comune o in Comune diverso da quello di residenza dei genitori

- Iscrizione d'ufficio** L'Ufficiale di Anagrafe dopo aver ricevuto la comunicazione (AP1 ISTAT) dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha formato o trascritto l'atto di nascita deve, entro i successivi tre giorni, iscrivere d'ufficio il neo nato nell'Anagrafe ed istituire la sua scheda individuale (AP5 ISTAT) aggiungendo i dati relativi al minore nella scheda di famiglia (AP6 ISTAT) dei genitori.

5) L'art. 4, comma 2 del D.P.R. 223/89 stabilisce: "Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona".

Nascita in Comune diverso da quello di residenza sia della madre che del padre

Se la denuncia di nascita viene resa, entro tre giorni, al Direttore Sanitario del centro di nascita, questi dovrà trasmettere l'atto formato, per la successiva trascrizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove si trova il centro di nascita, oppure, su espressa indicazione dei genitori, al Comune di residenza degli stessi⁶.

Denuncia di nascita entro 3 giorni

Qualora i genitori abbiano residenza in Comuni diversi e decidano che l'atto formato presso la Direzione Sanitaria sia inviato, per la trascrizione, al Comune di residenza del padre, l'Ufficiale dello Stato Civile ricevente trascriverà l'atto e invierà la comunicazione di nascita (AP1 ISTAT) all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza della madre.

Quando i genitori non abbiano espressamente dichiarato, in sede di formazione dell'atto di nascita, che l'atto debba essere inviato al Comune di loro residenza, il Direttore Sanitario lo trasmetterà all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove trovasi ubicato lo stesso centro di nascita.

Mancata dichiarazione dei genitori

Quest'ultimo trascriverà l'atto e comunicherà la nascita, sempre tramite il modello AP1 ISTAT, all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza della madre per 'iscrizione anagrafica'⁷.

Se la denuncia viene resa, entro dieci giorni, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove si è verificato l'evento, questi dovrà inviare l'atto, per la successiva trascrizione, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre⁸.

Denuncia entro 10 giorni

Nei casi presi in esame, gli Ufficiali dello Stato Civile che trascrivono l'atto di nascita dovranno sempre trasmettere la comunicazione AP1 ISTAT all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza della madre. Questi procederà ad istituire, entro tre giorni, la scheda individuale del nato (AP5 ISTAT) ed a inserirlo nella scheda di famiglia della madre (AP6 ISTAT).

Se la denuncia di nascita viene resa, come d'obbligo entro i dieci giorni⁹, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza

6) Vedi art. 30, comma 4, D.P.R. 396/2000

7) L'atto trascritto nel Comune di evento non dovrà essere inviato per una successiva e alquanto inutile trascrizione al Comune di residenza della madre. Qualora l'Ufficiale dello Stato Civile lo trasmettesse al Comune di residenza della madre, questo atto deve essere considerato come una comunicazione dell'avvenuta nascita ai soli fini dell'iscrizione anagrafica.

8) Vedi art. 12, comma 8, D.P.R. 396/2000

9) Il Nuovo Regolamento dello Stato Civile, il D.P.R. 396/2000, per la dichiarazione tardiva di nascita ovvero quella resa oltre i dieci giorni dall'evento, prevede, diversamente dal passato, che l'atto formato acquisti subito validità dando luogo a certificazione ed iscrizione immediata del neonato in Anagrafe.

della madre, nei tre giorni successivi, questi deve trasmettere la comunicazione di nascita all'Ufficiale di Anagrafe di quello stesso Comune per gli adempimenti relativi all'iscrizione anagrafica del minore procedendo come nei casi precedenti.

Se la denuncia di nascita viene effettuata nel Comune di residenza del padre, previo consenso espresso dalla madre, l'Ufficiale dello Stato Civile, non oltre i dieci giorni, dovrà trasmettere l'atto¹⁰, per la trascrizione di rito, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza della madre. Questi dovrà comunicare l'evento, tramite modello AP1 ISTAT, all'Ufficiale di Anagrafe dello stesso Comune che provvederà all'iscrizione del bambino come già indicato nei casi precedenti.

**Iscrizione
del nato nel
Comune di
iscrizione
anagrafica
della madre**

L'iscrizione del neonato nel Comune di iscrizione anagrafica della madre risponde ad un criterio comportamentale diretto ad individuare il Comune di iscrizione anagrafica del neonato da genitori che hanno diverse residenze,

Questo criterio è di ordine generale ed ha alte probabilità di rispecchiare la reale situazione in quanto è realistico supporre che il bambino, soprattutto nei primi mesi di vita, sia accudito, allattato e convivente con la madre.

**Regola
generale**

Questa regola generale, prevista dal legislatore per scongiurare il rischio del verificarsi di doppie iscrizioni od omissioni, garantisce di norma la corrispondenza alla situazione di fatto.

L'Ufficiale di Anagrafe, nel caso in cui venga a conoscenza che l'iscrizione comporta una posizione anagrafica non corrispondente alla realtà, ha l'obbligo di verificare la sussistenza del requisito della convivenza del neonato presso la madre.

Nel caso in cui dagli accertamenti anagrafici emergesse che il neo nato abita presso il padre, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà proporre un normale trasferimento di residenza ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 223/89¹¹.

**Comunica-
zione
iscrizione
ai genitori**

Una volta che il neo nato sia stato iscritto in Anagrafe è opportuno comunicare il fatto ai genitori.

10) Anche in questo caso vedi art. 12, comma 8, D.P.R. 396/2000

11) Quando si accerta tale situazione si dovrà verificare anche la posizione della madre che, in questi casi e con tutta probabilità, potrebbe essersi trasferita, unitamente al figlio, presso il padre.

FIGURA 1

Comune di..... (.....)	
Protocollo n.	Ai genitori di.....
	Via.....

OGGETTO: Comunicazione di iscrizione anagrafica.	
Gentile famiglia,	
con la presente ho il piacere di comunicarVi che, a seguito della trascrizione dell'atto di nascita relativo a Vostra figlia....., nato a..... il....., la stessa è stata iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune nella Vostra famiglia anagrafica.	
Vi ricordo che ogni volta che una Pubblica Amministrazione o un Gestore di Pubblico Servizio richiedono un certificato di Anagrafe per Vostra figlia esso può essere sostituito con l'autocertificazione. In questo modo eviterete di recarvi in Comune, risparmiando tempo e, soprattutto, denaro. L'autocertificazione, al contrario del normale certificato, è esente dall'imposta di bollo e deve essere obbligatoriamente accettata!	
In allegato trasmetto la situazione di famiglia aggiornata.	
Con l'occasione vogliate accettare i migliori auguri per Vostra figlia.	
Distinti saluti.	
Data.....	L'Ufficiale d'Anagrafe

Nascita in Italia da genitori entrambi stranieri e regolarmente iscritti in Anagrafe

Questo caso si presenta ormai frequentemente agli Ufficiali di Anagrafe.

Tuttavia, rispetto alla nascita del minore italiano, va considerato con particolare attenzione in quanto, in questa ipotesi, nell'iter procedurale, non si verifica quell'automatismo di iscrizione previsto negli altri casi prima descritti.

Il minore straniero deve essere iscritto in Anagrafe alle stesse condizioni dello straniero maggiorenne.

La sua iscrizione anagrafica dovrà essere subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa anagrafica e dal Testo Unico

Assenza di automatismo per iscrizione di minore straniero

Iscrizione subordinata a requisiti

sull'immigrazione¹².

**Permesso di
soggiorno**

Pertanto il bambino straniero nato in Italia dovrà essere regolarmente soggiornante e quindi in possesso del permesso di soggiorno oppure essere iscritto sul permesso di soggiorno di almeno uno dei genitori.

L'Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver formato o trascritto l'atto di nascita del minore straniero, dovrà effettuare la comunicazione (AP1 ISTAT) all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza dei genitori o, se diversa, della madre.

**Richiesta
alla
Questura**

L'Ufficiale di Anagrafe non potrà inserire automaticamente il nato straniero nell'Anagrafe, ma dovrà attivarsi per far richiedere dai genitori del minore, alla Questura competente per territorio, l'inserimento del figlio sul loro permesso di soggiorno.

Soltanto quando sia avvenuta tale regolarizzazione si potrà procedere a definire l'iscrizione anagrafica inserendo il minore nella scheda di famiglia dei genitori.

La decorrenza giuridica dell'iscrizione sarà, comunque, quella della data di nascita.

Modelli

L'Ufficiale di Anagrafe in sede di perfezionamento dell'iscrizione dovrà compilare il modello P4 ISTAT di nascita per la rilevazione statistica.

È consigliabile predisporre anche un apposito modello APR/4 che andrà così compilato: barrare, nella Sez.I, relativa alle iscrizioni il campo: PROVVEDO all'iscrizione per altri motivi: "Regolarizzazione per nascita di straniero".

12) Art. 6 D.Lgs. 25/71998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

FIGURA 2

SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	
Pratica iscrizione n. 356 del 04.11.2001 - Comporta conteggio <input type="checkbox"/> 1 - Non comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> 2		Pratica cancellazione n. del - Comporta conteggio <input type="checkbox"/> 1 - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> 2	
COMUNE DI CASCINA Timbro del Comune		COMUNE DI Timbro del Comune	
CASCINA 008 Provincia di PI Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 21.09.2001 - a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>		Provincia di _____ Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal _____ - a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input type="checkbox"/>	
PI 050 Richiedo a questo Comune di _____ al fine di iscrivere in pari data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune: - la cancellazione dall'APR _____ <input type="checkbox"/> 1 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di _____ <input type="checkbox"/> 2 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità _____ <input type="checkbox"/> 3 E di restituire il presente modello completo di numero parti e serie degli atti originali di stato civile.		CONFIRMA: - la cancellazione dall'APR di questo Comune _____ <input type="checkbox"/> 1 - la cancellazione per lo stato estero di _____ <input type="checkbox"/> 2 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il _____ <input type="checkbox"/> 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune.	
Data 4.11.2001 L'Ufficiale d'Anagrafe _____ Sella Pio		Data _____ L'Ufficiale d'Anagrafe _____	
PROVVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune _____ <input type="checkbox"/> 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato _____) _____ <input type="checkbox"/> 2 Codice dello stato estero di provenienza _____ - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data _____ <input type="checkbox"/> 3 - all'iscrizione per altri motivi _____ <input checked="" type="checkbox"/> 4		PROVVEDO: - alla cancellazione per l'estero (Stato _____) _____ <input type="checkbox"/> 1 - alla cancellazione per irreperibilità _____ <input type="checkbox"/> 2 - al censimento _____ <input type="checkbox"/> 3 - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe _____ <input type="checkbox"/> 4 - alla cancellazione per altri motivi _____ <input type="checkbox"/> 4	
Regolarizzazione per nascita di straniero Data di definizione della pratica 07/11/2001 G M ANNO			

Questa procedura particolare fa salva la data di nascita come decorrenza giuridica di iscrizione anagrafica tutelando così il diritto, sancito dall'art. 4, comma 2, della Legge 91/92 sull'acquisto della cittadinanza italiana, per colui che, nascendo sul territorio italiano, vi abbia risieduto legalmente, senza interruzione, fino al raggiungimento della maggiore età.

Alcuni commentatori dissentono da questa nostra impostazione sostenendo che il nato straniero in Italia debba essere iscritto in Anagrafe "ipso iure" alla stregua del figlio di cittadino italiano.

A mio parere la corretta applicazione della norma, ed in questa materia la regola è davvero chiara, deve rispettare i principi fondanti e innovativi della Legge sull'immigrazione.

Il legislatore poteva individuare modi diversi per iscrivere lo straniero nato in Italia da genitori stranieri regolarmente residenti ma non ha ritenuto opportuno provvedere in merito.

La Legge ha tuttavia messo in evidenza il necessario possesso del permesso di soggiorno affinché lo straniero (maggiorenne e minorenni) possa iscriversi nell'Anagrafe.

Si poteva ad esempio pensare all'automatismo dell'iscrizione per nascita obbligando i genitori, entro un termine stabilito, a presentare all'Ufficiale di Anagrafe il permesso di soggiorno con l'iscrizione del minore.

Applicando la tesi dell'automatismo dell'iscrizione, in difetto di una successiva regolarizzazione, si avrebbe una iscrizione anagrafica irregolare.

**Pareri
contrastanti
in merito
all'iscrizione
del nato
straniero**

Tra l'altro si deve ricordare come l'art. 5 dello stesso Testo Unico prevede che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui sia stata presentata la domanda.

Pertanto se i genitori del neonato si attivassero immediatamente nel presentare la richiesta e se, nel contempo, le Questure competenti rilasciassero, nei tempi previsti dalla legge, il titolo amministrativo, forse non esisterebbe nessuna divergenza di opinioni sul da farsi.

Il tempo necessario alla definizione del procedimento di iscrizione anagrafica sarebbe normale soprattutto paragonandolo al caso di iscrizione per nascita di minore italiano il cui atto deve essere trascritto nel Comune di residenza dei genitori e conseguentemente all'Anagrafe.

Nascita in Italia da genitori residenti all'estero

**Comunica-
zione entro
3 giorni**

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione A.I.R.E. dei genitori che ha trascritto l'atto di nascita pervenuto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove si è verificata la nascita, provvede entro tre giorni, a comunicare all'Ufficiale di Anagrafe dello stesso Comune i dati relativi al bambino sempre tramite il modello AP1 ISTAT.

Entro i tre giorni successivi l'Ufficiale di Anagrafe istituirà la scheda individuale A.I.R.E. (AP5) corredata del numero individuale A.I.R.E. (E2002) e del numero di famiglia A.I.R.E. dei genitori (FE ...) ed inserirà il minore nella scheda di famiglia A.I.R.E. degli stessi.

Se i genitori sono iscritti in A.I.R.E. di Comuni diversi il bambino andrà iscritto in quello della madre con le procedure di cui sopra.

Nascita all'estero da genitori residenti all'estero oppure iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente

Questo è il caso di una nascita avvenuta in territorio estero e il cui atto di stato civile pervenga all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di iscrizione A.I.R.E. dei genitori, se entrambi sono residenti in territorio estero, oppure al Comune di residenza dei genitori se entrambi residenti in Italia.

L'Ufficiale dello Stato Civile, una volta trascritto l'atto di nascita pervenuto dall'estero, dovrà comunicare l'evento all'Ufficiale di Anagrafe dello stesso Comune tramite il modello AP1 ISTAT.

Se i genitori sono iscritti nella stessa A.I.R.E., entro i tre giorni successivi, l'Ufficiale di Anagrafe istituirà la scheda individuale A.I.R.E. (AP5) corredata del numero individuale A.I.R.E. (E2002) e del numero di famiglia A.I.R.E. dei genitori (FE ...) ed inserirà il minore nella scheda di famiglia A.I.R.E. degli stessi.

Se i genitori sono iscritti in A.I.R.E. di due Comuni diversi l'Ufficiale di Anagrafe competente, cui andrà inoltrata la comunicazione di nascita, sarà quello del Comune di iscrizione A.I.R.E. del padre, in base a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge anagrafica.

**Eccezione:
iscrizione
nel Comune
di iscrizione
A.I.R.E. del
padre**

Questa particolare procedura potrebbe apparire in contrasto con quanto detto fino ad ora, visto che l'art. 7 del Regolamento anagrafico del 1989 prevede, nel caso di genitori residenti in Comuni diversi, l'iscrizione del minore nel Comune di residenza della madre: tuttavia tale prescrizione è tassativamente prevista dall'art. 2 della Legge 1228/1954¹³.

Qualora i genitori siano entrambi iscritti in APR, l'Ufficiale di Anagrafe, ricevuta la comunicazione di nascita (AP1 ISTAT), provvederà ad iscrivere il bambino secondo le procedure precedentemente già esaminate per l'iscrizione di bambino nato in Comune diverso da quello di residenza dei genitori.

Nascita da genitori sconosciuti oppure nascita riconosciuta da un solo genitore

Il primo caso prende in considerazione un bambino nato in un Comune e i cui genitori siano sconosciuti. L'Ufficiale dello Stato Civile dove si è verificata la nascita dovrà trasmettere la comunicazione di nascita (AP1) all'Ufficiale di Anagrafe del Comune dove risiede la persona o la famiglia o la convivenza anagrafica a cui è stato affidato il minore tramite decreto di affidamento emesso dal Tribunale dei minori.

**Genitori
sconosciuti**

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà acquisire agli atti una copia del decreto di affidamento e procedere all'iscrizione per nascita istituendo la scheda individuale (AP5) ed inserendo il nato nella scheda di famiglia (AP6) o nella scheda (AP6) della convivenza anagrafica cui il Tribunale ha affidato il minore.

**Nascita
riconosciuta
da un solo
genitore**

Nel secondo caso il bambino sarà iscritto nell'Anagrafe della popolazione del Comune di residenza dell'unico genitore che lo

13) L'art. 2 comma 4 della Legge 24/12/1954 n.1228 recita: "Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre".

abbia riconosciuto. Il luogo ove si è verificato l'evento nascita o il luogo dove è stata resa la dichiarazione di nascita hanno relativa importanza ai fini anagrafici.

L'Ufficiale d'Anagrafe procederà ad istituire la scheda individuale del nato (AP5) e lo stesso verrà inserito nella scheda di famiglia (AP6) o del padre o della madre ovvero dell'unico genitore che lo abbia riconosciuto.

Nascita da genitori “senza fissa dimora”

Definizione di persone senza fissa dimora

L'art.1 della Legge anagrafica impone la registrazione nell'Anagrafe di tutte quelle persone senza fissa dimora che abbiano stabilito nel Comune il proprio domicilio: in mancanza, dette persone, saranno iscritte nell'Anagrafe del Comune di nascita.

Persone senza fissa dimora sono, ai fini anagrafici, coloro che non hanno la dimora abituale intesa come elemento essenziale della residenza.

Soggetti

Per tali soggetti, come ad esempio i girovaghi, gli artisti imprese spettacoli viaggianti, i commercianti ed artigiani ambulanti ed altre categorie le cui attività professionali od abitudini personali definiscono uno stile di vita a carattere “itinerante” e senza ritorno ad un'abitazione fissa ed individuabile sul territorio comunale, si adotta il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio o, se questo manca, nell'Anagrafe del Comune di nascita.

Criterio iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio o di nascita

Quindi nel caso in cui nasca un bambino da genitori senza fissa dimora l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dei genitori, dopo aver registrato l'atto di nascita, entro tre giorni, comunicherà l'evento all'Ufficiale di Anagrafe mediante il consueto modello AP1.

Questi dovrà procedere come nei casi prima considerati iscrivendo il neonato nell'Anagrafe, istituendo la relativa scheda individuale ed inserendo il nominativo nella scheda di famiglia dei genitori.

3 - ISCRIZIONE PER ESISTENZA GIUDIZIALMENTE DICHIARATA

Questa rappresenta una fattispecie eccezionale.

Soggetto non iscritto in Anagrafe e con atto di nascita non registrato

Caso assai raro ed anomalo che scaturisce da un provvedimento dell'autorità giudiziaria inerente un soggetto che non era iscritto in nessuna Anagrafe e il cui atto di nascita non sia mai stato registrato.

L'esistenza di questo soggetto verrà dichiarata giudizialmente con una sentenza del Tribunale che sarà trascritta dall'Ufficiale dello Stato Civile nei registri di nascita e dovrà essere comunicata

all'Ufficiale di Anagrafe, il quale dovrà anche verificare, mediante opportuni accertamenti anagrafici, l'effettiva residenza del soggetto nel proprio Comune.

**Sentenza
del
Tribunale**

Al sussistere delle condizioni previste dalla legislazione anagrafica, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà all'iscrizione istituendo la scheda individuale (AP5) e la eventuale scheda di famiglia (AP6) se non entra a far parte di un altro nucleo familiare. La decorrenza dell'iscrizione sarà quella della sentenza passata in giudicato, data indicata in calce alla sentenza stessa e che corrisponde alla data in cui il provvedimento dell'autorità giudiziaria è diventato esecutivo.

**Decorrenza
iscrizione**

Il modello APR4 dovrà essere compilato soltanto nelle parti riguardanti la Sez. I, barrando "comporta conteggio", riportando la data della sentenza per la decorrenza giuridica ed indicando, al punto 4 della voce "PROVVEDO": all'iscrizione per altri motivi, la specifica dizione: "*Esistenza giudizialmente dichiarata*".

Nella Sez. III, riguardante le "notizie sulle persone", saranno riportate le generalità del soggetto desunte dalla comunicazione dello stato civile.

**Notizie sulle
persone**

Sulla scheda individuale, così come nella scheda di famiglia, dovrà essere citato il provvedimento del giudice a giustificazione dell'iscrizione stessa.

4 - IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL LUOGO DI DIMORA ABITUALE

L'iscrizione anagrafica per trasferimento della residenza viene effettuata nel caso in cui una persona trasferisca la propria dimora abituale nel Comune.

**Trasferimen-
to della
residenza**

Quindi il fondamento e presupposto irrinunciabili per poter effettuare l'iscrizione in Anagrafe consiste nell'aver effettivamente trasferito la residenza sul territorio comunale.

L'art. 2 della legge anagrafica dispone che: "*È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le altre persone... la iscrizione nell'Anagrafe del Comune di dimora abituale*".

L'art. 7 del Regolamento anagrafico specifica che: "*L'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente viene effettuata:...per trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato...*". Tale combinato disposto pone alla base della regolarità della posizione anagrafica l'obbligo, da parte del cittadino, di dichiarare all'Ufficiale di Anagrafe del Comune l'avvenuto trasferimento di residenza.

Questi presupposti, associati alla definizione della residenza contenuta nell'art. 43 del Codice Civile e nell'art. 1 della Legge 1228/54, fanno intendere che alcune situazioni non comportano la

Non iscrizione	registrazione nell'Anagrafe della Popolazione Residente. Infatti non si iscrivono:
Motivi temporali	- i soggetti che soggiornano nel Comune per motivi limitati nel tempo come lo studio, il soggiorno, lo svago, la cura, ecc.;
Motivi professionali	- quelle persone che sono temporaneamente presenti nel Comune per motivi professionali, di aggiornamento ecc. ma che ritornano ogni sera, oppure settimanalmente o mensilmente nella loro abitazione mantenendo in essa il centro delle loro relazioni familiari e sociali;
Motivi contingenti	- quei soggetti che dimorano temporaneamente nel Comune ma che per motivi contingenti possono essere considerati temporaneamente assenti dal Comune di dimora abituale. Il legislatore ha disciplinato questi casi con l'art. 8 del regolamento anagrafico.

5 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE

Dichiarazione di trasferimento	Il soggetto interessato, che a norma dell'art. 6 del Regolamento è responsabile della dichiarazione anagrafica, dovrà presentarsi all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza e dichiarare, per sé e per le eventuali altre persone componenti della famiglia che con lui si trasferiscono, l'avvenuto trasferimento della residenza.
Entro 20 giorni	Questa dichiarazione deve essere resa entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti: ossia a trasferimento realmente avvenuto.

L'avvio del procedimento

Contenuto della dichiarazione	La dichiarazione è resa dall'interessato all'Ufficiale di Anagrafe che compila e fa sottoscrivere il modello ISTAT APR4 in cui verranno specificate tutte le notizie necessarie alla iscrizione. Il cittadino dovrà esibire all'Ufficiale di Anagrafe un documento di riconoscimento (art. 6 del Regolamento) e dovrà dichiarare: <ul style="list-style-type: none"> - se il trasferimento interessa soltanto la sua persona oppure altri membri della sua famiglia; - se entra a far parte di una famiglia già iscritta in Anagrafe; - tutti i dati personali relativi alla sua persona e alle altre che si trasferiscono con lui (cognome nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, stato civile, professione, titolo di studio, ecc.) - l'indirizzo esatto della sua abitazione (Via o Piazza, numero
--------------------------------------	--

civico, piano e interno);
 - se in possesso di patente di guida e di veicoli¹⁴.
 La compilazione del Modello APR4 dovrà avvenire iniziando dalla Sez. I con l'apposizione del numero di pratica (n° progressivo nell'anno) e della data di ricezione della richiesta.

**Modello
APR4**

Quest'ultima coinciderà con la data di decorrenza giuridica che è la stessa in cui avviene la dichiarazione.

Decorrenza

Non è corretto far firmare il cittadino e protocollare la richiesta di iscrizione il giorno dopo o addirittura dopo che siano stati effettuati gli accertamenti dei vigili urbani.

Questa prassi non è legittima in quanto altera la vera data di richiesta che rappresenta giuridicamente l'avvio del procedimento.

Si barrerà inoltre la voce: "ad istanza di persona legittimata".

Nella Sez. III – Notizie sulle persone – l'Ufficiale di Anagrafe procederà a riempire le caselle del modello riportando tutti i dati delle persone oggetto della dichiarazione.

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà rilasciare una ricevuta all'interessato dopo aver compilato accuratamente la parte finale e staccabile, riportandovi il numero di registrazione della pratica, il numero delle persone oggetto della dichiarazione, il corretto indirizzo di dimora abituale e, se il cittadino si riunisce a famiglia già residente, anche il nome dell'intestatario della scheda di famiglia cui entra a far parte.

**Rilascio
ricevuta**

Sottoscritta la richiesta di iscrizione anagrafica da parte dell'interessato, l'Ufficiale di Anagrafe, nell'indicare le modalità di riconoscimento dello stesso, firmerà l'APR4 e, dopo aver posto il timbro tondo dell'ufficio, consegnerà al cittadino quella parte finale della dichiarazione come attestazione di richiesta effettuata.

**Attestazione
di richiesta
effettuata**

14) Con il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) sono state trasferite le competenze per l'aggiornamento della patente di guida dalle Prefetture alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile. La nuova normativa ha previsto che, all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica o in caso di cambio di abitazione nel Comune, il cittadino compili un modulo (Allegato 1) contenente i dati anagrafici dei componenti in possesso della patente di guida. Questa procedura per la sola patente di guida era in vigore a partire dal 1 Ottobre 1995.

Con il D.P.R. n. 610/96, in vigore a far data dal 1 marzo 1997, anche l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli e dei contrassegni di ciclomotori sono fatti rientrare in tale procedura.

Il modello "Allegato 1", compilato dall'utente, deve essere consegnato all'Ufficiale di Anagrafe per l'inoltro alla M.C.T.C. che in tal modo effettua l'aggiornamento prescritto sui documenti.

FIGURA 3

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

SEZIONE I - ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II - CANCELLAZIONE	
Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 - Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> - Non comporta		Pratica cancellazione n. 136 del 28.02.2002 - Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> - Non comporta	
COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA		COMUNE DI ROVERETO PROVINCIA DI TRENTO	
Timbro del Comune Cascina 008 PI 050		Timbro del Comune Rovereto 161 TN 022	
Data 21.02.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe Sella Pio		Data 03.03.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe Pin Lia	
PROVVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune <input checked="" type="checkbox"/> 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato) 2 Codice dello stato estero di provenienza - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data 3 - all'iscrizione per altri motivi 4		PROVVEDO: - alla cancellazione per l'estero (Stato) 1 Codice dello stato estero di destinazione - alla cancellazione per irreperibilità 2 - al consenso 3 - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe 4 - alla cancellazione per altri motivi 4	
Data di definizione della pratica G M ANN			
SEZIONE III - NOTIZIE SULLE PERSONE			
COGNOME BIANCHI		NOME MARIO	
DATA DI NASCITA 16/02/1958		CODICE FISCALE BNCMRA58B16G7021	
LUOGO DI NASCITA PISA		ANNO DI NASCITA 16 I A 1958	
DEL COMUNE DI PISA		SESSO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
STATO CIVILE <input checked="" type="checkbox"/> CELIBE O Nubile <input type="checkbox"/> 1		CONIUGATA <input type="checkbox"/> 2	
VEDOVATO <input type="checkbox"/> 3		DIVORZIATO <input type="checkbox"/> 4	
LUOGO DI MATRIMONIO		LUOGO DI MORTE DEL CONIUGE	
N. P. S. U.F.F.		COGNOME E TIPORE DEL COGNOME	
PROFESSIONE INGEGNERE		DATA NOTREGGIO	
CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input checked="" type="checkbox"/> 1		CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 2	
CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 3		CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 4	
CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 5		CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 6	
CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 7		CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 8	
CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 9		CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE <input type="checkbox"/> 10	

COMUNE DI CASCINA (PI)

Pratica di ISCRIZIONE N. 100
 Il sottoscritto BIANCHI MARIO nato/a a PISA (Prov. PI) il 16.02.1958, quale componente della famiglia
 Anagrafica per la persona n. (1) sopraindicata iscritta nell'anagrafe dei Comune di ROVERETO (Prov. TN)
RICHIEDE: L'ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DI QUESTO COMUNE
DICHIARA: che ha dimora abituale in questo Comune al seguente indirizzo: Via Corta n. 1 lettera / int. 4 scala / piano /
DICHIARA: inoltre, che gli interessati a questa variazione anagrafica sono stati già informati della presente dichiarazione.
 Data 10.02.2002 IL DICHIARANTE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
 Bianchi Mario carta identità Sella Pio

Patente di guida e possesso di veicoli

Il cittadino in possesso della patente di guida e di veicoli dovrà compilare, per sé e le eventuali altre persone della famiglia, un "modello All.1" nel quale riportare oltre i dati personali, il nuovo indirizzo, i dati relativi alla patente di guida e alla targa del veicolo o il numero di contrassegno del ciclomotore, al fine dell'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente e sulla carta di circolazione.

L'Ufficiale di Anagrafe rilascerà la parte staccabile della dichia-

razione resa con la propria firma e timbro dell'ufficio.

Il cittadino dovrà duplicarla, fotocopiarla, e conservarla unitamente alla patente di guida ed alla carta di circolazione a dimostrazione, in caso di controllo stradale, dell'avvenuta richiesta di trasferimento di residenza.

Entro trenta giorni dalla data di definizione della pratica anagrafica di trasferimento di residenza l'Ufficiale di Anagrafe dovrà effettuare le comunicazioni¹⁵ alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Si ricorda!

Queste nuove normative, devolvendo questa attività, precedentemente svolta dalle Prefetture, ai Comuni, hanno inteso semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Questa procedura, ormai appartenente all'operatività quotidiana degli Ufficiali di Anagrafe, deve essere attivata ogni qualvolta si presenti un trasferimento di residenza (iscrizione o cambio di abitazione) sia richiesto dal cittadino che avviato d'ufficio.

Comunicazione entro 30 giorni alla Motorizzazione Civile

La fase istruttoria

L'Ufficiale di Anagrafe ha il compito di accertare la veridicità della dichiarazione ricevuta in quanto il principio informatore della stessa Anagrafe è la perfetta corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà concreta.

Controllo di veridicità delle dichiarazioni

Egli è il vero ed unico responsabile del procedimento e dovrà svolgere tutte le azioni possibili per valutare la situazione ed emettere la decisione finale che può consistere in un provvedimento di accoglimento dell'iscrizione o di rigetto della richiesta medesima. All'Ufficiale di Anagrafe sono ascrivibili i poteri accertativi sulla residenza.

Responsabile del procedimento

L'art. 4, secondo comma, della Legge anagrafica (*"l'Ufficiale d'Anagrafe...ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente Legge e del regolamento per la sua esecuzione"*) sancisce di fatto l'obbligo dell'accertamento.

Accoglimento o rigetto dell'iscrizione

In materia di accertamenti di competenza dell'Ufficiale di

15) Le modalità di comunicazioni sono le seguenti: 1) trasmissione telematica dei dati e delle informazioni contenute negli All.1 tramite il collegamento con il CED della Motorizzazione Civile; 2) Trasmissione dei dati su supporto magnetico al CED della M.C.T.C. Dovranno essere trasmessi insieme al floppy disk anche i modelli "Allegato 1"; 3) Trasmissione dei modelli "Allegato 1" alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Potere d'ufficio	Anagrafe, il nuovo regolamento anagrafico attribuisce un potere d'ufficio al pubblico ufficiale in ordine alle dichiarazioni di residenza rese dai cittadini.
Agenti di Polizia Municipale	L'Ufficiale di Anagrafe, che potrà in qualsiasi momento accertare direttamente le posizioni anagrafiche dei cittadini, normalmente si avvale, per gli accertamenti, degli agenti di Polizia Municipale del Comune (art. 19 del Regolamento), o di altro personale comunale formalmente incaricato dal Sindaco ad espletare queste funzioni. L'agente accertatore utilizzerà un particolare modello predisposto dall'ISTAT che, se debitamente compilato, fornirà all'Ufficiale di Anagrafe una serie di informazioni importanti che permetteranno la valutazione dei necessari requisiti per stabilire se sussista il requisito della dimora abituale come dichiarato dal cittadino. Occorre sottolineare che l'agente di Polizia Municipale non concede la residenza ma svolge unicamente una funzione di supporto per l'Ufficiale d'Anagrafe.
Termini	L'art. 18 del D.P.R. 223/1989 disciplina le modalità e la decorrenza di iscrizione e cancellazione ed i termini entro i quali debbono essere effettuati gli adempimenti. Infatti detto articolo prescrive che la dichiarazione di trasferimento di residenza deve essere trasmessa entro venti giorni dal Comune di nuova iscrizione a quello di precedente residenza. Non sono stabiliti i termini entro cui il Comando dei Vigili urbani, o personale comunale formalmente autorizzato, debba verificare la sussistenza della dimora abituale: viene da sé pensare che gli accertamenti debbano essere svolti in un termine inferiore ai 20 giorni onde permettere allo stesso Ufficiale d'Anagrafe il rispetto dei termini procedurali.
20 giorni	I venti giorni decorrono dalla data di richiesta del cittadino: questo è il limite di tempo entro cui il Comune di iscrizione deve inviare a quello di cancellazione il Modello APR4 ISTAT. L'Ufficiale di Anagrafe può anche interpellare Enti, Amministrazioni ed uffici pubblici e privati in quanto consentito dall'art. 4 della Legge anagrafica.

La disposizione

La prima decisione viene presa dall'Ufficiale di Anagrafe, entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta del cittadino, a seguito delle risultanze degli accertamenti effettuati.

Accoglimento dell'istanza

Nel caso in cui vi sia corrispondenza tra la dichiarazione resa e la realtà oggettiva, l'Ufficiale d'Anagrafe dispone che la pratica

<p>prosegua il suo corso, trasmettendo la richiesta di cancellazione, con il modello APR4, all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di precedente residenza.</p>	Accogli- mento
<p>Nella Sez. I del modello l'Ufficiale di Anagrafe dovrà inserire la data di spedizione, il timbro tondo dell'ufficio, la firma ed indicare il Comune di provenienza barrando la voce "RICHIEDO la cancellazione dall'A.P.R."</p>	Contenuto del modello
<p>Il Comune di precedente residenza una volta ricevuta la richiesta di cancellazione, entro venti giorni, procederà a cancellare dall'Anagrafe della popolazione residente le persone indicate sul modello.</p>	Cancella- zione
<p>Un aspetto molto importante di questa fase procedimentale è rappresentato dalla conferma o l'aggiunta o la rettifica dei dati personali riportati nella Sez. III ad opera dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di precedente iscrizione anagrafica.</p>	Variazioni
<p>Il modello APR4 deve essere completato in tutte le sue parti quindi con le informazioni, ad esempio, riguardanti i dati del precedente matrimonio del cittadino, anche se lo stesso al momento della richiesta di iscrizione è di stato libero (ossia divorziato a tutti gli effetti).</p>	Esattezza dei dati
<p>È necessaria la completezza dei dati relativi al rilascio della carta d'identità, valida o non per l'espatrio, oppure quelli relativi al libretto di lavoro o alla titolarità della pensione.</p>	
<p>Il Comune di cancellazione deve ritornare nei tempi previsti dall'art. 18 (20 giorni) il modello ISTAT e se ciò non avviene, l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di iscrizione può chiederne il sollecito dando comunicazione del fatto alla Prefettura.</p>	
<p>L'Ufficiale di Anagrafe che dando corso agli accertamenti sull'emigrazione, avesse necessità di una proroga dei termini per la definizione della pratica, dovrà comunicarlo avvertendo il collega dell'altro Comune, con una semplice comunicazione nella quale specificherà le ragioni del ritardo ed il termine entro cui potrà soddisfare la richiesta di cancellazione.</p>	Proroga dei termini
<p>Nel caso in cui fra i due Comuni sorgano delle discordanze, l'Ufficiale di Anagrafe può attivare la vertenza anagrafica prevista dal Regolamento (art. 18) e nel caso i due Comuni appartengono alla stessa Provincia la vertenza sarà risolta dal Prefetto, diversamente la decisione spetterà al Ministero dell'Interno, sentito l'ISTAT.</p>	Discordanze tra i Comuni
<p>L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di emigrazione restituirà, entro venti giorni dalla ricezione, due copie del modello APR4 all'Ufficiale di Anagrafe mittente, assicurandogli l'avvenuta cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente del proprio Comune e trattenendo agli atti una copia del modello a giustificazione della cancellazione.</p>	Vertenza anagrafica

FIGURA 4

COMUNE DI CASCINA (PI)
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	
Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ²		Pratica cancellazione n. 136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/>	
COMUNE DI CASCINA		COMUNE DI ROVERETO	
PROVINCIA DI PISA		PROVINCIA DI TRENTO	
Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input checked="" type="checkbox"/> - d'ufficio <input type="checkbox"/>		Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	
Timbro del Comune Cascina 008		Timbro del Comune Rovereto 161	
Comune PI 050		Comune TN 022	
Data 21.02.2002	Richiedo a questo Comune di ROVERETO Prov. (TN) di farsi di scrivere in pari data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune: - la cancellazione dall'APR <input checked="" type="checkbox"/> 1 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di <input type="checkbox"/> 2 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità <input type="checkbox"/> 3 E di restituire il presente modello completo di numero parte e serie degli atti originali di stato civile	Data 03.03.2002	CONFERMO: - la cancellazione dall'APR di questo Comune <input checked="" type="checkbox"/> 1 - la cancellazione per lo stato estero di avvenuta il <input type="checkbox"/> 2 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il 13.12.1999 <input checked="" type="checkbox"/> 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune. SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/> 4
L'Ufficiale d'Anagrafe Sella Pio		L'Ufficiale d'Anagrafe Pin Lia	
Data	PROVVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune <input checked="" type="checkbox"/> 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato) <input type="checkbox"/> 2 Codice dello stato estero di provenienza <input type="text"/> - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data <input type="text"/> 3 - all'iscrizione per altri motivi <input type="checkbox"/> 4	Data	PROVVEDO: - alla cancellazione per l'estero (Stato) <input type="text"/> 1 Codice dello stato estero di destinazione <input type="text"/> - alla cancellazione per irreperibilità <input type="checkbox"/> 2 - al censimento <input type="checkbox"/> 3 - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe <input type="checkbox"/> 4 - alla cancellazione per altri motivi <input type="checkbox"/> 4
L'Ufficiale d'Anagrafe		L'Ufficiale d'Anagrafe	
Data di definizione della pratica <input type="text"/> G <input type="text"/> M ANNO <input type="text"/>			

La fase della conclusione del procedimento

Assunzione del provvedimento

L'Ufficiale di Anagrafe ricevuto il modello APR4 contenente l'assicurazione della cancellazione anagrafica procede ad annotare nella Sez. I del modello APR4 la data di ricezione della pratica, il timbro tondo dell'Ufficio e la propria firma. A questo punto egli assume il vero e proprio provvedimento barrando nel modello APR4, nella Sez. I, la voce "PROVVEDO all'iscrizione per immigrazione da altro Comune". Egli compilerà anche la casella della "data di definizione della pratica" che ha valore puramente statistico.

Copie modello

Una copia del modello APR4 dovrà essere inviata all'ISTAT, le altre due rimarranno negli archivi comunali.

Entro i tre giorni successivi l'Ufficiale di Anagrafe procederà ad istituire la scheda individuale (AP5) per ogni soggetto iscritto in A.P.R. ed una scheda di famiglia (AP6) intestata alla persona designata.

Successivamente queste schede saranno inserite negli appositi schedari anagrafici.

Comunicazione delle variazioni ai vari uffici

Altro adempimento è dato dalle varie comunicazioni da inviare agli uffici interessati a questa variazione anagrafica come ad esempio l'Ufficio Elettorale Comunale, l'Ufficio Leva, l'Ufficio Tributi, ecc., secondo i casi che ricorrono.

Un adempimento obbligatorio che ancora tanti Comuni non effettuano è la comunicazione della conclusione del procedimento di iscrizione all'interessato.

L'Ufficiale di Anagrafe, responsabile del procedimento, ha l'obbligo di comunicare al cittadino l'esito della sua decisione, non solo quando rigetta l'istanza indicandone la motivazione, ma anche quando accoglie la richiesta positivamente iscrivendo il cittadino nell'Anagrafe.

**Comunica-
zione
conclusione
procedi-
mento**

FIGURA 5

Comune di..... (.....)	
Protocollo n.	
Pratica iscrizione n.	
	Sig.
	Via.....

Oggetto: Comunicazione di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica.	
Gentile Signor.....,	
con la presente ho il piacere di comunicarLe che la richiesta di iscrizione in Anagrafe, da Lei presentata in data..... è stata accolta.	
Le ricordo che ogni volta che una Pubblica Amministrazione o un Gestore di Pubblico Servizio Le richiederanno un certificato di Anagrafe, esso può essere sostituito con l'autocertificazione. In questo modo Lei eviterà di doversi recare in Comune. Così risparmierà tempo e, soprattutto, denaro. L'autocertificazione, al contrario del normale certificato, è esente dall'imposta di bollo e deve essere obbligatoriamente accettata!	
Se entro 180 giorni dalla data sopra indicata non sarà pervenuto il tagliando di convalida per la patente di guida e la carta di circolazione potrà farne richiesta telefonando al numero verde 800 (dal Lunedì al Venerdì in orario 8,30 -13,30 e 14,30 - 17,30)	
In allegato si trasmette una situazione di famiglia aggiornata.	
Data.....	
L'Ufficiale di Anagrafe	

L'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi devono essere portati a conoscenza delle persone destinatarie dei provvedimenti, questa è una regola di portata generale e prevista dalla Legge 241/90, detta appunto "Legge sulla trasparenza del procedi-

**Esito della
richiesta**

mento amministrativo". Questa comunicazione informerà l'utente circa l'esito della sua richiesta presentata all'Ufficio Anagrafe in una certa data.

Si ricorda!

**Decorrenza
iscrizione
e cancel-
lazione**

L'iscrizione e la cancellazione anagrafica decorrono dalla data della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza.

FIGURA 6

Comune di..... (.....)	
Protocollo n.	
Pratica iscrizione APR n.	
	Sig.
	Via.....

Oggetto: Comunicazione di mancato accoglimento della richiesta di iscrizione anagrafica.	
Gentile Signor.....,	
Con riferimento alla dichiarazione effettuata in data..... ed inerente l'oggetto, Le comunico che detta richiesta non è stata accolta e si è proceduto ad archiviare la pratica relativa.	
Tale provvedimento è motivato dal fatto che dagli accertamenti, effettuati dal Comando di Polizia Municipale, è risultato che non sussistono le condizioni stabilite dalla legge per l'effettuazione della iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune in quanto la Sua presenza presso l'abitazione di Via Corta n. 1, ove ha dichiarato di dimorare abitualmente, risulta essere saltuaria (dal Lunedì al Venerdì) e, comunque legata alla Sua attività professionale. Lei potrà accedere agli atti del presente procedimento facendo espressa richiesta indirizzata al Responsabile del Procedimento - Ufficiale d'Anagrafe..... -.	
Tutti gli atti del procedimento si trovano presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di..... posto in Viale....., n., saranno consultabili dal Lunedì al Sabato nel seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione.	
Data.....	L'Ufficiale di Anagrafe

Il rigetto dell'istanza

Se non vi è corrispondenza tra quello che il cittadino ha dichiarato e la situazione di fatto accertata sul territorio, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà a rigettare l'istanza.

Questo provvedimento negativo dovrà contenere esplicitamente le motivazioni che supportano tale decisione e dovrà essere comunicato tramite raccomandata A/R nel luogo di residenza dell'interessato.

Il rigetto dovrà anche indicare, in calce, la possibilità, data al cittadino, di impugnare il provvedimento espletando il ricorso in via gerarchica, al Prefetto della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Ufficiale di Anagrafe potrà emettere un provvedimento come riportato nella figura 6.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento Anagrafico l'Ufficiale di Anagrafe dovrà anche segnalare il fatto all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nella prassi questa norma è largamente disapplicata. Potrebbe invece fungere da deterrente nei confronti del cittadino che insiste a ripetere, in un tempo breve, più richieste di residenza contenenti dichiarazioni, rese ad un pubblico ufficiale, risultate non veritiere a seguito degli accertamenti svolti.

Rigetto dell'istanza

Motivazioni

Comunicazione

Impugnazione

Autorità di Pubblica Sicurezza

6 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DI SOGGETTO PROVENIENTE DALL'ESTERO

- Nel caso di cittadino italiano questa fattispecie può riguardare:
- l'iscrizione di un soggetto iscritto all'A.I.R.E. dello stesso Comune o di un altro Comune;
 - l'iscrizione di un soggetto iscritto nell'Anagrafe di un altro Comune e che non sia stato iscritto all'A.I.R.E. di quel Comune;
 - il soggetto che non è iscritto né all'A.I.R.E. né nell'Anagrafe di altro Comune.

Le procedure tecniche per l'iscrizione anagrafica sono già state illustrate nel paragrafo 5 del presente capitolo.

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà seguire le indicazioni precedentemente commentate per ciò che attiene all'avvio del procedimento, alla fase di istruttoria e alla disposizione.

Per questa procedura dobbiamo osservare ed aggiungere:

Caso di rigetto dell'istanza

In caso di rigetto dell'istanza l'Ufficiale di Anagrafe dovrà

notificare il provvedimento adottato al cittadino inviandolo all'indirizzo estero di provenienza oppure, se non si conosce, al Sindaco del Comune di iscrizione A.I.R.E. affinché provveda alla notifica all'indirizzo estero.

Caso di accoglimento dell'istanza

**Iscrizione
nell'A.I.R.E.
del Comune
di immi-
grazione**

Se l'immigrato (o l'intera famiglia) risulta iscritto nell'A.I.R.E. del Comune di immigrazione, l'Ufficiale di Anagrafe provvede alla cancellazione A.I.R.E. per rimpatrio in Italia e preleva la scheda individuale dallo schedario A.I.R.E. trasferendola, con la nuova scheda di famiglia (se del caso), nello schedario della popolazione residente annotandovi lo Stato estero di provenienza, la data di iscrizione (quella della richiesta) e del numero della pratica assegnata.

**Iscrizione
all'A.I.R.E.
di un altro
Comune**

Se l'immigrato risulta iscritto all'A.I.R.E. di un altro Comune, l'Ufficiale di Anagrafe deve inviare il modello APR4 a quest'ultimo e, in questo caso, dovrà compilare la Sez. I riguardante l'iscrizione, inserendo la data di spedizione, il timbro tondo dell'Ufficio, la firma.

Dovrà essere indicato il Comune di iscrizione A.I.R.E. nella voce "Richiedo a questo Comune..." e barrata: " la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di....." (indicandovi lo Stato estero dichiarato dal cittadino).

Se un cittadino non è iscritto all'A.I.R.E. del Comune di ultima residenza in Italia, e nel caso in cui non si sia proceduto all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, si tratterà di fattispecie relativa ad un cittadino che, pur rientrando in Italia con provenienza dall'estero, dovrà chiedere una normale iscrizione per trasferimento di residenza da altro Comune.

La situazione della permanenza all'estero non ha, in questa ipotesi, assunto alcuna rilevanza giuridica agli effetti anagrafici e quindi l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di immigrazione procederà come già illustrato nel precedente paragrafo 5.

**Casi
particolari**

Vi sono due casi particolari che meritano attenzione e che hanno origine da altrettante particolarissime circostanze:

**Soggetto
cancellato
per l'estero
e mai
iscritto
all'A.I.R.E.
nel Comune
di ultima
residenza**

1. il soggetto era stato cancellato per l'estero dal Comune di ultima residenza ma non era stato iscritto all'A.I.R.E. di quel Comune.
2. Il soggetto, è nato all'estero, non è mai stato iscritto all'A.I.R.E.

Al primo caso potrebbe appartenere il cittadino che emigrato all'estero dal Comune di ultima residenza, durante la fase di impianto dell'A.I.R.E., non sia stato recuperato fra gli eliminati per l'estero e quindi non sia stato iscritto in A.I.R.E.

L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di immigrazione richiederà,

come fosse iscritto A.I.R.E., al Comune di ultima iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero.

L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di ultima residenza in Italia dovrà limitarsi a dare conferma indicando la data di cancellazione nella Sez. II del modello APR4.

Il secondo caso potrebbe riguardare il cittadino che, nato all'estero, non sia mai stato iscritto all'A.I.R.E. perché il Comune di trascrizione dell'atto di nascita non ha provveduto alla conseguente iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Questa fattispecie dovrà essere gestita come una normale iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero che non comporta di dover richiedere la cancellazione ad alcun Comune.

In questa particolare situazione l'Ufficiale di Anagrafe dovrà agire con prudenza ed acquisire qualche certezza.

L'Ufficiale di Anagrafe disporrà gli accertamenti e sulla base degli atti in suo possesso e delle dichiarazioni rese dagli interessati assumerà informazioni presso il Consolato o l'Ambasciata del paese estero di provenienza, il Comune che formalmente ha trascritto l'atto di nascita ed i Comuni di residenza o di ultima residenza dei genitori per accertarsi che il soggetto non sia mai stato iscritto nella loro A.P.R. o nella loro A.I.R.E., ciò al fine di evitare una doppia iscrizione anagrafica.

Non è possibile avere la sicurezza assoluta che non si verifichi una doppia iscrizione ma l'Ufficiale di Anagrafe avrà svolto il suo lavoro correttamente.

Soggetto nato all'estero e mai iscritto all'A.I.R.E.

Accertamenti

Rischio di doppia iscrizione

7 - L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del cittadino straniero che trasferisca la sua residenza in Italia con provenienza dall'estero è sottoposta al verificarsi di determinate condizioni ed obblighi.

Intanto alcune precisazioni.

Cittadini stranieri sono considerati coloro che:

- a) appartengono a Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- b) non possiedono alcuna cittadinanza e sono "apolidi".

I cittadini dell'Unione Europea, i cosiddetti "comunitari", in considerazione della nuova realtà e dell'istituzione della "cittadinanza europea", come status conseguente all'appartenenza ad uno stato dell'Unione, sono cittadini la cui condizione, per il fatto di essere appartenenti U.E., permette posizioni di vantaggio, ad esempio quelle in materia di ingresso, di soggiorno e di circolazione all'interno degli Stati membri, in materia di diritti elettorali (elet-

Definizione di cittadino straniero

Cittadini dell'Unione Europea

torato attivo e passivo), ecc., che li equipara giuridicamente ai cittadini italiani.

**Testo Unico
sulla immi-
grazione**

Le principali fonti normative di riferimento, ai fini del nostro studio, sono contenute nel Testo Unico sull'immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98 che al suo interno raccoglie la Legge n. 40 del 1998 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") e nel Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/99 in vigore dal 17/11/1999).

Il Testo Unico definisce lo straniero come soggetto titolare di diritti e destinatario di politiche finalizzate ad agevolarne l'integrazione nel contesto sociale ove egli vive e lavora.

**Posizione
giuridica
dello
straniero**

Vengono riconosciuti allo straniero i diritti fondamentali della persona umana. Lo straniero, regolarmente soggiornante, gode di posizioni giuridiche soggettive quali:

1. diritti in materia civile come per i cittadini italiani;
2. parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani;
3. parità di trattamento in materia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi;
4. parità di trattamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi;
5. partecipazione alla vita pubblica locale.

**Principi per
l'ingresso
degli
stranieri**

La Legge definisce i principi fondamentali sull'ingresso nel nostro Paese per gli stranieri. Questi devono essere in possesso di passaporto o di un documento equipollente di riconoscimento, del visto di ingresso (rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel paese di provenienza), devono avere la disponibilità di mezzi sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel loro Paese.

**Richiesta
permesso di
soggiorno**

Effettuato l'ingresso in Italia lo straniero deve richiedere, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso, al Questore della Provincia, il permesso di soggiorno. Questo titolo potrà avere durata diversa a seconda del motivo del soggiorno e andrà rinnovato almeno trenta giorni prima della scadenza.

Durata

L'art. 6, comma 7 del Testo Unico 286/98 intitolato "Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno" prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/99).

I movimenti migratori dello straniero regolarmente soggiornante devono essere registrati nel pieno rispetto e con i criteri previsti dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge anagrafica), e dal D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico), in quanto lo straniero

deve essere trattato alle stesse condizioni del cittadino italiano.

Quindi anche l'extracomunitario può richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente: per ottenere questa registrazione amministrativa dovranno verificarsi le seguenti condizioni:

1. lo straniero deve aver fissato la sua dimora abituale nel Comune;
2. ai fini della residenza, il cittadino straniero equiparato al cittadino italiano avrà gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Ufficiale di Anagrafe (es. dichiarare entro venti giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza all'Ufficiale di Anagrafe la variazione della posizione anagrafica, ecc.);
3. lo straniero per essere iscritto nell'Anagrafe dovrà essere regolarmente soggiornante ossia essere in possesso di un permesso/carta di soggiorno in corso di validità.

Al momento della richiesta di iscrizione in Anagrafe il cittadino extracomunitario che trasferisce la sua residenza in Italia provenendo dall'estero dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) permesso/carta di soggiorno valido;
- b) passaporto o documento equipollente;
- c) atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare;
- d) codice fiscale (anche dei componenti la famiglia).

Le procedure relative alla dichiarazione e alla compilazione del modello APR4 sono le stesse previste nel caso di trasferimento di cittadino italiano con alcune avvertenze.

1) La norma non prescrive, né precisa eventuali termini minimi di validità, né cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale è stato rilasciato dall'autorità competente il permesso di soggiorno: pertanto le limitazioni o il motivo del rilascio dello stesso non possono circoscrivere la possibilità di iscrizione nell'Anagrafe. L'unica condizione per lo straniero, al fine di poter essere assoggettato alle stesse norme del cittadino italiano, è che lo stesso, all'atto dell'iscrizione, sia in possesso del permesso/carta di soggiorno valido.

2) I dati relativi alle generalità dello straniero da inserire nel modello APR4 devono essere tratti direttamente dal passaporto ed in caso di difformità con quelli contenuti sul permesso/carta di soggiorno l'Ufficiale di Anagrafe dovrà ritenere validi quelli indicati sul passaporto stesso.

Quando, ad esempio, sul passaporto venga riportato soltanto l'anno di nascita, come nel caso di cittadino marocchino, e sul permesso di soggiorno sia indicata "fittiziamente" (per ragioni tecniche di inserimento dati) una data completa, occorrerà iscrivere lo straniero riportando negli atti anagrafici solo l'anno di nascita

Richiesta di iscrizione nella Anagrafe della popolazione residente

Condizioni

Documentazione

Permesso di soggiorno

Passaporto

Validità dati indicati nei documenti di riconoscimento rilasciati dall'autorità straniera

indicato sul documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità straniera.

Anche nel caso di diversa indicazione del nome o cognome nel passaporto, rispetto al permesso di soggiorno, si dovranno indicare le risultanze contenute nel primo.

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare dell'aprile 1995¹⁶, nel far presente che l'identità della persona straniera deve essere comprovata in base al passaporto o di altro documento equipollente, afferma con estrema nettezza che: *“lo stato, le capacità delle persone ed i rapporti di famiglia in base all'articolo 17 delle preleggi, vanno regolati in base alla legge dello Stato di appartenenza del soggetto”*.

“Del tutto erronea - ribadisce detto Ministero - e per niente praticabile è la possibilità di rettificare le generalità con atto dell'Ufficiale di Anagrafe”. Ed ancora: *“In base a tali considerazioni ne consegue che gli stranieri ed i cittadini ex italiani divenuti stranieri andranno iscritti in Anagrafe con le generalità attribuite dallo stato di appartenenza in base alla documentazione rilasciata dalle autorità competenti”*.

**Mancanza
del
passaporto**

3) Può ricorrere anche l'ipotesi che lo straniero si presenti senza poter esibire il passaporto in quanto non posseduto.

Ad esempio nel caso di *cittadini somali* che intendono entrare in Italia per ricongiungimento familiare.

**Esempio:
cittadini
somali**

Il Decreto Interministeriale Esteri, Interno, Tesoro e Lavoro del 1/9/2000 ha disciplinato i criteri di identificazione di questi cittadini all'interno dell'area “Schengen”. I cittadini somali potranno ottenere il rilascio del visto e quindi il lasciapassare per l'Italia presentando una serie di certificazioni o documenti alle rappresentanze consolari italiane. A seguito della guerra civile in Somalia nel 1991 il Ministro degli Esteri ha dichiarato privo di validità il passaporto somalo rilasciato o rinnovato dopo il 31 gennaio 1991 prevedendo per i cittadini somali residenti in Italia un titolo di viaggio che ora è stato esteso anche per la circolazione nei Paesi dell'area “Schengen”.

Il Decreto Interministeriale stabilisce che sono validi per l'ingresso in Italia:

1. i documenti emessi dal Governo somalo con data anteriore al 31 gennaio 1991. Durante la guerra civile del 1991 purtroppo sono stati distrutti i registri dello Stato Civile;
2. i documenti rilasciati da organismi internazionali;

¹⁶⁾ Ministero dell'Interno - Circolare n. 09501064/15100-414 del 28 aprile 1995 - Quesito sull'iscrizione anagrafica degli stranieri.

3. i certificati rilasciati dal nuovo Governo somalo la cui idoneità deve essere verificata dal Ministero degli Affari Esteri.

Questo caso è particolare ma all'Ufficiale di Anagrafe si potranno presentare altre circostanze come queste riguardanti ad esempio i cittadini *kossovari*, ecc..

Certamente tutti questi rientrano nella categoria dei cittadini stranieri entrati in Italia per cause di forza maggiore, casi previsti all'art. 4, comma 1 del Testo Unico 286/98.

Questi soggetti saranno comunque muniti di permesso di soggiorno: da questo documento risulterà, con chiarezza, la mancanza del passaporto o del titolo equipollente al fine dell'identificazione della persona, sul motivo d'ingresso e soggiorno sarà indicato "entrato per causa di forza maggiore".

4) Lo stato civile (paternità, maternità, matrimonio) del richiedente e quello degli eventuali familiari dovranno essere sempre comprovati da documenti originali rilasciati dalle autorità del Paese di provenienza, debitamente tradotti e, ove occorre, legalizzati.

Stato civile

In assenza di questi dati sull'APR4 occorre lasciare la relativa casella in bianco e nella parte del modello relativa alle annotazioni indicare "stato civile non conosciuto".

Se lo straniero proviene da altro Comune tale formalità dovrebbe essere già superata all'atto della prima iscrizione. Infatti l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di prima iscrizione anagrafica in Italia avrebbe potuto acquisire la idonea documentazione. Pertanto l'Ufficiale di Anagrafe del successivo Comune di residenza potrà inserire gli eventuali dati confermati dal Comune precedente: in caso di dubbi o dati contrastanti con quanto dichiarato si impone un immediato controllo e l'acquisizione dei documenti originali.

Divieto di autocertificazione sullo stato civile

Si ricorda che lo status e la composizione della famiglia non possono essere autocertificati dallo straniero ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in quanto ciò è espressamente vietato dall'art. 3 dello stesso T.U. sulla documentazione amministrativa.

5) Anche le relazioni di parentela tra i componenti stranieri della famiglia anagrafica devono essere comprovate da idonea documentazione (attestazioni di nascita, di famiglia ecc.). In mancanza, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà iscrivere sulla scheda di famiglia la presunta moglie ed i presunti figli come suoi conviventi.

Relazioni di parentela

Lo straniero potrebbe anche dimostrare la sua condizione di poligamia. L'Ufficiale di Anagrafe prenderà atto di tale situazione e registrerà la molteplice coniugazione del cittadino inserendo nella scheda di famiglia non tanto un rapporto di convivenza per la seconda moglie: bensì 1° moglie, 2° moglie ecc..

Poligamia

Nel caso di accoglimento della richiesta di iscrizione l'Ufficiale di Anagrafe dovrà comunicare al Questore della Provincia, entro 15

Accoglimento richiesta iscrizione

giorni dalla data di definizione della pratica, l'avvenuta registrazione.

Rigetto

In caso di rigetto dell'istanza l'Ufficiale di Anagrafe dovrà notificare il provvedimento negativo all'interessato tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune così come previsto dal Codice di Procedura Civile.

Iscrizione di minore straniero

Un ulteriore approfondimento merita il caso dell'iscrizione del minore straniero già affrontato trattando dell'iscrizione per nascita.

Si ribadisce che il bambino extracomunitario deve essere iscritto alle stesse condizioni dello straniero maggiorenne. Pertanto, in sede di richiesta di iscrizione anagrafica anche il minore d'età dovrà essere in possesso del passaporto e del permesso/carta di soggiorno (o iscritto sul passaporto e sul permesso di soggiorno di almeno uno dei genitori).

Regolarità della presenza e permanenza sul territorio nazionale

La regolarità della presenza e permanenza sul territorio nazionale dello straniero è condizione necessaria all'iscrizione in Anagrafe così come è previsto dall'art. 6 del Testo Unico sull'immigrazione che regola le condizioni ed il soggiorno dello straniero extracomunitario senza porre alcuna distinzione tra maggiorenne e minorenni.

Quindi in difetto del permesso di soggiorno del minore non si dovrà procedere.

Il legislatore con assoluta chiarezza ha stabilito come norma di principio che lo straniero per essere iscritto in Anagrafe dovrà essere, regolarmente soggiornante, e quindi in possesso di un permesso di soggiorno valido, cui non si può assolutamente derogare.

Il rinnovo della dichiarazione di dimora

L'art. 15 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) del Testo Unico detta disposizioni che interessano l'Ufficiale di Anagrafe ed, oltre a precisare alcuni aspetti applicativi della legislazione sulle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche, relativamente agli stranieri extracomunitari, già previste nel Testo Unico, apporta alcune modifiche al D.P.R. 223/89 (Nuovo Regolamento anagrafico).

L'art. 15 del D.P.R. 394/99 fa rivivere, con alcune modifiche, il comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 223/89¹⁷ già dichiarato implicita-

17) L'art. 7, comma 3 del D.P.R. 223/89 recitava: "Gli stranieri iscritti in Anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, corredata di permesso di soggiorno.....".

mente abrogato dopo l'entrata in vigore della Legge 39/90 (Legge Martelli).

La nuova formulazione dell'articolo prevede un adempimento a carico dello straniero iscritto in Anagrafe. Egli dovrà rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, all'Ufficiale di Anagrafe.

Quindi lo straniero, al rinnovo del permesso, dovrà, nel termine dei 60 giorni, presentare all'Anagrafe la rinnovata autorizzazione.

L'Ufficiale di Anagrafe ne prenderà nota sulla scheda individuale anagrafica (mod. AP5 ISTAT) inserendovi gli estremi e la data di scadenza del permesso di soggiorno rinnovato.

L'Ufficiale di Anagrafe, nei 15 giorni successivi, comunicherà al Questore che lo straniero ha adempiuto al suo obbligo di dichiarazione di dimora abituale.

Tale dichiarazione potrà essere assolta in forma verbale e con l'esibizione del nuovo permesso entro il termine previsto dei 60 giorni dal rinnovo medesimo. L'Ufficiale di Anagrafe acquisirà agli atti copia dell'autorizzazione rinnovata.

È da ritenersi illegittimo il comportamento di alcuni Ufficiali di Anagrafe che concludono questo procedimento di rinnovo della dimora abituale soltanto dopo aver verificato la permanenza della stessa dimora abituale nel Comune attivando gli accertamenti anagrafici tramite i Vigili Urbani.

Lo stesso art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall'Anagrafe per gli stranieri che non abbiano adempiuto all'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso.

Così è stata modificata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 223/89 prevedendo la cancellazione anagrafica dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

Nel capitolo dedicato alle cancellazioni anagrafiche verrà illustrata questa fattispecie che agisce come sanzione nei confronti dello straniero che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

8 - L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO STRANIERO, EX CITTADINO ITALIANO, PROVENIENTE DALL'ESTERO

Si tratta di soggetto che avendo avuto il possesso dello status civitatis italiano lo ha perso per naturalizzazione straniera. Detta

Adempimento a carico dello straniero

Entro 60 giorni rinnovo autorizzazione di dimora abituale

Comportamento illegittimo degli Ufficiali di Anagrafe

Sanzione della cancellazione dalla Anagrafe

Requisito cittadinanza italiana

persona che successivamente richieda l'iscrizione nell'Anagrafe dimostrando di possedere la cittadinanza straniera può essere iscritta alle condizioni tassativamente indicate dall'art. 6 del Testo Unico 286/98 sull'immigrazione. L'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere come per il caso previsto nel precedente paragrafo.

**Decorso di
un anno**

Tuttavia, una volta definito il procedimento di iscrizione anagrafica, l'Ufficiale di Anagrafe comunicherà all'interessato che, decorso un anno, la persona riacquisterà la cittadinanza italiana salvo che la stessa non dichiari di rinunziarvi; contemporaneamente l'Ufficiale di Anagrafe dovrà comunicare il fatto al Prefetto a norma dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 572/93.

Condizioni

Infatti il definitivo riacquisto della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 13, comma 1 lett. D) della Legge 91/92 è legato a due condizioni:

- A) la volontà dell'interessato che, con la dichiarazione di rinuncia potrebbe voler mantenere lo status di cittadino straniero;
- B) l'eventuale decreto di inibizione al riacquisto che potrebbe emettere il Ministero dell'Interno a norma del citato art. 13, comma 3.

Se l'ex cittadino avrà chiesto l'iscrizione in un'Anagrafe, il termine di un anno inizierà a decorrere dalla data della richiesta medesima e se entro l'anno dal giorno in cui è avvenuta l'iscrizione anagrafica l'interessato non avrà effettuato la rinuncia, il riacquisto della cittadinanza italiana sarà automatico.

9 - ISCRIZIONE DI PERSONA GIÀ CANCELLATA PER IRREPERIBILITÀ

Questa particolare causale di iscrizione è prevista dall'art. 7, comma 2 del Regolamento anagrafico che ha recepito l'altro aspetto innovativo della stessa norma riguardante il motivo della cancellazione (la c.d. cancellazione per irreperibilità accertata).

La ricomparsa, con la nuova normativa del 1989, non dà luogo al ripristino degli atti anagrafici, come avveniva nel passato quando, con una operazione di restaurazione della posizione anagrafica, si annullavano gli effetti dell'irreperibilità (che poteva essere effettuata solo a seguito di mancato censimento) come se la cancellazione non fosse mai avvenuta.

**Buco
anagrafico**

Il periodo intercorrente tra la data di cancellazione e quella di nuova iscrizione per ricomparsa non è certificabile in alcun modo dall'Ufficio Anagrafe. Resterà nella certificazione storica del soggetto l'evidente "buco anagrafico" interrompendo la continuità dell'iscrizione nell'Anagrafe. Il cittadino potrà dichiarare (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) lo stato di irreperibilità ai

sensi dall'art. 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

Le procedure che riguardano questo caso sono le medesime indicate per il trasferimento della residenza con provenienza da altro Comune (illustrate nel precedente paragrafo 5).

Occorre tuttavia sottolineare alcune diversità in caso di rigetto della richiesta di iscrizione e per la conclusione del procedimento.

Caso di rigetto dell'istanza

Nel caso prospettato l'Ufficiale di Anagrafe invierà ai Messi Comunali il provvedimento negativo per la notifica che avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune richiesto ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

**Affissione
all'Albo
Pretorio**

La fase della conclusione del procedimento

Per questa situazione potremmo trovarci di fronte a due casi:

1. il soggetto irreperibile era già iscritto nell'A.P.R. dello stesso Comune;
2. il soggetto irreperibile non era iscritto nella stessa Anagrafe ma in quella di un altro Comune italiano.

Nel primo caso la conclusione del procedimento avverrà più velocemente in quanto non sarà necessario coinvolgere alcun Comune.

L'Ufficiale di Anagrafe non dovrà chiedere la conferma dei dati in quanto essi sono già conservati negli archivi anagrafici.

L'Ufficiale di Anagrafe compilerà la Sez. I del modello APR4 e la voce "PROVVEDO all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data/...../.....". (La data di cancellazione sarà quella riportata sulla scheda individuale del soggetto eliminata quando lo stesso fu reso irreperibile).

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà recuperare la scheda individuale eliminata senza crearne una nuova. Provvederà a completarla con tutti i dati necessari e riporterà sul retro del cartellino il motivo della nuova iscrizione ovvero "ricomparsa da irreperibilità", la data di decorrenza (sempre quella della richiesta del cittadino) ed il numero della pratica assegnato.

Nel secondo caso, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà, nella Sez. I dell'APR4 inserire la data di spedizione, il timbro tondo dell'Ufficio e la firma, indicando il Comune a cui si inoltra il modello per la conferma dei dati.

Dovrà barrare la voce: "si richiede la CONFERMA dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità".

**Soggetto già
iscritto
nell'APR
dello stesso
Comune**

**Ricomparsa
da irrepe-
ribilità**

**Soggetto
iscritto
nell'ARP di
un altro
Comune**

L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova iscrizione, una volta ricevuto il modello APR4 di conferma, terminerà l'iscrizione barrando nella Sez. I la voce "PROVVEDO all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data/...../.....". (Va indicata la data trasmessa dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di ultima iscrizione ed indicata dallo stesso sull'APR4 nella Sez. II).

FIGURA 7

SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	
Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ²		Pratica cancellazione n. 136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/>	
TIMBRO DEL COMUNE COMUNE DI CASCINA		TIMBRO DEL COMUNE COMUNE DI ROVERETO	
Cascina 008 PROVINCIA DI PISA		Rovereto 161 PROVINCIA DI TRENTO	
Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input type="checkbox"/>		Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	
Data 21.02.2002		Data 03.03.2002	
L'Ufficiale d'Anagrafe		L'Ufficiale d'Anagrafe	
Sella Pio Data 10.03.2002		Pin Lia Data	
L'Ufficiale d'Anagrafe		L'Ufficiale d'Anagrafe	
Richiedo a questo Comune di ROVERETO Prov. (TN) al fine di scrivere in pari data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune: - la cancellazione dall'APR 1 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di 2 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità 3		CONFERMO: - la cancellazione dall'APR di questo Comune 1 - la cancellazione per lo stato estero di avvenuta il 2 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il 13.12.1999... 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune	
E di restituire il presente modello completo di numero parte e serie degli atti originali di stato civile		SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO 4	
PROVVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato) 2 Codice dello stato estero di provenienza - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data 13.12.1999 3 - all'iscrizione per altri motivi 4		PROVVEDO: - alla cancellazione per l'estero (Stato) 1 Codice dello stato estero di destinazione - alla cancellazione per irreperibilità 2 - al censimento 3 - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe 3 - alla cancellazione per altri motivi 4	
Data di definizione della pratica G M ANNO			

10 - ISCRIZIONE DI PERSONA SENZA ALCUNA PRECEDENTE ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Si tratta del caso dell'iscrizione in Anagrafe di un soggetto, anche adulto, il quale, non essendo stato iscritto, per errore, in alcuna Anagrafe al momento della nascita, viene a trovarsi successivamente senza iscrizione anagrafica.

*"Tale forma di iscrizione, ovviamente diversa dalla iscrizione per nascita, trova applicazione quando sia trascorso almeno un anno dalla nascita e l'iscrizione per nascita non sia andata a buon fine per errate indicazioni fornite dell'interessato"*¹⁸.

18) Da "Avvertenze e note illustrative relative alla Legge ed al Regolamento anagrafico" impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica in "ISTAT, Metodi e Norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992".

Questo caso particolare potrebbe riguardare, ad esempio, la posizione in cui verrebbe a trovarsi il figlio di genitori cancellati per irreperibilità accertata, ma che non sanno di trovarsi nello stato di irreperibilità.

Un soggetto, il cui atto di nascita è stato inviato per la trascrizione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori, ma il cui atto non verrà trascritto (né quindi inviata comunicazione AP1 ISTAT all'Ufficiale di Anagrafe per l'inserimento del minore nella scheda di famiglia) poiché i genitori, non avendo più la dimora abituale in quel Comune, sono stati precedentemente cancellati per irreperibilità accertata dall'Ufficiale di Anagrafe.

I genitori del neonato, non essendo venuti a conoscenza di questa cancellazione, hanno inconsapevolmente fornito errate indicazioni al momento della dichiarazione di nascita determinando il mancato inserimento del minore nell'Anagrafe.

La persona resterà senza nessuna iscrizione anagrafica, fino al momento in cui verrà richiesta l'iscrizione anagrafica regolarizzando, così, la posizione del soggetto.

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà seguire tutte quelle procedure previste per un normale trasferimento di residenza rispettando le varie fasi del procedimento (l'avvio, l'istruttoria, e la fase di conclusione del procedimento).

Una volta accolta l'istanza l'Ufficiale di Anagrafe dovrà compilare il modello APR4, precedentemente protocollato nella Sez. I, con l'indicazione della decorrenza (data della richiesta) e dovrà barrare, sempre nella stessa sezione, la voce "PROVVEDO all'iscrizione per altri motivi: persona non iscritta in nessuna Anagrafe". Dovrà anche datare, firmare e apporre il timbro tondo dell'Ufficio sul modello ed indicare la data di definizione della pratica.

La data di decorrenza giuridica dell'iscrizione sarà uguale a quella di richiesta presentata dal cittadino per la regolarizzazione della posizione anagrafica.

L'esempio prospettato è fra quelli che si caratterizzano per l'assenza di provenienza da altro Comune con la conseguenza di non dover chiedere alcuna cancellazione.

**Assenza di
provenienza
da altro
Comune**

11 - ISCRIZIONE IN UNA CONVIVENZA ANAGRAFICA

Agli effetti anagrafici, la convivenza è costituita da un insieme di persone normalmente coabitanti che, a differenza della famiglia, non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, ecc.

Convivenza

ma per altri motivi: studio, cura, assistenza, lavoro, pena, militari, religiosi, ecc.

Il motivo del loro stare insieme caratterizza la convivenza.

La normativa anagrafica attribuisce notevole importanza a colui che ha la responsabilità delle dichiarazioni da rendere all'Ufficiale di Anagrafe.

Infatti il responsabile della convivenza è il soggetto titolato a rendere all'Ufficiale di Anagrafe le prescritte dichiarazioni.

**Respon-
sabile della
convivenza**

Nel caso in esame la richiesta d'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente di un soggetto proveniente da un altro Comune o dall'estero, dovrà essere resa dal Responsabile della convivenza. Questi effettuerà le dichiarazioni anche per quei soggetti che compiono movimenti all'interno dello stesso Comune, con trasferimento da una famiglia alla convivenza o da una convivenza ad altra convivenza dello stesso Comune.

All'interno della famiglia anagrafica i responsabili sono individuati dal 1° comma dell'art. 6 del Regolamento anagrafico¹⁹.

Per la convivenza anagrafica il 2° comma dello stesso articolo dispone che la responsabilità delle dichiarazioni anagrafiche per i membri della convivenza attiene a chi normalmente la dirige.

La figura responsabile può essere individuata nel direttore dell'istituto, del penitenziario, della residenza protetta, ecc.

Il responsabile può non far parte della convivenza che dirige ed avere una residenza al di fuori da essa, cosicché il suo nominativo comparirà soltanto nell'intestazione della scheda di convivenza (AP6a) in qualità di responsabile delle dichiarazioni anagrafiche.

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà aggiornare questo nominativo ogni qual volta la convivenza individui al suo interno un'altra persona con tali funzioni.

Il nuovo nominativo dovrà essere comunicato, per iscritto, all'Ufficio Anagrafe al fine di riconoscere la persona che si deve presentare a rendere le prescritte dichiarazioni.

Il componente della convivenza, purché abbia capacità di agire, può rendere la sua dichiarazione anagrafica direttamente all'Ufficiale di Anagrafe, ma se la stessa non sarà vistata dal responsabile della convivenza sarà oggetto di accertamento. Diversamente, non

19) L'art. 6, comma 1 del D.P.R. 223/89 recita: "Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al successivo art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti la famiglia".

sarà necessario procedere agli accertamenti se la dichiarazione è legittimamente resa da colui che si assume la responsabilità di quanto dichiarato.

12 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA D'UFFICIO

La residenza è data dal rapporto giuridico che unisce il cittadino al suo territorio.

Residenza

Ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile *“la residenza è nel luogo in cui la persona fisica ha la dimora abituale”*.

L'art. 3 del Regolamento anagrafico precisa che *“per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune”*.

Quindi residenza è sicuramente il sinonimo di dimora abituale.

Dimora abituale

La residenza è costituita da un elemento soggettivo, la volontà del soggetto di dimorare abitualmente in un certo luogo e da un elemento oggettivo dato dall'effettiva dimora abituale nel medesimo luogo.

Nella maggior parte dei casi la volontà di risiedere in un Comune e l'effettività della dimora abituale coincidono perfettamente.

Pertanto la dichiarazione di manifestazione di volontà, resa al pubblico ufficiale, di risiedere in quel determinato luogo, trova corrispondenza nella realtà concreta.

L'Anagrafe deve registrare puntualmente e fedelmente le situazioni oggettivamente riscontrabili nella realtà territoriale di un Comune.

All'organo preposto (il Sindaco quale Ufficiale di governo o l'Ufficiale di Anagrafe da lui delegato) alla regolare tenuta del servizio Anagrafe, gestito dal Comune, è stata riconosciuta una funzione attiva e qualificata (oltre che per i compiti esecutivi previsti) per il controllo e la verifica tra ciò che il cittadino “vuole” (l'intenzione) e la mera realtà (dato oggettivo).

Fa capo all'Ufficiale di Anagrafe un potere di controllo ed accertamento delle situazioni che rende legittimi i provvedimenti consequenziali da lui adottati.

Poteri dell'Ufficiale di Anagrafe

La normativa anagrafica prevede che l'Ufficiale di Anagrafe possa:

- 1) ordinare gli accertamenti necessari per appurare la verità dei fatti dichiarati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche e disporre indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge e di regolamento;
- 2) qualora non siano state rese le prescritte dichiarazioni, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagra-

- fiche, invitare gli interessati a renderle;
- 3) in caso di mancata dichiarazione provvedere d'ufficio, notificando agli interessati il provvedimento stesso entro dieci giorni.
- Esercizio del potere d'ufficio** L'Ufficiale di Anagrafe, diretto responsabile della regolare tenuta dell'Anagrafe comunale, deve esercitare il suo potere d'ufficio:
- qualora non corrisponda il Comune di residenza (luogo di dimora abituale) con le risultanze anagrafiche (es. residenza fittizia);
 - qualora la composizione della famiglia non corrisponda alle risultanze anagrafiche (scissione anagrafica o riunione);
 - qualora la dichiarazione resa dal cittadino non corrisponda alla realtà territoriale (dichiarazione mendace del soggetto anagrafico).
- Discordanza tra risultanze anagrafiche e realtà concreta** Quando non vi sia perfetta corrispondenza tra le risultanze anagrafiche e la realtà concreta, sarà quest'ultima a prevalere: pertanto l'iscrizione anagrafica deve essere effettuata nel Comune ove si è fissata la propria dimora abituale.
- L'art. 5 della Legge anagrafica e l'art. 15 del Regolamento di esecuzione danno possibilità d'intervento all'Ufficiale di Anagrafe in tutti quei casi di discordanza con la realtà di fatto.

L'avvio del procedimento

- Iscrizione anagrafica d'ufficio** Nel caso d'iscrizione anagrafica d'ufficio, l'avvio del procedimento amministrativo non avverrà su istanza di parte, cioè su richiesta dell'interessato, come normalmente accade, in quanto il cittadino ha ommesso di presentarsi e di rendere la prescritta dichiarazione.
- L'Ufficiale di Anagrafe può venire a conoscenza del fatto che una persona ha trasferito la dimora abituale nel proprio Comune tramite segnalazioni scritte o verbali, dai messi comunali, dagli impiegati dell'esattoria, dalle Forze dell'Ordine, dai colleghi degli altri Uffici comunali, dagli stessi cittadini, oppure per sua diretta conoscenza.
- Comunicazione dell'avvio del procedimento** Il procedimento deve essere obbligatoriamente avviato dall'Ufficiale di Anagrafe.
- Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 è obbligatorio dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo all'interessato.

FIGURA 8

Comune di..... (.....)	
Pratica iscrizione n.	Sig.
	Via.....

Oggetto: Comunicazione di avvio di procedimento anagrafico di iscrizione	
Gentile Signor, con la presente Le comunico che, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia anagrafica ho dato inizio al procedimento per la regolarizzazione della Sua posizione anagrafica. Infatti pur essendo iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di....., risulta che abbia trasferito da almeno 6 mesi la propria dimora abituale in questo Comune ove svolge con continuità la propria attività di....., La invito pertanto a presentarsi presso questo Ufficio Anagrafe per rendere la dichiarazione di residenza entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Il procedimento comporterà anche l'automatico aggiornamento della patente di guida delle carte di circolazione dei veicoli in proprietà, usufrutto o locazione e dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori. Pertanto dovrà compilare il modulo allegato consegnandolo a quest'ufficio al momento della sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra. Lei potrà anche, qualora lo ritenga opportuno, presentare memorie scritte e/o documenti, inerenti l'oggetto del procedimento, entro i 10 giorni dal ricevimento della presente. Qualora, entro i termini stabiliti, non pervenga a questo Ufficio alcuna comunicazione come sopra indicato, lo scrivente procederà per la conclusione del procedimento. Data.....	
	L'Ufficiale di Anagrafe

Successivamente il cittadino potrà presentarsi all'Ufficio per regolarizzare la sua posizione. In tal caso la richiesta d'iscrizione da lui sottoscritta trasformerà l'iniziale procedimento d'ufficio in

una normale istanza di parte e, in quella data, alla stessa richiesta verrà assegnato un nuovo numero di pratica. L'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere all'archiviazione della pratica d'ufficio. La decorrenza giuridica dell'iscrizione sarà uguale alla data della richiesta presentata.

Il cittadino potrà altresì motivare attraverso memorie scritte o documenti la sua posizione anagrafica. Se l'Ufficiale di Anagrafe, valutata la documentazione prodotta, la riterrà sufficiente, potrà accogliere l'istanza del soggetto e disporre di archiviare la pratica.

Accoglimento istanza di archiviazione

L'Ufficiale di Anagrafe, anche in questo caso, dovrà emettere un provvedimento di accoglimento dell'istanza di archiviazione e comunicarlo all'interessato. L'Ufficiale di Anagrafe potrà sempre procedere ad iscrivere il soggetto nell'Anagrafe della Popolazione Temporanea per rivalutare in un secondo tempo la sua reale posizione anagrafica e il permanere delle condizioni conosciute.

Iscrizione nell'Anagrafe della popolazione temporanea

Il cittadino potrebbe anche presentarsi all'Anagrafe e opporre rifiuto a rendere la dichiarazione di trasferimento della residenza oppure non presentarsi assolutamente.

È proprio in questi ultimi casi che l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere nell'iscrizione anagrafica d'ufficio.

La disposizione

L'Ufficiale di Anagrafe stabilita, tramite gli accertamenti, la sussistenza della dimora abituale del soggetto nel proprio Comune e verificata la provenienza del medesimo, ossia individuato il Comune di precedente iscrizione anagrafica, disporrà la prosecuzione dell'iter della pratica con l'invio al Comune del modello APR4 con la richiesta di cancellazione. L'Ufficiale di Anagrafe dovrà barrare, nella Sez.I, del modello la voce "d'ufficio" ed inserire la data di spedizione, il timbro tondo dell'Ufficio, la propria firma, indicando la denominazione del Comune di precedente iscrizione, barrerà la voce "RICHIEDO: la cancellazione dall'A.P.R."

La data di decorrenza dell'iscrizione d'ufficio sarà quella dell'avvio del procedimento.

La conclusione del procedimento

Conferma avvenuta cancellazione

L'Ufficiale di Anagrafe, una volta ricevuta la conferma dell'avvenuta cancellazione dal precedente Comune di iscrizione, dovrà concludere il procedimento annotando nella Sez. I del modello APR4 la data di ricezione della pratica, il timbro tondo dell'Ufficio e la propria firma.

Dovrà essere barrata nella stessa Sezione la voce “PROVVEDO all’iscrizione per immigrazione da altro Comune” ed indicata la data di definizione della pratica.

FIGURA 9

COMUNE DI CASCINA (PI)		COMUNE DI ROVERETO (TN)	
SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	
Pratica iscrizione n. 101 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/>		Pratica cancellazione n.137 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/>	
COMUNE DI CASCINA		COMUNE DI ROVERETO	
Tintore del Comune Cascina 008		Tintore del Comune Rovereto 161	
PROVINCIA DI PISA		PROVINCIA DI TRENTO	
Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>		Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	
Data 21.02.2002		Data 03.03.2002	
L'Ufficiale d'Anagrafe Sella Pio		L'Ufficiale d'Anagrafe Pin Lia	
Richiedo a questo Comune di ROVERETO Prov. (TN) al fine di iscrivere in pari data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune <input checked="" type="checkbox"/> - la cancellazione dall'APR 1 <input checked="" type="checkbox"/> - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di 2 <input type="checkbox"/> - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità 3 E di restituire il presente modello completo di numero parte e serie degli atti originali di stato civile		CONFERMO: <input checked="" type="checkbox"/> - la cancellazione dall'APR di questo Comune 1 <input type="checkbox"/> - la cancellazione per lo stato estero di avvenuta il 2 <input type="checkbox"/> - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune	
PROVVEDO: <input checked="" type="checkbox"/> - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune 1 <input type="checkbox"/> - all'iscrizione dall'estero (Stato) 2 Codice dello stato estero di provenienza <input type="checkbox"/> - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data 3 <input type="checkbox"/> - all'iscrizione per altri motivi 4		SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO 4 PROVVEDO: <input type="checkbox"/> - alla cancellazione per l'estero (Stato) 1 Codice dello stato estero di destinazione <input type="checkbox"/> - alla cancellazione per irreperibilità 2 <input type="checkbox"/> - al censimento 2 <input type="checkbox"/> - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe 3 <input type="checkbox"/> - alla cancellazione per altri motivi 4	
Data di definizione della pratica		Data di definizione della pratica	
G M ANNO		G M ANNO	

Effettuerà inoltre gli adempimenti esecutivi già illustrati nel caso di trasferimento di residenza con provenienza da altro Comune.

Entro tre giorni egli istituirà la scheda individuale (AP5) e la scheda di famiglia (AP6), oppure inserirà il soggetto nella scheda di famiglia già presente. Le schede andranno poi archiviate nello schedario anagrafico comunale.

L'Ufficiale di Anagrafe effettuerà tutte le comunicazioni necessarie ai vari uffici di conseguenza interessati (Ufficio Elettorale Comunale, Tributi, Leva, ecc.).

A procedimento terminato invierà al cittadino la relativa comunicazione di conclusione del procedimento.

Questa informativa dovrà senz'altro indicare la data dell'avvio d'ufficio del procedimento, l'esito della sua conclusione, la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, l'indicazione del responsabile del procedimento e la possibilità del cittadino di impugnare il provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe tramite ricorso al Prefetto della Provincia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Informativa
conclusione
procedi-
mento**

FIGURA 10

Comune di..... (.....)	
Pratica iscrizione n.	Sig.
	Via.....

Oggetto: Comunicazione di iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente.	
Gentile Signor,	
Con la presente Le comunico che il procedimento, relativo all'oggetto, iniziato in data..... e per il quale Lei ha opposto rifiuto ad effettuare la richiesta di iscrizione anagrafica ha avuto conclusione.	
Pertanto Lei risulta iscritto nell'Anagrafe di questo Comune con effetto dal.....	
Già l'avevo informata che il provvedimento comporta anche l'automatico aggiornamento della patente di guida, delle carte di circolazione dei veicoli in proprietà, usufrutto o locazione e dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori.	
Pertanto, nella considerazione che non ha ancora provveduto, La invito nuovamente a compilare il modulo a suo tempo trasmesso riconsegnandolo a quest'Ufficio entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della presente. Devo avvertirLa che in caso di inadempienza Ella incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.	
In allegato si trasmette una situazione di famiglia aggiornata.	
Data.....	
	L'Ufficiale di Anagrafe

13 - L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI "SENZA FISSA DIMORA"

L'estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora può essere considerato un aspetto sicuramente problematico nell'applicazione pratica della legislazione di riferimento.

Queste posizioni spesso sfuggono ad ogni tipo di registrazione.

L'art. 1 della Legge 1228/54 dispone: *“Nell’Anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente Legge”*.

L'art. 2 prosegue: *“Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita”*.

Purtroppo alla categoria dei “senza fissa dimora” la Legge anagrafica del 1954 ed il Regolamento del 1989 hanno veramente riservato un piccolo spazio. Sia il precedente Regolamento di esecuzione del 1936 sia quello attualmente in vigore hanno completamente ignorato la materia.

Solo le “avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico” emanate dall’ISTAT entrano nel merito della problematica cercando di offrire chiarimenti e suggerire possibili soluzioni.

Sono da considerarsi “senza fissa dimora” le persone che non abbiano in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento indispensabile per l’accertamento della residenza.

Questi soggetti vivono di nomadismo oppure appartengono a particolari categorie professionali (chi esercita attività circense, giostrai, girovaghi o chi svolge altre attività permanentemente itineranti).

Alcuni hanno fatto rientrare in questa categoria i “senza tetto”, ossia quelle persone che vivono senza una professione arte o mestiere, senza una fissa abitazione e senza un punto di riferimento preciso ma comunque presenti sul territorio comunale.

Si può invece sostenere che i “senza fissa dimora” ed i “senza tetto” appartengono a due classi distinte di una categoria più ampia di soggetti anagrafici caratterizzati dall’assenza di una civica abitazione.

L’Ufficiale di Anagrafe dovrà infatti adottare procedure diversificate per l’iscrizione anagrafica.

La persona “senza fissa dimora”

La legge non ha indicato puntualmente chi sono i soggetti “senza fissa dimora” ma ha individuato la condizione di assenza del legame persona-territorio per alcuni soggetti.

Nell’intento di provvedere comunque ad una registrazione am-

**Definizione
dei “senza
fissa
dimora” e
dei “senza
tetto”**

**Assenza del
legame
persona-
territorio**

Comune con domicilio amministrativa di queste persone, e nell'interesse delle stesse che devono poter ottenere le documentazioni amministrative e devono poter esercitare il diritto di voto (elettorato attivo e passivo), i "senza fissa dimora" saranno registrati anagraficamente nel Comune ove hanno eletto il domicilio.

Il domicilio rappresenta l'unico elemento che può legare il "senza fissa dimora" ad un determinato Comune e va incontro agli interessi del cittadino, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'Anagrafe del Comune considerato, nei continui spostamenti della persona, dettati dalla natura della propria attività professionale, come quello ove, con più frequenza egli ritorna, fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti.

Criterio della dimora abituale e del domicilio

Il criterio generale della dimora abituale, previsto dall'art. 43 del Codice Civile, per l'iscrizione anagrafica dei cittadini e lo stesso concetto di domicilio, quale sede principale degli affari e degli interessi del soggetto, in una connotazione soltanto patrimoniale ed economica sono stati rimessi in discussione.

Nelle "Note ed avvertenze" dell'ISTAT²⁰ si prende in considerazione una "elezione di domicilio" fine a se stessa, esclusivamente destinata all'iscrizione anagrafica indipendente da ogni riferimento alla sede dei propri affari ed interessi.

Iscrizione nel Comune di nascita

La scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata all'interessato. Nel caso in cui non sia possibile ottenere dall'interessato l'elezione del domicilio la legge ha previsto un criterio alternativo: l'iscrizione nel Comune di nascita al quale far ricorso in casi eccezionali.

Cosa indicare sugli atti anagrafici se non esiste un vero recapito o sede?

Sezione speciale non territoriale

L'ISTAT suggerisce la soluzione adottata per il censimento: l'istituzione di una sezione speciale "non territoriale".

Anche per le iscrizioni anagrafiche delle persone senza fissa dimora vi è la necessità di istituire una via speciale non territoriale, non esistente di fatto, fittizia, creata allo scopo, con particolari criteri di utilizzo della numerazione civica.

Si dovrà evitare di dare denominazioni come "Via dei senza fissa dimora" o altre similari che richiamino esplicitamente detta condizione (Via dei senza tetto, Via degli irreperibili, ecc.).

La si potrebbe chiamare ad esempio "Via del Comune" oppure

20) "Avvertenze e note illustrative relative alla Legge ed al Regolamento anagrafico", ISTAT, Metodi e Norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992.

“Via del Municipio”, “Via della Casa Comunale”, sempre facendo in modo che si riconosca all’interno dello stradario comunale.

L’Ufficiale di Anagrafe iscriverà con numero progressivo dispari sia i “senza tetto” risultati residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio o siano nati nel Comune.

Stante le indicazioni ISTAT con numero progressivo pari verranno iscritti coloro che, per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopra citati, potrebbero avere la necessità di utilizzare la stessa via.

Se questi soggetti non sono contattabili, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

L’iscrizione anagrafica di un soggetto “senza fissa dimora” presuppone necessariamente, da parte dell’Ufficiale di Anagrafe, un accertamento di questa condizione atto a stabilire l’appartenenza a detta categoria anagrafica e ad escludere quello relativo alla situazione della dimora abituale.

Il presupposto oggettivo è dato, in questo caso, dallo svolgimento di una determinata attività, arte, mestiere, professione o condizione di vita che non consentano la stabile e permanente dimora abituale nel Comune prescelto.

L’Ufficiale di Anagrafe dovrà acquisire agli atti una dichiarazione di domicilio resa dall’interessato che manifesti la sua volontà di fissare il domicilio e quindi di essere registrato in quella Anagrafe.

Il cittadino iscritto ricorrendo all’articolo 2 della Legge 1228/54 ha gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini residenti: non deve essere differenziato né nella certificazione né nel rilascio della carta d’identità.

Qualificare il cittadino con l’indicazione sulle certificazioni ed i documenti della “Via dei senza fissa dimora” risulterebbe in evidente contrasto con i principi della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali in quanto evidenzia delle abitudini di vita del cittadino.

La qualità di senza fissa dimora risulterà solo agli atti interni dell’ufficio.

Al momento dell’iscrizione anagrafica il cittadino indicherà un domicilio, anche un fermo posta, una casella postale, l’abitazione di un parente, un albergo, ecc.

L’Ufficiale di Anagrafe dopo aver acquisito la formale dichiarazione di domicilio nel Comune dovrà valutare la condizione di senza fissa dimora attraverso la documentazione prodotta dal soggetto ed acquisirla agli atti (ad esempio: il certificato di iscrizione al registro Ditte nel caso del circense, ecc.).

**Comunica-
zioni
pubblicate
nell’Albo
Pretorio**

**Dichiarazione di
domicilio**

**Problema
della tutela
dei dati
personali**

L'Ufficiale di Anagrafe compilerà il modello APR4 e vi indicherà l'indirizzo scelto dal Comune.

Si riafferma che la presenza sul territorio del cittadino non può essere accertata dagli Agenti di Polizia Municipale data la natura dell'iscrizione. La persona senza fissa dimora, al momento della domanda di residenza dovrà dichiarare se sia già iscritta in altro Comune.

L'Ufficiale di Anagrafe nel caso di iscrizione con provenienza da altro Comune procederà come un'ordinaria pratica migratoria.

La persona “senza tetto”

Una speciale condizione è data da quelle persone che hanno la dimora abituale nel Comune pur non avendo la disponibilità di una normale abitazione.

Definizione dei “senza tetto”

I “senza tetto” hanno normalmente una stabile (o quasi) permanenza sul territorio comunale.

Si tratta, in questi casi, dei barboni, degli “homeless”, delle persone disagiate, ecc., che vivono libere e svincolate da ogni dimora intesa come civile alloggio. Queste non hanno una casa ma vivono sotto un ponte, in una grotta, sulle panchine, alla stazione, ecc.

Per questi soggetti sarà lo stesso ufficio anagrafico il punto di riferimento della persona, scelto per evidenti motivi di convenienza materiale alla frequentazione del luogo. Sarà quello il luogo più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti.

Requisito della dimora abituale

Questa categoria è diversa da quella precedentemente esaminata dei circensi, dei girovaghi, ecc., di cui non è possibile constatare la presenza sul territorio. I senza tetto verranno iscritti con il requisito della dimora abituale, i senza fissa dimora verranno iscritti con il requisito dell'elezione del domicilio.

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà, su richiesta o d'ufficio, dar corso ad una normale pratica di residenza e dovrà acquisire informazioni e dati sulla presenza stabile del soggetto.

Gli accertamenti dovranno verificare le abitudini professionali e sociali del soggetto. A questo scopo potrebbe essere utile interpellare i servizi sociali, la mensa dei Frati, i Vigili Urbani, il direttore del dormitorio, il responsabile del centro di accoglienza o comunque persone che possano confermare la posizione anagrafica del cittadino sul territorio del Comune.

Legame persona-territorio

Sicuramente si è in presenza di eventi che sono al limite della possibilità di vigilanza e di controllo da parte dell'Ufficiale di Anagrafe e sono distanti dal riscontro certo.

Nel momento in cui si ha la certezza che il cittadino, pur nella

sua mobilità all'interno del Comune, ha stabilito il legame persona-territorio, si potrà definire l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente.

È buona norma verificare, almeno con cadenza semestrale, le condizioni di permanenza sul territorio di questi soggetti modificandone, se ricorre il caso, la posizione anagrafica.

**Verifica
semestrale
della
condizione
di permanenza
sul
territorio**

La persona “nomade”

Viene identificato come “nomade” colui che non ha uno stabile riferimento sul territorio. Nell'antichità erano coloro che “erravano con il loro gregge” e questo modo di vita diede il significato etimologico alla parola.

**Definizione
“nomade”**

Oggi viene definito “nomade” colui che appartiene ad un popolo o ad una tribù che muta spesso il luogo di dimora o ancora, in maniera più restrittiva, colui che cambia spesso residenza o è senza fissa dimora.

Le popolazioni nomadi vivono nel rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni di vita che sono molto diverse dalla nostra.

Nel nomadismo vengono ricomprese varie etnie estremamente diversificate fra loro.

In vari Paesi europei il problema della integrazione sociale dei nomadi ha suscitato polemiche e posizioni contrastanti.

Il Ministero dell'Interno nel lontano 1973 intervenne sulla questione, sensibilizzando le Amministrazioni dello Stato, con una circolare che richiamava la necessità di agevolare in tutti i modi l'inserimento dei nomadi nella vita economico-sociale del Paese.

L'intervento era diretto a richiamare l'attenzione delle Amministrazioni locali affinché rimuovessero tutti gli ostacoli, di natura culturale e materiale, che non permettevano l'inserimento di queste persone nella società civile.

Dieci anni dopo nel 1982, lo stato di attuazione delle indicazioni contenute nel documento precedente, portò a risultati soddisfacenti.

L'azione si era dimostrata efficace. Molti Enti e comunità avevano abbattuto le barriere garantendo, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento internazionale, una reale uguaglianza dei nomadi e gli altri cittadini.

Il Ministero dell'Interno²¹ riconosce anche oggi che il primo passo da fare per l'inserimento dei nomadi nella comunità locale e nel mondo del lavoro è la loro iscrizione anagrafica: atto propedeutico alla possibilità di trovare un lavoro, non ultimo

21) Ministero dell'Interno - Circolare n. 4 del 5 luglio 1985 - Problema dei nomadi.

l'esercizio dei mestieri ambulanti, cui è dedita buona parte della popolazione nomade.

All'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente è anche collegata la possibilità di usufruire di tutte le prestazioni medico-sanitarie.

Campo nomadi

Il nomade itinerante deve essere considerato un appartenente alla categoria più ampia dei "senza fissa dimora". Per tali soggetti si procederà come già illustrato per la "persona senza fissa dimora".

Nel caso di esistenza sul territorio comunale di un campo nomadi dotato di strutture semifisse e di servizi (illuminazione, acqua, servizi igienici, ecc.) e identificato con un preciso riferimento di numerazione civica, l'Ufficiale di Anagrafe potrà verificare il legame persona-territorio e considerare il nomade come un qualunque cittadino che trasferisce la residenza da altro Comune o dall'estero. L'Ufficiale di Anagrafe potrà anche procedere a regolarizzare d'ufficio le posizioni anagrafiche dei soggetti ivi presenti.

Convivenza

La popolazione nomade presente nel campo potrebbe anche costituire una convivenza anagrafica in quanto insieme di persone normalmente coabitanti per motivi culturali, di appartenenza ad una etnia, di accoglienza.

Responsabile capo-campo

Potrebbe essere individuato un responsabile della convivenza il "capo-campo" che avrà l'obbligo di dichiarare le posizioni anagrafiche.

Nomade straniero

Il nomade straniero che intenda soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato dovrà richiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno come avviene per tutti gli stranieri.

Per effettuare la registrazione in Anagrafe sarà necessario, oltre all'esibizione del permesso/carta di soggiorno, il possesso del documento di riconoscimento della persona (passaporto o documento equipollente). La procedura da seguire sarà quella riguardante l'iscrizione dello straniero in Anagrafe.

14 - POSIZIONI CHE NON COMPORTANO L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Assenza temporanea

Esistono alcune posizioni anagrafiche di soggetti che, pur dimorando nel territorio comunale da un certo e consistente periodo, si possono considerare assenti temporaneamente dal Comune in virtù del particolare rapporto di lavoro, delle eccezionali condizioni sociali o di salute, ecc..

L'art. 2 della Legge anagrafica prevede che: "*L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza*" e l'art. 3 del Regolamento conferma che: "*Non cessano di appartenere alla popolazione residente le*

persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".

È chiaro che l'assenza temporanea dal Comune di iscrizione, motivata da particolari situazioni soggettive, non deve recidere del tutto quel legame con l'abitazione e con le relazioni familiari e sociali che stanno alla base della individuazione e della permanenza della dimora abituale.

La normativa ha cercato di tutelare la posizioni di chi si può trovare in particolari condizioni di temporaneo allontanamento dal luogo di dimora abituale ma che vi vuole mantenere la propria residenza.

L'art. 8 del D.P.R. 223/89 ha individuato le posizioni anagrafiche che non comportano l'iscrizione per le seguenti categorie di persone:

- a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
- b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i due anni: tale periodo decorre dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica;
- c) detenuti in attesa di giudizio.

Con fermezza è stato ribadito, nello stesso articolo, che né il Comune può procedere d'ufficio all'iscrizione anagrafica nei confronti di tali soggetti, se non sia scaduto il periodo di tempo previsto, né le stesse persone possono ottenere subito l'iscrizione anagrafica nel Comune richiedendola direttamente.

Esistono alcune deroghe ai casi previsti, determinate da condizioni che evidenziano l'effettivo e permanente trasferimento della dimora abituale del soggetto.

Facciamo l'esempio di un militare di leva che contrae matrimonio nel Comune ove sta svolgendo la ferma obbligatoria. L'intenzione della persona sarà quella di continuare ad abitare con la propria moglie in quel Comune.

La richiesta di iscrizione anagrafica, in questo caso, dovrà essere accordata.

Per il detenuto in attesa di giudizio occorre precisare che verrà iscritto nella convivenza anagrafica di detenzione, nel momento in cui supera il primo grado di giudizio con una condanna che prevede la reclusione.

Mantenimento della residenza

Soggetti:

Militari

Ricoverati

Detenuti

Deroghe

Esempio

Detenuto in attesa di giudizio

RASSEGNA STAMPA**STRANIERI: È ARRIVATO IL REGOLAMENTO.
COSA CAMBIA IN ANAGRAFE***di Spartacus*

(pseudonimo di Mauro Parducci)

*Tratto dalla Rivista Semplice - Dicembre 1999**Ed. Barbieri, Noccioli*

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è stato approvato il Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni per la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.

A pagina 4 riportiamo il testo dell'articolo 15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 - Serie generale) che interessa particolarmente gli Ufficiali d'Anagrafe.

Infatti detta norma, oltre a precisare alcuni aspetti applicativi della legislazione sulle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche relativamente agli stranieri extracomunitari, già previste all'articolo 6, comma 7 del Testo Unico 286/98, apporta alcune modifiche legislative al D.P.R. 223/89 (Nuovo Regolamento Anagrafico).

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità maggiormente significative.

Iscrizioni Anagrafiche

Innanzitutto l'art. 15 del Regolamento conferma che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nel pieno rispetto e con i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge Anagrafica), e dal D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico).

L'art. 6 della L.40/98 (ora art. 6 comma 7 del T.U. 286/98) afferma che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

Da una attenta lettura di queste norme possiamo trarre immediatamente le seguenti conclusioni:

Lo straniero può acquisire il diritto alla residenza purché abbia fissato la dimora abituale nel comune.

Essendo lo straniero, ai fini della residenza anagrafica, equiparato pienamente al cittadino, ne consegue che, in materia anagrafica, lo stesso straniero avrà tutti i diritti ed obblighi del cittadino italiano.

Il legislatore ha stabilito con assoluta chiarezza, che lo straniero per essere iscritto in Anagrafe dovrà essere sempre in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Appare evidente che questa è una norma di principio dalla quale non si può assolutamente derogare.

Dalla interpretazione letterale dell'art.6 non sembra vi siano problemi per iscrivere uno straniero in Anagrafe: l'unica condizione, al fine di poter essere assoggettato alle stesse norme del cittadino italiano, è che lo stesso sia in possesso del permesso di soggiorno.

La norma non prescrive, né precisa eventuali termini minimi di validità, né cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale la Pubblica Amministrazione ha rilasciato il permesso stesso.

Giova ricordare che la condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell'art.10 della Costituzione, può essere regolata solo con la legge: pertanto solo essa può, ritenendolo opportuno, stabilire delle limitazioni rispetto alla validità ed al motivo del rilascio del permesso di soggiorno tali da circoscrivere la possibilità di iscrizione in Anagrafe.

L'Ufficiale di Anagrafe, acquisiti gli elementi necessari previsti dalla L.40/98 (permesso di soggiorno) e dall'art.14 del DPR 223/89 (passaporto o documento equipollente e, ove ricorra il caso, atti autentici attestanti la composizione della famiglia), disporrà i necessari accertamenti e compirà gli atti al fine di verificare se sussiste il requisito della dimora abituale da parte del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica.

Infatti l'art. 6, più volte ricordato, parificando lo straniero al cittadino, con evidente riferimento alla iscrizione in Anagrafe, oltre a sancire dei diritti impone anche dei doveri.

Quindi, ai sensi dell'art. 13 DPR 223/89 anche lo straniero che abbia la dimora abituale in un determinato luogo deve rendere la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe.

Quando lo stesso straniero trasferisce la residenza, dimora abituale, in altro Comune incorre nell'obbligo, entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, di rendere la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza per la variazione della posizione anagrafica.

Al momento della richiesta di iscrizione in Anagrafe lo straniero dovrà esibire i seguenti documenti:

- permesso di soggiorno;
- passaporto o documento equipollente;
- atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare;
- codice fiscale.

In alcuni casi può darsi l'ipotesi che lo straniero si presenti, all'Ufficiale di Anagrafe, senza poter esibire il passaporto.

Si tratterà, quasi sicuramente, di stranieri entrati in Italia per cause di forza maggiore (T.U. 286/98, art 4 comma 1).

Detti soggetti saranno comunque muniti del permesso di soggiorno: da questo stesso documento risulterà, con evidenza, la mancanza del passaporto o del titolo equipollente ai fini della identificazione della persona.

Quindi l'Ufficiale di Anagrafe, sempreché sussista il requisito della dimora abituale, potrà e dovrà procedere comunque all'iscrizione in Anagrafe anche in difetto dell'esibizione del passaporto.

Per quanto attiene lo status dello straniero e la composizione della famiglia dovranno essere esibiti documenti autentici rilasciati dall'autorità dello stato di provenienza: in difetto di questi l'Ufficiale di Anagrafe procederà comunque all'iscrizione - non potendo opporre rifiuto - omettendo i dati non conoscibili relativi allo status del soggetto ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia i rapporti di parentela ma indicando l'eventuale coabitazione attraverso il termine "convivente".

Né d'altra parte può essere usata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, in quanto espressamente vietato dall'art. 5 del D.P.R. 403/98.

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

L'art. 15 del Regolamento fa rivivere, con alcune modifiche, il comma 3 dell'articolo 7 del D.P.R. 223/89 già dichiarato implicitamente abrogato dopo l'entrata in vigore della Legge 39/90 (così detta legge Martelli):

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 7 prevede che gli stranieri iscritti in Anagrafe dovranno rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, all'Ufficiale d'Anagrafe. Ciò significa che al rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero

dovrà, nel termine dei 60 giorni, presentare la rinnovata autorizzazione all'Ufficiale d'Anagrafe. Quest'ultimo provvederà ad annotare la nuova scadenza del permesso di soggiorno sulla scheda anagrafica (Mod. AP5 ISTAT) e comunicherà al Questore il fatto.

Non si ritiene che, in questa ipotesi, lo straniero debba necessariamente rendere una nuova dichiarazione di dimora abituale (in forma scritta) essendo sufficiente l'adempimento dell'obbligo imposto dalla norma: presentazione del permesso rinnovato entro il termine dei 60 giorni.

Cancellazioni

L'art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall'Anagrafe per gli stranieri che non adempiano l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso o la carta di soggiorno.

Così la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 223/89 è stata modificata prevedendo la cancellazione dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

Scadenario

Così l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà approntare un vero e proprio scadenario per tenere costantemente aggiornata e monitorare la situazione degli stranieri extracomunitari iscritti in Anagrafe.

Infatti l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà invitare lo straniero, cui sia scaduto il permesso di soggiorno da oltre 60 giorni e non abbia ancora rinnovato la dichiarazione di dimora abituale con presentazione del permesso aggiornato, ad adempiere alla prescrizione normativa. Nell'ipotesi che lo straniero non si presenti entro il termine massimo di un anno dalla originaria scadenza del permesso di soggiorno l'Ufficiale d'Anagrafe procederà nel cancellare lo stesso. Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l'apposita casella "Provvedo alla cancellazione per altri motivi: per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 223/89"

Sarà un apposito Decreto del Ministro dell'interno a determinare le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del regolamento.

Auspichiamo che il Decreto permetta l'aggiornamento attraverso un semplice scambio di dati ed informazioni tra i Comuni e le Questure evitando agli stranieri l'onere di doversi presentare in massa presso gli Uffici Anagrafe.

STRANIERI: COSA FARE

di Mauro Parducci

Tratto dalla Rivista Semplice – Gennaio 2001

Ed. Barbieri, Noccioli

Con il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2000 (G.U. n. 8 del 11.1.2001 - vedi il testo pubblicato alle pag. 11 e 12) si completa il quadro della riforma relativo al rapporto tra stranieri e Anagrafe. Il Decreto è stato approvato in attuazione dell'art. 15, ultimo comma, del D.P.R. 394/99.

Il citato art. 15, oltre a precisare alcuni aspetti applicativi della legislazione sulle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche, relativamente agli stranieri extracomunitari, già previste all'articolo 6, comma 7 del Testo Unico 286/98,

aveva apportato alcune modifiche legislative al D.P.R. 223/89 (Nuovo Regolamento Anagrafico). L'ultimo comma dell'art. 15 demandava ad un apposito decreto del Ministero per l'Interno la disciplina, le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni avrebbero dovuto procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 394/99. In sostanza dovevano essere dettate le regole per effettuare i controlli sull'attualità della validità dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari già iscritti in Anagrafe alla data del 3 novembre 1999 (data di entrata in vigore del D.P.R. 394/99).

Il Decreto Ministeriale, giunto ad oltre un anno di distanza dal regolamento in questione, porta alcune precisazioni di indubbia utilità per gli Ufficiali d'Anagrafe.

La premessa e l'art. 1 del D.M. ribadiscono l'applicabilità del D.P.R. 394/99 ai soli cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.

Con l'art. 4 si sancisce il definitivo cambio di marcia che dovranno operare gli Uffici Anagrafici: tutti i dati e le comunicazioni con altri enti (Questure) dovranno essere effettuati attraverso l'uso delle tecnologie informatiche (rete unitaria della Pubblica Amministrazione, SAIA). In ogni caso non dovranno più essere trasmesse comunicazioni cartacee: infatti il comma 2 dell'art. 4 precisa che nella fase transitoria dette comunicazioni dovranno essere effettuate tramite spedizione di dati su supporto informatico secondo un tracciato record assai semplice (a tal proposito preme rilevare come l'allegato tecnico contenga sicuramente un errore che dovrà essere oggetto di correzione da parte del Ministero: infatti per l'indicazione del permesso di soggiorno si indica un campo numerico di 16 byte mentre deve essere previsto un campo alfanumerico).

L'art. 5, al comma 1, non apporta alcuna significativa novità in quanto l'art. 15 del D.P.R. 394/99, al comma 5, prevedeva già il termine di 15 giorni per effettuare le comunicazioni relative alle iscrizioni o variazioni anagrafiche degli stranieri. La vera novità dell'art. 5 è rappresentata dal secondo comma là dove si stabilisce l'obbligo per le Questure, una volta ricevute le comunicazioni dall'Anagrafe, di girarle essa stessa all'INPS. Così l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà preoccuparsi di effettuare le comunicazioni di interesse unicamente alla Questura.

L'art. 6 porta alcune importanti precisazioni e direttive rispetto alle modalità di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale che lo straniero dovrà rendere all'Ufficiale d'Anagrafe una volta rinnovato il Permesso di soggiorno.

Così, con le indicazioni ministeriali, possiamo riassumere le modalità relative al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 223/89 (Regolamento Anagrafico) così come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 394/99.

Iscrizioni Anagrafiche

L'art. 6 della L.40/98 (ora art. 6 comma 7 del T.U. 286/98) afferma che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

Da una attenta lettura di queste norme possiamo trarre immediatamente le seguenti conclusioni:

Lo straniero può acquisire il diritto alla residenza purché abbia fissato la dimora abituale nel comune.

Essendo lo straniero, ai fini della residenza anagrafica, equiparato pienamente al cittadino, ne consegue che, in materia anagrafica, lo stesso straniero avrà tutti i diritti ed obblighi del cittadino italiano.

Il legislatore ha stabilito con assoluta chiarezza, che lo straniero per essere iscritto in Anagrafe dovrà essere sempre in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Appare evidente che questa è una norma di principio dalla quale non si può assolutamente derogare:

l'unica condizione, al fine di poter essere assoggettato alle stesse norme del cittadino italiano, è che lo stesso sia in possesso del permesso di soggiorno.

La norma non prescrive, né precisa eventuali termini minimi di validità, né cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale la Pubblica Amministrazione ha rilasciato il permesso stesso.

L'avvenuta iscrizione o il non accoglimento della richiesta dovranno sempre essere comunicati all'interessato.

Al momento della richiesta di iscrizione in Anagrafe lo straniero dovrà esibire i seguenti documenti:

- Permesso/Carta di soggiorno;
- Passaporto o documento equipollente;
- Atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare;
- Codice fiscale.

In alcuni casi può darsi l'ipotesi che lo straniero si presenti, all'Ufficiale di Anagrafe, senza poter esibire il passaporto.

Si tratterà, quasi sicuramente, di stranieri entrati in Italia per cause di forza maggiore come, ad esempio, i richiedenti asilo politico (T.U. 286/98, art 4 comma 1).

Detti soggetti saranno comunque muniti del permesso di soggiorno: da questo stesso documento risulterà, con evidenza, la mancanza del passaporto o del titolo equipollente ai fini della identificazione della persona.

Quindi l'Ufficiale di Anagrafe, sempreché sussista il requisito della dimora abituale, potrà e dovrà procedere comunque all'iscrizione in Anagrafe anche in difetto dell'esibizione del passaporto.

Per quanto attiene lo status dello straniero e la composizione della famiglia dovranno essere esibiti documenti autentici rilasciati dall'autorità dello Stato di provenienza: in difetto dei quali l'Ufficiale di Anagrafe procederà comunque all'iscrizione omettendo i dati non conoscibili relativi allo status del soggetto ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia i rapporti di parentela ma indicando l'eventuale coabitazione in famiglia attraverso il termine "convivente".

Non può essere usata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, in quanto espressamente vietato dall'art. 5 del D.P.R. 403/98.

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Gli stranieri iscritti in Anagrafe dovranno rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, all'Ufficiale d'Anagrafe.

Ciò significa che al rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà, nel termine dei 60 giorni, presentare la rinnovata autorizzazione all'Ufficiale d'Anagrafe. Quest'ultimo provvederà ad annotare la nuova scadenza del permesso di soggiorno sulla scheda anagrafica (Mod. AP5 ISTAT) ed effettuerà la comunicazione alla Questura nei modi previsti dall'art. 6 del D.M.

Non si ritiene che, in questa ipotesi, lo straniero debba necessariamente rendere una formale dichiarazione di dimora abituale (in forma scritta) essendo sufficiente l'adempimento dell'obbligo imposto dalla norma: presentazione del permesso rinnovato entro il termine dei 60 giorni.

L'Ufficiale d'Anagrafe potrà prenderne nota, con apposito verbale.

Deve essere assolutamente esclusa l'ipotesi, da alcuni sostenuta, di disporre ed effettuare accertamenti anagrafici al momento del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

L'art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall'Anagrafe per gli stranieri che non adempiano l'obbligo di rinnovare

la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso o la carta di soggiorno.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 223/89 è stata modificata prevedendo la cancellazione dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. In questo particolare caso l'art. 6, comma 4 del Decreto Ministeriale, con estrema precisione, detta i termini del procedimento.

L'Ufficiale d'Anagrafe dovrà attendere un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno. Solo dopo che sia effettivamente trascorso detto termine l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà, entro i successivi 30 giorni, invitare lo straniero a presentarsi con il permesso di soggiorno rinnovato entro l'ulteriore termine di trenta giorni. Qualora, entro detto ultimo termine, lo straniero ometta di presentarsi, l'Ufficiale d'Anagrafe procede alla sua cancellazione dall'APR e, nei successivi quindici giorni, informa del fatto la Questura.

In tale ipotesi non dovrà essere emanato alcun particolare provvedimento: sarà sufficiente compilare il Mod. APR4 come per una normale cancellazione per emigrazione.

Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l'apposita casella "PROVVEDO alla cancellazione per altri motivi: per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 223/89"

Per assolvere a questi compiti l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà approntare un vero e proprio scadenario per tenere costantemente aggiornata e monitorare la situazione degli stranieri extracomunitari iscritti in Anagrafe.

Con l'art. 7 del D.M. Sono state determinate le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nelle anagrafi comunali alla data del 3 novembre 1999.

L'Ufficio Anagrafe dovrà trasmettere, entro il 10 aprile 2001, alla Questura l'elenco degli stranieri iscritti nell'APR. La trasmissione dovrà essere effettuata su supporto informatico.

Naturalmente, con riferimento all'allegato tecnico al D.M., i Comuni dovranno trasmettere unicamente i dati di cui sono in possesso. Così, se di alcuni stranieri non si conoscono i dati relativi allo stato civile o alla data di scadenza del permesso di soggiorno, l'Ufficiale d'Anagrafe lascerà i relativi campi in bianco.

La Questura verificherà i dati trasmessi con quelli contenuti nel proprio archivio e li restituirà aggiornati al Comune entro il 30 giugno 2001.

A partire da quest'ultima data, per quanto attiene gli stranieri, gli archivi anagrafici e delle altre pubbliche amministrazioni interessate (questure, INPS, ecc.) dovranno essere perfettamente allineati.

STRANIERI: UNA STRANA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

di Mauro Parducci

Tratto dalla Rivista Semplice - Maggio 2001

Ed. Barbieri, Noccioli

La Prefettura di Alessandria ha recentemente diramato una Circolare avente per oggetto: "norme in materia di soggiorno e di iscrizione anagrafica degli stranieri". La Circolare traendo ispirazione da giuste preoccupazioni legate

all'immigrazione clandestina e fenomeni di eventuale abuso o sfruttamento riguardanti la situazione abitativa dei cittadini stranieri detta istruzioni agli Ufficiali di Anagrafe a proposito delle iscrizioni in Anagrafe.

Secondo le disposizioni impartite gli stranieri extracomunitari possono essere iscritti in Anagrafe a condizione che siano in possesso di un permesso di soggiorno

1. di durata non inferiore ad un anno oppure
2. iscritti nell'Anagrafe della popolazione temporanea di uno stesso Comune da almeno un anno.

Inoltre non potranno essere iscritti in Anagrafe i titolari di permesso di soggiorno rilasciati per motivi di visita, affari, turismo, lavoro stagionale.

Tali disposizioni sono giustificate, secondo la Prefettura, dalla lettura dell'art. 14, comma secondo, del D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico) e dall'art. 5 del D.Lgs. 286/98.

La Circolare invita infine gli Ufficiali d'Anagrafe, in collaborazione con i Servizi di Polizia Municipale, a segnalare agli organi di Polizia situazioni anomale o che possano comunque celare casi di clandestinità, di abuso o di sfruttamento degli stranieri dal punto di vista sociale, lavorativo ed abitativo.

Non ritengo dover entrare nel merito delle motivazioni che hanno indotto la Prefettura di Alessandria ad emanare le disposizioni sopra ricordate: sicuramente immigrazione clandestina e criminalità rappresentano problematiche cui si deve prestare una forte attenzione cercando di porre in essere i necessari rimedi.

Tuttavia, mi sia permesso il giudizio critico, le disposizioni prefettizie non convincono e sembrano difficilmente applicabili da parte degli Ufficiali d'Anagrafe.

L'espresso richiamo all'art. 14, comma secondo, del D.P.R. 223/89 a proposito della necessità di un permesso di soggiorno valido almeno un anno per consentire l'iscrizione in Anagrafe, oppure la possibilità di iscrivere gli stranieri nell'Anagrafe della popolazione temporanea non possono essere condivisi non tanto nel merito, quanto per il semplice fatto che la normativa richiamata non esiste più. Il secondo comma dell'art. 14 è stato infatti espressamente abrogato da oltre 10 anni ad opera della legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Anche la problematica relativa al collegamento tra motivo del rilascio del permesso di soggiorno e possibilità di richiedere l'iscrizione in Anagrafe è stata chiarita, nonostante una prima interpretazione restrittiva, da ben 10 anni da parte del Ministero dell'Interno che, con apposita Circolare n. 13 del 26 marzo 1991, ha chiarito che anche i permessi di soggiorno per motivi di turismo e con validità inferiore ad un anno costituiscono valido titolo ai fini dell'iscrizione in Anagrafe.

A supportare la tesi di maggior favore per lo straniero il Ministero affermava infatti che "con l'abrogazione del più volte richiamato art. 14, 2° comma del nuovo regolamento anagrafico non è più vigente la norma che, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, fissava un periodo minimo di riferimento (un anno) per accogliere la richiesta di iscrizione dello straniero fra la popolazione permanente del Comune, subordinandola al possesso e all'esibizione da parte dello stesso di un permesso di soggiorno di identica durata. L'innovazione così introdotta, oltre ad essere in linea con una delle finalità ispiratrici della legge 39/1990: disciplinare la presenza degli stranieri in Italia, garantendo, in primo luogo sul piano del diritto, condizioni di trattamento e di tutela non dissimili da quelle riservate ai cittadini in vista di una sostanziale equiparazione delle rispettive posizioni giuridiche, consente di utilizzare, anche alla luce delle considerazioni precedenti, una ulteriore chiave di lettura per l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 6 della legge de qua; l'aver voluto sì individuare, come già sostenuto da questo Ministero, nel permesso di soggiorno il presupposto necessario per l'iscrizione dello straniero nel registro della

popolazione stabile, ma al precipuo scopo di impedire che ai fini anagrafici vengano prese in considerazione e in qualche modo riconosciute, le posizioni di persone entrate clandestinamente o in maniera irregolare all'interno del territorio nazionale. Al di fuori di tale previsione e tenuto conto delle limitazioni ad essa inerenti, non risulta, quindi possibile ignorare, in contrasto con quelli che sono i principi informatori e la ratio delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di Anagrafe e di residenza, le posizioni di quei cittadini stranieri, la cui presenza è legittimata dal possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, che vivono per lunghi periodi in Italia, facendo così assumere alla loro dimora quei connotati di stabile e tendenziale permanenza che giustificano l'iscrizione anagrafica. Infatti, a prescindere dalle cause che hanno originato l'ingresso e il soggiorno del cittadino straniero, se egli ha la dimora abituale in un Comune deve essere iscritto in quella Anagrafe senza alcuna discriminazione rispetto al cittadino italiano, così come riaffermato dalla stessa legge 39/1990."

Alla luce di quanto sopra pare indubbio che una norma, espressamente abrogata non possa aver nuova vita se non attraverso l'approvazione di un nuovo testo normativo che ne riprenda i contenuti.

Pertanto le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante devono essere effettuate nel pieno rispetto e con i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge Anagrafica), e dal D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico) in quanto lo straniero deve essere trattato alle stesse condizioni del cittadino italiano.

L'art. 6 della L.40/98 (ora art. 6 comma 7 del T.U. 286/98) afferma che gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

Da una attenta lettura di queste norme possiamo trarre immediatamente le seguenti conclusioni:

Lo straniero può acquisire il diritto alla residenza purché abbia fissato la dimora abituale nel comune.

Essendo lo straniero, ai fini della residenza anagrafica, equiparato pienamente al cittadino, ne consegue che, in materia anagrafica, lo stesso straniero avrà tutti i diritti ed obblighi del cittadino italiano.

Il legislatore ha stabilito con assoluta chiarezza, che lo straniero per essere iscritto in Anagrafe dovrà essere sempre in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Appare evidente che questa è una norma di principio dalla quale non si può assolutamente derogare.

Dalla interpretazione letterale dell'art. 6 non sembra vi siano problemi per iscrivere uno straniero in Anagrafe: l'unica condizione, al fine di poter essere assoggettato alle stesse norme del cittadino italiano, è che lo stesso sia in possesso del permesso di soggiorno.

La norma non prescrive, né precisa eventuali termini minimi di validità, né cause ostative che possano essere legate al motivo per il quale la Pubblica Amministrazione ha rilasciato il permesso stesso.

Si tratta di una dimenticanza?

Non credo. Infatti quando il legislatore ha voluto stabilire termini precisi ha saputo ben farlo!

Vorrei ricordare, ancora una volta, che l'abrogato art.14, comma 2°, del D.P.R. 223/89 stabiliva il termine di un anno di validità del permesso di soggiorno perché lo straniero potesse avere diritto all'iscrizione in Anagrafe. Non solo. Da tutto ciò si dovrebbe ritenere che il legislatore da una parte ha posto in essere un vincolo propedeutico per l'iscrizione in Anagrafe dello straniero: la necessità di essere in possesso del permesso o carta di soggiorno.

D'altra parte lo stesso legislatore, equiparando lo straniero al cittadino italiano, ha voluto evidentemente lasciare alla responsabilità dell'Ufficiale di Anagrafe tutte quelle valutazioni necessarie a stabilire se il soggetto richiedente la residenza abbia effettivamente la dimora abituale nel Comune.

Infine mi sia permesso ricordare che la condizione giuridica dello straniero, ai sensi dell'art.10 della Costituzione, può essere regolata solo con la legge: pertanto solo essa poteva, ritenendolo opportuno, stabilire delle limitazioni rispetto alla validità ed al motivo del rilascio del permesso di soggiorno tali da circoscrivere la possibilità di iscrizione in Anagrafe.

L'Ufficiale di Anagrafe, acquisiti gli elementi necessari previsti dalla L.40/98 (permesso di soggiorno) e dall'art.14 del DPR 223/89 (passaporto o documento equipollente e, ove ricorra il caso, atti autentici attestanti la composizione della famiglia), disporrà i necessari accertamenti e compirà gli atti al fine di verificare se sussiste il requisito della dimora abituale da parte del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica.

L'avvenuta iscrizione o il non accoglimento della richiesta dovranno sempre essere comunicati all'interessato.

Tutte le Iscrizioni in Anagrafe degli stranieri (ma anche le cancellazioni e variazioni di indirizzo) dovranno essere comunicate al Questore entro 15 giorni.

Quando lo stesso straniero trasferisca la residenza, dimora abituale, in altro Comune incorre nell'obbligo, entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, di rendere la prescritta dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza per la variazione della posizione anagrafica.

Questa sembra essere la corretta interpretazione per l'applicazione pratica delle normative in materia di iscrizioni anagrafiche degli stranieri: altre procedure sembrano collocarsi al di fuori del diritto vigente.

L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SENZA FISSA DIMORA NEL COMUNE DI DOMICILIO

di Patrizia Lupino

Tratto dalla Rivista Semplice - Febbraio 1999

Ed. Barbieri, Noccioli

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) e dell'art.1, comma 1, del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico), nell'Anagrafe sono registrate anche quelle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. Questi soggetti possono essere iscritti, in alternativa, nell'Anagrafe del Comune di nascita.

Di fronte a questi particolari tipi di situazioni come deve operare l'Ufficiale d'Anagrafe e quali criteri deve seguire per svolgere al meglio il suo lavoro?

In relazione alla particolarità del caso che determina una registrazione di popolazione non effettivamente insediata sul territorio, sorge l'esigenza di determinare operativamente dei criteri specifici omogenei ed uniformi.

È bene precisare che non deve essere considerata persona senza fissa dimora, colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell'ambito dello stesso Comune.

Persone senza fissa dimora sono, ai fini anagrafici, coloro che non abbiano in alcun Comune quella dimora abituale, che è elemento necessario per l'accertamento della residenza. Sono queste le persone che vivono di nomadismo, ma anche quelle appartenenti a particolari categorie professionali (chi esercita attività circense, giostrai, girovaghi o chi svolge altre attività permanentemente itineranti), ed ancora i soggetti emarginati senza tetto quali barboni, tossicodipendenti,

emarginati di varia natura.

Per tutte queste persone si deve adottare il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.

Spesso il limite concettuale di intendere la normativa anagrafica come cultura "residenziale", poco rispettosa delle tradizioni di vita estremamente diversificate e delle varie etnie del nomadismo, porta ad essere poco comprensivi e tolleranti del modo diverso di vivere delle persone e soprattutto crea non pochi problemi riguardo alle soluzioni adottate.

Il domicilio è l'unico elemento che può legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune e va incontro agli interessi di detto cittadino, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'Anagrafe di quel Comune considerato, nei continui spostamenti della persona, dettati dalla natura della propria attività professionale, come quello dove, con più frequenza egli ritorna, fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti.

Ai fini della determinazione del domicilio stesso, un certo orientamento dottrinario e giurisprudenziale, fa riferimento al domicilio non solo per gli affari economici e patrimoniali della persona, ma anche con riferimento "ai suoi interessi morali, sociali e familiari" (Cassazione, sezione unite, 17 maggio 1958 n.1610; Cassazione, 21 marzo 1968 n.884 e 5 maggio 1980 n. 2936).

L'innovazione della estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora che in precedenza erano sempre sfuggite ad ogni registrazione, ha rimesso in discussione il criterio generale della dimora abituale, previsto dall'art. 43 del codice civile, per l'iscrizione anagrafica dei cittadini e lo stesso concetto di domicilio, quale sede principale degli affari e degli interessi del soggetto, in una connotazione soltanto patrimoniale ed economica.

Nelle "Note ed avvertenze" ISTAT, metodi e norme, serie B, n.29, ed.1992, si prende in considerazione una "elezione di domicilio" fittizia, fine a se stessa, esclusivamente destinata all'iscrizione anagrafica in A.P.R., ed indipendente da ogni riferimento alla sede dei propri affari ed interessi.

La scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata all'interessato.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere dall'interessato l'elezione del domicilio la legge ha previsto un criterio alternativo: l'iscrizione nel Comune di nascita al quale far ricorso in casi eccezionali.

Inoltre le avvertenze generali ISTAT forniscono anche suggerimenti tecnici e strumentali specifici. Nel caso in cui il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica quale indirizzo da indicare sugli atti anagrafici?

Il suggerimento che viene dato è analogo alla soluzione adottata durante il Censimento: l'istituzione di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto".

Anche per le iscrizioni anagrafiche delle persone senza fissa dimora vi è la necessità di istituire una via speciale non territoriale, non esistente di fatto, fittizia, creata allo scopo, con particolari criteri di utilizzo della numerazione civica.

In questa via conosciuta con un nome convenzionale, istituita dall'Ufficiale di Anagrafe, verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto", risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora", che eleggono domicilio o siano nati nel Comune ma che in realtà non abbiano un vero e proprio recapito nel Comune stesso in ragione della loro professione o modo di vita tale da essere nell'impossibilità di fissare una stabile dimora (girovaghi circensi,

nomadi, ecc.); con numero progressivo pari verranno iscritti coloro che, già residenti nel Comune, abbiano perso la disponibilità di un'abitazione, ciò risultando da accertamenti o prove documentali, ma mantengano le loro relazioni sociali e/o affettive nel Comune stesso. Per questi ultimi l'Ufficiale d'Anagrafe verificherà, almeno con cadenza semestrale, le condizioni di permanenza sul territorio comunale e provvederà, quando ricorra il caso, a modificare ed aggiornare la posizione anagrafica sia su richiesta di parte che d'ufficio secondo quanto prevede la normativa in materia anagrafica.

Se i predetti iscritti non sono contattabili, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio.

Si dovrà evitare, come spesso accade, di denominare tale via come: "via dei senza fissa dimora" o altre denominazioni similari che richiamino esplicitamente detta condizione (via dei senza tetto, via senza indirizzo aggiornato, via degli irreperibili, ecc.).

Questa denominazione potrebbe arrecare danni agli interessati e potrebbe risultare termine denigratorio nei confronti di una condizione sociale, di una cultura o di una categoria di attività.

Si potrebbe chiamare detta via, ad esempio: "Via Comunale" oppure "Via del Comune", e ancora "Via della sede comunale", ed anche "Via del Municipio", "Via...seguita dal nome dello stesso Comune" ecc. sempre facendo in modo che si riconosca, all'interno dello stradario comunale, come quella via convenzionale che ricomprende i nominativi di quei cittadini iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente ma senza fissa dimora.

Le posizioni delle persone senza fissa dimora non possono essere considerate posizioni anagrafiche tipiche, ma data la loro natura particolare, specifica ed eccezionale, sono posizioni atipiche che necessitano di comportamenti uniformi dal punto di vista operativo.

L'iscrizione nell'Anagrafe di questi soggetti che, come ribadiamo, a causa delle loro particolari attività professionali (giostrai, circensi, nomadi, ecc.), non hanno e né potrebbero avere in nessun Comune la dimora abituale, deve essere richiesta dagli interessati all'Ufficiale di Anagrafe.

Nel prossimo numero di "Semplice" tratteremo, dal punto di vista pratico, i singoli casi che si possono presentare all'operatore, se avete dei quesiti in materia sottoponeteli al più presto.

LA VIA DEI "SENZA FISSA DIMORA" NON È UN "REFUGIUM PECCATORUM"

di Patrizia Lupino

Tratto dalla Rivista Semplice - Luglio-Agosto 1999

Ed. Barbieri, Noccioli

I senza fissa dimora

L'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora nel Comune di domicilio si presenta all'Ufficiale di Anagrafe come il caso particolare e dalla risoluzione varia dal punto di vista operativo.

L'art.1 della legge n.1228/1954 stabilisce la registrazione nell'Anagrafe della popolazione residente di tutte le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.

Tali soggetti sono:

girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti ed altre categorie le cui attività professionali od abitudini personali definiscono uno stile di vita a carattere "itinerante" e senza ritorno ad una abitazione fissa, ed ancora gli zingari, i nomadi e tutte quelle persone che vivono

senza professione arte o mestiere, senza una fissa abitazione e senza un riferimento o un rientro, sia pure periodico presso la famiglia o una convivenza.

Normalmente la richiesta d'iscrizione anagrafica in un determinato Comune non è soggetta ad una valutazione o apprezzamento di merito da parte dell'Ufficiale di Anagrafe il quale deve limitarsi ad accertare solo se esistono i presupposti voluti dalla legge.

Nel caso dei senza fissa dimora l'Ufficiale di Anagrafe verifica ed accerta la veridicità della dichiarazione della condizione indicata dall'art.1 della L.1228/54.

L'Ufficiale di Anagrafe, acquisisce agli atti, la dichiarazione di domicilio, resa dall'interessato in quanto atto dichiarativo di volontà di fissare il domicilio e procede normalmente alla compilazione dell'APR4.

La dichiarazione di domicilio può essere resa come dichiarazione di atto notorio ai sensi dell'art.4 della Legge 15/68.

La dimora "abituale", in questi casi, non è più intesa come luogo, casa di abitazione disponibile, legame "fisico" della persona al posto, bensì come domicilio riferito, anche, agli interessi morali, familiari, socio-affettivi del dichiarante.

Sicuramente di difficile accertamento al momento della dichiarazione, il domicilio diventa l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune.

Il legislatore ha voluto cercare di proteggere gli interessi legittimi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'Anagrafe del luogo per lui più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni occorrenti.

Cosa bisogna fare quando il cittadino senza fissa dimora rende la sua dichiarazione al solo fine di crearsi il presupposto di conseguire l'iscrizione anagrafica?

La normativa non ha, purtroppo, preso in considerazione una simile problematica: forse perché l'iscrizione in base al domicilio riguarda una percentuale bassissima della popolazione e costituisce una vera eccezione al principio fondamentale di iscrizione anagrafica nel Comune di dimora abituale e stabile.

L'Ufficiale di Anagrafe dopo aver acquisito la formale dichiarazione di domicilio nel proprio Comune valuta la condizione di senza fissa dimora attraverso le prove documentali prodotte dal soggetto richiedente e da acquisire agli atti.

(Ad esempio il Circense può produrre il certificato di iscrizione al Registro Ditte)

La domanda di elezione di domicilio va allegata alla pratica di iscrizione anagrafica.

La persona senza fissa dimora, al momento dell'iscrizione deve dichiarare in quale Comune sia già eventualmente iscritta in Anagrafe.

Sulla base di queste dichiarazioni si darà corso alla ordinaria pratica migratoria.

Solo quando non sarà possibile rintracciare il precedente Comune di iscrizione anagrafica perché il soggetto non ha mai eletto il domicilio e non ha mai avuto l'iscrizione, neppure nell'Anagrafe del Comune di nascita, la norma prevede che la persona potrà essere iscritta nella nuova Anagrafe come non proveniente da alcun Comune. Pertanto nel Mod. APR/4, nella Sez.I, dovrà essere barrata la casella "Provvedo all'iscrizione per altri motivi: non iscritto in alcuna Anagrafe (nascita anagrafica)".

L'Ufficiale di Anagrafe provvederà alla compilazione del Mod. APR/4, previa esibizione di un documento di identità.

L'identificazione del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica occorre sempre; nel caso in cui la persona sia sprovvista di documenti di riconoscimento

occorre l'intervento dei due testimoni.

Successivamente, una volta perfezionata la pratica di iscrizione nell'Anagrafe del Comune, potranno essere rilasciati, su richiesta, le certificazioni anagrafiche. È bene ricordare, e ciò ha valore generale, che il certificato di residenza dovrà riportare la dicitura " Il Signor ROSSI Mario nato a Camogli il 16/2/1958 risulta iscritto nell'Anagrafe di questo Comune con domicilio in Via Casa del Comune n. 5."

La presenza effettiva sul territorio della persona senza fissa dimora non può essere accertata dagli Agenti di Polizia Municipale con le stesse modalità per i residenti ma vi sono casi in cui diventa possibile assumere informazioni importanti al fine di stabilire se il richiedente appartiene alla categoria dei senza fissa dimora.

I senza tetto

Vi è una categoria di persone, identificata come "i senza tetto" che, pur rientrando nell'ampia categoria dei senza fissa dimora, in realtà, a differenza dei primi, hanno la dimora abituale sul territorio comunale pur non avendo la disponibilità di una normale abitazione.

Mi riferisco ai barboni e a quelle persone disagiate che in qualche modo vivono libere e svincolate da ogni dimora (intesa come "quattro mura") scegliendo giornalmente il proprio punto di riferimento sempre all'interno dell'area comunale. Questi soggetti rappresentano fattispecie diverse dai circensi, dai girovaghi e da quelle categorie prima citate di cui non è possibile constatare la presenza sul territorio comunale.

L'Ufficiale di Anagrafe, di fronte alla richiesta di iscrizione anagrafica da parte di un barbone deve avviare lo stesso procedimento di una normale richiesta di residenza e deve acquisire notizie atte a convalidare la presenza sul territorio del cittadino.

Nel momento in cui si è certi che questo soggetto appartiene alla comunità locale, in quanto sempre presente, si può iscriverlo nell'Anagrafe della popolazione residente collocandolo nella via convenzionale "Via della Casa Comunale".

A questo proposito si ricorda che nella Via della Casa Comunale saranno iscritti:

- con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio o siano nati nel Comune ma che in realtà non abbiano un vero e proprio recapito nel Comune stesso in ragione della loro professione o modo di vita tale da rendere impossibile fissare una stabile dimora (girovaghi, circensi, nomadi, ecc.);
 - con numero progressivo pari tutti coloro che, residenti nel Comune, non hanno o hanno perso la disponibilità di un'abitazione; ciò risultando da accertamenti e/o prove documentali, ma che mantengano le loro relazioni sociali e/o affettive nel Comune stesso. Per detti soggetti l'Ufficiale di Anagrafe verificherà, almeno con cadenza semestrale, le condizioni di permanenza sul territorio comunale e provvederà, ogni volta che ne ricorra il caso, a modificare la posizione anagrafica sia su richiesta di parte che d'ufficio ai sensi della normativa vigente;
- Quindi si può effettuare l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora:
- per trasferimento da altro Comune
 - per trasferimento della residenza dall'estero in Italia
 - senza alcuna provenienza (non iscritto in alcun Anagrafe ovvero nascita anagrafica)

L'accertamento della sussistenza degli elementi del domicilio è cosa opportuna e possibile solo quando l'interessato ha nel Comune un vero domicilio: un parente, un recapito, un centro di affari ecc.

Casi particolari

Nell'esperienza quotidiana l'Ufficiale di Anagrafe può dover affrontare alcuni casi che, a prima vista, potrebbero rientrare nella categorie sopracitate.

Spesso viene presentata la richiesta di un trasferimento di indirizzo da una certa Via a quella dei senza fissa dimora dalla persona che, a seguito di una separazione di fatto dalla coniuge, dichiara di non abitare più con la moglie e di dormire saltuariamente un giorno da un amico e quello successivo da un altro ancora, senza un riferimento fisso e preciso.

Questa posizione anagrafica irregolare che, nella realtà non rispecchia la situazione agli atti, non trova il proprio rimedio nell'inserimento del soggetto fra i senza fissa dimora: anzi, risulta essere una posizione anagrafica che nulla ha a che vedere con le categorie che la legge ha voluto tenere in considerazione salvaguardando il diritto sacrosanto di iscrizione anagrafica in un Comune italiano.

Al richiedente occorre spiegare che un semplice cambio di indirizzo presso la nuova, seppur temporanea abitazione, quella di cui si è ospiti, rappresenta una soluzione idonea, che può essere fatta anche più volte nel corso del breve periodo, e che non crea problemi, dal punto di vista finanziario-patrimoniale, né allo stesso cittadino né alla persona ospitante.

Una soluzione da non sposare mai è quella della scissione dei due nuclei familiari allo stesso indirizzo.

Tuttalpiù si può attendere la sistemazione definitiva del soggetto.

Altro caso che si verifica spesso è quello del genitore che, disperato, segnala all'ufficio l'abbandono di residenza del proprio figlio drogato.

Molto spesso la famiglia è rincorsa dai debitori e continuamente assillata dai messi e ufficiali giudiziari che notificano gli atti ai familiari nel luogo di residenza del ragazzo.

Anche se queste tragedie colpiscono in modo profondo, occorre sempre svolgere al meglio la funzione di Ufficiali di Anagrafe distinguendo il caso umano dall'applicazione corretta della normativa.

Se il ragazzo, da informazioni assunte a seguito di accertamenti, rientra presso la famiglia in modo saltuario e comunque mantiene un legame con i genitori non può essere spostato nella via dei senza fissa dimora.

Se si sono perse le tracce in maniera definitiva deve essere aperto un procedimento d'ufficio di cancellazione per irreperibilità accertata.

Occorre dare un consiglio a quelle famiglie che sono preoccupate per l'eventuale pignoramento dei propri beni a seguito delle azioni compiute dai propri figli. Un rimedio, una forma di tutela potrebbe essere quella di rivolgersi ad un notaio e procedere all'inventario dei propri beni.

La via dei senza fissa dimora non può essere considerata come un "refugium peccatorum" ossia il rimedio operativo di tutte quelle posizioni anagrafiche imbarazzanti ed in attesa di risoluzione.

Capitolo III

LE CANCELLAZIONI

di Patrizia Strano

1 - LA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

L'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, disciplina compiutamente l'istituto della cancellazione anagrafica, in riferimento al quale l'Ufficiale di Anagrafe pone in essere i provvedimenti di cancellazione delle persone dal registro della popolazione residente.

**Cancellazio-
ne ana-
grafica**

L'adozione di questi provvedimenti rientra, è bene ricordarlo, nei compiti assegnati, anche se in via più generale, all'Ufficiale di Anagrafe dalla legge secondo la quale *“provvede alla regolare tenuta della Anagrafe della popolazione residente ed è responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici”*²².

È chiaro che anche per le cancellazioni, così come avviene per le iscrizioni, sebbene forse con evidenza più immediata, l'obbligo dell'Ufficiale di Anagrafe di provvedere alla regolare tenuta dell'Anagrafe della popolazione si sostanzia, in definitiva, nella verifica obbligatoria, per quanto riguarda la posizione delle persone, del possesso della dimora abituale, requisito questo, come sappiamo, imprescindibile per mantenere il diritto all'iscrizione nel registro della popolazione residente. È quindi ovvio che laddove l'Ufficiale di Anagrafe riceva notizia o accerti mediante gli strumenti che la legge ed il regolamento gli mettono a disposizione, che una persona non mantiene più la dimora abituale sul territorio deve procedere necessariamente alla sua cancellazione anagrafica.

**Verifica del
possesso
della dimora
abituale**

Quando l'Ufficiale di Anagrafe ha notizia che una persona non mantiene più la dimora abituale? O meglio e più semplicemente, quali sono le circostanze in base alle quali si determina la cancellazione dal registro della popolazione residente?

Similmente a quanto avviene in riferimento al procedimento di iscrizione per il quale sono sostanzialmente previste tre causali:

22) Art. 4 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Causali	nascita o esistenza in vita giudizialmente dichiarata, trasferimento di residenza, ricomparsa da irreperibilità, anche per le cancellazioni anagrafiche sono considerate tre causali che, se vogliamo, possono essere definite parallele e contrarie a quelle che danno causa alle iscrizioni. Quali sono queste causali?
Morte	1. la morte sia intesa quale evento determinato da cause naturali che, in casi assolutamente eccezionali, giudizialmente dichiarata e della quale l'Ufficiale di Anagrafe non può che prendere atto senza ovviamente procedere ad alcun accertamento;
Trasferimento residenza	2. il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, evento questo considerato dipendente dalla volontà della persona;
Irreperibilità	3. l'irreperibilità che impone all'Ufficiale di Anagrafe di adottare il provvedimento di cancellazione a prescindere dalla volontà del soggetto interessato, qualora l'irreperibilità risulti accertata in sede di censimento generale della popolazione o in qualsivoglia altro momento a seguito di accertamenti opportunamente ripetuti ed intervallati disposti dall'Ufficiale di Anagrafe.

2 - PER MORTE

La cancellazione per morte può derivare:

1. dal decesso della persona come evento biologico,
2. dalla morte presunta giudizialmente dichiarata²³.

Mentre ambedue le ipotesi di cancellazione per morte sono caratterizzate dall'elemento dell'obbligatorietà in quanto l'azione dell'Ufficiale di Anagrafe, deriva, così come abbiamo già visto in parallelo per la nascita, automaticamente dalla comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile²⁴ che ha formato o trascritto l'atto di morte o rispettivamente annotato²⁵ la sentenza dichiarativa di morte presunta pronunciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 58 del Codice Civile e senza che vi sia necessità di alcuna dichiarazione di parte, (eredi o altre persone che possano comunque averne interesse), vi

Obbligatorietà della cancellazione

-
- 23) La cancellazione per morte presunta può essere pronunciata dopo dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia della persona assente, oppure, nei casi particolari di scomparsa in azioni belliche, nell'ipotesi di prigionia o a seguito di infortunio, dopo il più breve termine indicato dall'art. 60 del Cod. Civ.
 - 24) Art. 12 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ed in particolare i commi 3 e 4 che disciplinano rispettivamente i termini entro i quali l'Ufficiale dello Stato Civile deve provvedere a trasmettere le comunicazioni all'Ufficiale di Anagrafe e quest'ultimo deve procedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di cancellazione.
 - 25) Art. 49 comma 1, lett. j) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Nuovo Regolamento dello Stato Civile - che prevede la sola annotazione nell'atto di nascita delle sentenze dichiarative di morte presunta.

è da dire che solo la cancellazione per morte biologica e perciò definita anche cancellazione anagrafica definitiva, è caratterizzata dall'elemento dell'assolutezza non essendo ipotizzabile, in via generale, per la persona cancellata alcuna possibilità di eventuale reinscrizione.

Mentre della cancellazione per morte biologica che rappresenta la regola ci occuperemo nel proseguo in maniera dettagliata, qualche riflessione particolare merita comunque anche la cancellazione per morte presunta che rappresenta l'eccezione e che può dar luogo, come conseguenza di un'eventuale ricomparsa della persona dichiarata morta, alla nullità del provvedimento di cancellazione e degli eventuali atti coerenti a suo tempo posti in essere dall'Ufficiale di Anagrafe con conseguente obbligo, per quest'ultimo di ripristinare, per la persona interessata, la precedente situazione di iscrizione.

Poiché la dichiarazione giudiziale di morte presunta presuppone di fatto necessariamente un periodo pregresso di irreperibilità ossia una condizione di perdita della dimora abituale tale da aver giustificato, almeno potenzialmente, la cancellazione dal registro della popolazione residente, ci si chiede: come si deve comportare l'Ufficiale di Anagrafe che all'atto della comunicazione dell'annotazione della sentenza dichiarativa di morte presunta abbia già eventualmente cancellato la persona per irreperibilità al censimento o comunque per irreperibilità accertata?

Se la data della morte presunta è anteriore a quella della registrazione anagrafica dell'irreperibilità, poiché è giudizialmente accertata l'antiorità del decesso rispetto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità, l'Ufficiale di Anagrafe deve annullare quest'ultima, e a seguito della comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, deve procedere alla cancellazione per morte presunta; nel caso in cui, invece il provvedimento del Tribunale indichi quale data presunta della morte una data successiva a quella della cancellazione anagrafica per irreperibilità, quest'ultima continua a costituire causale legittima di cancellazione anche dopo la sentenza, poiché la condizione di irreperibilità accertata, e come tale legittimo titolo per la cancellazione, si è comunque atualizzata prima della morte presunta; in questo caso l'Ufficiale di Anagrafe deve solo provvedere ad annotare il contenuto della comunicazione inviatagli dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla scheda individuale AP5 già eliminata²⁶.

Cancellazione anagrafica definitiva

Cancellazione per morte biologica

Cancellazione per morte presunta

Periodo pregresso di irreperibilità

Data della morte presunta anteriore alla registrazione anagrafica per irreperibilità

Data della morte presunta posteriore alla registrazione anagrafica per irreperibilità

26) Vedi Rober Panozzo in "Anagrafe della Popolazione" - 1998 S.E.P.E.L. Minerbio (BO)

Morte biologica

La morte biologica, invece, come evento naturale, impone all'Ufficiale di Anagrafe che ha ricevuto la comunicazione di morte dall'Ufficiale dello Stato Civile competente rispettivamente alla formazione o alla trascrizione dell'atto di morte, di procedere alla cancellazione con decorrenza giuridica corrispondente alla data in cui si è verificato l'evento, anche se in realtà il relativo provvedimento è adottato in data successiva.

Atto di morte

Quest'ultima data però sarà quella che avrà rilevanza ai fini statistici e che sarà considerata in sede di compilazione del modello AP10, ad esempio: se una persona muore il giorno 28 ottobre e l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette la comunicazione di morte all'Ufficiale di Anagrafe in data 30 ottobre e quest'ultimo cancella l'interessato dal registro della popolazione residente in data 2 novembre, sarà con riferimento a quest'ultima data che l'Ufficiale di Anagrafe dovrà riportare un'unità in decremento sul modello AP10 ISTAT.

Persona coniugata

Se la cancellazione interessa una persona coniugata l'Ufficiale di Anagrafe, conseguentemente alla cancellazione, dovrà provvedere sia ad aggiornare lo stato civile del coniuge superstite (da coniugato/a a vedovo/a) che a riportare, sulla scheda individuale dello stesso, la data ed il luogo del decesso assieme agli estremi dell'atto di morte.

Intestatarario scheda di famiglia

Inoltre, nel caso in cui la persona deceduta risultasse registrata in Anagrafe nella posizione di intestataria della scheda di famiglia, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere anche a modificare la posizione di tutti gli altri componenti la famiglia, individuando un nuovo intestatario della scheda anagrafica (di norma la persona più anziana) ed aggiornando l'indicazione del rapporto di parentela intercorrente tra i vari componenti la famiglia ed il nuovo intestatarario.

Decesso nel Comune di residenza**Variazioni delle annotazioni tra le varie schede**

L'Ufficiale di Anagrafe che riceve dall'Ufficiale di Stato Civile, mediante la trasmissione del modello AP3 ISTAT la comunicazione di morte entro tre giorni dalla data della formazione dell'atto, (comma 3 dell'art. 12 del Regolamento) deve, entro i successivi altri tre giorni, (art. 17 del medesimo), procedere ad eliminare la scheda individuale AP5 della persona deceduta dallo schedario della popolazione residente e collocarla nello schedario degli eliminati riportando, nel contempo, sulla stessa, la data di morte e gli estremi dell'atto. Parimenti andrà eliminata, con le medesime annotazioni, la scheda di famiglia AP6 se la persona deceduta era l'unica componente la famiglia anagrafica, nel caso contrario, il

nominativo del defunto andrà cancellato dalla scheda di famiglia annotando la data di decesso e gli estremi dell'atto ossia numero, parte, serie ed anno. Se la persona deceduta era inoltre anche intestataria del foglio di famiglia, nello stesso andrà individuato un nuovo intestatario con conseguente aggiornamento del dato relativo al rapporto di parentela intercorrente tra lo stesso e gli altri componenti la famiglia.

Decesso in un Comune diverso da quello di residenza

Se una persona muore in un Comune diverso da quello di residenza, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, non appena formato l'atto di morte, deve provvedere a trasmetterlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza il quale procederà alla trascrizione ed, entro tre giorni dalla stessa, alla trasmissione della comunicazione di morte, mediante invio del modello AP3 ISTAT all'Ufficiale di Anagrafe. Quest'ultimo, entro i successivi tre giorni, procederà, in riferimento alle schede: individuale del defunto AP5 e di famiglia AP6, con le stesse modalità già indicate per il caso precedente.

Decesso all'estero di cittadino italiano residente in Italia

L'Ufficiale di Anagrafe che riceve, mediante la trasmissione del modello AP3 ISTAT, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della persona deceduta, la comunicazione di morte entro tre giorni dalla data di trascrizione in parte II serie C, dell'atto di morte pervenuto dall'estero, dovrà procedere, nei successivi tre giorni, ancora una volta ad eliminare la scheda individuale AP5 ed a eliminare, o rispettivamente aggiornare, la scheda di famiglia AP6 con le modalità già illustrate nei casi precedenti.

Decesso all'estero di cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E.

L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di iscrizione A.I.R.E. provvederà con le modalità già indicate nel caso precedente.

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere a:

- compilare il modello A.I.R.E. 01 nella sezione II barrando la casella EO2;
- eliminare la scheda individuale della persona deceduta dallo schedario A.I.R.E. per collocarla in quello degli eliminati;
- eliminare o aggiornare la scheda di famiglia A.I.R.E. seguendo le stesse modalità già indicate nei casi precedenti.

In questa situazione è importante ricordare che se la persona

deceduta era coniugata l'Ufficiale di Anagrafe deve aggiornare lo stato civile del coniuge superstite tanto nel caso in cui lo stesso risulti iscritto all'A.I.R.E., quanto nel caso in cui sia iscritto in A.P.R. In più, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite risulti iscritto all'A.I.R.E. o nel registro della popolazione residente di un Comune diverso, l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E. del defunto avrà cura di comunicare il decesso in questione all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza o A.I.R.E. del coniuge suddetto al fine dell'aggiornamento dello stato civile di quest'ultimo sugli atti anagrafici.

Decesso all'estero di straniero residente in Italia

In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza dello straniero che avrà ricevuto la comunicazione di morte della persona straniera direttamente dall'autorità competente vale a dire l'autorità straniera, il consolato, l'Ufficiale di Stato Civile, procederà ad eliminare la scheda individuale AP5 ed a eliminare o, rispettivamente ad aggiornare, la scheda di famiglia AP6 nei termini e con le stesse modalità di decesso nel Comune di residenza.

3 - PER TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

**Trasferimen-
to residenza**

Abbiamo visto che la seconda causale che dà luogo alle procedure di cancellazione anagrafica è il trasferimento della residenza di persona già iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente.

Questo, poiché, com'è unico il requisito della dimora abituale, altrettanto unico, nel senso di uno ed uno solo, deve essere il Comune di legittima iscrizione anagrafica.

Né potrebbe essere diversamente se è vero, come è vero, che l'Anagrafe della popolazione residente altro non è se non la mera rappresentazione amministrativa del rapporto intercorrente tra le persone ed il territorio.

Da questo principio deriva che ad ogni trasferimento di residenza, al quale segue un provvedimento di iscrizione anagrafica, ne consegua uno di cancellazione in quanto quest'ultimo è il logico e corrispettivo corollario del primo.

Anche nel caso di trasferimento di residenza l'Ufficiale di Anagrafe, a seconda dei casi, dovrà procedere, o sulla base della richiesta di cancellazione pervenuta dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune che ha ricevuto l'istanza di iscrizione, o direttamente d'ufficio, quando abbia notizia comunque del trasferimento.

**Trasferimen-
to all'estero**

Ipotesi particolare, che vedremo nel dettaglio, è quella del trasferimento all'estero quando la notizia dell'emigrazione giunge

direttamente all'Ufficiale di Anagrafe dal Consolato italiano nel territorio della cui circoscrizione si è trasferito il cittadino senza averne dato preventiva comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica.

Ma vediamo in particolare quali possono essere i casi di trasferimento di residenza.

Trasferimento in altro Comune

Questa è sicuramente l'ipotesi più frequente di cancellazione per emigrazione.

In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe riceverà, in triplice copia, il modello APR4 ISTAT mediante il quale l'Ufficiale di Anagrafe del Comune che avrà raccolto l'istanza di iscrizione, trasmetterà la richiesta di cancellazione relativa ad una sola persona ovvero a più persone o ad un'intera famiglia²⁷.

L'Ufficiale di Anagrafe non appena ricevuta la domanda di cancellazione dovrà provvedere alla sua registrazione riportando in alto nella Sezione 2 dei modelli il numero di pratica e la data della stessa.

Successivamente l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere alla verifica se effettivamente la persona di cui viene richiesta la cancellazione risulti iscritta o meno nel registro della popolazione residente.

L'ipotesi più ricorrente e regolare è quella, ovviamente, che la persona, per la quale giunge all'Ufficiale di Anagrafe richiesta di cancellazione, risulti effettivamente iscritta²⁸ e si sia trasferita in altro Comune presentando allo stesso, quale Comune di immigrazione, regolare istanza di iscrizione anagrafica.

**Cancellazio-
ne per
emigrazione**

**Modello in
triplice
copia**

27) Il procedimento di cancellazione anagrafica, che si va illustrando, tiene conto della cancellazione di una singola persona. Nel caso in cui, tuttavia, l'istanza di cancellazione riguardi tutta la famiglia anagrafica, sebbene le procedure di cancellazione sostanzialmente non cambino, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà tener conto, nel corso degli adempimenti che andrà a porre in essere, del fatto di procedere in ordine rispettivamente ad una singola persona o ad una famiglia intera. Questo, ovviamente, in riferimento soprattutto alla predisposizione degli accertamenti e all'eliminazione o rispettivamente solo all'aggiornamento della scheda di famiglia AP6 o, nel caso in cui ricorra, della scheda di famiglia A.I.R.E.

28) L'iscrizione in Anagrafe può riguardare le seguenti posizioni: persona iscritta e costituente da una sola famiglia anagrafica (secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), persona iscritta come intestataria di scheda di famiglia nella quale sono registrate altre persone, persona iscritta in una scheda di famiglia il cui intestatario è altro, persona iscritta in una convivenza anagrafica (art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), persona iscritta A.I.R.E. da sola e costituente famiglia a sè ovvero inserita nel contesto di una famiglia A.I.R.E. congiuntamente ad altre persone.

In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 18 del Regolamento, vale a dire entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda di cancellazione, a restituire due copie delle tre dei modelli APR4 ISTAT pervenute barrando, nella sezione 2, la voce "CONFERMO la cancellazione dall'APR di questo Comune".

FIGURA 11

SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	
Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ²		Pratica cancellazione n.136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/>	
Timbro del Comune Cascina 008 PROVINCIA DI PISA		Timbro del Comune Rovereto 161 PROVINCIA DI TRENTO	
Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input checked="" type="checkbox"/> - d'ufficio <input type="checkbox"/>		Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	
Data 21.02.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe Sella Pio		Data 03.03.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe Pin Lia	
Richiedo a questo Comune di ROVERETO Prov. (TN) di firmi di scrivere in parti data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune: - la cancellazione dall'APR <input checked="" type="checkbox"/> 1 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di 2 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità 3 E di restituire il presente modello completo di numero parte e serie degli atti originali di stato civile		CONFERMO: - la cancellazione dall'APR di questo Comune <input checked="" type="checkbox"/> 1 - la cancellazione per lo stato estero di avvenuta il 2 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultate dagli atti anagrafici di questo Comune. SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/> 4	
PROVVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato) 2 Codice dello stato estero di provenienza - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data 3 - all'iscrizione per altri motivi 4		PROVVEDO: - alla cancellazione per l'estero (Stato) 1 Codice dello stato estero di destinazione - alla cancellazione per irreperibilità 2 - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe 3 - alla cancellazione per altri motivi 4	
Data di definizione della pratica G M ANNO			

Accertamento dei dati

Prima di procedere all'adozione del provvedimento di cancellazione, l'Ufficiale di Anagrafe deve tuttavia preventivamente controllare se i dati e le notizie dichiarati dalla persona in sede di dichiarazione di residenza presso il Comune di immigrazione, e riportati sul modello APR4 ISTAT trasmesso con l'istanza di cancellazione, corrispondano effettivamente a quelli registrati negli atti anagrafici. In caso contrario, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà restituire le due copie del modello APR4 ISTAT con il provvedimento di cancellazione, previa rettifica dei dati non corrispondenti o, rispettivamente, con l'indicazione dei dati omessi. In ogni caso saranno questi ultimi i dati che dovranno essere registrati negli atti anagrafici al momento dell'iscrizione della persona nell'Anagrafe del Comune di immigrazione.

Data di decorrenza

Qual è la data di decorrenza del provvedimento di cancellazione anagrafica? È noto che la data di adozione del provvedimento e quella di decorrenza dello stesso sono dati da due momenti temporali diversi. La prima è la data del giorno in cui di fatto la persona viene cancellata dall'Anagrafe, la seconda è la data, sempre re-

troattiva rispetto alla prima, dalla quale la norma fa discendere gli effetti giuridici del provvedimento di cancellazione.

Orbene, il secondo comma dell'art 18 del Regolamento, stabilisce con molta chiarezza che: *“la cancellazione dall’Anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’Anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza”*. Anche nel caso in cui l’Ufficiale di Anagrafe del Comune di immigrazione adotti il provvedimento di iscrizione d’ufficio, alla data di adozione di questo provvedimento dovrà corrispondere quella dell’adozione del corrispondente provvedimento di cancellazione.

Parimenti a quanto succede in sede di cancellazione anagrafica per morte, anche a seguito dell’adozione del provvedimento di cancellazione a seguito di emigrazione l’Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere a:

- annotare sulla la scheda individuale AP5 ISTAT della persona trasferita l’indicazione del Comune di emigrazione, il numero di pratica e la data del provvedimento di cancellazione;
- eliminare detta scheda dallo schedario della popolazione residente ed inserirla in quello degli eliminati;
- eliminare la scheda di famiglia AP6 ISTAT, previe le medesime annotazioni, se la persona trasferita era l’unica componente la famiglia anagrafica, cancellare, invece, dalla scheda medesima il nominativo della persona trasferita se la stessa non era l’unica componente la famiglia, e nel caso in cui la stessa fosse anche intestataria scheda, provvedere all’individuazione di un nuovo intestatario con conseguente aggiornamento del rapporto di parentela esistente tra il nuovo intestatario e gli altri componenti la famiglia.

Ma l’Ufficiale di Anagrafe deve sempre automaticamente procedere ad accogliere l’istanza di cancellazione che gli perviene dal Comune di immigrazione presso il quale la persona ha reso la dichiarazione di residenza? Assolutamente no.

Infatti: mentre per quanto riguarda il procedimento di iscrizione anagrafica il secondo comma dell’art. 19 del Regolamento individua un obbligo tassativo di accertamento a carico dell’Ufficiale di Anagrafe il quale *“è tenuto...”* a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale, per quanto riguarda invece l’istituto della cancellazione, il Regolamento, con il primo comma dell’art. 18, prevede solo una possibilità, non obbligo, di predisposizione degli accertamenti, infatti: *“il Comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussisto-*

Adempimenti

**Non
obbligatorie-
tà dell’ac-
coglimento
dell’istanza
di cancella-
zione**

no i motivi per la cancellazione dall'Anagrafe".

A questo proposito, si ritiene tuttavia di poter sostenere che al fine di garantire una procedura la più corretta e trasparente possibile, nonché per documentare, in termini di certezza, l'azione dell'Ufficiale di Anagrafe, sia sempre opportuno procedere, mediante l'utilizzo degli strumenti di accertamento dati dall'art. 19 del Regolamento, alla verifica dell'effettiva corrispondenza tra la situazione di emigrazione dichiarata e la situazione di fatto.

Non deve mai essere dimenticato, infatti, e quindi non solo in tema di iscrizione, ma anche in riferimento alle cancellazioni anagrafiche, che l'unico vero titolo legittimante la registrazione nell'Anagrafe della popolazione residente e principio cardine fondante tutto l'impianto della tenuta delle Anagrafi, è la dimora abituale, principio da cui consegue che: se la persona perde il requisito della dimora abituale nel Comune perde automaticamente anche il titolo e, di conseguenza, il diritto all'iscrizione in Anagrafe.

Si può sostenere inoltre che procedere all'accertamento dell'emigrazione può essere utile per prevenire o correggere eventuali errori in cui possa essere incorso, a sua volta in sede di accertamento, l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di iscrizione.

**Termine del
procedi-
mento**

Può accadere, tuttavia, che per attivare con diligenza gli accertamenti prima di procedere alla cancellazione, l'Ufficiale di Anagrafe non riesca a rispettare il termine complessivo di venti giorni dato, come abbiamo visto, dall'art. 18 per questo procedimento. In questo caso, e per una volta sola, all'Ufficiale di Anagrafe è riconosciuta la possibilità di fissare un nuovo termine entro il quale dovrà comunque provvedere, o accogliendo o, rispettivamente, rigettando l'istanza di cancellazione. Di questo nuovo termine dovrà essere data comunicazione all'Ufficiale di Anagrafe richiedente la cancellazione con notizia delle ragioni che hanno determinato il ritardo. In ogni caso, qualora anche quest'ultimo termine trascorra inutilmente senza l'adozione di alcun provvedimento, l'Ufficiale di Anagrafe richiedente la cancellazione ne solleciterà l'adozione dando nel contempo comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del Comune inadempiente²⁹.

Ritardo

Può ovviamente anche accadere che a seguito degli accertamenti predisposti, l'esito degli stessi non legittimi l'accoglimento del-

29) Art. 18 commi 3 e 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

l'istanza di cancellazione. In questo caso, se l'Ufficiale di Anagrafe non raggiunge comunque il pieno convincimento dell'effettiva emigrazione dal Comune della persona per la quale è richiesta la cancellazione, dovrà senz'altro respingerne l'istanza restituendo il modello APR4 ISTAT al Comune richiedente barrando nella sezione 2 la voce "si restituisce senza provvedimento in quanto ancora abitualmente dimorante in questo Comune" (vedi figura 12).

**Restituzione
del modello**

In questa situazione l'Ufficiale di Anagrafe del Comune che ha richiesto la cancellazione e che ha ricevuto il rigetto della domanda, potrà di conseguenza:

- emettere a sua volta un provvedimento che respinga l'istanza di iscrizione;
- procedere ad attivare nuovi accertamenti ed eventualmente, sulla base dell'esito conforme degli stessi, riproporre l'istanza di cancellazione;
- attivare, con le modalità di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 18 del Regolamento, la vertenza anagrafica.

**Rigetto
della
domanda**

FIGURA 12

COMUNE DI CASCINA (PI) MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE			
SEZIONE I - ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II - CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	
Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ²		Pratica cancellazione n. 136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ²	
COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA		COMUNE DI ROVERETO PROVINCIA DI TRENTO	
Cascina 008		Rovereto 161	
PI 050		TN 022	
Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input checked="" type="checkbox"/> - d'ufficio <input type="checkbox"/>		Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	
Data 21.02.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe		Data 03.03.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe	
Sella Pio		Pin Lia	
PROVVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune <input checked="" type="checkbox"/> 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato) <input type="checkbox"/> 2 Codice dello stato estero di provenienza J.J.J. - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già Cancellata per irreperibilità in data <input type="checkbox"/> 3 - all'iscrizione per altri motivi <input type="checkbox"/> 4		CONFIRMO: - la cancellazione dell'APR di questo Comune <input type="checkbox"/> 1 - la cancellazione per lo stato estero di avvenuta il <input type="checkbox"/> 2 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il <input type="checkbox"/> 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO IN QUANTO ANCORA DIMORANTE ABITUALMENTE IN QUESTO COMUNE <input checked="" type="checkbox"/> 4	
Data di definizione della pratica G M ANNO		Data di definizione della pratica G M ANNO	

Ma l'ipotesi che la persona per la quale l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di emigrazione riceva la domanda di cancellazione risulti effettivamente e regolarmente iscritta, sebbene sia, come abbiamo visto, l'ipotesi più normale e ricorrente, non è la sola, tuttavia, che si possa prospettare.

Persona mai iscritta in Anagrafe

- Infatti potrebbe accadere che:
1. la persona per la quale giunge richiesta di cancellazione non sia mai stata iscritta in Anagrafe. In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe deve restituire due copie delle tre dei modelli APR4 ISTAT ricevuti dall'Ufficiale di Anagrafe mittente barrando, nella sezione 2, la voce "si restituisce senza provvedimento in quanto non iscritto in questa Anagrafe" (vedi figura 13) e senza indicazione di alcuna data di decorrenza;

FIGURA 13

COMUNE DI CASCINA (PI)			
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE			
SEZIONE I - ISCRIZIONE ANAGRAFICA		SEZIONE II - CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	
Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ²		Pratica cancellazione n.136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ²	
TIMBRO DEL COMUNE Comune Cascina 008		TIMBRO DEL COMUNE Comune Rovereto 161	
PROVINCIA DI PISA		PROVINCIA DI TRENTO	
Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input checked="" type="checkbox"/> - d'ufficio <input type="checkbox"/>		Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	
Data 21.02.2002		Data 03.03.2002	
L'Ufficiale d'Anagrafe 		L'Ufficiale d'Anagrafe 	
Sella Pio		Pin Lia	
Data		Data	
L'Ufficiale d'Anagrafe 		L'Ufficiale d'Anagrafe 	
PROVVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato) 2 Codice dello stato estero di provenienza J.J.J - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data 3 - all'iscrizione per altri motivi 4		CONFERMO: - la cancellazione dall'APR di questo Comune 1 - la cancellazione per lo stato estero di avvenuta il 2 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il 13.12.1999 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominato sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO 4	
Data di definizione della pratica G M ANNO			

Persona già cancellata per trasferimento in altro Comune

2. la persona già iscritta in Anagrafe risulti comunque già cancellata per trasferimento in altro Comune. In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe deve restituire due copie delle tre dei modelli APR4 ISTAT ricevuti barrando, nella sezione 2, la voce "si restituisce senza provvedimento in quanto già cancellato per il Comune di..... in data....." e senza indicazione di alcuna data di decorrenza;

Persona già cancellata all'estero

3. la persona già iscritta in Anagrafe, risulti cancellata per l'estero. Anche in questo caso l'Ufficiale di Anagrafe deve provvedere a restituire due copie dei modelli APR4 ISTAT ricevuti barrando, nella sezione 2, la voce "confermo la cancellazione per lo stato estero di..... avvenuta in data....." (vedi figura 14) e senza indicazione di alcuna data di decorrenza.

In questo caso, però, l'Ufficiale di Anagrafe, dovrà provvedere anche:

- alla compilazione del modello A.I.R.E. 01, nella sezione 2,

per effettuare la cancellazione dall’A.I.R.E. della persona, immigrata dall’estero, in questo caso in Comune diverso da quello di emigrazione;

- all’annotazione sulla scheda individuale AP5 degli estremi della pratica ed al trasferimento della stessa dallo schedario A.I.R.E. a quello degli eliminati;
- all’annotazione sulla scheda di famiglia A.I.R.E. degli estremi della pratica e, nel solo caso in cui nella scheda di famiglia non vi siano registrate altre persone che debbano rimanere iscritte A.I.R.E., all’archiviazione della stessa, trasferendola dallo schedario A.I.R.E. allo schedario degli eliminati.

FIGURA 14

COMUNE DI CASCINA (PI) MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE			
<p style="text-align: center;">SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA</p> <p>Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/>¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/>²</p> <p style="text-align: center;">COMUNE DI CASCINA</p> <p>PROVINCIA DI PISA</p> <p>Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Data 21.02.2002</p> <p>L'Ufficiale d'Anagrafe</p> <p>Sella Pio Data</p> <p>L'Ufficiale d'Anagrafe</p>	<p style="text-align: center;">SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</p> <p>Pratica cancellazione n. 136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input type="checkbox"/>¹ - Non comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">COMUNE DI ROVERETO</p> <p>PROVINCIA DI TRENTO</p> <p>Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CONFIRMO:</p> <p>- la cancellazione dall'APR di questo Comune <input type="checkbox"/> 1</p> <p>- la cancellazione per lo stato estero di FRANCIA avvenuta il 13.12.1998 <input checked="" type="checkbox"/> 2</p> <p>- la cancellazione per irreperibilità avvenuta il <input type="checkbox"/> 3</p> <p>Declaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune.</p> <p>SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/> 4</p> <p>PROVVEDO:</p> <p>- alla cancellazione per l'estero (Stato <input type="checkbox"/> 1</p> <p>- alla cancellazione per irreperibilità <input type="checkbox"/> 2</p> <p>- al censimento <input type="checkbox"/> 3</p> <p>- in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe <input type="checkbox"/> 3</p> <p>- alla cancellazione per altri motivi <input type="checkbox"/> 4</p>		
<p>Timbro del Comune Cascina 008</p> <p>Comune</p> <p>Provincia PI 050</p>	<p>Timbro del Comune Rovereto 161</p> <p>Comune</p> <p>Provincia TN 022</p>		
<p>Data di definizione della pratica</p> <p style="text-align: center;">G M ANNO</p>			

4. la persona già iscritta in Anagrafe, risulti cancellata per irreperibilità. In questa situazione l’Ufficiale di Anagrafe deve restituire due copie delle tre dei modelli APR4 ISTAT ricevuti barrando, nella sezione 2, la voce “confermo la cancellazione per irreperibilità avvenuta in data.....” (vedi figura 15) e senza indicazione di alcuna data di decorrenza.

Persona già cancellata per irreperibilità

FIGURA 15

COMUNE DI CASCINA (PI)		COMUNE DI ROVERETO	
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE			
SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA Pratica iscrizione n. 100 del 10.02.2002 Comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ²		SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA Pratica cancellazione n. 136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/>	
Timbro del Comune Cascina 008	PROVINCIA DI PISA Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 10.02.2002 a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	Timbro del Comune Rovereto 161	PROVINCIA DI TRENTO Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>
Comune PI 050	Richiedo a questo Comune di ROVERETO Prov. (TN) ai fini di iscrivere in pari data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune: - la cancellazione dall'APR <input checked="" type="checkbox"/> 1 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di <input type="checkbox"/> 2 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità <input type="checkbox"/> 3 E di restituire il presente modello completo di numero parte e serie degli atti originali di stato civile.	Comune TN 022	CONFERMO: - la cancellazione dall'APR di questo Comune <input type="checkbox"/> 1 - la cancellazione per lo stato estero di avvenuta il <input type="checkbox"/> 2 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il 13.12.1999. <input checked="" type="checkbox"/> 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune. SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/> 4
Data 21.02.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe Sella Pio	PROVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune <input type="checkbox"/> 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato) <input type="checkbox"/> 2 Codice dello stato estero di provenienza - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data <input type="checkbox"/> 3 - all'iscrizione per altri motivi <input type="checkbox"/> 4	Data 03.03.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe Pin Lia	PROVEDO: - alla cancellazione per l'estero (Stato) <input type="checkbox"/> 1 Codice dello stato estero di destinazione - alla cancellazione per irreperibilità <input type="checkbox"/> 2 - al censimento <input type="checkbox"/> 3 - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe <input type="checkbox"/> 3 - alla cancellazione per altri motivi <input type="checkbox"/> 4
Data di definizione della pratica G M ANNO			

Trasferimento all'estero

Emigrazione all'estero

Può accadere che l'Ufficiale di Anagrafe si trovi a dover procedere ad attivare il procedimento di cancellazione anagrafica di una persona o di una famiglia per emigrazione non in un Comune diverso da quello di iscrizione, ma all'estero. In questo caso egli dovrà applicare non solo la normativa in materia di regolare tenuta dell'Anagrafe, ma anche la Legge ed il Regolamento che disciplinano l'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero – A.I.R.E.³⁰.

In particolare il primo comma dell'art 2 della legge n. 470 prevede che: l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata: “a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato...”.

Ne consegue che, l'Ufficiale di Anagrafe che abbia ricevuto direttamente dalla persona interessata la comunicazione di emigrazione preventiva all'espatrio, o che abbia ricevuto, successivamente allo stesso, una medesima conforme comunicazione da parte del Consolato italiano all'estero, nel territorio della cui circoscrizione la persona è emigrata, dovrà procedere:

- in base al disposto della Legge 470/1988 a compilare il modello

30) Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323. Vedi Mauro Parducci - AIRE l'altra Anagrafe - Ed. ICA (BG) - 2000.

- A.I.R.E. 01 di iscrizione A.I.R.E.;
- in base alla normativa sulla tenuta delle Anagrafi a compilare il modello APR4 ISTAT nelle sezioni 2 e 3 avendo cura di procedere alla registrazione della pratica di cancellazione, per quanto riguarda la sezione 2, ossia data e numero progressivo nell'anno, indicando quale data di decorrenza della cancellazione la medesima data di iscrizione A.I.R.E.³¹ e barrando le voci "ad istanza di persona legittimata" e "PROVVEDO alla cancellazione per l'estero (Stato di...)"; per quanto riguarda la sezione 3 procedere ad indicare tutti i dati della persona o delle persone interessate al trasferimento; per quanto riguarda infine, la parte finale e staccabile del modello, a riportare sulla stessa l'esatto indirizzo all'estero. In riferimento a questa particolare fattispecie è comunque importante ricordare che nel caso trattasi di trasferimento all'estero di una famiglia composta da più componenti dei quali alcuni cittadini italiani, altri stranieri, sarà necessario considerare che l'iscrizione all'A.I.R.E., con conseguente compilazione del modello A.I.R.E. 01, riguarderà solo i cittadini italiani³², mentre, in riferimento alla procedura di cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente, la compilazione del modello APR4 ISTAT dovrà tener conto di tutti i componenti la famiglia, cittadini e stranieri.

Per quanto riguarda le schede individuali AP5 ISTAT delle persone emigrate all'estero, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà al loro trasferimento dall'Anagrafe della popolazione residente all'A.I.R.E., avendo cura di trasferire anche la scheda di famiglia AP6 se a trasferirsi è tutta la famiglia e se la stessa è composta da soli cittadini italiani, ad istituire una nuova scheda di famiglia A.I.R.E. se, al contrario, al trasferimento sono interessate solo alcune persone componenti la famiglia anagrafica o se nella stessa sono registrate persone straniere che verranno, a seguito del trasferimento, cancellate dall'Anagrafe, ma non in iscritte in A.I.R.E.³³.

31) Questa data corrisponderà a quella in cui il cittadino avrà effettuato la dichiarazione di espatrio e sottoscritto il modello A.I.R.E. 01 di iscrizione, oppure la data in cui sarà pervenuto al Comune il modello CONS. 01 nel caso in cui il cittadino abbia reso la dichiarazione di espatrio non al Comune di residenza, ma direttamente all'Ufficio Consolare. Art. 6 Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

32) Bisogna sempre ricordare infatti, che la normativa A.I.R.E. si riferisce e si applica ai soli cittadini italiani che emigrano all'estero ed è al contrario del tutto indifferente rispetto alla posizione di eventuali persone straniere comunque componenti la famiglia anagrafica. Queste ultime possono essere solo annotate nella scheda di famiglia A.I.R.E., non sono componenti della stessa e non potranno mai essere oggetto della certificazione di stato famiglia A.I.R.E.

33) Art. 3 D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.

4 - LA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO

**Cancellazio-
ne anagrafi-
ca dello
straniero**

**Espatrio
degli
stranieri**

Sostanzialmente la cancellazione anagrafica dello straniero è soggetta alla stessa disciplina ed alle medesime procedure che regolano la cancellazione del cittadino italiano, ma diversa è, a volte, la dinamica che sottende detta cancellazione. Infatti, mentre nei confronti del cittadino italiano risulta abbastanza agevole acquisire notizia del trasferimento in altro Comune, mediante il ricevimento del modello APR4 ISTAT con la richiesta di cancellazione, o all'estero, mediante il ricevimento della comunicazione di espatrio resa direttamente all'Ufficio Anagrafe o al Consolato italiano all'estero³⁴, per quanto riguarda invece l'espatrio degli stranieri, espatrio che il più delle volte si sostanzia in un rimpatrio nel paese di origine, l'Ufficiale di Anagrafe incontra spesso molte difficoltà ad acquisire la notizia del trasferimento, stante il sostanziale disinteresse dello straniero, a comunicare, preventivamente, il luogo ed il motivo del trasferimento stesso³⁵.

È appena il caso di osservare d'altro canto, che, se trattasi invece di un normale trasferimento in altro Comune, l'Ufficiale di Anagrafe istituirà una regolare pratica di cancellazione anagrafica mediante restituzione al Comune di immigrazione del modello APR4 ISTAT con la conferma della cancellazione³⁶.

-
- 34) In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere ad avviare non solo una pratica di cancellazione APR, ma anche una pratica di iscrizione A.I.R.E., che come è noto, interessa solo i cittadini italiani e mai gli stranieri.
- 35) È evidente che diverso risulta invece, l'interesse dello straniero a rendere la dichiarazione di residenza in sede di iscrizione anagrafica. (accesso ai noti benefici di carattere amministrativo e socio-assistenziali conseguenti all'acquisto della residenza in un Comune).
- 36) Non bisogna mai dimenticare, come principio generale, che, in riferimento agli istituti cardine del sistema di tenuta delle Anagrafi della popolazione residente, vale a dire il concetto di dimora abituale, quello di famiglia anagrafica, gli obblighi previsti in riferimento alle dichiarazioni da rendere comunque all'Ufficiale di Anagrafe, vi è una sostanziale indifferenza della normativa rispetto alla condizione di cittadinanza, nel senso che, ai fini anagrafici, la condizione di cittadino italiano o di straniero, è sostanzialmente identica. Così anche in base al primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 per il quale: *"Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente"*. Le differenze si riscontrano solamente sotto il profilo procedurale in sede, rispettivamente, di iscrizione o di cancellazione anagrafica, in quanto, nel gestire le posizioni anagrafiche degli stranieri, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà operare con più adempimenti rispetto a quelle dei cittadini, ossia, controllo dell'esibizione del titolo di soggiorno (permesso o carta) e della sua validità in sede di iscrizione, annotazione della data di scadenza dello stesso sugli atti anagrafici, annotazione della cittadinanza sulle schede individuali e di famiglia rispettivamente AP5 ed AP6,

Uguali, per i cittadini e per gli stranieri, sono anche le causali che possono dare impulso al procedimento di cancellazione, vale a dire: il decesso, il trasferimento di residenza in altro Comune o all'estero, l'irreperibilità, intesa quest'ultima, come irreperibilità al censimento o irreperibilità accertata.

Causali

Ma non solo. Infatti: poiché il comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero³⁷ - ha modificato sostanzialmente, ridefinendolo, il terzo comma dell'art. 7 del Regolamento anagrafico, in base alla cui nuova formulazione ora "*Gli stranieri iscritti in Anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno*"³⁸, ne consegue che, nell'ipotesi in cui la suddetta dichiarazione di rinnovo non venga resa dallo straniero, nei termini e con le modalità prescritte, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere ad attivare, nei confronti dello stesso, un normale procedimento di cancellazione avendo cura di:

1. compilare il Modello APR4 ISTAT barrando l'apposita casella "PROVEDO alla cancellazione per altri motivi: "per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1999, n. 223".
2. eliminare la scheda individuale AP5 con le annotazioni di rito per inserirla nello schedario degli eliminati,
3. eliminare con le medesime annotazioni, o aggiornare, a seconda dei casi, la scheda di famiglia AP6.

obbligo, in base al quinto comma dell'art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, di dare comunicazione alla Questura competente di ogni provvedimento di iscrizione, cancellazione o variazione anagrafica di stranieri entro il termine di quindici giorni dalla data della loro adozione. D'altro canto non bisogna dimenticare che una trattazione organica degli stranieri in ordine alla residenza, si è avuta per la prima volta, solo con la Legge 28 febbraio 1990, n. 39 di conversione del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, cosiddetto Decreto Martelli, Legge abrogata ad opera della meglio conosciuta Legge 6 marzo 1998, n. 40 - Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Legge a sua volta trasfusa nel Testo Unico approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Legge che, con il quinto comma dell'art. 6, ha definitivamente sancito la sostanziale uguaglianza, di fronte all'istituto della residenza, del cittadino italiano e di quello straniero laddove testualmente: "*Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione*".

37) Articolo riportato in Appendice.

38) La nuova data di scadenza del titolo di soggiorno, permesso o carta, andrà annotata sulla scheda individuale AP5 dello straniero, inoltre, del fatto del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune a seguito del rinnovo del titolo di soggiorno, dovrà esserne data notizia al Questore.

Questo procedimento, ed il relativo provvedimento di cancellazione, saranno adottati dall'Ufficiale di Anagrafe automaticamente in relazione all'omissione del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e, diversamente da quanto stabilito per le ipotesi di cancellazione per irreperibilità, senza l'obbligo di disporre alcun tipo di accertamento.

Questa è la quarta causale di cancellazione dello straniero dall'Anagrafe della popolazione residente prevista dalla normativa attualmente in vigore che, con la previsione del terzo comma dell'art. 15 del D.P.R. 394/1999, ha sostanzialmente modificato anche la lett. c) del primo comma dell'art. 11 del Regolamento anagrafico, laddove ora infatti: la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

“c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.

È chiaro che l'Ufficiale di Anagrafe per ottemperare correttamente a quanto stabilito dalla nuova formulazione del comma 3 dell'art. 7 del Regolamento, dovrà approntare, e tenere di conseguenza sempre aggiornato, un vero e proprio scadenziario riferito alla posizione delle persone straniere iscritte in Anagrafe, e procedere alla loro cancellazione man mano che venga verificata l'omissione della dichiarazione di rinnovo in questione.

**Cancellazio-
ne per
mancato
rinnovo della
dichiarazione di
dimora
abituale**

Un unico accorgimento: l'Ufficiale di Anagrafe, nell'osservanza della nuova formulazione della lett. c) del primo comma dell'art. 11 del Regolamento, potrà procedere ad attivare la procedura di cancellazione solo dopo aver comunque invitato la persona, alla quale sia scaduto il titolo di soggiorno da oltre sessanta giorni e non abbia ancora rinnovato la dichiarazione di dimora abituale con esibizione del titolo aggiornato, a provvedervi nei successivi trenta giorni.

**Altre cause
di cancella-
zione**

Oltre all'ipotesi esaminata di cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, si è osservato che, lo straniero, parimenti al cittadino italiano, può essere cancellato anche, ed ovviamente, per:

1. morte;
2. trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero;
3. irreperibilità.

Per morte

Già sappiamo che questo caso comporta l'obbligatorietà dell'azione dell'Ufficiale di Anagrafe che, a seguito della comunicazione trasmessa dall'Ufficiale di Stato Civile che avrà formato o trascritto l'atto di morte, procederà alla cancellazione, con decorrenza dalla data della morte, rispettivamente:

- entro tre giorni³⁹ dal ricevimento del modello AP3 ISTAT trasmesso dall'Ufficiale di Stato Civile, a sua volta entro i tre giorni⁴⁰ successivi alla formazione dell'atto di morte, nell'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto nel Comune di residenza. In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe dovrà eliminare la scheda individuale AP5 della persona deceduta dallo schedario degli stranieri residenti per collocarla in quello degli eliminati, nonché, per la scheda di famiglia AP6: procedere alla sua eliminazione riportando il numero e la data della pratica di cancellazione, se lo straniero deceduto era l'unico intestatario scheda, altrimenti depennare da detta scheda il nominativo del deceduto nel caso di presenza di altre persone componenti la famiglia con eventuale individuazione, se necessario, di un nuovo intestatario scheda con relativo conseguente aggiornamento dell'indicazione dei rapporti di parentela intercorrenti tra lo stesso e gli altri componenti la famiglia;
- con le medesime modalità viste sopra entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di morte trasmessa mediante il modello AP3 ISTAT dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza che avrà provveduto alla trascrizione dell'atto di morte, nel caso in cui il decesso sia avvenuto in Comune diverso da quello di residenza o all'estero.

Per trasferimento di residenza

Alla fattispecie di emigrazione dello straniero dal Comune di iscrizione anagrafica, si applicano le medesime procedure, anche in ordine agli accertamenti da disporre, previste in relazione all'emigrazione dei cittadini italiani nel caso in cui si proceda alla cancellazione dal registro della popolazione residente per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero e quindi rispettivamente:

- nel caso di trasferimento della residenza in altro Comune l'Ufficiale di Anagrafe riceverà la richiesta di cancellazione

**Trasferimen-
to in altro
Comune**

39) Comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

40) Art. 17 Idem.

- mediante la trasmissione del modello APR4 ISTAT che restituirà con la conferma della cancellazione, e procederà, come già sappiamo, in ordine all'eliminazione delle schede individuali e di famiglia AP5 ed AP6;
- Trasferimento all'estero**
- nel caso di trasferimento all'estero l'Ufficiale di Anagrafe potrà in essere le normali procedure di cancellazione compilando il modello APR4 ISTAT nelle sezioni rispettivamente 2 e 3, e provvedendo, ancora una volta, conformemente in ordine alle schede AP5 ed AP6.

Per irreperibilità

Irreperibilità accertata

In base al disposto della lett. c) del primo comma dell'art. 11 del Regolamento anagrafico, modificata, come abbiamo visto, dal terzo comma dell'art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, lo straniero può essere cancellato anche per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché solo per irreperibilità accertata.

Naturalmente l'Ufficiale di Anagrafe dovrà dare avvio al procedimento di cancellazione dandone comunicazione alla persona straniera interessata mediante notifica diretta, ovvero, nell'impossibilità di procedere alla stessa, mediante la procedura prevista per la notifica ex art. 140 c.p.c.

Al censimento

In quest'ipotesi si applicano le medesime procedure, alle quali si rimanda, già illustrate per la cancellazione del cittadino italiano.

In ogni caso lo straniero iscritto in Anagrafe, deve risultare sfuggito al censimento, viceversa se l'Ufficiale di Anagrafe acquisisce invece, notizia che lo stesso si è trasferito in altro Comune, deve attivare la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 16 del Regolamento, affinché venga promossa, nel Comune di immigrazione, la normale pratica di iscrizione anagrafica, mediante l'utilizzo del modello APR4 ISTAT.

Accertata

Anche in riferimento a questo caso si rimanda alle procedure già illustrate per la cancellazione del cittadino italiano. L'Ufficiale di Anagrafe che avrà acquisito notizia della perdita del requisito della dimora abituale, dovrà procedere, con la consueta diligenza, ad accertare l'effettiva posizione della persona straniera iscritta in Anagrafe, attivando i noti strumenti di verifica previsti dall'art. 4 della Legge anagrafica e dall'art. 19 del Regolamento. Solo quando risulti accertato l'effettivo trasferimento della persona, senza tuttavia, possibilità di conoscerne il luogo, la persona straniera irrepe-

ribile potrà essere cancellata. Nell'ipotesi in cui, viceversa, venga accertato il luogo di trasferimento, sarà necessario procedere, mediante segnalazione al Comune di immigrazione in base all'art. 16 del Regolamento, ad una normale pratica di iscrizione-cancellazione anagrafica, mediante l'utilizzo del modello APR4 ISTAT.

In riferimento ad ambedue le ipotesi di cancellazione per irreperibilità, una volta adottato il provvedimento di cancellazione, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere, con le consuete modalità, in riferimento all'eliminazione della scheda individuale AP5 ISTAT, e, all'eliminazione, ovvero, se del caso, al solo aggiornamento della scheda di famiglia AP6 ISTAT.

Un unico accorgimento: diversamente da quanto previsto per le ipotesi di cancellazione per irreperibilità del cittadino italiano a seguito delle quali è fatto obbligo all'Ufficiale di Anagrafe di darne comunicazione al Prefetto, il secondo comma dell'art. 11 del Regolamento, come modificato dal quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede invece che, dell'adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità dello straniero l'Ufficiale di Anagrafe debba darne notizia al Questore.

5 - LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ

Abbiamo visto che la terza causale di possibile cancellazione anagrafica è la cancellazione per irreperibilità. Così il primo comma dell'art. 11 del Regolamento anagrafico per il quale: *“La cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente viene effettuata:...per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”*.

In ogni caso, parimenti a tutte le altre procedure che interessano la corretta tenuta dell'Anagrafe, in ordine alla corrispondenza tra registrazioni amministrative e situazioni di fatto, anche in riferimento alla procedura di cancellazione per irreperibilità, l'unico elemento di cui l'Ufficiale di Anagrafe dovrà tener conto, è la risultanza circa la verifica della situazione di fatto accertata in ordine al mantenimento, o rispettivamente alla perdita, del requisito essenziale della dimora abituale, requisito che, come abbiamo già visto, è l'unico titolo legittimante l'iscrizione.

Vi è da osservare che il vecchio Regolamento anagrafico⁴¹ ammetteva un unico strumento per accertare l'irreperibilità ai fini della cancellazione anagrafica e questo unico strumento era il

41) D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136.

Censimento Censimento. Però, era pur tuttavia necessario riconoscere che il fenomeno dell'irreperibilità poteva di fatto manifestarsi tanto in occasione del censimento generale della popolazione, quanto in qualsiasi altro momento, rispetto al quale, la risultanza censuaria, non interveniva se non allo scopo di rendere palese, mediante l'evidente omissione della dichiarazione di regolare residenza, il pregresso fenomeno dell'assenza.

Da qui la necessità della nuova prescrizione normativa che considera la possibilità di procedere alla cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente delle persone risultate irreperibili, non solo sulla base delle risultanze del censimento, ma anche a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, posti in essere, dall'Ufficiale di Anagrafe, in un qualunque momento del periodo intercensuario.

Cancellazione senza destinazione È importante ricordare che l'ISTAT, nelle Avvertenze e note illustrative al Regolamento anagrafico⁴², definisce la cancellazione per irreperibilità quale procedimento di cancellazione senza destinazione, in quanto la persona irreperibile viene cancellata dal registro della popolazione residente senza che si proceda ad alcuna contemporanea iscrizione in altro registro, così come, un'eventuale ricomparsa da irreperibilità, darà sempre luogo ad un parallelo procedimento di iscrizione senza provenienza.

Iscrizione senza provenienza

Ricomparsa da irreperibilità

La ricomparsa da irreperibilità, infatti, con il nuovo Regolamento, non dà più luogo al ripristino degli atti anagrafici, (tale operazione, in vigenza della pregressa normativa, consisteva in una "fictio iuris" per cui la cancellazione per irreperibilità, a suo tempo effettuata, veniva considerata come mai avvenuta), ma dà inizio ad una nuova iscrizione con decorrenza dal giorno in cui viene manifestata, o comunque accertata d'ufficio, la ricomparsa.

Così il secondo comma dell'art. 7 del Regolamento, per il quale: *"Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse, deve procedersi ad una nuova iscrizione anagrafica"*.

A questo proposito l'ISTAT precisa che⁴³: *"...la ricomparsa nello stesso Comune che ha cancellato per irreperibilità comporta una nuova iscrizione (reiscrizione) con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la ricomparsa stessa all'Ufficio Anagrafe. In particolare si precisa anche che, qualora una persona cancellata dall'Anagrafe di un Comune per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata dall'Ufficio di Anagrafe, chieda successivamente l'iscrizione anagrafica in altro Comune, questo dovrà*

42) ISTAT - Metodi e Norme serie B - n. 29 ed. 1992.

43) ISTAT - Idem.

provvedere alla iscrizione senza provenienza. Tuttavia instaurerà una pratica migratoria con il Comune che ha proceduto alla cancellazione per irreperibilità, ai soli fini della conferma della generalità e della conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità. Dopo la conferma di cancellazione l'iscrizione nel nuovo Comune risulterà nella scheda anagrafica con l'annotazione: "era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di..... in data.....".

Al censimento⁴⁴

Le procedure di cancellazione per irreperibilità al censimento, sebbene considerate eccezionali, in quanto poste in essere solo ogni dieci anni in occasione della revisione⁴⁵ del registro della popolazione, rappresentano, tuttavia, la fattispecie più conosciuta di cancellazione per irreperibilità.

Nella fase di confronto censimento-Anagrafe, infatti, si possono riscontrare situazioni di persone iscritte in Anagrafe, ma non censite, situazioni per le quali è necessario procedere sempre ad accertare la loro effettiva posizione in riferimento all'elemento della dimora abituale.

Può accadere infatti che:

- la persona, pur dimorando abitualmente nel Comune, sia sfuggita al censimento oppure sia stata censita come temporaneamente presente in altro Comune;
- la persona abbia di fatto trasferito la propria residenza in altro Comune presso il quale si è censita come residente;
- la persona non risulti censita in alcun Comune e risulti quindi, di conseguenza, irreperibile.

In tutti questi casi l'Ufficiale di Anagrafe dovrà, attivando gli strumenti di verifica di cui all'art. 4 della Legge anagrafica e dell'art. 19 del Regolamento, aver cura di accertare l'effettiva posizione della persona tenendo conto che:

- nell'ipotesi in cui la stessa si sia censita come residente in altro Comune e questa situazione risulti accertata come vera, si dovrà dar corso ad una normale pratica di cancellazione anagrafica da attivarsi, rispettivamente, o a seguito della richiesta di cancel-

**Cancellazio-
ne per
irreperibilità
al Censi-
mento**

**Confronto
Censimento-
Anagrafe**

44) Per l'approfondimento delle problematiche collegate a questo tema, vedasi la rassegna stampa in calce al presente capitolo: Mauro Parducci - "Censimento: cancellazioni da irreperibilità. Una proposta" in Semplice, Ed. Barbieri, Nocchioli & C. - Empoli, n.ri, 11 e 12 novembre-dicembre 2001.

45) Art. 46 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 per il quale: "A seguito di ogni censimento generale della popolazione i Comuni devono provvedere alla revisione dell'Anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento;...".

- lazione trasmessa dal Comune di iscrizione, o anche d'ufficio sulla base del disposto del primo comma dell'art. 16 del Regolamento e comunque sempre a seguito dell'accertamento dell'effettivo trasferimento della persona senza che sia stata resa alcuna dichiarazione di residenza;
- Procedimento di cancellazione per irreperibilità**
- se invece la persona risulta sfuggita al censimento perché non censita, né nel Comune nel cui registro di popolazione risulta iscritta, né in altro Comune, si dovrà dar corso ad un procedimento di cancellazione per irreperibilità.
- L'Ufficiale di Anagrafe nell'attivare il procedimento di cancellazione per irreperibilità al censimento, procedimento complesso e strettamente disciplinato dal Regolamento anagrafico, dovrà seguire le seguenti fasi di procedura:
- Fasi**
1. dare avvio al procedimento di cancellazione per irreperibilità registrando il numero e la data di pratica sul registro delle cancellazioni;
 2. effettuare la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di norma con notifica effettuata con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c.⁴⁶ mediante affissione della comunicazione all'albo pretorio del Comune;
 3. disporre i necessari accertamenti, in tempi diversi, per verificare che effettivamente la persona sfuggita al censimento non abbia più la dimora abituale nel Comune;
 4. adottare il provvedimento di cancellazione, a firma dell'Ufficiale di Anagrafe che dovrà essere affisso all'albo pretorio del Comune per venti giorni, con notifica ex art. 140 c.p.c. alla persona interessata;
 5. compilare il modello APR4 ISTAT con le seguenti modalità:
 - nella sezione 2: procedere alla registrazione della pratica (numero progressivo nell'anno e data), indicando come decorrenza la stessa data di adozione del provvedimento di cancellazione, barrare la casella: "non comporta conteggio", barrare la voce: "d'ufficio", barrare inoltre la voce "PROVVEDO alla cancellazione per irreperibilità al censimento";
 - nella sezione 3: procedere a riportare tutti i dati della persona o delle persone oggetto del provvedimento di cancellazione. (vedi figura 16).

46) Art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia - Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità... l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

FIGURA 16

COMUNE DI CASCINA (PI) MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE			
SEZIONE I – ISCRIZIONE ANAGRAFICA Pratica iscrizione n. _____ del _____ Comporta conteggio <input type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input type="checkbox"/> ² COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____ Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal _____ a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input type="checkbox"/>		SEZIONE II – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA Pratica cancellazione n.136 del 28.02.2002 Comporta conteggio <input type="checkbox"/> ¹ - Non comporta conteggio <input checked="" type="checkbox"/> ² COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA Per le persone indicate nella Sezione III Con decorrenza dal 30.06.2002 a istanza di persona legittimata <input type="checkbox"/> - d'ufficio <input checked="" type="checkbox"/>	
Timbro del Comune _____ Comune _____ Provincia _____		Timbro del Comune _____ Comune Cascina 00 Provincia PI 05	
Data _____ L'Ufficiale d'Anagrafe _____	Richiedo a questo Comune di _____ Prov. (____) al fine di iscrivere in pari data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune: - la cancellazione dall'APR..... 1 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di 2 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità 3 E di restituire il presente modello completo di numero parte e serie degli atti originali di stato civile	CONFERMO: - la cancellazione dall'APR di questo Comune..... 1 - la cancellazione per lo stato estero di 2 avvenuta il 3 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il 3 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti dagli atti anagrafici di questo Comune. SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO 4	Data _____ L'Ufficiale d'Anagrafe _____
Data _____ L'Ufficiale d'Anagrafe _____	PROVEDO: - all'iscrizione per immigrazione da un altro Comune..... 1 - all'iscrizione dall'estero (Stato _____)..... 2 Codice dello stato estero di provenienza - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data 3 - all'iscrizione per altri motivi 4	PROVEDO: - alla cancellazione per l'estero (Stato _____)..... 1 Codice dello stato estero di destinazione - alla cancellazione per irreperibilità 2 - al censimento 3 - in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe..... 3 - alla cancellazione per altri motivi 4	Data 21.07.2002 L'Ufficiale d'Anagrafe Pin Lia
Data di definizione della pratica _____ G _____ M _____ ANNO _____			

Inoltre l'Ufficiale di Anagrafe dovrà aver cura di:

- eliminare la scheda individuale della persona o delle persone cancellate AP5 ISTAT riportandovi la data, il numero della pratica ed il motivo della cancellazione ed inserendo detta scheda nello schedario degli eliminati;
- depernare, o eliminare nel caso di famiglia composta da una sola persona, dalla scheda di famiglia AP6 ISTAT, il nominativo della persona cancellata con conseguente eventuale aggiornamento dei dati relativi all'intestatario scheda ed al rapporto di parentela intercorrente tra i componenti la famiglia.

Come ultimo adempimento, infine, l'Ufficiale di Anagrafe, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del Regolamento, dovrà, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione, darne comunicazione al Prefetto.

**Comunica-
zione al
Prefetto**

Per irreperibilità accertata

Abbiamo visto che il primo comma dell'art. 11 del Regolamento consente all'Ufficiale di Anagrafe di procedere alla cancellazione per irreperibilità non solo delle persone risultate irreperibili al censimento, ma anche di quelle la cui irreperibilità è accertata a seguito di ripetuti ed intervallati accertamenti.

In buona sostanza l'Ufficiale di Anagrafe dovrà rendere giustizia di un eventuale trasferimento di residenza, in altro Comune o

**Perdita del
requisito
della dimora
abituale**

all'estero, non dichiarato. Questo ogni qualvolta lo stesso acquisisca notizia certa che una persona, o una famiglia, già regolarmente iscritte nel registro della popolazione residente, abbiano di fatto perso il requisito della dimora abituale nel luogo di residenza, in modo tale, ed al fine, di rendere possibile, ancora una volta, la corrispondenza tra il dato della registrazione amministrativa e la reale situazione di fatto.

Ma chi è il soggetto irreperibile?

**Soggetto
irreperibile**

Mentre per quanto riguarda l'irreperibilità al censimento il soggetto irreperibile è la persona che è sfuggita appunto al censimento, ed a questo proposito vi è da osservare che l'omessa dichiarazione censuaria rende di fatto immediatamente conoscibile la situazione di irreperibilità, in riferimento, invece, all'irreperibilità accertata, per soggetto irreperibile si intende la persona della quale si è persa ogni traccia, in quanto, non solo non più abitualmente dimorante presso l'indirizzo registrato in Anagrafe, ma praticamente scomparsa senza lasciare alcuna notizia, e soprattutto senza rendere, la dichiarazione di residenza, nel luogo di immigrazione, sia questo un altro Comune o l'estero.

L'Ufficiale di Anagrafe può ricevere notizia che una persona o una famiglia abbiano di fatto trasferito la dimora abituale attraverso possibili ed eventuali segnalazioni trasmesse dalle autorità di polizia o pervenute da altri uffici, Enti o da privati cittadini, dal ritorno, ad esempio, del certificato elettorale o di atti di notifica per i quali non si trova il destinatario, ecc., ma non solo, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà tener conto anche dell'eventuale conoscenza diretta del fatto anagrafico.

**Avvio del
procedimen-
to di
cancellazione**

In ogni caso, acquisita la notizia della perdita del requisito della dimora abituale, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere ad avviare il procedimento di cancellazione avendo cura di:

1. dare notizia, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti eventualmente destinatari del provvedimento finale, mediante notifica agli stessi dell'avviso, notifica effettuata tramite i messi comunali o con le modalità che già conosciamo e di cui all'art. 140 del c.p.c.;

**Notifica
dell'avvio
del procedi-
mento****Accertamen-
ti**

2. disporre gli accertamenti previsti dall'art. 4 della Legge anagrafica, (richiesta ad altri uffici pubblici e privati), e dall'art. 19 del Regolamento (a mezzo degli agenti di Polizia Municipale o di altro personale comunale formalmente autorizzato), al fine di accertare, il più accuratamente possibile e se possibile, il luogo di trasferimento ossia un altro indirizzo nel Comune, un altro Comune ovvero il trasferimento all'estero.

Un problema particolare: il blocco della certificazione

Può accadere che l'Ufficiale di Anagrafe che ha ricevuto notizia della perdita del requisito della dimora abituale, prima, o contemporaneamente alla disposizione degli accertamenti, decida di attivare il blocco della certificazione relativa alla posizione anagrafica della persona per la quale si sta attivando il procedimento di cancellazione per irreperibilità.

Trattasi, in definitiva, di una misura cautelativa che, sebbene se ne giustifichi l'adozione solo nei confronti della persona interessata⁴⁷, permette, tuttavia, all'Ufficiale di Anagrafe, di evitare di rilasciare certificati anagrafici contenenti registrazioni non più corrispondenti alla realtà, non solo, il blocco della certificazione può permettere anche all'Ufficiale di Anagrafe, qualora l'interessato si presenti a chiedere un certificato, di conoscere il luogo del trasferimento ed i motivi dell'omessa dichiarazione di residenza.

Non sono previste formalità particolari per l'adozione del provvedimento del blocco della certificazione. Solo in fase di richiesta di rilascio di certificato, il rifiuto al rilascio stesso dovrà essere motivato in maniera fortemente circostanziata, mediante l'adozione di un vero e proprio provvedimento formale contro il quale, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, la persona interessata, potrà, entro trenta giorni dal provvedimento, inoltrare ricorso gerarchico al Prefetto.

È importante ricordare, tuttavia, che anche l'adozione del formale atto di rigetto dell'istanza di certificazione, in quanto provvedimento fortemente negativo per la persona nei cui confronti viene posto in essere, necessita di molta cautela da parte dell'Ufficiale di Anagrafe. Quest'ultimo, infatti, potrà disporre il blocco della certificazione solo a seguito di precise e dettagliate informazioni che lo inducano a ritenere, con sufficiente ragione, che la situazione amministrativa registrata in Anagrafe non corrisponde più, in termini oggettivi, alla situazione di fatto.

Gli accertamenti

Un approfondimento particolare merita anche il tema degli accertamenti. È chiaro che la cancellazione per irreperibilità, si sostanzia in definitiva, in un provvedimento fortemente negativo

Blocco della certificazione relativa alla posizione anagrafica della persona da cancellare per irreperibilità

Rifiuto del rilascio del certificato

Conseguenze della dichiarazione di irreperibilità

47) Non si ritiene possibile rifiutare il rilascio del certificato alle persone terze diverse dall'interessato, in quanto detto rifiuto renderebbe palese e conosciuta una situazione per la quale, in questa fase del procedimento di cancellazione per irreperibilità, non è ancora legittima alcuna forma di pubblicità.

per la persona cancellata, in quanto la stessa, anche nell'ipotesi di successiva ricomparsa e conseguente reinscrizione anagrafica (nello stesso Comune di cancellazione), o iscrizione (in Comune diverso), non potrà mai "sanare", agli effetti amministrativi, il periodo di assenza, (cosiddetto "buco"), in quanto, come abbiamo già visto, gli effetti della nuova iscrizione non potranno mai essere retroattivi, ma avranno necessariamente la stessa decorrenza della data di effettiva ricomparsa della persona presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di iscrizione.

**Indagini di
dettaglio**

Da tutto ciò consegue che l'Ufficiale di Anagrafe, prima di procedere alla cancellazione, considerata anche la complessità dell'indagine, deve procedere con molta cautela e diligenza nella valutazione delle notizie che gli pervengono in sede di accertamento. A questo proposito si ritiene che non sia sufficiente acquisire agli atti della pratica di cancellazione un accertamento generico del tipo: "la persona non si trova" ovvero "non si hanno notizie certe"⁴⁸, ma che sia necessario procedere ad indagini di dettaglio, queste ultime, non solo consistenti nel riscontro dell'assenza presso l'abitazione all'indirizzo registrato, ma condotte soprattutto, ad esempio, presso i parenti, presso le scuole eventualmente frequentate dai figli, presso il datore di lavoro se conosciuto, la competente ASL, ecc.

Ne consegue quindi che gli accertamenti dovranno essere sempre disposti in modo accurato e le situazioni valutate in maniera circostanziata, inoltre, onde evitare il rischio che vengano adottati, in maniera superficiale e frettolosa, provvedimenti di cancellazione dannosi ed inopportuni, gli accertamenti dovranno essere anche ripetuti ed opportunamente intervallati nel tempo.

Quanto tempo? Il primo comma dell'art. 11 del Regolamento, nel prevedere la possibilità di procedere alla cancellazione per irreperibilità accertata, non indica, tuttavia, alcun termine di riferimento.

A questo proposito si ritiene che l'Ufficiale di Anagrafe, considerata la situazione da accertare, situazione che può risultare di volta in volta, più o meno complessa, possa liberamente valutare quanti accertamenti disporre e decidere anche in ordine all'inter-

48) Un ragionamento simile tende infatti a confondere la non presenza o l'assenza temporanea della persona dalla sua dimora abituale con la sua irreperibilità, che è ovviamente, tutt'altra cosa. Vedasi al proposito l'art. 8 del Regolamento che, laddove disciplina le fattispecie che non danno luogo ad iscrizione anagrafica, disciplina anche, sebbene implicitamente, "a contrariis" il parallelo divieto per le stesse di procedere a cancellazione, nel senso che, se una persona non può essere iscritta nel Comune "di arrivo", non può neppure, di conseguenza, essere cancellata nel Comune "di partenza", stante il conosciuto principio dell'obbligatorietà e dell'unicità dell'iscrizione anagrafica.

vallo di tempo che dovrà intercorrere tra gli stessi. In riferimento al tempo, si ritiene opportuno far trascorrere non meno di un anno dall'inizio del procedimento di cancellazione alla sua conclusione.

Può accadere che l'Ufficiale di Anagrafe, mediante le informazioni raccolte e gli accertamenti predisposti, venga a conoscenza che effettivamente la persona abbia trasferito la dimora abituale in altro Comune, o all'estero, senza aver reso la dichiarazione di residenza e senza aver presentato alcuna istanza di iscrizione.

In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe deve dare notizia, in base al disposto dell'art. 16 del Regolamento, delle informazioni raccolte, all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di immigrazione, mediante il possibile utilizzo, ad esempio, di un modello di segnalazione come quello riportato nella figura 17.

FIGURA 17

<p>Comune di..... (.....)</p> <p style="text-align: right;">All'Ufficiale di Anagrafe del Comune di</p> <p>Oggetto: Art. 16 D.P.R. 223/89. - Comunicazione di trasferimento di residenza.</p> <p>A norma dell'art. 16, comma 1, D.P.R. 30/5/1989 n. 223, comunico che il Sig., nato a..... il..... ed iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune, risulta aver stabilito la propria dimora abituale in....., presso l'abitazione della moglie....., posta in Via..... Tali informazioni sono state fornite dal Sig., padre del Sig.</p> <p>Per il motivo di cui sopra si prega voler provvedere, con cortese sollecitudine, ad istruire regolare pratica di immigrazione.</p> <p>In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.</p> <p>Data.....</p> <p style="text-align: right;">L'Ufficiale di Anagrafe</p>

A questo punto, l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di immigrazione, una volta acquisita la conferma, mediante l'esito positivo degli accertamenti a propria volta predisposti, della veridicità delle

informazioni ricevute, dovrà procedere ad istituire una regolare pratica di iscrizione anagrafica mediante la compilazione del modello APR4 ISTAT, previo invito alla persona affinché la stessa renda la dichiarazione di residenza ovvero, nella negativa, procedere all'iscrizione d'ufficio.

In ambedue le ipotesi il procedimento, iniziato come procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata, si concluderà con una semplice pratica di cancellazione anagrafica.

Se invece l'Ufficiale di Anagrafe del presunto Comune di immigrazione, non riuscirà ad acquisire la conferma delle informazioni che gli sono state trasmesse⁴⁹, ne informerà prontamente l'Ufficiale di Anagrafe richiedente l'iscrizione, il quale, a seguito del diniego della stessa, proseguirà l'iter procedimentale di cancellazione per irreperibilità accertata provvedendo a:

**Iter di
cancellazio-
ne per
irreperibilità
accertata**

1. emettere un provvedimento mediante il quale dispone la cancellazione, dall'Anagrafe della popolazione residente, della persona risultata irreperibile;
2. affiggere per venti giorni consecutivi detto provvedimento all'albo pretorio del Comune, (vedi figura 18);
3. trascorsi i venti giorni di cui sopra, dar corso alla cancellazione vera e propria per irreperibilità compilando un modello APR4 ISTAT con le seguenti modalità: - per la sezione 2: procedere alla registrazione della pratica, numero progressivo nell'anno e data, indicando come decorrenza la data in cui è stato adottato il provvedimento di cancellazione, barrare la voce: "d'ufficio", barrare la voce "PROVVEDO alla cancellazione per irreperibilità in base agli accertamenti dell'Ufficio Anagrafe"; per la sezione 3: procedere a riportare tutti i dati della persona o delle persone oggetto della cancellazione;
4. trascorsi i venti giorni di cui sopra, dar corso alla cancellazione vera e propria per irreperibilità compilando un modello APR4 ISTAT con le seguenti modalità: - per la sezione 2: procedere alla registrazione della pratica, numero progressivo nell'anno e data, indicando come decorrenza la data in cui è stato adottato il provvedimento di cancellazione, barrare la voce: "d'ufficio", barrare la voce "PROVVEDO alla cancellazione per irreperibilità in base agli accertamenti dell'Ufficio Anagrafe"; per la sezione 3: procedere a riportare tutti i dati della persona o delle persone oggetto della cancellazione.

49) Perché la persona della quale viene chiesta l'iscrizione non risulta né presente, né dimorante nel Comune, ovvero perché, detta persona, già presente, si è nuovamente trasferita per destinazione sconosciuta.

FIGURA 18

Comune di..... (.....)	
Prot. n.	
L'Ufficiale di Anagrafe	
PREMESSO che a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati nel tempo, svolti dagli agenti di Polizia Municipale, dei Carabinieri della Stazione di....., e dalle risultanze in atti è stato appurato che il Sig., nato a..... il..... ed anagraficamente residente in questo Comune dal..... è emigrato senza lasciare alcun indirizzo; Atteso che il presente procedimento è stato attivato in data.....;	
VISTO l'art. 5 della Legge 24.12.1954 n. 1228;	
VISTO l'art.11 del D.P.R. 223/89	
PROCEDE alla cancellazione definitiva dall'Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune per il Sig. nato a..... il..... ed anagraficamente residente in questo Comune in via.....	
Data.....	
L'Ufficiale di Anagrafe	
ATTO DI NOTIFICA PER AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO	
Io sottoscritto Messo Notificatore attesto di aver notificato in data odierna copia del presente atto al Sig. mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per irreperibilità del suddetto a norma dell'art. 143 del C.P.C. per la durata di 20 giorni consecutivi e cioè dal..... al.....	
Data.....	
Il Messo Notificatore	

A questo punto l'Ufficiale di Anagrafe avrà cura, come già sappiamo per gli altri casi di cancellazione, di eliminare la scheda individuale AP5 ISTAT della persona cancellata riportando sulla stessa il numero e la data del provvedimento per trasferirla nello schedario degli eliminati, depennare dalla scheda di famiglia AP6 ISTAT, il nominativo della persona cancellata procedendo, di conseguenza, all'aggiornamento della posizione delle altre persone componenti la stessa, ovvero, nel caso in cui la persona cancellata fosse l'unica componente la famiglia, eliminandone la scheda, previa annotazione del numero e della data del provvedimento.

**Comunica-
zione al
Prefetto**

Parimenti a quanto avviene nel caso di cancellazione per irreperibilità al censimento, anche a seguito della cancellazione per irreperibilità accertata, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà darne comunicazione al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione, mediante possibile trasmissione di una comunicazione simile a quella di cui al modello della figura 19.

FIGURA 19

Comune di..... (.....)	
Prot. n.	Al Prefetto della Provincia di
Oggetto:....., nato a..... il..... - Comunicazione di avvenuta cancellazione per irreperibilità.	
Con la presente si comunica, ai sensi dell'art. 11 lett. b) D.P.R. 223/89, che il Signor, nato a..... il..... ed anagraficamente residente in questo Comune in via....., a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, è stato cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune per irreperibilità.	
Il procedimento per la cancellazione è stato avviato in data e la cancellazione è avvenuta con decorrenza Il provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal..... al.....	
Data.....	L'Ufficiale di Anagrafe

RASSEGNA STAMPA**LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ:
I NOSTRI SUGGERIMENTI***di Patrizia Lupino**Tratto dalla Rivista Semplice - Dicembre 1998**Ed. Barbieri, Noccioli*

L'art.11 lett. c) del Regolamento anagrafico il D. P. R. 30 maggio 1989, n. 223 prevede la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del Censimento Generale della popolazione, che avviene ogni 10 anni, oppure quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.

La cancellazione per irreperibilità accertata è una procedura che sempre più spesso coinvolge gli ufficiali d'Anagrafe e può essere attivata ogni qual volta si renda necessaria, soprattutto nel caso in cui l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, che il soggetto si è trasferito in altro luogo, senza lasciare indirizzo o traccia alcuna di sé. Ci troviamo così di fronte al caso di un soggetto cui la posizione anagrafica non corrisponde alla realtà e manca dell'elemento oggettivo necessario per poter continuare ad essere iscritto nell'Anagrafe del Comune.

Quando l'Ufficiale d'Anagrafe sia venuto a conoscenza che un soggetto o una famiglia hanno trasferito la dimora abituale dal luogo di iscrizione anagrafica (ad esempio su segnalazione proveniente da un'autorità di Polizia, dai messi notificatori, dai Vigili urbani, da un singolo cittadino ecc. oppure per sua diretta conoscenza), deve dare avvio ad un procedimento di cancellazione anagrafica per sanare la posizione del cittadino inadempiente e soprattutto per tenere correttamente aggiornata l'Anagrafe.

Questo compito di rinnovo delle notizie e delle posizioni anagrafiche dei cittadini deve essere svolto con cura e serietà perché ha una importanza fondamentale nel permettere di conoscere le caratteristiche e la consistenza della popolazione presente sul territorio comunale, soprattutto nella sua continuità, rispondendo così allo scopo istitutivo e alla funzione principale delle anagrafi comunali.

Il Regolamento anagrafico prevede ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, senza riferirsi ad un tempo massimo entro il quale debbano essere svolti.

La Circolare n.21/1990 dell'ISTAT ha dato alcune indicazioni al riguardo, precisando che le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale dimora abituale.

Questa disposizione ha indicato un periodo di tempo entro il quale svolgere i controlli anagrafici ma, allo stesso tempo, ha creato agli operatori tanti dubbi su come affrontare il problema del termine entro il quale cancellare la persona dall'A.P.R..

Dovranno essere valutate le molteplici e variegate casistiche che si possono presentare.

Quello che è certo è che l'Ufficiale di Anagrafe potrà cancellare per irreperibilità un soggetto anche quando il procedimento sia iniziato da meno di un anno a condizione che abbia prove documentate della mancanza di dimora abituale dello stesso da un lungo periodo di tempo.

L'avvio del procedimento:

L'Ufficiale d'Anagrafe dopo le segnalazioni e/o informazioni assunte darà

avvio ad un procedimento che si aprirà con l'assegnazione del numero e della data nel registro protocollo delle pratiche anagrafiche, e con la trasmissione ai sensi dell' art. 7 della Legge 241/90, da parte del responsabile del procedimento, della comunicazione, con le modalità previste dall'art.8 della citata legge, dell'avvio di un procedimento anagrafico ai destinatari dell'eventuale provvedimento finale. Questo atto verrà notificato all'interessato, tramite i messi comunali che non trovando il soggetto nel luogo di residenza procederanno a notificare l'atto ai sensi dell'art.143 c. p.c. tramite l'affissione della comunicazione all'albo pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi.

L'Ufficiale d'Anagrafe deve quindi verificare la situazione disponendo gli accertamenti a norma dell'art.4 della Legge Anagrafica (richieste ad uffici pubblici e privati) e dell'art. 19 del Regolamento (per mezzo degli agenti di polizia municipale o anche direttamente).

Occorre ricordare che "L'Ufficiale d'Anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. ... Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità..." così recita l'art. 4, comma 1 e 2, della Legge 1228/54.

Tale norma investe l'ufficiale d'Anagrafe della facoltà di effettuare direttamente dei sopralluoghi e controlli per stabilire la sussistenza del requisito della dimora abituale e stabile, non solo nel caso di iscrizioni e variazioni anagrafiche, ma anche tutte le volte che si sospetta che detto requisito possa non sussistere più.

Questo modo di procedere, tramite accertamenti anagrafici, è finalizzato ad ottenere il più possibile notizie dettagliate e precise per stabilire quando sia possibile, il luogo di trasferimento (altro indirizzo nel Comune, altro Comune, trasferimento all'estero) della persona o della famiglia.

Una misura che l'ufficiale d'Anagrafe potrà adottare sarà la sospensione del rilascio dei certificati anagrafici riguardanti l'interessato: si darà corso al cosiddetto blocco della certificazione anagrafica.

Ciò eviterà di rilasciare certificati attestanti situazioni non più corrispondenti alla realtà e permetterà all'Ufficiale d'Anagrafe, qualora si presenti direttamente l'interessato, di conoscere il motivo del trasferimento non dichiarato e l'eventuale luogo del trasferimento.

Il blocco della certificazione si esplicita, al momento della richiesta di un certificato, con un atto formale di rifiuto contro il quale l'interessato potrà ricorrere al Prefetto secondo quanto disposto dall'art. 36 del Regolamento anagrafico.

Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata è adottato dall'Ufficiale d'Anagrafe ed ha una certa gravità in quanto comporta al cittadino:

- la perdita del diritto di voto;
- l'impossibilità ad ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento;
- la mancanza di rapporto con il territorio comunale (essendo il territorio e la popolazione elementi costitutivi dello Stato, il cittadino irreperibile non fa più parte dello stesso ordinamento, ne è al di fuori).

Quindi l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà tentare tutte le strade possibili per riuscire a sapere dove il cittadino o la famiglia si siano stabiliti e dovrà evitare di adottare decisioni affrettate nel valutare la situazione.

L'Ufficiale d'Anagrafe richiederà agli agenti di Polizia Municipale, più accertamenti, distanziati nel tempo, per avere la garanzia di una decisione corretta.

Sarebbe buona regola segnarsi su uno scadenziario il numero della pratica da riprendere e da rimandare ai vigili per ulteriori controlli.

L'intervallo di tempo tra un accertamento e l'altro deve essere stabilito dall'ufficiale d'Anagrafe.

Si consiglia, di norma, di far trascorrere un anno di tempo dall'inizio del procedimento alla sua conclusione: ma ciò non è sempre valido. Se giungono segnalazioni dalle autorità di Polizia, Carabinieri ed altre forze dell'Ordine attestanti che l'interessato non vive più nel luogo di residenza da qualche anno e l'Ufficiale d'Anagrafe ha modo di acquisire atti che lo comprovino, oppure dagli accertamenti esperiti e dalla diretta conoscenza della situazione risulti che la persona non sia reperibile all'indirizzo registrato in Anagrafe da molto tempo, non dovranno esservi dubbi sulla necessità di procedere alla cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata.

A questo punto il responsabile del procedimento, ufficiale d'Anagrafe emette un provvedimento con il quale dispone la cancellazione della persona risultata irreperibile.

Questo atto deve essere affisso all'albo pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi a norma dell'art.143 c.p.c.

La decorrenza del provvedimento (quella che compare nella Sezione 2 del modello APR4) sarà la data in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha emesso il provvedimento di cancellazione; nel modello deve essere barrata la casella d'ufficio e la voce "Provvedo alla cancellazione per irreperibilità in base agli accertamenti dell'ufficio Anagrafe".

La pratica dovrà essere definita soltanto dopo che i messi avranno notificato l'atto mediante l'affissione all'Albo pretorio del Comune: questo perché nella fase di pubblicità dell'adozione del provvedimento qualcuno potrebbe conoscere la situazione e comunicarla all'ufficio che, in tal caso, dovrebbe adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.

Avverso il provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

È ammesso il ricorso al TAR, in via giurisdizionale, entro 90 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento stesso.

Infine l'Ufficiale d'Anagrafe, entro il termine di 30 giorni, a norma dell'art.11, comma 2, del Regolamento dovrà dare notizia al Prefetto dell'avvenuta cancellazione: i trenta giorni, in questo caso decorrono dalla data di definizione della pratica: cioè dalla data della effettiva cancellazione del nominativo dallo schedario elettronico e cartaceo.

L'Ufficiale d'Anagrafe nell'eliminare la scheda individuale AP5 del soggetto cancellato dall'A.P.R. dovrà aver cura di sistemarla nello schedario degli eliminati ordinata secondo l'ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario.

Anche la scheda di famiglia dovrà essere eliminata se il soggetto era solo ed andrà archiviata ordinandola secondo il numero d'ordine progressivo di eliminazione.

Diversamente se il cittadino irreperibile era componente di una famiglia anagrafica, l'ufficiale d'Anagrafe dovrà depennare il nominativo dalla scheda di famiglia AP6 o AP6a, se apparteneva ad una convivenza anagrafica, annotando gli estremi della data del provvedimento ed il motivo della cancellazione.

Occorre ricordare che la cancellazione per irreperibilità, così come le iscrizioni, le mutazioni, le cancellazioni anagrafiche sono provvedimenti che rispondono ad un procedimento amministrativo regolato dalla Legge 241/90: come tali, devono essere comunicati all'interessato l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, il provvedimento adottato con la motivazione, l'ufficio presso il quale gli atti sono disponibili ai fini dell'accesso e l'autorità cui eventualmente si può ricorrere.

UNA QUESTIONE DI CORRETTEZZA: A PROPOSITO DELLA MANCATA CANCELLAZIONE ANAGRAFICAdi *Spartacus*

(pseudonimo di Mauro Parducci)

Tratto dalla *Rivista Semplice - Maggio-Giugno 2000*

Ed. Barbieri, Noccioli

Può capitare che l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune, ove risulti iscritto un soggetto che ha chiesto l'iscrizione anagrafica in altro Comune, non proceda alla cancellazione anagrafica richiestagli.

Può capitare che l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove l'interessato ha chiesto la residenza notificata, allo stesso, un provvedimento negativo e motivato dal fatto che l'altro Ufficiale d'Anagrafe non ha proceduto alla cancellazione richiesta; come dire: «Io ti avrei iscritto, ma il mio collega è stato cattivo e non ti ha voluto cancellare.»

Può capitare, e capita spesso, che il cittadino, di fronte a queste informazioni, si rechi infuriato dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove risulta ancora iscritto, e si arrabbi ferocemente con quest'ultimo. Ma è corretto tutto ciò?

Cerchiamo di analizzare i vari aspetti della questione.

Ci troviamo di fronte ad un procedimento di richiesta di iscrizione anagrafica.

Una volta ricevuta la dichiarazione, e compilato il modello APR4, l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione disporrà i necessari accertamenti nei modi e nei termini previsti dall'art. 19 del D.P.R. 223/89.

Una volta ricevute le informazioni, a seguito degli accertamenti effettuati, lo stesso Ufficiale d'Anagrafe valuterà se sussistano i requisiti per la dimora abituale del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica.

In caso positivo trasmetterà il modello APR4 al Comune ove l'interessato risulta iscritto anagraficamente (per comodità d'esposizione lo chiameremo Comune di cancellazione) richiedendone la cancellazione anagrafica.

Il Comune di cancellazione, non appena avrà ricevuta detta richiesta, procederà nell'iscrivere la pratica sul registro delle cancellazioni e, successivamente, verificherà che il soggetto indicato nell'APR4 risulti iscritto in Anagrafe.

Qualora la verifica di cui sopra abbia esito affermativo l'Ufficiale d'Anagrafe può prendere in considerazione due ipotesi:

1. Cancellare immediatamente il soggetto dall'Anagrafe;
2. Disporre eventuali accertamenti per verificare che effettivamente il soggetto interessato non abbia più la dimora abituale nel Comune.

Nel primo caso appare evidente che la procedura sia di immediata definizione e l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di cancellazione tornerà due copie del modello APR4 al Comune di iscrizione confermando l'avvenuta cancellazione con la stessa data di decorrenza risultante nel Comune di iscrizione.

Nel secondo caso risulta evidente che dovrà attendere l'esito degli accertamenti disposti.

Qualora dagli accertamenti si rilevi che effettivamente il soggetto interessato ha trasferito la dimora abituale in altro Comune, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà alla cancellazione anagrafica come per il caso sopra evidenziato: dette operazioni debbono avvenire nel termine di 20 giorni dalla data in cui l'Ufficiale d'Anagrafe ha materialmente ricevuto la richiesta di cancellazione.

Qualora dagli accertamenti si rilevi invece che il soggetto mantiene ancora la dimora abituale nel Comune risulta chiaro ed evidente che l'Ufficiale d'Anagrafe non possa effettuare la cancellazione richiestagli e, pertanto, dovrà restituire il modello APR4 barrando, nella sez. II dello stesso, la voce: "SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO IN QUANTO ANCORA ABITUALMENTE DIMORANTE".

Ma a questo punto si impone una domanda: «Che fare?»

Naturalmente l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di richiesta di iscrizione farà bene, una volta ricevuto il modello APR4, a disporre nuovi accertamenti.

Così si possono determinare due situazioni:

A. il soggetto che aveva richiesto la residenza non risulta avere la dimora abituale nel Comune nonostante il diverso esito dei precedenti accertamenti (e d'altra parte ciò dovrebbe non meravigliarci più di tanto sol che si pensi agli interessi legati al fenomeno delle prime case e dei relativi benefici fiscali);

B. il soggetto risulta avere, anche a seguito degli ulteriori accertamenti, fissata la dimora abituale nel Comune.

Nel caso A. troviamo così conferma nel corretto operato dell'Ufficiale d'Anagrafe dell'altro Comune.

Nel caso B. continuiamo ad essere in disaccordo con l'operato dell'altro Ufficio Anagrafe.

Comunque, in entrambi i casi, dobbiamo trovare una soluzione ricordandoci che il responsabile del procedimento è esclusivamente l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione: a quest'ultimo spetterà l'onere di prendere le decisioni del caso.

Ma andiamo con ordine.

Nel caso A. l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà emettere un provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione e, notificandolo all'interessato (ovviamente all'indirizzo ove risulta attualmente iscritto anagraficamente), dovrà anche motivarlo.

La motivazione ci sembra assolutamente importante. Infatti non pare corretta una motivazione del seguente tenore: "...la richiesta di iscrizione anagrafica non può essere accolta in quanto il Comune xxxxx non ha provveduto a cancellarla"

Sembra invece corretta una motivazione che si fondi sui seguenti presupposti: "la richiesta di iscrizione non può essere accolta in quanto dagli accertamenti effettuati da questo Comune e dal Comune xxxx risulta che la S.V. mantenga ancora la dimora abituale nel Comune xxxx".

D'altra parte la motivazione appena esplicitata tiene conto delle verifiche, risultanti in atti, dei due Comuni, mentre l'altra motivazione non appare condivisibile né sul piano formale, né su quello sostanziale.

Rappresenta un modo, deontologicamente discutibile, di "scaricare il barile" e le responsabilità solo sull'altro Ufficiale d'Anagrafe. Come dire: "io avrei accolto la richiesta, ma a causa dell'altro cattivo....."

Così l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di richiesta di iscrizione dovrà assolutamente evitare, nel motivare il provvedimento di non accoglimento della richiesta, di far ricadere la responsabilità, "la colpa", sul collega del Comune di cancellazione.

Qualora, invece, l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione, una volta ricevuto l'APR4 dall'altro Comune senza la cancellazione, ed effettuati nuovi accertamenti che confermino la presenza e la dimora abituale del richiedente, potrà agire secondo i seguenti criteri.

1. Riproporre la richiesta al Comune di cancellazione;
2. Richiedere l'istituzione della vertenza anagrafica.

Nel primo caso l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà compilare un nuovo Modello APR4, lasciando invariati i dati relativi al numero di pratica, data di decorrenza e variando la data di spedizione nell'apposito riquadro della sezione I; i dati relativi alla parte finale e staccabile del modello saranno fedelmente riportati e al posto della firma autografa del richiedente si indicherà "Firma in atti".

Non sarebbe male, qualora ve ne fosse il tempo, valutare l'opportunità di prendere contatti diretti (anche telefonici) con l'altro Ufficiale d'Anagrafe spiegando il motivo della nuovo inoltro della richiesta di cancellazione. Si potrebbe anche allegare una breve nota all'APR4 spiegando i motivi come sopra.

Dovrà inoltre esser data comunicazione all'interessato dei motivi che portano

a non rispettare i termini per permettere allo stesso, qualora lo ritenga opportuno, di intervenire nel procedimento con memorie scritte, documenti e altro a difesa dei suoi legittimi interessi ed a sostegno della sua posizione.

L'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di cancellazione dovrà così riesaminare la pratica, disporre nuovi ed ulteriori accertamenti e procedere alla cancellazione oppure, qualora l'esito degli accertamenti confermi, anche questa volta, la dimora abituale dell'interessato nel Comune, restituire l'APR4 senza procedere alla cancellazione richiesta.

In quest'ultimo caso, pare evidente, non resta che accedere alla seconda modalità indicata: la richiesta di istituire la vertenza anagrafica.

La vertenza anagrafica dovrà essere necessariamente avanzata dal responsabile del procedimento (l'Ufficiale d'Anagrafe cui è stata richiesta l'iscrizione) che dovrà effettuare la richiesta al Prefetto della Provincia ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 223/89.

Se la querelle sussiste tra due Comuni appartenenti alla stessa Provincia il Prefetto potrà decidere direttamente. Se i Comuni appartengono a Province diverse la decisione spetterà al Ministero dell'Interno sentito l'ISTAT.

Naturalmente la differenza è molto importante soprattutto riguardo ai tempi di decisione. Se deve decidere il Prefetto la decisione si avrà, normalmente, entro 60 giorni: diversamente i tempi d'attesa sono molto più lunghi.

Nell'ipotesi che la vertenza sia istituita tra Comuni appartenenti alla stessa Provincia il Prefetto, oltre a poter richiedere circostanziate relazioni agli Ufficiali d'Anagrafe dei due Comuni e acquisire agli atti i documenti necessari relativi al procedimento, potrà convocare l'interessato ed anche gli Ufficiali d'Anagrafe. Disporrà inoltre propri accertamenti avvalendosi, di norma, dell'ausilio degli agenti della polizia di stato o dell'arma dei carabinieri.

Una volta acquisiti tutti gli elementi necessari al caso il Prefetto emanerà un provvedimento, sotto forma di decreto prefettizio, al quale gli Ufficiali d'Anagrafe interessati sono obbligati ad uniformarsi.

Così il procedimento potrà trovare una logica conclusione.

Nel caso che il decreto del Prefetto "sposi" la tesi dell'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione il procedimento riprenderà il suo iter come se non si fosse mai interrotto e l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di cancellazione procederà a cancellare l'interessato, dall'Anagrafe della popolazione residente, con la stessa decorrenza con la quale fu effettuata l'originaria richiesta.

Qualora il Prefetto disponga diversamente l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione dovrà emettere un provvedimento negativo, nei confronti dell'interessato alla richiesta di iscrizione e dovrà dare atto, nella motivazione, dell'esito della vertenza anagrafica. In tale ultimo caso l'interessato non potrà proporre il ricorso gerarchico in quanto il Prefetto si è già espresso sull'argomento.

La vertenza tra Comuni diversi vede agire un "arbitro" diverso (il Ministero anziché il Prefetto) ma la procedura da seguire è sostanzialmente simile.

Dopo aver descritto le varie ipotesi e le procedure da seguire in conseguenza di esse una considerazione finale s'impone.

La normativa anagrafica ed in particolare il Regolamento (D.P.R. 223/89) dettano regole precise cui gli Ufficiali d'Anagrafe si devono attenere per risolvere i vari casi che si possono presentare.

Non è affatto banale seguire con scrupolo e diligenza le regole imposte. Diversamente si rischia, non tanto di commettere gravi errori, ma, anche, di ingenerare nei cittadini false idee, false rappresentazioni del ruolo e dell'importanza dell'Ufficio Anagrafe.

Non può essere solo una questione di "buoni" e "cattivi". Non ci si può dividere tra Ufficiali d'Anagrafe più o meno zelanti.

Probabilmente, anche nell'agire quotidiano di ognuno di noi possono esserci

diversi modi di intendere concetti come dimora abituale, residenza, domicilio, ecc.

È però importante, decisivo, che, indipendentemente dalle nostre idee, dalle nostre interpretazioni della norma, si agisca con correttezza. La norma ci propone le soluzioni anche per i casi controversi: facciamo in modo di applicarla ne guadagneremo tutti e, in primis, la considerazione che l'opinione pubblica avrà dei nostri uffici.

**CENSIMENTO:
CANCELLAZIONI DA IRREPERIBILITÀ. UNA PROPOSTA**
di Mauro Parducci
Tratto dalla Rivista Semplice - Novembre-Dicembre 2001
Ed. Barbieri, Noccioli

Uno dei più importanti problemi che gli Ufficiali d'Anagrafe dovranno affrontare, in occasione del confronto Censimento Anagrafe, sarà dato dalla gestione degli sfuggiti al censimento.

I CASI

Per "sfuggiti al censimento" intendiamo due distinte categorie di soggetti:

1. Coloro che non sono stati censiti per motivi spesso non dipendenti dalla volontà degli stessi;
2. Coloro che non sono stati censiti perché, di fatto, irreperibili.

LA REGOLARIZZAZIONE

Tra i primi possiamo annoverare, tanto per fare un esempio, coloro che, nel periodo di rilevazione censuaria, erano temporaneamente assenti dal Comune di dimora abituale per motivi di lavoro, salute o, anche, turismo.

Costoro potranno regolarizzare la loro posizione, nei confronti del censimento e, conseguentemente, dell'Anagrafe, anche in un momento successivo. La regolarizzazione sarà effettuata a seguito degli accertamenti disposti dall'ufficio Anagrafe in sede di confronto con i dati censuari. Pensiamo, ad esempio, al caso di una famiglia di lavoratori stagionali che nel periodo che va da agosto a ottobre si trovino all'estero e rientrino nel Comune di dimora abituale solo nel mese di novembre. A seguito degli accertamenti disposti dall'Ufficiale d'Anagrafe, successivamente al periodo della rilevazione censuaria, i componenti la famiglia saranno invitati a compilare il modello CP1, regolarizzando, in tal modo, la loro posizione nei confronti del censimento e, anche, dell'Anagrafe. Qualora invece la famiglia sia rintracciata quando siano già state completate le operazioni censuarie si procederà con una normale pratica di regolarizzazione anagrafica, compilando un modello APR4, biffando la casella "comporta conteggio" e indicando, nella Sez. 1, PROVVEDO all'iscrizione per "ALTRI MOTIVI: Regolarizzazione da censimento". Ai fini del calcolo della popolazione queste unità dovranno essere computate e inserite nel relativo modello ISTAT D7.B al punto 5.3.

LA CANCELLAZIONE

Diverso il caso relativo a famiglie o persone che siano sfuggite al censimento e non siano state regolarizzate entro tempi brevi.

Molti di questi casi potrebbero risolversi con altrettante cancellazioni per irreperibilità al censimento.

Cerchiamo, pertanto, di analizzare questo particolare procedimento.

La norma di riferimento per la cancellazione per irreperibilità al censimento è data dall'art. 11 lett. c) del D.P.R. 223/89.

La cancellazione per irreperibilità al censimento deve fondarsi sui seguenti presupposti:

- La persona o la famiglia non abbiano effettuato il censimento nel Comune di iscrizione anagrafica e neppure in un altro Comune;

- Dal confronto tra le risultanze del censimento l'Ufficiale d'Anagrafe darà avvio ad un formale procedimento comunicando il fatto all'interessato nei modi previsti dalla legge;
- Siano effettuati ripetuti (almeno due) accertamenti dai quali sia verificato che la persona o la famiglia non risulti avere più la dimora abituale nel Comune di iscrizione anagrafica;
- L'Ufficiale di Anagrafe non abbia ricevuto richiesta di cancellazione per iscrizione nell'Anagrafe di altro Comune dei soggetti interessati;
- L'Ufficiale di Anagrafe abbia eventualmente segnalato, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 223/89, l'eventuale residenza di fatto che il soggetto o la famiglia abbiano fissato in altro Comune senza peraltro essersi censiti.

Una volta effettuate tutte le verifiche di cui sopra, senza ottenere risultati, l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di iscrizione potrà procedere alla cancellazione per irreperibilità al censimento.

Nella cancellazione per irreperibilità al censimento dovranno essere seguite, nell'ordine, le seguenti fasi e procedure (in parentesi indicherò, a soli fini didattici, le relative date di esempio):

1. Effettuare il confronto tra le risultanze del censimento (mod. CP1 bis) e la scheda anagrafica di famiglia (AP6); (10.11.2001)
2. Controllare che lo sfuggito al censimento non sia stato censito in altra sezione di censimento diversa da quella ove risulta la scheda anagrafica (si tratterebbe di un semplice cambio di abitazione non dichiarato); (10.11.2001)
3. Controllare che non sia pervenuta, successivamente al 20 ottobre, la richiesta di cancellazione da parte di altro Comune; (10.11.2001)
4. Controllare che non sia già stato dato avvio ad un procedimento di irreperibilità per lo sfuggito al censimento in data anteriore al 20 ottobre 2001; (10.11.2001)
5. Dare avvio al procedimento di irreperibilità registrando il numero e la data di pratica sul registro delle cancellazioni; (12.11.2001)
6. Effettuare la comunicazione di avvio del procedimento anagrafico di irreperibilità all'interessato (qualora non sia possibile notificare la comunicazione all'indirizzo dell'interessato, si procederà mediante affissione, ex art. 140 c.p.c., della comunicazione all'albo pretorio); (12.11.2001)
7. Disporre i necessari accertamenti, in tempi diversi, per verificare che effettivamente lo sfuggito al censimento non abbia più la dimora abituale nel Comune; (4.12.2001 e 15.01.2002)
8. Emettere il provvedimento di cancellazione (da molti impropriamente definito "ordinanza"), a cura dell'Ufficiale d'Anagrafe che dovrà essere affisso per 20 giorni all'albo pretorio del Comune; (20.01.2002)
9. Compilare il modello APR4 ISTAT avendo cura di: (11.02.2002)
nella sezione 2:
 - indicare il numero e la data di pratica (n. 230 in data 12.11.2001) di cui al precedente punto 5.;
 - indicare come decorrenza la stessa data (20.01.2002) in cui l'Ufficiale di Anagrafe ha emesso il provvedimento di cui al punto 8.
 - Barrare la casella "non comporta conteggio"
 - barrare la voce «d'ufficio»,
 - barrare la voce «PROVVEDO alla cancellazione per irreperibilità al censimento».nella sezione 3:
 - riportare tutti i dati della persona oggetto del provvedimento di cancellazione per irreperibilità.
10. Eliminazione della scheda individuale AP5, riportandovi la data di cancella-

zione, il numero della pratica ed il motivo della cancellazione, e depernamento (o eliminazione nel caso di famiglia composta dal solo irreperibile) dalla scheda di famiglia con le relative annotazioni.

11. Entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento si dovrà dare comunicazione della cancellazione al Prefetto della Provincia.

Questi, in estrema sintesi, i passaggi che dovrà seguire l'Ufficiale d'Anagrafe per effettuare le cancellazioni per irreperibilità al censimento.

Tutto bene dunque? Non esattamente.

IL PROBLEMA

Anche quando l'ufficiale d'Anagrafe avesse seguito correttamente tutta la procedura imposta dalla vigente normativa, potrebbe verificarsi, in più di un'occasione, il seguente problema: successivamente al provvedimento di cancellazione per irreperibilità al censimento potrebbe giungere, allo stesso Ufficiale d'Anagrafe, una richiesta di cancellazione anagrafica, da parte di altro Comune per lo stesso soggetto ormai già cancellato.

In questa particolare fattispecie potremmo trovarci di fronte a due distinti casi:

1. Si tratta di una richiesta di iscrizione di soggetto che non si è censito nel Comune di precedente iscrizione anagrafica e neppure nel nuovo Comune di residenza;
2. Si tratta di una richiesta di iscrizione di soggetto censito nel Comune di nuova residenza anagrafica.

Nel primo caso il problema non sussiste essendo brillantemente risolto dall'art.7, comma secondo, del D.P.R. 223/89.

Il Comune di precedente iscrizione anagrafica restituirà il mod. APR4 al Comune di iscrizione anagrafica barrando, nella Sez. 2, la voce "CONFERMO la cancellazione per irreperibilità avvenuta il" e barrando la casella "non comporta conteggio". Il Comune di iscrizione anagrafica, una volta ricevuto nuovamente l'APR4 dal Comune di cancellazione, barrerà nella Sez. 1 dello stesso la voce "PROVVEDO all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data ...".

Così l'interessato avrà, nella sua storia anagrafica, il così detto "buco", periodo che va dalla data di cancellazione alla data di reinscrizione, per il quale non potrà ottenere alcun tipo di certificazione anagrafica.

Per il secondo caso ritengo si debba riflettere attentamente sulle conseguenze negative che deriverebbero per il cittadino.

Infatti, anche se apparentemente tutti i soggetti in campo agiscono legittimamente, si verrebbe a produrre un danno per la persona interessata.

Cercherò di spiegarmi meglio.

Qualora il Comune ove il cittadino si è censito, avendovi trasferito la propria dimora abituale, ritardasse nelle operazioni di confronto censimento Anagrafe, potrebbe chiamare lo stesso a regolarizzare la posizione anagrafica in un tempo successivo a quello in cui il Comune di precedente iscrizione anagrafica abbia già provveduto alla cancellazione per irreperibilità al censimento.

In detta ipotesi colui che si fosse regolarmente censito e successivamente, su invito dell'ufficio Anagrafe, avesse richiesto la regolarizzazione della propria posizione, potrebbe comunque trovarsi nella spiacevole situazione di chi, comunque, risulta avere un "buco" nella propria storia anagrafica.

Si tratta di casi limite? Non credo.

Proviamo ad immaginare una situazione reale relativa ad un soggetto che abbia trasferito la propria dimora abituale da un piccolo - medio Comune ad una grande città metropolitana (Roma, Milano, Napoli, ecc.). Quasi certamente il Comune di nuova residenza chiamerà il cittadino a regolarizzare la posizione anagrafica in tempi successivi al momento in cui il Comune di residenza lo abbia già cancellato per non aver effettuato il censimento.

Si potrebbe tuttavia obiettare che qualora il soggetto si fosse recato tempestivamente a rendere la dichiarazione di residenza al nuovo Comune il problema non sussisterebbe. In tempi normali tutto ciò sarebbe pienamente condivisibile.

Ma siamo certi che il cittadino, anche a causa delle informazioni e note di spiegazione riportate sui modelli di censimento, non sia stato indotto a pensare, in buona fede, che con la dichiarazione di censimento sarebbe stata automaticamente aggiornata la sua posizione anagrafica?

Vale la pena di creare un tale problema?

Il caso si potrebbe risolvere con un provvedimento molto semplice.

LA PROPOSTA

Sarebbe sufficiente, a nostro avviso, stabilire convenzionalmente una data certa, come ad esempio il 31 maggio 2002, prima della quale nessun Comune, pur avviando i procedimenti per le eventuali cancellazioni per irreperibilità al censimento, non adotteranno il formale provvedimento.

Supponendo che entro tale data tutte le persone che si siano censite in un Comune diverso da quello di iscrizione anagrafica alla data del 20 ottobre 2001 siano chiamate a regolarizzare la loro posizione anagrafica si eviterebbe di incorrere in situazioni difficilmente spiegabili ai cittadini. In questo senso si esprime la nostra associazione chiamando tutti gli Ufficiali d'Anagrafe a sostenerla. Il Ministero dell'Interno e l'ISTAT, da sempre sensibili alla soluzione dei problemi tecnici a vantaggio della collettività, saranno resi partecipi della nostra proposta. Sono convinto che sia l'ISTAT che il Ministero dell'Interno sapranno valutare con la consueta attenzione il problema adottando le necessarie soluzioni per evitare disagi ai cittadini.

Capitolo IV LE VARIAZIONI di Patrizia Strano

Abbiamo visto che la funzione primaria dell'obbligo della tenuta dell'Anagrafe⁵⁰ della popolazione, e scopo fondante la sua istituzione, è garantire, mediante registrazioni anagrafiche (iscrizioni e cancellazioni), la rappresentazione amministrativa, la più fedele ed attuale possibile, della popolazione residente mediante l'aggiornamento attento e costante del dato conseguente al continuo processo dinamico costituito dai fenomeni di immigrazione ed emigrazione della popolazione.

È noto che questo tipo di registrazioni incide sul dato quantitativo dell'Anagrafe della popolazione residente, ma è altrettanto noto che con esse non si esauriscono i compiti e gli adempimenti che sono affidati all'Ufficiale di Anagrafe.

La Legge anagrafica ed il Regolamento⁵¹ infatti, impongono all'Ufficiale d'Anagrafe anche obblighi ben precisi che attengono alla registrazione ed all'aggiornamento del dato qualitativo della popolazione residente. Si tratta in definitiva, di tutte quelle notizie che debbono essere registrate negli atti anagrafici, allorché si verificano modifiche delle posizioni originali registrate all'atto dell'iscrizione delle persone e delle famiglie nello schedario della popolazione residente.

L'art. 10 del Regolamento anagrafico definisce mutazioni anagrafiche tutti quegli eventi per i quali è prescritto l'obbligo di registrazione e che non comportano iscrizioni o cancellazioni.

**Funzione
dell'obbligo
della tenuta
della
Anagrafe**

**Popolazione
residente**

**Legge
anagrafica
e regola-
mento**

**Registrazio-
ne ed
aggiorna-
mento**

**Mutazioni
anagrafiche**

50) L' Anagrafe (dal corrispondente vocabolo greco ἀναγραφή = registrazione, iscrizione) della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa. Così l'ISTAT nell'introduzione a: Anagrafe della popolazione Metodi e Norme Serie B - n. 29 ed. 1992.

51) Vedi rispettivamente Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente (in G.U. n. 8 del 12 gennaio 1955), e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (in G.U. n. 132 dell'8 giugno 1989).

- Tali eventi possono riguardare rispettivamente:
- Modifiche di status**
1. modifiche inerenti gli status delle persone che trovano riscontro negli atti dello Stato Civile (solitamente variazioni relative allo stato civile delle persone ed alla cittadinanza, eccezionalmente modifiche del nome e cognome o del sesso o del luogo e data di nascita), queste mutazioni vengono registrate d'ufficio dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza delle persone sulla base della comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile del medesimo o di altro Comune;
- Modifiche di situazioni**
2. modifiche di situazioni la cui conoscenza scaturisce invece per l'Ufficiale di Anagrafe direttamente o dalle dichiarazioni dei soggetti interessati (indirizzo all'interno del Comune, professione, titolo di studio, variazioni all'interno della composizione della famiglia o della convivenza anagrafica), o d'ufficio per i movimenti nell'ambito del Comune, non dichiarati dall'interessato ma accertati secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge anagrafica e dal comma 1 dell'art. 15 del Regolamento.

Non a caso, proprio da questa diversificazione degli eventi, il Regolamento anagrafico fa derivare la legittimazione in ordine ai soggetti tenuti obbligatoriamente a promuovere le registrazioni delle mutazioni anagrafiche, vale a dire per il comma 1 dell'art. 12 l'Ufficiale dello Stato Civile in riferimento alle modificazioni relative agli status delle persone, per i commi 1 e 2 dell'art. 6 le parti interessate in relazione alle variazioni di indirizzo, professione e titolo di studio ed infine ciascun componente la famiglia anagrafica o il responsabile della convivenza per le mutazioni relative appunto alla composizione della famiglia o della convivenza.

1 - PER COMUNICAZIONE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Sviluppando nel dettaglio l'art. 6 della Legge anagrafica per il cui disposto: *“Gli Ufficiali dello Stato Civile devono comunicare il contenuto degli atti dello Stato Civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'Anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono”*, il primo comma dell'art. 12 del Regolamento anagrafico prescrive che oltre a partecipare gli eventi nascita e morte, l'Ufficiale dello Stato Civile deve comunicare all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza delle persone interessate: *“...le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone”*.

Termini di comunicazione

Entro che termini? I termini sono disciplinati dall'art. 12 del

Regolamento, in particolare:

- il comma 3 stabilisce che: *“Nei Comuni in cui l’Ufficio di Stato Civile è organicamente distinto dall’Ufficio Anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità”*;
- il disposto del comma 4 prevede che: *“Nei Comuni in cui l’Ufficio di Stato Civile non è organicamente distinto da quello di Anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, deve essere effettuata nel termine stabilito dall’art. 17 del regolamento che recita: «L’Ufficiale di Anagrafe deve effettuare le registrazioni nell’Anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti»”*;
- il comma 5 infine stabilisce che: *“Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel Comune devono essere effettuate al competente ufficio del Comune di residenza entro il termine di dieci giorni...Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del Comune nella cui A.I.R.E. sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone”*.

Ufficio di Stato Civile organicamente distinto dall’Ufficio Anagrafe

Ufficio di Stato Civile non organicamente distinto dall’Ufficio Anagrafe

Ma in definitiva quali sono le sentenze dell’autorità giudiziaria⁵² ed i provvedimenti che dando luogo a mutazioni anagrafiche devono essere trasmesse dall’Ufficiale di Stato Civile all’Ufficiale di Anagrafe per le conseguenti registrazioni? Possiamo elencare:

1. le sentenze dell’autorità giudiziaria che modificano o rettificano le generalità di un soggetto vale a dire: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di matrimonio, le dichiarazioni giudiziali di paternità e maternità;

Mutazioni anagrafiche trasmesse dall’Ufficiale di Stato Civile all’Ufficiale di Anagrafe

52) Per completezza di trattazione si ricorda che con l’entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Nuovo Regolamento dello Stato Civile - le sentenze dei Tribunali italiani non sono più soggette a trascrizione ma si annotano semplicemente sugli atti di stato civile ai quali si riferiscono. Continueranno invece ad essere trascritte, ai sensi dell’art. 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, le sentenze straniere nonché le sentenze che attestano l’esistenza del matrimonio e quelle della Corte di Appello che dichiarano l’efficacia nello Stato italiano delle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici in materia di matrimonio come stabilito dall’accordo fra lo Stato italiano e la Santa Sede, accordo ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121 e prevalente rispetto alla Legge 218/95 per il preciso disposto dell’art. 2 della Legge medesima.

2. le sentenze che dichiarano lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. le sentenze che dichiarano la nullità del matrimonio;
4. i riconoscimenti ed i disconoscimenti;
5. i decreti di adozione e le sentenze che revocano le adozioni;
6. i provvedimenti relativi alla perdita o all'acquisto della cittadinanza italiana o relativi all'acquisto di una seconda cittadinanza;
7. le sentenze straniere trascritte in Italia ai sensi dell'art. 64 e seguenti della Legge 218/1995;
8. la vedovanza a seguito di decesso del coniuge.

Il Regolamento, con il comma 2 dell'art. 12, prescrive formalmente l'obbligo per l'Ufficiale di Stato Civile che deve trasmettere le comunicazioni all'Ufficiale di Anagrafe, di utilizzare un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'ISTAT solo per le comunicazioni riflettenti il matrimonio, mod. AP12, mentre, in ordine alle comunicazioni riflettenti le altre possibili fattispecie di variazione, vi è una sostanziale libertà di forma derivante dall'assenza di una esplicita previsione di modelli conformi. In ogni caso la comunicazione, qualunque sia il modulo utilizzato per la sua trasmissione, dovrà necessariamente contenere gli estremi dell'atto oggetto di variazione ossia data di decorrenza, numero, parte e serie.

In ogni caso, e come abbiamo visto entro il termine di tre giorni dal loro ricevimento, l'Ufficiale di Anagrafe deve provvedere alla registrazione delle comunicazioni di mutazione anagrafica sulla scheda individuale AP5 e di famiglia AP6 delle persone interessate.

2 - PER VARIAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO E DELLA PROFESSIONE

Sebbene l'art. 35 del Regolamento al comma due stabilisca che *“non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio...”* e quindi non sia prevista alcuna possibilità di certificare in definitiva né il titolo di studio né la professione, lo stesso Regolamento con il dettato del primo comma, lett. e) ed f), dell'art. 13 stabilisce che il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 6, deve in ogni caso comunicare all'Ufficiale di Anagrafe, al fine della conseguente registrazione della mutazione anagrafica, ogni variazione, relativa appunto al titolo di studio o alla professione, intervenuta successivamente alla prima registrazione anagrafica. In buona sostanza questi dati devono essere costantemente aggiornati, anche se vi è da dire, che questa disposizione, vista la sua

sostanziale inutilità ai fini certificativi, è sempre stata poco o per nulla osservata.

L'Ufficiale di Anagrafe, ricevuta la dichiarazione della variazione, anche mediante lettera raccomandata, deve procedere alla sua registrazione entro il termine di venti giorni, annotando il nuovo titolo di studio o la nuova professione sulla scheda individuale della persona interessata AP5, e, solo in riferimento alla professione, anche la scheda di famiglia AP6. Il Regolamento prevede che, per poter procedere all'aggiornamento dei dati in questione e presumibilmente al fine di garantire la necessaria certezza al contenuto delle dichiarazioni, le stesse debbano essere corredate dalla necessaria documentazione⁵³.

A questo proposito si ritiene possibile che la persona interessata possa ottenere l'aggiornamento del titolo di studio o della professione anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa direttamente all'Ufficiale di Anagrafe o inserita nel contesto dell'istanza di variazione, qualora questa venga trasmessa a mezzo lettera raccomandata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445⁵⁴.

Per quanto riguarda in particolare il dato relativo alla professione vi è da osservare che le Avvertenze ISTAT stabiliscono che negli atti anagrafici debba essere riportata sempre una sola professione; infatti, nel caso in cui una persona eserciti contemporaneamente più attività professionali, il Comune potrà dare facoltà all'interessato di dichiarare espressamente quale professione dovrà essere riportata sugli atti suddetti.

La denominazione, inoltre, delle professioni, delle arti e dei mestieri esercitati deve essere apposta sugli atti anagrafici in conformità alle norme tecniche emanate dall'ISTAT in ordine alla classificazione professionale per i censimenti e per le statistiche correnti.

In ogni caso l'Ufficiale di Anagrafe, sempre in ossequio al principio della corrispondenza delle registrazioni anagrafiche alla

**Una sola
professione
negli atti
anagrafici**

53) Vedasi al proposito l'intervento critico di G. Marrochi, per il quale la prescrizione considerata "determina un obiettivo aggravio per i singoli interessati, i quali, peraltro, non ottengono alcuna utilità dall'aggiornamento delle anzidette notizie in quanto esse non sono certificabili..." in: Servizi Demografici 1989, pag. 1433 "Il nuovo regolamento anagrafico: che cosa cambia? Adempimenti dei Comuni".

54) Questa tesi si basa sulla considerazione che le prescrizioni in materia di semplificazione amministrativa, si considerano nel nostro Ordinamento norme di principio generale e che, l'art. 46 del Testo Unico, tra gli stati ed i fatti che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, indica espressamente anche il titolo di studio, la qualifica professionale e la qualità di pensionato.

situazione reale, dovrà procedere d'ufficio alla variazione del titolo di studio o della professione ogni volta che ne abbia notizia certa: in particolare si pensi ad esempio all'aggiornamento del titolo di studio a seguito di comunicazione pervenuta da una scuola pubblica.

3 - PER CAMBIO DI ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA

**Cambio di
abitazione
della
famiglia**

Tra le variazioni anagrafiche rispetto alla posizione degli iscritti per le quali l'art. 13 del Regolamento prescrive l'obbligo di rendere la dichiarazione di variazione all'Ufficiale di Anagrafe, importante rilievo assume senza dubbio quella che riguarda il cambio di abitazione della famiglia. Infatti, quando la famiglia effettua un cambio di indirizzo all'interno del Comune ha l'obbligo di comunicarlo, entro il termine massimo di venti giorni di cui al secondo comma dell'art. 13 e per il tramite dei soggetti individuati dall'art. 6, vale a dire ogni componente maggiorenne della famiglia, direttamente all'Ufficiale di Anagrafe o anche mediante invio di lettera raccomandata; in quest'ultimo caso però solo alla condizione che alla lettera siano allegate le dichiarazioni relative alle patenti di guida ed alle carte di circolazione⁵⁵.

**Richiesta di
variazione**

In ogni caso l'Ufficiale di Anagrafe, parallelamente a quanto previsto per la procedura di iscrizione anagrafica, anche in riferimento ai cambi di abitazione, potrà sempre opportunamente verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni ricevute, ponendo in essere gli accertamenti anagrafici attivando, cioè, gli strumenti di verifica previsti dall'art. 4 della Legge anagrafica e dall'art. 19 del Regolamento.

**Esito
negativo**

Ne consegue che la richiesta di variazione avrà esito positivo solo allorquando risulterà supportata dal riscontro oggettivo della corrispondenza di quanto dichiarato alla situazione di fatto. Nella negativa l'Ufficiale di Anagrafe dovrà respingere con provvedimento motivato la richiesta di variazione, provvedimento avverso il quale le parti interessate potranno presentare ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia.

55) Art. 116 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) riportato in Appendice - comma 11 come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575 con il quale, a far data dal 1 ottobre 1995, le competenze per l'aggiornamento della patente di guida sono state trasferite dalle Prefetture alla Direzione generale della Motorizzazione Civile prevedendo, nel contempo, che l'aggiornamento della residenza dovesse essere comunicato direttamente dall'Ufficiale di Anagrafe. Successivamente, con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 art. 147 e 150, ed a far data dal 1 marzo 1997, anche l'aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli e dei contrassegni dei ciclomotori sono diventati parte della procedura anagrafica.

Quando invece il riscontro in questione avrà esito positivo l'Ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere a registrare la variazione anagrafica entro il termine stabilito dall'art. 17 ossia entro tre giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione o dell'esito degli accertamenti.

**Esito
positivo**

In ogni caso, poiché anche per le variazioni anagrafiche trattasi di un vero e proprio procedimento amministrativo, l'Ufficiale di Anagrafe, in ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento, dovrà provvedere a comunicare alle parti interessate sia la conclusione del procedimento in questione che il provvedimento emesso, avendo cura in contemporanea di aggiornare le schede individuali AP5 delle persone componenti la famiglia ed anche la scheda di famiglia AP6 che sarà ricollocata all'interno dello schedario della popolazione residente in base all'ordine alfabetico dell'area di circolazione di cui all'aggiornamento⁵⁶.

Vi è da aggiungere che, parallelamente a quanto previsto per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione anagrafica, anche per le procedure di cambio di abitazione l'Ufficiale di Anagrafe deve procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 5 della Legge Anagrafica e dell'art.10 del Regolamento, ogni qualvolta accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della Legge, che non siano state rese le prescritte dichiarazioni previo, in ogni caso, invito alle parti interessate a renderle secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento e con notifica alle stesse, entro il termine di dieci giorni, dei provvedimenti adottati⁵⁷.

Per costituzione di nuova famiglia

Può aversi la costituzione di una nuova famiglia a seguito del cambio di abitazione di uno o rispettivamente di più componenti la famiglia di origine, e ciò indipendentemente da quale possa essere il motivo di uscita dalla famiglia stessa, la fattispecie più ricorrente è tuttavia il matrimonio soprattutto nell'ipotesi in cui ambedue gli sposi lascino la famiglia di origine e formino una propria nuova famiglia, in un'abitazione diversa e ad un diverso indirizzo⁵⁸.

**Nuova
famiglia**

56) Art. 25 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.

57) Per questo tipo di procedimento valgono, in quanto compatibili, le indicazioni già date a proposito del procedimento di iscrizione d'ufficio per trasferimento di residenza non dichiarato.

58) Per correttezza di trattazione bisogna osservare che il matrimonio non comporta

In ogni caso l'elemento cardine del sistema resta, come sappiamo, il concetto di unicità della dimora abituale nel senso che, ogni qualvolta vi è condivisione dell'abitazione vi si considera abitante un'unica famiglia anagrafica⁵⁹, principio dal quale consegue, *a contrariis*, che per aversi due o più famiglie anagrafiche si debba essere necessariamente in presenza di due o più abitazioni.

Il fenomeno del cambio di abitazione di uno o più componenti la famiglia anagrafica è meglio conosciuta dagli operatori dell'Anagrafe con il termine di scissione familiare.

Per scissione di famiglia

Vecchio Regolamento

Messa in comune del reddito

Nuovo Regolamento

Coabitazione

In vigenza del vecchio Regolamento anagrafico⁶⁰ poiché l'elemento caratterizzante la famiglia anagrafica era la messa in comune del reddito da lavoro o patrimoniale al fine del sostentamento della famiglia stessa, era possibile sostenere che all'interno di un'unica unità alloggiativa potessero coabitare più famiglie per le quali si dichiarava la separazione del reddito con la conseguenza che spesso venivano rese dichiarazioni di scissione del tutto fittizie e comunque strumentali all'applicazione di normative, solitamente di natura economica, del tutto estranee a quella anagrafica.

Con il nuovo Regolamento il legislatore ha voluto porre rimedio a questo fenomeno, laddove, eliminando quale elemento caratterizzante la famiglia anagrafica la messa in comune del reddito, ha stabilito che unico elemento rilevante ai fini della definizione della stessa, è la *coabitazione* come dimora abituale, e questo a prescindere dalla circostanza che, talvolta, per giustificare l'istanza di scissione, si invocò, ad esempio, il fatto che l'abitazione disponga di più servizi (doppi bagni, doppie cucine ecc.).

In questo senso, onde evitare di prendere in considerazione istanze di scissione volutamente elusive della norma anagrafica e finalizzate ad ottenere benefici di natura diversa (pensiamo ad esempio alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, o viceversa alle tariffe maggiorate per i contratti di erogazione di gas,

sempre automaticamente la creazione di una nuova famiglia anagrafica in quanto gli sposi potrebbero coabitare con i genitori dell'uno o dell'altro o presso altri parenti. Tuttavia l'Ufficiale di Anagrafe, in assenza di istanza di cambio di abitazione o di iscrizione anagrafica, deve considerare l'evento matrimonio quale "notizia" sufficiente ad avviare un procedimento anagrafico ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

59) Art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Famiglia Anagrafica - riportato in Appendice. Per il concetto di famiglia anagrafica vedasi quanto già illustrato nei precedenti capitoli.

60) Art. 2 del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136

acqua, ecc.), l'Ufficiale di Anagrafe deve porre molta cautela ed attenzione nell'istruttoria di questi procedimenti (che gli operatori purtroppo conoscono essere talvolta anche accompagnati da pressioni del tutto illegittime) ed attivare, con la massima diligenza possibile, gli accertamenti previsti dall'art. 4 della Legge Anagrafica e dall'art. 19 del Regolamento per verificare se, effettivamente, alla situazione dichiarata corrisponda un'oggettiva realtà⁶¹. Solo nel caso in cui l'Ufficiale di Anagrafe raggiunga il convincimento che trattasi di uscita dalla famiglia anagrafica, con effettivo trasferimento dell'abitazione, la domanda di scissione potrà essere positivamente accolta.

Nella negativa, e per evitare che alla lunga possa essere messa in discussione una regolare ed efficiente tenuta dell'Anagrafe, in relazione all'obbligo della corrispondenza tra le registrazioni amministrative e la situazione di fatto, l'istanza va senz'altro respinta con provvedimento motivato.

Vi è da dire tuttavia, a questo proposito, che la giurisprudenza è intervenuta in questo contesto, riconoscendo alle persone interessate la possibilità di "rendere apparente", mediante lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed ai soli fini fiscali o di determinazione del reddito familiare, la circostanza che, all'interno della famiglia anagrafica, possano essere presenti più nuclei familiari, laddove per nucleo familiare si intende quello costituito da genitori e figli⁶².

Più recentemente sullo stesso argomento e con parere del 27 giugno 2001, è intervenuta anche l'Avvocatura dello Stato⁶³ che ha sostanzialmente ribadito che elemento caratterizzante la famiglia anagrafica, e quindi unico dato da considerare, ai fini che qui ci interessano, ossia l'accoglimento o il rigetto delle istanze di scissione, è la coabitazione.

In ogni caso l'Ufficiale di Anagrafe quando accoglie la domanda di scissione deve procedere ad aggiornare la scheda individuale AP5 della persona interessata mediante l'annotazione del nuovo

Presenza di più nuclei familiari all'interno della famiglia anagrafica

Intervento dell'Avvocatura di Stato

Accoglimento domanda di scissione

61) Bisogna sempre ricordare al proposito che l'agente di Polizia Municipale, o comunque l'incaricato degli accertamenti, esprime il suo parere in merito all'esistenza o meno del requisito della dimora abituale. L'Ufficiale di Anagrafe ha il compito di una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed il potere di decisione nel merito.

62) Sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato di data 4 maggio 1994, diramata dal Ministero dell'Interno con nota Circolare n. 4 del 10 febbraio 1996 e riportata in Appendice. A questo proposito vedasi quanto già illustrato nel capitolo 1 in tema di famiglia anagrafica.

63) Vedasi sul tema Mauro Parducci: Una sola casa, una sola famiglia in: Semplice n. 9, Settembre 2001.

indirizzo, cancellare la persona dalla scheda AP6 della famiglia di provenienza annotando contestualmente sulla stessa gli estremi del provvedimento di scissione ed il numero della nuova scheda di famiglia AP6 che dovrà essere costituita e che andrà collocata nello schedario della popolazione residente in base all'ordine alfabetico dell'area di circolazione e con l'annotazione degli estremi del provvedimento e del numero della scheda di famiglia di provenienza.

Per scissione di famiglia con riunione ad altra famiglia

Scissione per aggregazione ad un'altra famiglia

Del tutto particolare, anche se non infrequente, è il caso della scissione dalla famiglia di origine per aggregazione ad altra famiglia.

Anche in questo caso la fattispecie più ricorrente è quella del figlio che sposandosi trasferisce la propria abitazione presso quella della famiglia del coniuge.

In questo caso l'Ufficiale di Anagrafe procederà ad aggiornare con il nuovo indirizzo, la scheda individuale AP5, a cancellare la persona dalla scheda AP6 della famiglia di origine ed a inserirla nella scheda della famiglia di cui entra a far parte. Nella scheda di origine dovranno inoltre essere riportati gli estremi del provvedimento, vale a dire il numero di pratica e la data nonché il nominativo dell'intestatario della scheda di famiglia presso la quale la persona si è trasferita; nella scheda di famiglia, invece, della quale la persona è entrata a far parte, dovrà essere annotato il nominativo dell'intestatario della scheda di famiglia di provenienza.

Per riunione di famiglie

Trasferimento di una famiglia presso un'altra famiglia

Ultima fattispecie in tema di cambio di abitazione, e del tutto poco ricorrente, è l'ipotesi di trasferimento di una famiglia presso un'altra famiglia.

Questa situazione, in relazione al procedimento, non comporta particolari difficoltà. L'Ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere ad aggiornare le schede individuali AP5 di tutte le persone che si sono trasferite, eliminare la scheda di famiglia AP6 della famiglia che si è trasferita provvedendo contestualmente alle annotazioni già considerate nel caso precedente ed aggiornare la scheda di famiglia AP6 della famiglia aggregante con i nominativi delle nuove persone che ne fanno parte e, provvedendo anche in questo caso, alle annotazioni già considerate per la fattispecie precedente.

Infine e per concludere in materia di variazioni anagrafiche, bisogna evidenziare che vi sono, previste dalla normativa anagrafica, altre variazioni alle quali l'Ufficiale di Anagrafe deve provvedere, quando ricorra il caso, aggiornando le schede individuali AP5 e le schede di famiglia AP6.

Altre ipotesi di variazioni anagrafiche

In particolare:

- per le schede individuali devono essere riportati sulle stesse i dati relativi ai censimenti, l'indirizzo estero per coloro che siano iscritti in A.I.R.E., le tipologie ed i numeri di pensione, gli estremi della carta di identità e del libretto di lavoro, i riferimenti in ordine alle liste elettorali ed a quella di leva e, per gli stranieri, le notizie relative alla cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno⁶⁴;
- per le schede di famiglia devono essere riportati i dati dei censimenti, l'indirizzo estero per coloro che siano iscritti in A.I.R.E., i dati relativi alle pensioni, la cittadinanza per gli stranieri, l'eventuale cambio dell'intestatario della scheda nel caso di decesso o trasferimento dell'intestatario precedente, con conseguente aggiornamento dei rapporti di parentela con gli altri componenti la famiglia anagrafica.

Schede individuali

Schede di famiglia

RASSEGNA STAMPA

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ANCHE PER LE ANAGRAFI. TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONE CON L'AUTOCERTIFICAZIONE

di *Adolfo Del Soldato*

Tratto dalla Rivista Semplice - Febbraio 2000

Ed. Barbieri, Noccioli

Ha destato un qualche sconcerto il parere pubblicato sul numero 12/99 della rivista "I Servizi Demografici" (vedi pagine 1524-1525), in risposta ad un quesito con cui si chiedeva se le dichiarazioni anagrafiche relative al titolo di studio ed alla professione debbano essere comprovate con atti autentici, ovvero sia sufficiente l'autocertificazione.

Nella risposta si esprime l'avviso che siano necessari gli atti autentici, in quanto la materia anagrafica è regolata da norme speciali che, in quanto tali e secondo i principi generali del diritto, prevalgono sulle disposizioni generali dettate dalla legge 15/68 e dal D.P.R. 403/98 in materia di documentazione amministrativa.

Chi scrive non condivide questa impostazione.

Non la condivide per due considerazioni semplici.

La prima riguarda il tenore stesso della norma del Regolamento anagrafico (art.13, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223). Essa recita testualmente:

64) Art. 15 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

“...le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) [*qualifica professionale e titolo di studio - n.d.r.*] devono essere corredate della necessaria documentazione”. Si parla dunque, in modo generico, di “necessaria documentazione”, non di un particolare documento o di un particolare procedimento di acquisizione della stessa.

L'ufficiale d'Anagrafe che deve acquisire gli atti, come si regolerà? Applicherà evidentemente le norme che regolano l'acquisizione della documentazione amministrativa (la ben nota legge 15/68 ed il ben noto D.P.R. 403/98), a cui il Nuovo Regolamento Anagrafico implicitamente rimanda. Che si vuol dire invece quando si scrive che si ritengono necessari gli atti autentici? Che deve essere consegnato l'originale? Evidentemente no, potrebbe bastare la copia autentica, ma questa possibilità è appunto istituita e disciplinata in via generale dalla legge 15/68, a cui si dovrebbe ricorrere. E se si deve comunque ricorrere alla legge 15, perché allora non applicare la documentazione mediante semplice esibizione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della medesima legge? E perché allora, e qui veniamo al punto, non applicare direttamente le norme sulle dichiarazioni sostitutive, cioè l'autocertificazione?

C'è un secondo motivo, di portata più generale, per cui non condivido la risposta fornita. In essa si afferma: “*In realtà, la portata del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403 è quella di regolamento di semplificazione delle certificazioni amministrative, applicabile in via generale, ma non certo tale da incidere nelle procedure, anche regolamentari, rette da normazione a carattere speciale*”. Se così fosse, la rivoluzione dell'autocertificazione non sarebbe mai stata compiuta!

Qualunque procedimento infatti è retto da normazione speciale. Nella maggior parte dei procedimenti si deve acquisire documentazione. Le regole per acquisirla sono evidentemente quelle della normativa generale sopra richiamata. Anche se nelle normative di settore si fa esplicito riferimento ad un certo documento, questo potrà essere sempre sostituito dalle dichiarazioni sostitutive: un istituto che deve essere applicato senza limitazioni che non siano espressamente dettate dalla Legge. Questa considerazione fa sì che nella maggior parte dei casi non vi sia incompatibilità fra le varie disposizioni. Inoltre, a mio avviso, norme contrarie precedenti l'emanazione del D.P.R. 403 debbono considerarsi abrogate dalla previsione dell'art.1, comma 2 della legge 127/97 (che delega il governo ad emanare regolamenti di semplificazione, delega poi attuata col 403), dove si stabilisce che le norme regolamentari delegate abrogheranno tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili. Deroghe alla legge 15 e al D.P.R. 403 d'ora innanzi saranno possibili, a mio avviso, soltanto con norme di legge e con divieti espliciti di produrre dichiarazioni sostitutive.

Qualche considerazione finale s'impone. Il procedimento per la dichiarazione anagrafica del titolo di studio non è certo fra quelli che rivestano particolare importanza e delicatezza fra quanti si svolgono nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Per procedimenti molto più “a rischio”, nessuno ha messo in dubbio il ricorso all'autocertificazione. È davvero paradossale che proprio per un procedimento dei servizi demografici, da anni impegnati per la piena attuazione delle semplificazioni, si invocino improponibili eccezioni. In realtà il D.P.R. 403 non ci ha riguardato come soggetto che produce certificati, perché l'ampliamento delle dichiarazioni sostitutive ha ricompreso fatti, stati e qualità che non sono registrati dai nostri servizi; ci ha riguardato invece, in molti casi, come soggetto che è titolare di procedimenti, al pari di altre amministrazioni. Avremmo dovuto dare l'esempio: purtroppo non sempre è stato così.

Non si può tacere, prima di concludere, che il procedimento di cui abbiamo trattato non viene in realtà quasi mai posto in essere e l'obbligo di dichiarare all'Anagrafe le variazioni del titolo di studio è uno dei più disattesi. L'Ufficiale d'Anagrafe che vuol tenere questa banca dati decentemente al passo con la

situazione di fatto non ha altra strada che scrivere direttamente alle scuole ed alle università, avvalendosi dei poteri d'indagine di cui all'art. 4 della legge 1228/54. Anche così l'aggiornamento va comunque incontro ad incompletezze e difficoltà. Approfitto quindi di queste righe per fare una proposta, perché credo che la registrazione del titolo di studio dei cittadini in Anagrafe sia comunque utile ed importante. Dovrebbe essere istituito l'obbligo, per tutti gli istituti che rilasciano titoli di studio legalmente validi, di comunicare il conseguimento di detti titoli al Comune di residenza dello studente. Potrebbe essere, questo, un adempimento non oneroso per una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente senza dover scomodare i cittadini per operazioni non necessarie.

SCISSIONI DI FAMIGLIA? NO..... GRAZIE!

di Patrizia Lupino

Tratto dalla Rivista Semplice - Gennaio 2000

Ed. Barbieri, Noccioli

Nel numero di Settembre di questa rivista è stato affrontato il problema della famiglia anagrafica in rapporto e nelle differenze con il nucleo familiare. In quell'occasione l'autore (Spartacus), prendendo spunto da alcune normative di settore (D.M. 306/99 – benefici per famiglie numerose – schema DPCM per la disciplina dell'art. 27 della Legge 448/98 – fornitura gratuita totale o parziale libri di testo), poneva l'attenzione sulla probabile corsa alle scissioni familiari all'interno della stessa abitazione. Inoltre venivano sottolineati alcuni capisaldi dell'attuale normativa in tema di famiglia anagrafica. Infatti l'articolo 4 del Nuovo Regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989, n.223 prende in considerazione il concetto di famiglia ai soli fini anagrafici.

La famiglia anagrafica deve essere considerata come un insieme di persone legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la dimora abituale nello stesso comune.

Era la precedente normativa (D.P.R. 136/1958) che dava risalto all'elemento economico individuando la famiglia anagrafica attraverso "la messa in comune di tutto o parte del reddito" ed il capo famiglia.

Questo permetteva il proliferare di scissioni familiari creando una vera e propria miriade di famiglie anagrafiche; situazione che per anni ha messo in difficoltà gli ufficiali di Anagrafe che hanno dovuto sottostare a unificazioni e scissioni in serie delle famiglie residenti secondo le esigenze e gli umori dei cittadini.

Oggi con il Nuovo Regolamento l'individuazione della famiglia anagrafica dipende da due sole condizioni: la coabitazione e l'esistenza di determinati vincoli previsti dalla legge (relazioni di parentela, ecc).

Sono questi i due requisiti che l'ufficiale di Anagrafe deve tenere presente all'atto della costituzione di una nuova famiglia.

Si costituisce una nuova famiglia per "scissione familiare" quando un componente o più componenti la famiglia si spostano in un'altra abitazione trasferendo l'indirizzo all'interno del Comune.

Il DPR n. 223 del 1989 non prevede più la dichiarazione resa attraverso la firma del "capo famiglia": ciò in conformità con il nuovo diritto di famiglia che ha esteso la potestà sui figli minori ad entrambi i genitori e, secondo l'art. 2 della 1228/1954 (Legge Anagrafica), ad ogni componente maggiorenne della famiglia che si rende responsabile delle dichiarazioni anagrafiche.

Gli artt. 6 e 21 del Nuovo Regolamento anagrafico prevedono la figura del "responsabile delle dichiarazioni anagrafiche" e "dell'intestatario scheda di

famiglia”.

La scheda di famiglia deve essere quindi intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia: questa scelta ha esclusivamente natura anagrafico-organizzativa.

Il cambiamento dell’intestatario, meglio definito dagli addetti ai lavori come “IS”, avviene solo nei casi di decesso o trasferimento dello stesso.

Non può pertanto essere cambiato, neppure su richiesta di un membro della famiglia, per motivi che non siano inerenti una mutazione anagrafica che comporti la sostituzione dell’intestatario stesso.

In caso di mancata indicazione dell’intestatario o a causa di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà d’ufficio, intestando la scheda di famiglia al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda (art. 21 del Regolamento anagrafico).

Come meglio ha chiarito la Circolare del Ministero dell’Interno n.6/91 in materia di intestazione delle certificazioni anagrafiche la figura del capo famiglia è stata abolita dal nuovo regolamento anche al fine di evitare il distorto uso che veniva fatto di tale qualifica al fine di ottenere benefici collegati a tale posizione anagrafica da varie disposizioni di legge e al fine di arginare il diffuso fenomeno delle scissioni familiari tese proprio a conseguire la posizione in questione.

Poiché l’insieme delle persone coabitanti deve essere caratterizzato da una determinata relazione tra i componenti, legati dai vincoli sopracitati, risulta indispensabile, da subito, pervenire all’individuazione di questi legami, all’atto della dichiarazione anagrafica.

I vincoli di parentela, affinità, matrimonio, adozione, ecc. non devono esistere esclusivamente nei confronti dell’intestatario della scheda anagrafica, ma è sufficiente che esistano nei confronti di almeno uno dei componenti l’insieme delle persone, cioè dei membri componenti la famiglia.

I vincoli affettivi, di difficile accertamento oggettivo, devono essere dichiarati direttamente dagli interessati al momento della costituzione della famiglia o, successivamente, al momento in cui un nuovo componente entri a far parte della famiglia.

Una volta costituita la famiglia ed individuati i rapporti all’interno di essa, non si può dar luogo ad una eventuale scissione anagrafica per costituire due o più famiglie diverse neppure nel caso che gli interessati dichiarino il venir meno del vincolo affettivo pur in permanenza e persistendo la coabitazione.

Anche in altre analoghe situazioni non si può dar corso ad una scissione anagrafica se vengono a modificarsi i rapporti che hanno dato origine al legame: il vincolo che prevale e che fa sì che la famiglia anagrafica risulti essere sempre la stessa, sia quantitativamente che qualitativamente, è quello dichiarato originariamente in sede di costituzione o di aggiornamento anagrafico dovuto all’ingresso di nuovi membri.

Un esempio potrebbe aiutare a capire meglio.

Poniamo che vi sia una famiglia anagrafica composta dalle seguenti persone: la Sig.ra Rossi (IS), la figlia di lei, il marito della figlia (genero), la sorella del marito della figlia.

Qualora il marito della figlia dell’intestataria dovesse trasferire la residenza a causa di una separazione legale, la sorella, ovvero la cognata della figlia della Sig.ra Rossi, non potrà chiedere la scissione familiare, pur mantenendo la coabitazione, dichiarando che non esistono più vincoli di affinità che continuano a legarla alla famiglia.

L’unica possibilità è che la stessa esca da quella famiglia per un suo definitivo trasferimento.

Non è più lasciato alla volontà delle parti stabilire, in base alle proprie

esigenze, la possibilità di dividere ciò che in alcuni momenti andava bene tenere unito.

La condizione della “coabitazione”, altro elemento fondamentale per l’esistenza della famiglia anagrafica, oltre a presupporre la dimora abituale nello stesso Comune prevede l’abitazione nello stesso alloggio, di un luogo comune da cui si evinca che le abitudini di vita dei singoli componenti non siano separate ma vissute congiuntamente assieme. Questi aspetti complessi e di non facile accertamento oggettivo in taluni casi, possono desumersi anche da abitudini di vita collettiva e locale, tramite attente e approfondite ricerche e per mezzo degli strumenti informativi a disposizione in qualunque momento degli Ufficiali di Anagrafe.

Tuttavia si può presentare il caso in cui, a seguito di regolare ristrutturazione edilizia, da un’unica abitazione ne nascano due: in questo caso appare del tutto legittimo procedere alla richiesta di scissione dalla famiglia anagrafica per costituirne una nuova.

Ma come dovrà comportarsi l’Ufficiale d’Anagrafe nel caso che la scissione riguardi due coniugi, in costanza di matrimonio, i quali dimostrino la regolarità tecnico-amministrativa della divisione della loro casa?

In questo particolare caso si ritiene che la richiesta di scissione sia legata ad “interessi particolari” e diversi rispetto alle condizioni poste dalla normativa anagrafica. Molto probabilmente i due coniugi saranno motivati, in detta richiesta, da particolari benefici di cui potrebbero avvantaggiarsi dalla richiesta per avere due distinte schede di famiglia (utenze agevolate, ICI, ecc.). Ma ben difficilmente si potrà dimostrare che essi conducano realmente vite separate senza avere in comune quella consuetudine familiare di pranzare, cenare e dormire insieme che lega di fatto la famiglia, non solo anagrafica, ma anche nucleare.

Da queste brevi considerazioni si deve trarre la sicura conclusione che, in realtà, nell’ambito della stessa unità abitativa la scissione anagrafica non sarà mai possibile.

Capitolo V

LA CERTIFICAZIONE

di **Patrizia Strano**

Nonostante le normative sulla semplificazione amministrativa abbiano contribuito a far diminuire notevolmente la richiesta di certificati anagrafici, devo rilevare come il problema della certificazione sia ancora attuale presso gli uffici demografici.

Molto spesso il problema sorge da richieste improprie, provenienti da altri uffici pubblici, per ottenere certificati “ad uso e consumo” del funzionario di turno.

Troppo spesso gli Ufficiali d’Anagrafe hanno dovuto chinare il capo, per soddisfare queste richieste, sotto la pressione dei vari amministratori comunali, segretari e dirigenti. Così sono stati inventati certificati stranissimi che continuano ad avere vita anche oggi. Il “certificato di parentela” per la visita ad un familiare detenuto in carcere, il certificato attestante gli eredi del defunto, il certificato di emigrazione, rappresentano alcuni esempi di prassi consolidate che fanno poco onore alla categoria degli Ufficiali d’Anagrafe.

Prima di iniziare l’analisi del dettato della normativa, Legge e Regolamento, che disciplinano le certificazioni anagrafiche e sottendono la possibilità del loro rilascio, appare necessario illustrare preventivamente, ed in via del tutto generale, l’istituto della pubblicità degli atti.

1 - LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI ANAGRAFICI

Mentre per gli atti dello Stato Civile il codice civile disciplina un regime di pubblicità specifico laddove, con gli articoli 450 e 451, in riferimento agli articoli 2699 e 2700 c.c.⁶⁵, si afferma che:

Art. 450: Pubblicità dei registri dello Stato Civile. - I registri dello stato civile sono pubblici. Gli Ufficiali dello Stato Civile

**Pubblicità
degli atti
dello stato
civile**

65) Art. 2699 c.c. Atto Pubblico. - L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

devono rilasciare gli estratti ed i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Art. 451: Forza probatoria degli atti. Gli atti dello Stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

**Pubblicità
degli atti
anagrafici**

La pubblicità degli atti anagrafici è data invece dal terzo comma dell'art. 1 della Legge anagrafica in base al quale: "Gli atti anagrafici sono atti pubblici".

Quindi, possiamo dire che, poiché, l'Ufficiale di Anagrafe non forma atti pubblici secondo la definizione data dall'art. 2699 del codice civile, ma pone in essere solo, essenzialmente, delle registrazioni amministrative (iscrizioni, cancellazioni, variazioni anagrafiche, annotazioni ecc.), la pubblicità di dette registrazioni risulta, in un qualche modo "più leggera" e meno pregnante di quella degli atti dello Stato Civile. O meglio, si può affermare anche che, mentre gli atti dello Stato Civile sono atti pubblici per propria natura, in quanto formati da un pubblico ufficiale secondo principi di tipicità, luoghi e tempi predefiniti e procedure predeterminate (formule), le registrazioni anagrafiche, forse impropriamente definite atti, sono pubbliche non per propria natura, ma perché la pubblicità è riconosciuta ad esse dalla legge. Per maggior chiarezza si può allora affermare che la pubblicità attiene, non tanto agli atti anagrafici, quanto alle risultanze di detti atti ovvero, al contenuto delle registrazioni amministrative poste in essere dall'Ufficiale di Anagrafe. Queste risultanze si definiscono pubbliche poiché provengono da una Pubblica Amministrazione e sono conoscibili con le modalità e nei limiti ammessi dalle norme vigenti.

Come si manifesta questa pubblicità?

Il dettato della norma "gli atti anagrafici sono pubblici" non può e non deve essere preso alla lettera. In questo senso è esclusa ogni possibilità, per qualsivoglia persona che non sia addetta all'Ufficio Anagrafe, di accedere direttamente allo schedario della popolazione residente consultandone gli atti⁶⁶. Questa possibilità è interdetta infatti, prima ancora che dall'art. 37 del Regolamento⁶⁷, dalla

Art. 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico. - L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

66) Fatto salvo l'eventuale diritto di accesso previsto dall'art. 22 e seguenti della Legge

stessa logica giuridica, in quanto, nelle schede anagrafiche sono registrate anche notizie che sono sottratte, in via generale, dall'ordinamento, al regime pubblicitario. Appare allora senz'altro più corretto affermare che di fatto, la pubblicità degli atti anagrafici si sostanzia, in definitiva, in quelle notizie che, contenute nello schedario della popolazione, possono essere oggetto di certificazione.

Qual è il valore probatorio del contenuto delle certificazioni anagrafiche, o meglio dei certificati, cosiddetti tipici, individuati dal primo comma dell'art. 33 del Regolamento, ossia del certificato di residenza e di quello di stato famiglia?

Mentre per quanto riguarda la fede pubblica degli atti di Stato Civile, abbiamo visto che, per il disposto dell'art. 451 del C.C., gli stessi fanno prova fino a querela di falso, la giurisprudenza della Cassazione è univoca nell'affermare invece, che le risultanze anagrafiche configurano semplici presunzioni, superabili con prove contrarie. Infatti, i certificati di residenza e di stato famiglia, se è vero che costituiscono prova delle risultanze degli atti anagrafici, non valgono a dimostrare, tuttavia, la corrispondenza tra questi e la reale situazione di fatto⁶⁸. In ogni caso, si può affermare che, se le certificazioni anagrafiche, rappresentano senza dubbio il prodot-

**Valore
probatorio
delle
certifica-
zioni**

**Semplici
presunzioni**

7 agosto 1990, n. 241 limitatamente a chi sia in grado di dimostrare di dover tutelare, ai fini della consultazione diretta degli atti, un interesse giuridicamente rilevante.

67) Art. 37 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche - "È vietato alle persone estranee all'Ufficio Anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici". Mentre, con la precedente normativa, il divieto non ammetteva alcuna possibilità di eccezione, con il nuovo Regolamento il divieto stesso appare temperato, laddove il disposto del secondo comma dell'art. 37, ammette che: "sono escluse dal divieto di consultazione diretta degli atti anagrafici, le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di Finanza, purchè le stesse figurino in apposite richieste dell'Ufficio o del Comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'Ufficiale di Anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento". A questo proposito si osserva che gli appartenenti alle forze dell'ordine ed alla Guardia di Finanza, non possono mai, in nessun caso asportare atti anagrafici, in quanto un eventuale ordine di prelievo può essere autorizzato solo mediante un apposito provvedimento del magistrato. Inoltre si ricorda che la consultazione diretta degli atti e degli archivi anagrafici può essere effettuata dai soggetti autorizzati, solo sotto la vigilanza dell'Ufficiale di Anagrafe che, in base alla qualifica rivestita di pubblico ufficiale, tenuto inoltre all'osservanza del segreto d'ufficio, offre ampie garanzie di riservatezza.

68) Al proposito occorre aggiungere, tuttavia, che la stessa giurisprudenza ha diversificato il valore probatorio delle risultanze anagrafiche, a seconda che le stesse siano invocate dalla persona della cui condotta si tratta o da terze persone contro di lei: nel primo caso le risultanze anagrafiche costituiscono semplici indizi, mentre nel secondo fanno fede contro il dichiarante, a meno che questi non fornisca la prova contraria alle stesse. Così Rober Panozzo in: Anagrafe della popolazione. - Ed. SEPEL - Minerbio - Bologna 1998.

to più immediato ed evidente della natura pubblica degli atti anagrafici, il Regolamento prevede, però, anche altre forme di pubblicizzazione delle notizie, pubblicità che si manifesta, con le modalità e nel rispetto delle condizioni date dal Regolamento stesso, attraverso, ad esempio, la divulgazione di dati anonimi ed aggregati, o mediante il rilascio di elenchi.

**Regolamento
anagrafico**

Il Regolamento anagrafico sviluppa nel dettaglio il contenuto della prescrizione legislativa data dalla legge in ordine alla pubblicità degli atti anagrafici, dedicando al tema della certificazione, gli articoli 33, 34 e 35 il cui contenuto svilupperemo nel dettaglio, nel proseguo di questa analisi.

**Definizione
di certifica-
zione**

Ma, innanzitutto, cosa si intende per certificazione? Che cos'è un certificato?

Certificare significa sostanzialmente, attribuire certezza, fede pubblica, mediante l'enunciazione, normalmente su supporto cartaceo, il "certificato" appunto, di informazioni desunte dagli atti pubblici o da registrazioni ufficiali, effettuate a norma di legge e dai soggetti a ciò abilitati, di determinati fatti o circostanze che si riferiscono, per quanto riguarda nello specifico, l'Anagrafe, alla posizione delle persone sul territorio comunale in relazione alla dimora abituale presso un indirizzo certo e conosciuto, ed al loro vivere, nel contesto familiare e sociale, in qualità di singoli o di persone aggregate ad altre (famiglia anagrafica, convivenza).

**Atto del
certificare**

L'atto del certificare, risponde inoltre, e sempre nell'ambito delle registrazioni anagrafiche, all'esigenza di rendere certi i rapporti giuridici intercorrenti tra le persone, in qualità di singole o di componenti famiglie e convivenze, in un contesto territoriale (Comune) conosciuto e condiviso.

**Contenuto
del
certificato**

Da quanto abbiamo detto, consegue, come principio generale e imprescindibile, che il contenuto dei certificati, deve corrispondere esattamente alle notizie registrate nell'Anagrafe della popolazione residente con esclusione, per l'Ufficiale di Anagrafe, di ogni possibilità di espressione di eventuali propri giudizi o di notizie, comunque acquisite, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle registrate.

Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che l'attività certificativa propria dell'Ufficio Anagrafe, si definisce tipica, non solo in riferimento alla tipologia dei certificati ed al loro contenuto, ma anche in quanto tale attività è possibile solo in presenza di una norma che la preveda, e di conseguenza la legittimi, e ne disciplini, nel contempo, le modalità di espressione.

**Principio di
tipicità**

Più chiaramente, in base al principio di tipicità, l'Ufficiale di Anagrafe può rilasciare solo i certificati la cui tipologia appunto è prevista dalla norma, e, questo, in riferimento non solo al loro

contenuto, ma anche in relazione ai tempi, ai destinatari ed alle modalità formali di rilascio.

Ma vediamo ora la prescrizione normativa data dal Regolamento anagrafico.

Con il primo comma dell'art. 33, che non contiene innovazioni rispetto alla normativa previgente, viene ribadita la tipologia certificativa già data dal primo comma dell'art. 29 del Regolamento abrogato: l'Ufficiale di Anagrafe⁶⁹ rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

**Certificati
di residenza
e dello
stato di
famiglia**

Per il disposto del secondo comma, invece è data la possibilità all'Ufficiale di Anagrafe di attestare o certificare, d'ordine del Sindaco, ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal secondo comma del successivo art. 35, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse.

Si tratta delle certificazioni cosiddette "atipiche" che si sostanziano, in definitiva, in tutte⁷⁰ quelle notizie, comunque registrate negli atti anagrafici, e desumibili dalla consultazione diretta delle schede individuali AP5 e di famiglia AP6, ma che non si riconducono alla registrazione relativa alla residenza ed allo stato di famiglia⁷¹.

**Certificazio-
ni atipiche**

In riferimento al secondo comma dell'art. 33 abbiamo parlato contestualmente di certificazioni e di attestazioni. Ma qual è la differenza tra i due istituti?

69) La funzione certificativa appartiene al Sindaco quale Ufficiale di Governo e quindi Ufficiale di Anagrafe, che la può esercitare direttamente ovvero, come di norma accade, mediante delega dell'esercizio della funzione stessa all'Ufficiale di Anagrafe. Sui poteri e le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, vedasi la nuova normativa sull'Ordinamento degli Enti locali che ha ridescritto, abrogandola, la legge 8 giugno 1990, n. 142.

70) Trattasi normalmente delle informazioni relative alla carta di identità, ai cosiddetti certificati anagrafici di nascita, alla cittadinanza qualora per la stessa non risulti possibile ricorrere alla certificazione propria desunta dagli atti di Stato Civile.

71) Il Regolamento previgente non disciplinava questa possibilità. Con la nuova normativa si amplia la sfera di potestà certificativa dell'Ufficiale di Anagrafe. Si osserva in ogni caso che il rilascio di certificati o attestati "d'ordine del Sindaco" implica sempre al riguardo il rilascio, da parte del Sindaco, appunto, di un'apposita delega specifica, la cosiddetta "delega di firma" in quanto la delega all'esercizio della funzione di Ufficiale di Anagrafe, e quella in questione prevista, per la sottoscrizione dei certificati o degli attestati d'ordine del Sindaco, rappresentano, sotto il profilo giuridico, sostanzialmente due fattispecie diverse. Al proposito, vi è da osservare anche, che l'ISTAT, nelle Avvertenze e Note illustrative al Regolamento anagrafico, ammette la certificazione rilasciata d'ordine del Sindaco, nella considerazione che, le notizie tratte dall'Anagrafe per le certificazioni relative alla carta di identità, alla cittadinanza, ai cosiddetti certificati anagrafici di nascita, ecc. sono, in realtà, di competenza dell'Ufficio di Stato Civile o del Sindaco.

Certificato: atto esterno, semplice, vincolato Il certificato si sostanzia, in definitiva, in un atto amministrativo a valenza ricognitiva e che pertanto non è un provvedimento⁷². È un atto esterno in quanto dispiega i suoi effetti erga omnes, semplice poiché scaturisce dalla volontà di un unico organo della Pubblica Amministrazione, l'Ufficiale di Anagrafe, infine vincolato, poiché l'attività certificativa dell'Ufficiale di Anagrafe è disciplinata rigidamente sia nei contenuti che nelle forme⁷³.

Attestazioni di notorietà Le attestazioni di notorietà sono invece quegli atti che contengono una manifestazione di conoscenza o di giudizio rilasciata dal Sindaco, e, quindi, dall'Ufficiale di Anagrafe, d'ordine dello stesso⁷⁴.

2 - IL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI

Abbiamo detto che i certificati anagrafici sono atti tipici sia in riferimento alla tipologia che al loro contenuto. Ma in cosa si sostanzia questo contenuto?

Contenuto dei certificati anagrafici Il primo comma dell'art. 35 del Regolamento, che ripropone senza sostanziali modifiche, il dettato dell'art. 30 del Regolamento abrogato, indica chiaramente che i certificati anagrafici devono contenere:

- l'indicazione del Comune e della data del rilascio;
- l'oggetto della certificazione;
- le generalità⁷⁵ delle persone alle quali la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

72) È noto che gli atti amministrativi - provvedimenti, si sostanziano, in definitiva nelle manifestazioni di volontà attraverso le quali si esprime l'azione della Pubblica Amministrazione. Gli atti ricognitivi consistono invece in dichiarazioni di scienza relative a fatti dei quali il dichiarante ha diretta ed immediata conoscenza, o perché trattasi di operazioni da lui stesso effettuate o di fatti svoltisi in sua presenza, ovvero perché trattasi di notizie acquisite relative al contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto. È questo il caso, appunto delle registrazioni conservate nell'Anagrafe della popolazione residente.

73) Per quanto riguarda il regime fiscale al quale sono sottoposti i certificati vi è da dire che gli stessi scontano l'imposta di bollo fin dall'origine, salva la circostanza che vengano rilasciati in base ad una causale che escluda l'applicazione dell'imposta. Tariffa All. A del D.P.R. n. 601/71.

74) Le attestazioni di notorietà erano quegli atti, contenenti una manifestazione di conoscenza e di giudizio, rilasciati dal Sindaco ai sensi dell'art. 151 del T.U.L.C.P. del 1915, in tutti quei casi in cui, per documentare fatti e notizie, non esisteva, in quanto non prevista da alcuna norma, altra possibilità di prova.

75) Di norma l'indicazione delle generalità è circoscritta all'indicazione del cognome e nome, del luogo e data di nascita e degli estremi del relativo atto di Stato civile. L'ISTAT nelle Avvertenze e Note al Regolamento anagrafico precisa inoltre che: "il certificato anagrafico...può contenere anche l'indicazione della condizione di stato civile", non essendo la stessa "né imposta, né vietata".

- la firma dell'Ufficiale di Anagrafe ed il timbro dell'Ufficio.

Il secondo comma del medesimo articolo, specifica che non costituiscono materia di certificazione, le notizie riportate nelle schede anagrafiche e riflettenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento, nelle schede individuali, sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento⁷⁶.

A questo proposito bisogna osservare che questa norma non sempre è stata osservata, in quanto molte volte si è assistito all'ingerenza, nella materia anagrafica che è di competenza dello Stato, di altri organismi o Enti che hanno disposto per l'annotazione, senza la richiesta della preventiva autorizzazione, sulle schede individuali AP5, di informazioni quali ad esempio la concessione di mutui per l'edilizia ecc.

3 - LA VALIDITÀ DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI

Il terzo comma dell'art. 33 prevedeva che la validità delle certificazioni anagrafiche era di tre mesi dalla data del loro rilascio. È noto che al proposito è intervenuta la Legge 15 maggio 1997, n. 127, meglio nota come "Bassanini bis" che, con i commi terzo e quarto dell'art. 2, ha stabilito che la validità delle certificazioni è di sei mesi, prevedendo, inoltre, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori ed esercenti di pubblici servizi, di accettare comunque le certificazioni scadute, purchè le stesse siano convalidate, da parte della persona interessata, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dalla stessa e posta in calce al certificato medesimo, senza necessità alcuna di autenticazione di firma, dichiarazione con la quali si affermi che, dalla data di rilascio del certificato, non sono intervenute modifiche nei fatti e nelle situazioni comunque certificate. A questa previsione fanno eccezione i certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione per i quali la validità è illimitata⁷⁷.

**Validità
della
certificazio-
ne**

6 mesi

**Certificati
scaduti**

76) Art. 20 - Schede individuali - Nelle schede individuali devono essere indicati: il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di Statistica, a norma dell'art. 12 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228. A questo proposito vedasi ora ad esempio il disposto dell'art. 15 del D.P.R. 394/99 che modificando il Regolamento, ha previsto l'annotazione sulle schede individuali delle persone straniere AP5 iscritte in anagrafe, della data di scadenza del titolo di soggiorno.

77) Trattasi verosimilmente del solo certificato di morte, in quanto per propria natura, immodificabile.

4 - IL CERTIFICATO DI RESIDENZA

Certificato di residenza

Si può affermare che il certificato di residenza rappresenti il certificato anagrafico tipico per eccellenza, quale risultanza prima del contenuto delle registrazioni dell'Anagrafe della popolazione residente. All'atto del suo rilascio l'Ufficiale di Anagrafe dovrà limitarsi a dare notizia del contenuto della registrazione a cui il certificato si riferisce. Abbiamo detto che, ai fini della verifica della residenza di una persona, una cosa è la dimora abituale quale reale situazione di fatto, altra cosa è la registrazione amministrativa che di detta situazione di fatto dà notizia, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui le due fattispecie non risultino accertate come corrispondenti, sarà la prima a dover essere tenuta in considerazione ai fini della residenza, mentre la seconda dovrà essere obbligatoriamente corretta di conseguenza.

Da ciò consegue che l'Ufficiale di Anagrafe potrà rilasciare certificati di residenza con la sola enunciazione di scienza della risultanza amministrativa relativa all'iscrizione delle persone, in un dato momento, nel registro di Anagrafe e dovrà sempre astenersi dal rilasciare certificati aventi natura di attestazioni in quanto, se l'effettiva situazione di fatto, in ordine alla residenza, fosse per caso variata rispetto alla registrazione, tale situazione di fatto gli sarebbe comunque sconosciuta fintanto che non gli pervenisse una dichiarazione di parte di variazione o una richiesta da altro Comune di cancellazione.

Di conseguenza, all'atto del rilascio del certificato di residenza, dovrà essere evitata la formula:.... "è residente", mentre la formulazione corretta sarà: "L'Ufficiale di Anagrafe..... certifica che il Sig. nato a..... risulta iscritto nel registro della popolazione residente di questo Comune con abitazione in via.....". Occorre aggiungere che nel certificato di residenza non andrà mai indicata la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica, né tantomeno, la cittadinanza o lo stato civile per i cittadini stranieri.

5 - IL CERTIFICATO DI STATO FAMIGLIA

Il terzo comma dell'art. 35 del Regolamento, prescrive che: "*il certificato di stato famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'Anagrafe all'atto del rilascio del certificato*".

Composizione della famiglia anagrafica

Funzione di tale certificato è quindi solo quella di dare notizia della composizione della famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del Regolamento e nulla più. L'Ufficiale di Anagrafe non può in alcun modo certificare situazioni riflettenti lo stato civile

delle persone, potestà che è riconosciuta, e come sappiamo con diverso valore probatorio, solo alla funzione dell'Ufficio di Stato Civile. Inoltre, non bisogna mai dimenticare che oggetto di questa certificazione è la famiglia anagrafica che, come è noto, è cosa diversa dal nucleo familiare, anche se molto spesso può coincidere con esso. Il nucleo familiare, comunque, non può mai essere certificato, ma può solo essere oggetto di dichiarazione di parte. In ogni caso all'atto del rilascio del certificato di stato famiglia, dovranno sempre essere omessi i rapporti di parentela intercorrenti tra l'intestatario scheda⁷⁸ e gli altri componenti la famiglia anagrafica⁷⁹, salvo i casi eccezionali previsti dalle istruzioni ministeriali⁸⁰.

Un cenno particolare merita il rilascio del certificato di stato famiglia per le persone che sono appartenenti ad una convivenza.

L'ISTAT nelle Avvertenze e Note illustrative al Regolamento al proposito specifica che: *“Non è necessario indicare nel certificato stesso tutti i residenti nella convivenza, ma è sufficiente indicare il solo nome dell'interessato e scrivere in annotazione: è residente in convivenza, specificando, eventualmente anche il tipo della convivenza. Rimane comunque salva la possibilità di comprendere nel certificato tutti i componenti della convivenza qualora il richiedente o l'Ente destinatario del certificato abbiano interesse a conoscere il numero dei residenti nella convivenza”*.

Il nucleo familiare non può essere certificato

Omissioni dei rapporti di parentela

Convivenza

6 - LE CERTIFICAZIONI PREGRESSE

Se il terzo comma dell'art. 35 stabilisce che il certificato di stato famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dal registro della popolazione all'atto del rilascio, il successivo quarto comma subito smentisce la tassatività di tale assunto laddove prevede la possibilità che l'Ufficiale di Anagrafe rilasci, previa

78) Per quanto riguarda l'intestatario del foglio di famiglia, bisogna osservare che l'ISTAT nelle Avvertenze e Note illustrative al Regolamento ha rilevato la necessità che nelle certificazioni dello stato di famiglia sia posto in evidenza che tale posizione (...di intestatario) ha rilevanza solo ai fini di stabilire la relazione (di parentela) esistente con gli altri componenti la famiglia.

79) Così Ministero dell'Interno in Circolare MIACEL n. 11, 23 luglio 1996, riportata in Appendice, con la quale si dispone che: *“dagli stati di famiglia anagrafici vengano immediatamente eliminate le indicazioni relative alle relazioni di parentela, rimanendo solo l'indicazione dell'intestatario scheda”*,

80) Così Ministero dell'Interno in Circolare MIACEL n. 3, 20 gennaio 1997 nella quale si legge che: *“particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno, su esplicita e formale richiesta dell'interessato...comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica”* ad esempio: la corresponsione degli assegni familiari, l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, ecc.

Certificati di situazioni anagrafiche pregresse	motivata richiesta, certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse. Per motivata richiesta si intende un'istanza scritta con l'indicazione dei motivi che la sottendono, motivi che andranno valutati diligentemente dall'Ufficiale di Anagrafe.
Motivata richiesta	In ogni caso la certificazione attestante queste situazioni, detta anche certificazione di stato di famiglia storico, andrà sempre rilasciata facendo riferimento ad una precisa data pregressa e comunque, nel caso vi sia anche ricerca d'archivio, applicando un diritto di segreteria di € 5,16, per ogni nominativo cercato ⁸¹ .
Diritto di segreteria	Un problema particolare è spesso costituito dalla richiesta da parte di Enti, studi professionali, agenzie ecc., del rilascio di un tipo particolare di certificato che impropriamente viene chiamato certificato di emigrazione.
Certificato di emigrazione	Questo tipo di certificato è del tutto inammissibile. Infatti, poichè l'attività di certificazione è un'attività tipica, quanto al contenuto ed alla forma dei certificati, non è assolutamente possibile certificare la notizia dell'emigrazione di una persona o di una famiglia in altro Comune o all'estero, in quanto questo tipo di certificazione non è prevista. Inoltre, non bisogna dimenticare, che la potestà certificativa riconosciuta all'Ufficiale di Anagrafe, è circoscritta alle posizioni delle persone registrate, con la conseguenza che detta potestà non sussiste più in riferimento alle persone emigrate. La divulgazione della notizia dell'emigrazione, normalmente il luogo di nuova residenza, non è consentita in alcun modo ⁸² .
Inammissibilità	

7 - IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI

In base al dettato dell'art. 33 del Regolamento, che allinea la disciplina anagrafica a quella data dall'art. 450 del C.C. per lo Stato Civile, i certificati di residenza e di stato famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta fatte salve le limitazioni di legge⁸³. Questo non vuol dire però che i certificati in questione,

81) Testo coordinato della Tabella D allegata alla legge 8/6/1962 n. 604 e del Decreto Legge 30/12/1982, n. 952, art. 40 convertito in Legge 26/4/1983, n. 131 e successivamente modificato dall'art. 19ter della Legge 440/1987 e dall'art.12ter della Legge 19/3/1993, n. 68.

82) Su questo particolare problema, a seguito di uno specifico quesito posto in data 28 novembre 1998, si è espresso il Garante per l'applicazione della Legge n. 675 sulla tutela e la riservatezza dei dati personali, confermando l'impossibilità della comunicazione o della diffusione della notizia relativa all'emigrazione. Questo parere è riportato in Appendice nella categoria Quesiti.

83) Il Regolamento non prevede più come per il passato, l'obbligo per l'Ufficiale di Anagrafe di annotare gli estremi di un documento di riconoscimento del richiedente, tuttavia si ritiene che l'Ufficiale di Anagrafe vi possa sempre diligentemente provvedere. A questo proposito vedi la Circolare MIACEL n. 15, 12 agosto 1992.

mediante il cui rilascio si manifesta, come abbiamo visto, la pubblicità degli atti anagrafici, possano essere rilasciati indistintamente a chiunque e soprattutto a persone terze rispetto al titolare delle informazioni di cui si chiede la certificazione⁸⁴. Un siffatto comportamento risulterebbe alquanto superficiale in quanto si ritiene che debba sempre sussistere un legittimo interesse posto a monte di ogni richiesta di certificazione.

D'altro canto la necessità della tutela del diritto alle informazioni, può essere soddisfatta ampiamente facendo ricorso alle procedure date dalla normativa sul diritto di accesso, inoltre, non va mai dimenticato al proposito, che la richiesta indiscriminata di certificati va senz'altro scoraggiata stante l'obbligo di osservanza delle disposizioni date dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa⁸⁵, laddove appare tassativamente prescritto l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni di:

- accettare le dichiarazioni sostitutive rese dalle parti in luogo della produzione dei certificati⁸⁶;
- provvedere all'acquisizione diretta dei dati attraverso lo scambio di informazioni tra Amministrazioni e mediante, soprattutto, l'esibizione di documenti di riconoscimento dai quali ricavare le informazioni necessarie.

8 - IL RILASCIO DEGLI ELENCHI ANAGRAFICI

Quello del rilascio di elenchi nominativi di persone iscritte in Anagrafe è uno dei problemi più controversi che l'Ufficiale di Anagrafe si trova spesso a dover affrontare, problema al quale si collegano spesso motivi di contrasto con gli Amministratori comunali e con l'utenza. La questione è disciplinata dall'art. 34 del Regolamento che stabilisce che *“Alle Amministrazioni Pubbliche*

**Rilascio
degli
elenchi di
persone
iscritte in
Anagrafe**

84) Si ritiene pertanto che, qualora la richiesta di certificazione provenga da una persona terza rispetto al titolare delle informazioni, sia necessario acquisire sempre un'istanza scritta con l'indicazione delle motivazioni che sottendono detta richiesta, interpretando in tal modo l'istanza come una sorta di vera e propria domanda di accesso agli atti.

85) Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con il D.P.R. n. 445/2000 che ripropone i noti istituti già dati con l'abrogata Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata dalle Leggi Bassanini n. 127/97 e n. 191/1998 e dal Regolamento di esecuzione delle stesse n. 403.

86) È nota la differenza tra la nozione di certificato e quella di dichiarazione sostitutiva. La prima indica la risultanza di notizie contenute in registri pubblici, risultanza certificata dall'Ufficiale di Anagrafe all'atto della sottoscrizione del certificato, la seconda si sostanzia in una dichiarazione resa e sottoscritta direttamente dalla parte interessata, sotto la propria responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, in sostituzione della produzione dei certificati, in ordine a fatti, stati o qualità personali.

che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'Ufficiale di Anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente".

Limitazioni**Soggetti
richiedenti**

Il previgente Regolamento non disciplinava questa possibilità, ora con la nuova formulazione, il legislatore ha voluto dare una risposta all'esigenza spesso meritevole di tutela, di rilasciare gli elenchi in questione. Nel rispetto, però, di alcune limitazioni. Non tutti i soggetti possono richiedere il rilascio di elenchi nominativi, ma solo quelli espressamente indicati nell'art. 34, vale a dire gli appartenenti al complesso della Pubblica Amministrazione come delineata dal secondo comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Da tale diritto rimangono quindi esclusi i soggetti privati ai quali tuttavia, ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, possono comunque essere rilasciati dati resi anonimi ed aggregati⁸⁷ per fini statistici, di studio o di ricerca. La disposizione dell'art. 34, che regolamenta, limitandola, la possibilità di rilasciare elenchi nominativi, appare del tutto allineata con l'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che, con il disposto di cui al quinto capoverso, ha mantenuto ferme, in base al principio di specialità, le disposizioni date dalle norme di settore, e quindi anche dall'art. 34 del Regolamento, che limitano l'accesso ai documenti amministrativi⁸⁸ privilegiando in questo modo, in quanto prevalente, il diritto alla tutela della riservatezza delle situazioni personali, rispetto a quello dell'acquisizione di informazioni da parte di soggetti terzi⁸⁹.

Altra questione è invece quella che si riconduce alla possibilità per alcuni soggetti specificatamente abilitati, di accedere, in base alla disciplina data dalla Legge 17 marzo 1993, n. 63, direttamente ai dati delle Anagrafi comunali. Trattasi in particolare di quegli Enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o gestiscono servizi di pubblica utilità o necessità. Al proposito bisogna tener

87) Con la previsione della possibilità del rilascio di dati resi anonimi ed aggregati, si incoraggia "l'uso dell'anagrafe come fonte di dati per la conoscenza della popolazione ai fini dell'adozione di provvedimenti di interesse generale, mentre si assicura la giusta tutela dell'interesse alla riservatezza di alcune notizie da parte dei singoli soggetti". Così G. Marrocchi, in: *Il nuovo Regolamento anagrafico...*, già cit.

88) Le limitazioni date dall'art. 34 del Regolamento appaiono conformi anche alle disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 che disciplina la tutela dei dati personali.

89) In qualche caso alcuni Comuni cercano di aggirare l'ostacolo dato dal Regolamento al rilascio di elenchi nominativi, fornendo in sostituzione la copia delle liste elettorali. Bisogna osservare che anche il rilascio di dette copie non è per così dire "libero" ma è sostanzialmente regolamentato, nei soggetti, nei modi e nei tempi, dalla previsione di cui all'art. 51 del T.U. 223/1967 sulla tenuta delle liste elettorali e dalle istruzioni ministeriali impartite al riguardo con la Circolare 2600/L, 1 febbraio 1986.

sempre presente che la possibilità riconosciuta dalla Legge a questi Enti di accedere direttamente ai dati anagrafici si sostanzia esclusivamente nella possibilità di scambio di informazioni tra l'archivio anagrafico e gli archivi di detti Enti, ma non può mai tradursi nel trasferimento di fatto dell'archivio anagrafico presso gli stessi, archivio della cui tenuta unico soggetto abilitato e responsabile della correttezza e della riservatezza delle notizie registrate, è l'Ufficiale di Anagrafe.

9 - LA CERTIFICAZIONE A.I.R.E.

Per concludere la trattazione sulla certificazione un cenno particolare va posto alla certificazione A.I.R.E., in riferimento alla quale la normativa prevede due soli tipi di certificati tipici:

- il certificato di residenza (all'estero);
- lo stato di famiglia.

Certificazione A.I.R.E.

Per quanto riguarda il primo, il disposto della lett. b) dell'art. 1 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 – Anagrafe e censimento degli italiani all'estero - dispone che: sulla base delle risultanze dell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero...., spetta agli Ufficiali di Anagrafe dei Comuni... *“il rilascio del certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'Anagrafe dei residenti nel Comune da certa data, risulta attualmente nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'Anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile”*.

Certificato di residenza all'estero

In certificato di residenza all'estero dovrà indicare: le generalità del cittadino, la data di iscrizione A.I.R.E., la circoscrizione consolare di residenza e l'indirizzo di abitazione all'estero. Non dovrà invece mai essere indicato l'indirizzo precedente l'espatrio perché: *“riportare l'indirizzo APR in sede di certificazione A.I.R.E. è un comportamento da evitare onde non generare e dar luogo a confusioni ed a certificazioni atipiche”*⁹⁰.

Per quanto riguarda invece il certificato di stato famiglia A.I.R.E. bisogna osservare che lo stesso può fare riferimento solo ai componenti la famiglia di cittadinanza italiana, in quanto, come è noto, dall'applicazione della normativa sulla tenuta dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, sono esclusi gli stranieri anche se

Certificato di stato di famiglia

90) Così Ministero dell'Interno 16 aprile 1993, n. 5.

parenti o conviventi ai fini anagrafici⁹¹. Da questa prescrizione si ricava con facilità la differenza intercorrente tra lo stato di famiglia APR e quello A.I.R.E., laddove il primo fa riferimento a tutte le persone componenti la famiglia anagrafica, il secondo solo a quelle di cittadinanza italiana.

Anche nei confronti delle persone iscritte A.I.R.E. si ritiene possano essere rilasciate certificazioni o attestazioni d'ordine del Sindaco con le indicazioni e le limitazioni che abbiamo già visto per la certificazione APR, e questo anche se, al riguardo la normativa A.I.R.E. nulla indica. Al riguardo infatti, poiché l'art. 1 del Regolamento A.I.R.E. stabilisce che le anagrafi degli italiani residenti all'estero "*costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228*" per tutto ciò che non risulta direttamente disciplinato dalla normativa A.I.R.E., si dovrà fare riferimento alla disciplina anagrafica, in quanto applicabile".

91) A questo riguardo il Ministero dell'Interno con nota 12 giugno 1990, n. 5 ha precisato che: "i familiari stranieri non devono naturalmente essere iscritti all'A.I.R.E...ma degli stessi si dovrà solo tenere memoria in Anagrafe: (mediante la compilazione del modello A.I.R.E. 02) pertanto è stato stabilito di annotarli opportunamente nelle note sul foglio di famiglia A.I.R.E., salvo iscrivere successivamente a pieno titolo nell'Anagrafe in caso di acquisizione della cittadinanza italiana".

Capitolo VI LE STATISTICHE di Alessandro Martini

1 - LE STATISTICHE ANAGRAFICHE

Il primo comma dell'art. 48 del D.P.R. 223/89 recita: “*Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall’Ufficiale di Anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’Istituto nazionale di statistica*”.

La rilevazione statistica rappresenta sicuramente uno dei principali compiti dell’Anagrafe nata storicamente proprio per avere sempre un quadro aggiornato sulla densità e sulla qualità della popolazione. Questa funzione, col passare degli anni, ha acquistato sempre maggior valore ed oggi è assolutamente indispensabile conoscere le particolari strutture della popolazione prima di fare scelte in materia di servizi al cittadino, siano essi di natura istituzionale o ad uso privato. Si pensi all’organizzazione dei trasporti, dei servizi scolastici, alla programmazione in materia di assistenza e previdenza, alla viabilità, ecc., oppure all’individuazione del luogo dove impiantare un centro commerciale.

La gestione di quella che probabilmente è la più importante banca dati esistente nel nostro Paese carica di grosse responsabilità l’Ufficiale di Anagrafe che quotidianamente viene chiamato ad un puntuale e scrupoloso compito di aggiornamento e verifica.

Molte sono anche le richieste di estrazione ed elaborazione di dati che pervengono agli Uffici anagrafici, sia da soggetti pubblici che privati, il cui rilascio è regolato dall’art. 34 del citato D.P.R. 223/89 il quale stabilisce che “*Alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella Anagrafe della popolazione*”.

Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca”.

In questo capitolo ci occuperemo esclusivamente delle statisti-

**Rilevazione
statistica**

**Gestione
banca dati**

**Rilascio
certificati**

Caratteristiche:	che istituzionali andando ad esaminare i modelli che l'ISTAT ha predisposto per le singole rilevazioni ai sensi del secondo comma del citato art. 48.
Data di rilevazione	Andiamo subito ad enunciare quelle che sono le caratteristiche comuni ai vari modelli: a) la data di rilevazione statistica è sempre quella di definizione (conclusione) della pratica e non quella di decorrenza dell'evento. Questo concetto sarà ripreso quando tratteremo nel dettaglio i singoli modelli;
Dati	b) i dati riportati sui modelli riepilogativi sono ufficiali ed hanno come dato di origine la popolazione legale rilevata nell'ultimo censimento della popolazione alla quale, nel decennio intermedio, saranno apportate le relative variazioni;
Invio telematico	c) l'invio di tutti i modelli di cui ai successivi punti 1) e 3) può avvenire in forma telematica: modalità, che in tempi brevi, dovrà essere adottata da tutti i Comuni.
Modelli: Rilevazione Amministrativi Riepilogativi Posas	I modelli possono essere suddivisi in tre gruppi: 1) di rilevazione del singolo evento quali il P4 e l'APR4; 2) amministrativi di calcolo quali l'AP10 e l'AP11 che restano agli atti del Comune; 3) riepilogativi quali il D7B, il P2 ed il P3. Vi è infine il modello POSAS che non risponde a nessuna delle caratteristiche sopra elencate e che verrà trattato a parte.

2 - IL MODELLO ISTAT P4

Modello per la rilevazione delle nascite

Ieri

D.P.R. 403/1998

Si tratta di un modello di istituzione relativamente recente (1 gennaio 1999) ed è utilizzato per la rilevazione delle nascite. In precedenza la statistica delle nascite veniva effettuata con l'ausilio dei modelli D1 e D2 ed era affidata all'Ufficiale di Stato Civile che desumeva i dati dal certificato di assistenza al parto. L'entrata in vigore del D.P.R. 403/98 ha reso impraticabile questa strada in quanto il comma 2 dell'art. 8 recita: *“È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del Regio Decreto Legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Regio Decreto Legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli Ufficiali di Stato Civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai com-*

petenti Enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della Sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675". Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) ha abrogato integralmente il D.P.R. 403/98 mantenendo però il principio dell'articolo sopra citato in quanto l'art. 16 prevede che "...Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i Direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti Enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero di sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali".

Queste normative hanno creato non pochi problemi all'ISTAT che si è visto privato di un importante strumento di rilevazione dal quale trarre l'informazione statistica sulle nascite impegnandola nella ricerca di nuovi sistemi per l'acquisizione dei dati necessari.

Ai servizi demografici è stato demandato il compito di compilare due modelli: il mod. D7A, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, dal quale, tra gli altri, possono essere desunti i dati dei nati vivi, dei nati vivi legittimi, dei nati vivi naturali, dei nati morti e dei nati da parti plurimi, ed il mod. P4, a cura dell'Ufficiale di Anagrafe, del quale andiamo di seguito a trattare. È bene sottolineare che tra i due modelli non vi è nessuna corrispondenza in quanto sono diversi sia i soggetti che i tempi di rilevazione. Due esempi: 1) nel caso di una nascita occasionale a Roma, denunciata al Direttore sanitario e trascritta nei registri dello stato civile della stessa città, di un bambino i cui genitori risiedono nel Comune di Milano sarà il Comune di Roma a riportare il dato sul mod. D7A mentre il mod. P4 sarà compilato del comune di Milano; 2) nel caso di una nascita avvenuta il 28 gennaio 2002 e registrata in Anagrafe il 3 febbraio successivo avremo il dato riportato sul mod. D7A del mese di gennaio mentre sarà compilato un modello P4 di competenza del

Oggi**D.P.R.
445/2000****Certificato
di assisten-
za al parto****Servizi
demografici****Modello D7A****Modello P4**

mese di febbraio.

Operazioni censuarie

Vi è, al contrario, correlazione tra il mod. D7B, che rileva mensilmente il movimento ed il calcolo della popolazione residente a livello comunale, ed il numero dei modelli P4 compilati nel mese che deve corrispondere al totale dei nati vivi riportato al punto 2.4 del modello D7B. L'eccezione alla regola si può verificare durante le operazioni censuarie allorquando il movimento della popolazione viene rilevato sulla popolazione legale (persone censite) anziché su quella anagrafica (iscritti in Anagrafe) e quindi, con riferimento all'ultimo censimento della popolazione, per un bambino nato il 19 di ottobre 2001 ed inserito in Anagrafe il 22 dello stesso mese non sarà stata effettuata alcuna rilevazione sul modello D7B, in quanto già conteggiato nella popolazione legale, ma sarà stato regolarmente compilato un modello P4.

Notizie sulla fecondità

Con il modello P4 l'ISTAT si pone l'obiettivo di conoscere puntualmente alcuni aspetti fondamentali sulla fecondità, come la struttura per età delle madri al parto, anche a livelli territoriali ridotti. Inoltre, risultando espliciti i dati anagrafici delle puerpere, potrà essere costruito un campione rappresentativo di madri da intervistare nel quadro di indagini campionarie mirate all'acquisizione dei dati precedentemente desunti dai modelli D1 e D2.

Il modello P4 deve essere compilato per ogni iscrizione anagrafica per nascita con riferimento al giorno in cui il procedimento viene definito, con l'istituzione della scheda individuale AP5 ed il relativo inserimento nella scheda di famiglia (AP6) o di convivenza (AP6a), indipendentemente dalla data in cui si è verificata o ha avuto decorrenza giuridica. Nei Comuni in cui la gestione dell'Anagrafe è totalmente informatizzata o mista (con compresenza di archivi informatici e cartacei) si considera come data di istituzione quella in cui viene aggiunto il record al database di riferimento. Il modello deve essere riempito anche se gli individui iscritti vengono successivamente cancellati, per emigrazione o decesso, prima della fine dell'anno. Nel caso di parti plurimi dovrà essere compilato interamente un modello P4 per ciascun nato vivo iscritto in Anagrafe. Un modello P4 dovrà ovviamente essere riempito per ciascun bambino nato da genitori stranieri regolarmente residenti in un Comune italiano. Non dovrà essere riempito alcun mod. P4 ma un mod. APR4 di iscrizione per immigrazione nel caso di nascite per le quali la prima residenza era in altro Comune o all'estero.

Modello cartaceo

Il modello cartaceo è predisposto per la lettura ottica ed è pertanto necessario utilizzare inchiostro nero, non effettuare correzioni sovrascrivendo dati senza prima aver cancellato con il bianchetto l'informazione errata, scrivere solo all'interno dello spazio circoscritto da ciascuna casella, ecc.

- d) indirizzo per esteso comprensivo della specie dell'area di circolazione (es. "Via Unità d'Italia" e non "Unità d'Italia");
- e) numero civico o altra numerazione utilizzata;
- f) codice di avviamento postale;
- g) numero di sezione di censimento attribuito nell'ultimo censimento all'indirizzo di attuale residenza della famiglia.

FIGURA 21

INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA: COGNOME

B I A N C H I

NOME N° TOTALE COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

M A R I S A 5
(incluso il/la nato/a)

INDIRIZZO

V I A V E R D I

via/piazza/...località

via/piazza/...località n° civico C.A.P. n° sezione di censimento

14 56091 13

3. Dati identificativi del nato iscritto in Anagrafe:

Dati del nato

- a) cognome del nato;
- b) nome del nato;
- c) codice ISTAT della Provincia (o dello Stato) di nascita;
- d) codice ISTAT del Comune di nascita;
- e) giorno, mese ed anno di nascita;
- f) codice sesso del nato (1 per maschio; 2 per femmina);
- g) codice cittadinanza del nato da riportare solo se straniera (i codici sono riportati sul retro del modello);
- h) data di iscrizione per nascita (mese ed anno). Nell'esempio riportato precedentemente del bambino nato il 28 di gennaio ed iscritto in Anagrafe il 3 di febbraio 2002 nelle caselle del modello P4 dovrà essere riportato 2 2002 (ovviamente la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica sarà 28 gennaio 2002).

FIGURA 22

NATO/A: COGNOME

V I E R I

NOME LUOGO DI NASCITA (Codici Istat)

P I E R O PROVINCIA O STATO ESTERO COMUNE

DATA DI NASCITA SESSO CITTADINANZA DATA ISCRIZIONE PER NASCITA

19 - 03 - 2002 1 03 - 2002

giorno mese anno (a) (c) mese anno

4. Dati identificativi della madre del nato iscritto in Anagrafe solo se deducibili dalla scheda di famiglia altrimenti questi campi

dovranno essere lasciati in bianco (si pensi, ad es., al caso di nascita da donna che non consente di essere nominata o non può consentire per difetto di età di essere nominata):

- a) cognome della madre. Nel caso la madre sia anche l'intestataria della scheda di famiglia il cognome e il nome si possono omettere;
- b) nome della madre;
- c) data di nascita da riportare anche se intestataria della scheda di famiglia;
- d) codice dello stato civile da riportare anche se intestataria della scheda di famiglia (1 per nubile; 2 per coniugata; 3 per vedova; 4 per divorziata. Il modello non prevede il caso in cui, pensiamo ai cittadini stranieri, lo stato civile non è conosciuto. Nella fattispecie è consigliabile lasciare bianca la casella);
- e) codice cittadinanza da riportare solo se straniera (i codici sono riportati sul retro del modello);

Dati della madre

FIGURA 23

MADRE:		COGNOME	<i>(cfr. il punto 4 delle avvertenze sul retro)</i>												
		FRANCHI													
		NOME	PAOLA												
		DATA DI NASCITA	15		08		1975			STATO CIVILE	2		CITTADINANZA		
			giorno	giorno	anno	anno	anno	anno	(E)			(C)			

5. Dati identificativi del padre del nato iscritto in Anagrafe solo se deducibili dalla scheda di famiglia altrimenti questi campi dovranno essere lasciati in bianco:

- a) cognome del padre. Nel caso il padre sia anche l'intestatario della scheda di famiglia il cognome e il nome si possono omettere;
- b) nome del padre;
- c) data di nascita da riportare anche se intestatario della scheda di famiglia;
- d) codice dello stato civile da riportare anche se intestatario della scheda di famiglia (1 per celibe; 2 per coniugato; 3 per vedovo; 4 per divorziato. Come illustrato precedentemente nel caso in cui lo stato civile sia sconosciuto si consiglia di lasciare il campo in bianco);
- e) codice cittadinanza da riportare solo se straniera (i codici sono riportati sul retro del modello).

Dati del padre

In calce al modello l'Ufficiale di Anagrafe apporrà la propria firma.

FIGURA 24

PADRE:		COGNOME <small>(cfr. il punto 4 delle avvertenze sul retro)</small>	
V		I È R I	
NOME		A N T O N I O	
DATA DI NASCITA		STATO CIVILE	
07	07	1973	2
<small>giorno</small>	<small>mezzo</small>	<small>anno</small>	<small>(b)</small>
(a), (b), (c) vedi codifica sul retro			CITTADINANZA
			(c)
			Firma dell'Ufficiale di Anagrafe

3 - IL MODELLO ISTAT APR4

**Funzioni:
documenta-
zione e
rilevazione**

Il modello APR4 assolve a due funzioni: la prima quale documentazione per la pratica migratoria anagrafica trattata nei capitoli precedenti ed ai quali si rimanda, la seconda quale rilevazione statistica. Dal 1979, quando sostituì il modello P1, “è strumento per seguire, nello spazio e nel tempo, i movimenti delle popolazione residente dei Comuni in dipendenza dei trasferimenti di residenza delle persone considerate dal punto di vista dell'età, del sesso, dello stato civile, della cittadinanza, della posizione nella professione, del ramo di attività economica, della condizione professionale, del titolo di studio e del Comune o stato estero di provenienza e di destinazione” (ISTAT norme e metodi serie B 1981).

**Data di
definizione
della
pratica**

Particolare attenzione deve essere prestata alla data di definizione della pratica, quella di istituzione o eliminazione della scheda individuale e di registrazione nel mod. AP10, la cui apposizione spetta al Comune di iscrizione nei casi di trasferimento di residenza da altri Comuni, dall'estero, da irreperibilità o per altri motivi, ed al Comune di cancellazione nei casi di trasferimento di residenza all'estero o di cancellazione per irreperibilità o per altri motivi.

**Modello
cartaceo
quadruplic
copia**

Il modello cartaceo deve essere compilato in quadruplica copia:
a) dal Comune di iscrizione per i trasferimenti di residenza da altri Comuni italiani;
b) dal Comune di iscrizione per ricomparsa da irreperibilità di persone cancellate in altri Comuni.

L'ultima copia, che può essere eliminata dopo la definizione della pratica migratoria, sarà trattenuta dal Comune di iscrizione al fine di sopperire ad un eventuale smarrimento del modello, mentre le altre tre copie saranno inviate al Comune di cancellazione che, effettuate le operazioni di competenza, tratterà la terza e restituirà le altre due al Comune di iscrizione che utilizzerà la prima per gli adempimenti anagrafici mentre invierà la seconda alla Prefettura per la rilevazione statistica.

In duplice copia:

- a) dal Comune di cancellazione per i trasferimenti all'estero, per irreperibilità o per altri motivi;
- b) dal Comune di iscrizione per i trasferimenti dall'estero o per altri motivi;
- c) dal Comune di iscrizione per ricomparsa da irreperibilità di persone cancellate nel proprio Comune.

**Duplica
copia**

Il Comune tratterrà la prima copia per gli adempimenti anagrafici ed invierà la seconda alla Prefettura per gli adempimenti statistici.

Durante il mese di rilevazione le copie destinate alla statistica dovranno essere conservate in apposito fascicolo in ordine di data di definizione pratica in attesa di essere inviate alla competente Prefettura entro il giorno 15 del mese successivo.

Il numero degli APR4 inviati deve essere riportato al punto 11.1 del mod. D7B con l'avvertenza che il conteggio deve essere effettuato sul numero dei modelli compilati e non sulle pratiche espletate. Per fare un esempio, nel caso di iscrizione anagrafica di una famiglia composta da quattro persone saranno compilati due APR4 giacché ogni singolo modello può contenere fino a tre individui. Parallelamente il numero dei cittadini registrati nei modelli inviati dovrà essere riportato al punto 11.2 del citato D7B.

Esempio

4 - IL MODELLO ISTAT AP10

Il modello AP10 è un modello amministrativo predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 48 del DPR 223/89 per la rilevazione giornaliera del movimento della popolazione e della consistenza delle famiglie anagrafiche. L'utilizzo di tale strumento, peraltro obbligatorio, consente non solo un monitoraggio continuo della consistenza dell'Anagrafe al fine della compilazione mensile del mod. D7B da inviare all'ISTAT, ma contribuisce al controllo sulle operazioni svolte giornalmente dall'Ufficiale di Anagrafe.

**Modello
amministra-
tivo**

Si pensi al controllo incrociato che è possibile effettuare, soprattutto nei piccoli Comuni, tra le pratiche cartacee definite ogni giorno mediante l'inserimento dei dati in un apposito database e la consistenza numerica di ogni gruppo di eventi riportata sul mod. AP10. Si pensi, solo per fare un esempio, all'operatore che per qualsivoglia motivo abbia erroneamente iscritto in Anagrafe una persona in meno rispetto a quelle presenti nel mod. APR4. Da un rapido raffronto tra il numero della popolazione presente negli archivi ed il mod. AP10 compilato manualmente, o tra il cartaceo delle pratiche definite ed il mod. AP10 compilato mediante apposito software sarà possibile rilevare subito la discordanza e porre immediato rimedio (vedi figura 25).

**Controllo
incrociato**

Esempio

L'aggiornamento del modello deve essere eseguito seguendo le istruzioni già citata circolare ISTAT (Norme e metodi serie B n. 21 del 1981) e pertanto:

- il nato vivo, indipendentemente dalla data di nascita, deve essere computato nel giorno in cui per esso viene istituita la scheda anagrafica AP5;
- il morto, indipendentemente dalla data di morte, deve essere computato nel giorno in cui per esso viene eliminata la scheda anagrafica AP5;
- l'iscrizione o la cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza, indipendentemente dalla data in cui viene resa la dichiarazione di trasferimento, devono essere computate nel giorno in cui viene rispettivamente istituita od eliminata la scheda anagrafica AP5.

Aggiornamento modello

Nato vivo

Morto

Trasferimento residenza

Nei Comuni in cui la gestione dell'Anagrafe è totalmente informatizzata o mista (con compresenza di archivi informatici e cartacei) si considera come data di istituzione e eliminazione della scheda anagrafica AP5 quella in cui viene aggiunto o sottratto il record al database di riferimento.

Due esempi pratici: 1) un bambino nato il 29 di dicembre e registrato in Anagrafe il 2 di gennaio verrà iscritto per nascita con decorrenza 29 dicembre ma sarà computato nel modello AP10 in data 2 gennaio e pertanto rientrerà nel movimento della popolazione dell'anno successivo a quello di nascita; 2) una persona che ha chiesto l'iscrizione anagrafica in un altro Comune per trasferimento di residenza in data 20 dicembre e che viene eliminata dall'Anagrafe nel nostro Comune in data 18 gennaio avrà come decorrenza di cancellazione anagrafica 20 dicembre mentre verrà computata nel modello AP10 in data 18 gennaio.

Esempi

Dal punto di vista grafico il prospetto si presenta come una grande griglia suddivisa in due blocchi: il primo che riporta il conteggio giornaliero dei vari gruppi di variazioni ed il secondo relativo ai riepiloghi ed al calcolo mensile della popolazione residente. Il primo blocco è composto da 42 colonne e 32 righe.

42 colonne e 32 righe

Queste ultime si riferiscono ai singoli giorni del mese (da 1 a 31) ed al totale delle variazioni per ogni gruppo di eventi (riga 32).

- Colonne 2 e 3: **Nati nel Comune**. Riportare il numero delle iscrizioni anagrafiche per nascita, suddivise tra maschi e femmine, il cui evento si è verificato nel territorio comunale.
- Colonne 4 e 5: **Nati in altro Comune**. Riportare il numero delle iscrizioni anagrafiche per nascita, suddivise tra maschi e femmine, il cui evento si è verificato nel territorio di un altro Comune italiano.
- Colonne 6 e 7: **Nati all'estero**. Riportare il numero delle

iscrizioni anagrafiche per nascita, suddivise tra maschi e femmine, il cui evento si è verificato all'estero.

Si ricorda che nel caso di nascita di un bambino, anche se avvenuta in territorio nazionale, figlio di italiani residenti all'estero non si dovrà procedere a contabilizzazione in quanto dovrà essere effettuata una iscrizione nell'A.I.R.E.

Nato vivo

Il nato vivo sarà comunque oggetto di iscrizione anagrafica, e quindi di rilevazione, anche se deceduto subito dopo la nascita. Al contrario la rilevazione del nato morto sarà di esclusiva competenza dell'Ufficiale di Stato Civile.

Nato morto

Vanno computati in questa sezione, in quanto iscritti anagraficamente per nascita, i bambini che a seguito di provvedimento del Giudice vengono immediatamente affidati ad una struttura (es. orfanotrofio) presente nel territorio comunale oppure ad una famiglia, diversa da quella dei genitori, residente nel Comune.

- Colonne 8 e 9: **Totale nati**. Riportare la somma algebrica delle colonne precedenti con la suddivisione tra maschi e femmine. Il totale deve coincidere con il numero dei modelli P4 compilati nel giorno.
- Colonne 10 e 11: **Morti nel Comune**. Riportare il numero delle cancellazioni anagrafiche per morte, suddivise tra maschi e femmine, il cui evento si è verificato nel territorio comunale.
- Colonne 12 e 13: **Morti in altro Comune**. Riportare il numero delle cancellazioni anagrafiche per morte, suddivise tra maschi e femmine, il cui evento si è verificato nel territorio di un altro Comune italiano.
- Colonne 14 e 15: **Morti all'estero**. Riportare il numero delle cancellazioni anagrafiche per morte, suddivise tra maschi e femmine, il cui evento si è verificato all'estero.

Si ricorda che in caso di decesso di cittadino italiano residente all'estero, anche se avvenuto in territorio nazionale, non si procederà a contabilizzazione in quanto dovrà essere effettuata una cancellazione dall'A.I.R.E.

- Colonne 16 e 17: **Totale morti**. Riportare la somma algebrica delle colonne da 10 a 15 con la suddivisione tra maschi e femmine.
- Colonne 18 e 19: **Differenza tra nati e morti**. Riportare la differenza tra le colonne 8 e 9 (totale nati) e le colonne 16 e 17 (totale morti). Il dato rappresenta il saldo demografico giornaliero dovuto a movimento naturale suddiviso tra maschi e femmine.
- Colonne 20 e 21: **Immigrati da altri Comuni**. Riportare il numero, suddiviso tra maschi e femmine, delle iscrizioni anagrafiche a seguito di immigrazioni da altri Comuni italiani.

- Colonne 22 e 23: **Immigrati dall'estero**. Riportare il numero, suddiviso tra maschi e femmine, delle iscrizioni anagrafiche a seguito di immigrazioni dall'estero.
- Colonne 24 e 25: **Altri iscritti**. Riportare il numero, suddiviso tra maschi e femmine, delle iscrizioni anagrafiche per motivi diversi dai precedenti quali, ad esempio, l'iscrizione per ricomparsa da irreperibilità. Dovranno essere conteggiate anche quelle pratiche di regolarizzazione compilate successivamente alle operazioni di censimento. Si pensi al caso di cittadini iscritti in Anagrafe e non censiti ricomparsi prima che si sia dato corso alla cancellazione per irreperibilità o al caso di cittadini iscritti in Anagrafe ma sfuggiti al censimento. In questi casi si procederà alla compilazione di un mod. APR4 al fine di mantenere allineate la consistenza numerica dell'Anagrafe e la popolazione legale.
- Colonne 26 e 27: **Totale immigrati e altri iscritti**. Riportare la somma algebrica delle colonne da 20 a 25 con la suddivisione tra maschi e femmine. Il totale deve corrispondere con il numero delle persone contenute nei mod. APR4 relativi alle pratiche di iscrizione definite nella giornata da inviare alla Prefettura entro il giorno 15 del mese successivo.
- Colonne 28 e 29: **Emigrati in altri Comuni**. Riportare il numero, suddiviso tra maschi e femmine, delle cancellazioni anagrafiche a seguito di emigrazioni in altri Comuni italiani.
- Colonne 30 e 31: **Emigrati all'estero**. Riportare il numero, suddiviso tra maschi e femmine, delle cancellazioni anagrafiche a seguito di emigrazioni all'estero. Il totale deve corrispondere con il numero delle persone contenute nei mod. APR4, relativi alle pratiche di cancellazione per l'estero definite nella giornata, da inviare alla Prefettura entro il giorno 15 del mese successivo.
- Colonne 32 e 33: **Altri cancellati**. Riportare il numero, suddiviso tra maschi e femmine, delle cancellazioni anagrafiche per motivi diversi dai precedenti come, ad esempio, la cancellazione per irreperibilità. Dovranno essere conteggiate anche quelle pratiche di regolarizzazione compilate successivamente alle operazioni di censimento. Si pensi al caso dei doppi censiti e dei cittadini temporaneamente dimoranti erroneamente censiti come residenti. Anche in questi casi si procederà alla compilazione di un mod. APR4 al fine di mantenere allineate la consistenza numerica dell'Anagrafe e la popolazione legale.

Il totale di queste colonne deve corrispondere con il numero delle persone contenute nei mod. APR4, relativi alle pratiche di cancellazione per altri motivi definite nella giornata, da inviare alla Prefettura entro il giorno 15 del mese successivo.

- Colonne 34 e 35: **Totale emigrati e altri cancellati.** Riportare la somma algebrica delle colonne da 28 a 33 con la suddivisione tra maschi e femmine.
- Colonne 36 e 37: **Differenza tra immigrati e emigrati** Riportare la differenza tra le colonne 26 e 27 (totale immigrati o altri iscritti) e le colonne 34 e 35 (totale emigrati o altri cancellati). Il dato rappresenta il saldo demografico giornaliero dovuto a movimento migratorio suddiviso tra maschi e femmine.
- Colonne 38, 39 e 40: **Incremento demografico.** L'incremento o il decremento giornaliero si calcola riportando alla colonna 38 la somma delle colonne 18 (saldo demografico per movimento naturale maschi) e 36 (saldo demografico per movimento migratorio maschi), alla colonna 39 la somma delle colonne 19 (saldo demografico per movimento naturale femmine) e 37 (saldo demografico per movimento migratorio femmine) mentre alla colonna 40 dovrà essere riportato il totale delle colonne 38 e 39.
- Colonne 41 e 42: **Famiglie.** Per il calcolo delle famiglie bisogna considerare anche quelle variazioni che non comportano incrementi o decrementi di popolazione. Nella colonna 41 dovranno essere conteggiate le nuove famiglie istituite a seguito di:
 - immigrazione (o altra iscrizione) con costituzione di nuova famiglia anagrafica;
 - creazione di nuova famiglia a seguito di scissione da altra già esistente;
 - creazione di nuova famiglia con provenienza da una convivenza anagrafica (si pensi, ad esempio, al militare che contrae matrimonio e che va a vivere con il coniuge).

Nella colonna 42 dovranno essere conteggiate le famiglie eliminate a seguito di:

- decesso dell'unico componente;
- emigrazione (o altra cancellazione) dell'intera famiglia;
- riunione anagrafica di famiglie già esistenti;
- trasferimento dell'unico o di tutti i componenti della famiglia presso una convivenza anagrafica (si pensi, ad esempio, al ricovero di anziani presso una casa di riposo).

Non è rilevante il cambio di indirizzo dell'intera famiglia così come lo spostamento di alcuni componenti da una famiglia all'altra.

Non sono oggetto di rilevazione le convivenze anagrafiche che saranno conteggiate al punto 13 del mod. D7B.

I riepiloghi del modello AP10 sono riportati nel secondo riquadro che è composto da 3 righe e 7 colonne. Le righe suddividono i dati tra maschi, femmine e totale mentre le colonne vanno così compilate:

- Colonna I: **Popolazione all'inizio del mese.** Riportare la popo-

lazione finale del mod. AP10 antecedente che coincide, per il mese di gennaio, con quanto riportato al punto 10 del modello P2 dell'anno precedente, mentre per i mesi da febbraio a dicembre, con quanto riportato al punto 10 del mod. D7B del mese precedente.

- Colonna II: **Differenza tra nati e morti**. Riportare la differenza tra i nati e i morti di cui al rigo 32 colonne 18 (maschi) e 19 (femmine); il totale sarà la somma delle colonne precedenti.
- Colonna III: **Differenza tra iscritti e cancellati**. Riportare la differenza tra iscritti e cancellati per movimento migratorio di cui al rigo 32 colonne 36 (maschi) e 37 (femmine); il totale sarà la somma delle colonne precedenti.
- Colonna IV: **Incremento (o decremento)**. Riportare i dati di cui al rigo 32 colonne 38 (maschi), 39 (femmine) e 40 (totale).
- Colonna V: **Popolazione a fine mese**. Sommare i dati di cui alla colonna I (popolazione all'inizio dell'anno) con quelli di cui alla colonna V (incremento e decremento).
- Colonna VI: **Famiglie all'inizio del mese**. Riportare il numero delle famiglie alla fine del mese desunte modello AP10 del periodo precedente.
- Colonna VII: **Famiglie alla fine del mese**. Si calcola sommando alle famiglie di inizio mese il totale delle famiglie istituite di cui al rigo 32 della colonna 41 e sottraendo il totale delle famiglie eliminate di cui al rigo 32 della colonna 42.

I dati della colonna 32 saranno riportati sia sul modello D7B per quanto riguarda il riepilogo mensile, sia sul rigo del mese di competenza del modello AP11 per il movimento annuale della popolazione.

5 - IL MODELLO ISTAT D7B

Il modello ISTAT D7B rileva mensilmente il movimento e calcolo della popolazione residente a livello comunale e riporta i saldi dei movimenti naturali (nascite e morti) e migratori (iscritti e cancellati) desunti dal modello ISTAT AP10. Tutti gli eventi riassunti nel modello riguardano procedimenti definiti dall'ufficiale di Anagrafe all'interno del mese di riferimento indipendentemente dal momento in cui questo si è verificato oppure ha avuto decorrenza giuridica. Sul mod. D7B sono riportati altresì il numero delle famiglie anagrafiche e delle convivenze, la quantità dei modelli APR4 inviati alla Prefettura con il numero di persone ivi registrate e l'informazione sulla modalità di rilascio dei certificati.

Ove non si provveda telematicamente, il modello cartaceo, autoriscante, deve essere compilato in tre esemplari dei quali il

**Saldo
movimenti
naturali e
migratori**

**Contenuto
del modello**

**Modello
cartaceo**

primo verrà conservato agli atti del Comune mentre il secondo ed il terzo saranno inviati entro il giorno 15 del mese successivo alla competente Prefettura che provvederà a trattenerne una copia ed a inviare l'altra all'Ufficio regionale Istat. Il modello deve essere completo del mese e dell'anno di rilevazione, della descrizione e del codice della Provincia di appartenenza e della descrizione e del codice del Comune.

Tre colonne Il modello suddivide le singole rilevazioni del movimento della popolazione in tre colonne: le prime due, "Maschi" e "Femmine" riporteranno i dati complessivi del citato mod. AP10 mentre la terza, "Totale", riporterà la somma algebrica delle prime due (Vedi figura 26)

Criteri di compilazione Questi i criteri di compilazione:

- 1. **Popolazione residente al 1° del mese.** Deve essere riportata la popolazione residente al 1° del mese che coincide, per il mese di gennaio, con quanto riportato al punto 10 del modello P2 dell'anno precedente, mentre per i mesi da febbraio a dicembre, con quanto riportato al punto 10 del mod. D7B del mese precedente.
- 2. **Nati vivi.** È bene ricordare che non c'è alcuna corrispondenza tra i dati riportati in questa sezione con quelli indicati nella sezione "Nati vivi" del modello ISTAT D7A in quanto sono diversi sia i soggetti che i tempi di rilevazione. Un bambino nato occasionalmente nel Comune sarà oggetto di rilevazione statistica nel solo mod. D7A. Un figlio di residenti nato in altro Comune che ha formato l'atto di nascita sarà oggetto di rilevazione nel solo mod. D7B. Un bambino nato il 28 di febbraio ed inserito in Anagrafe il 2 di marzo sarà rilevato nel mod. D7A del mese di febbraio e nel mod. D7B del mese di marzo.
- 2.1 **Nati vivi nel territorio comunale.** Riportare il totale delle colonne 2 e 3 del modello AP10.
- 2.2 **Nati vivi in altro Comune italiano.** Riportare il totale delle colonne 4 e 5 del modello AP10.
- 2.3 **Nati vivi all'estero da persone iscritte in Anagrafe.** Riportare il totale delle colonne 6 e 7 del modello AP10.
- 2.4 **Totale nati vivi.** Riportare il totale delle colonne 8 e 9 del modello AP10. La somma deve corrispondere al numero dei modelli P4 compilati nel mese ed inviati alla competente Prefettura.
- 3. **Morti.** Analogamente a quanto già ricordato per i nati, anche per la statistica dei morti non vi è alcuna corrispondenza tra quanto riportato in questo modello e la rilevazione effettuata mediante i modelli D4 e D5 di stato civile che vengono

compilati, salvo rarissime eccezioni, per i soggetti ovunque residenti deceduti nel territorio comunale con riferimento alla data di decesso. Nel modello D7B vengono conteggiati tutti i deceduti iscritti nell'Anagrafe del Comune, indipendentemente dal luogo e dalla data di morte, con riferimento al momento in cui viene concluso il procedimento di cancellazione anagrafica con la relativa eliminazione della scheda AP5 e la cancellazione dalla scheda di famiglia.

- 3.1 **Residenti deceduti nel Comune.** Riportare il totale della colonne 10 e 11 del modello AP10.
- 3.2 **Residenti deceduti nel territorio di un altro Comune italiano.** Riportare il totale della colonne 12 e 13 del modello AP10.
- 3.3 **Residenti deceduti all'estero.** Riportare il totale delle colonne 14 e 15 del modello AP10.
- 3.4 **Totale residenti deceduti.** Riportare il totale delle colonne 16 e 17 del modello AP10.
- 4. **Differenza tra nati e morti** ovvero saldo demografico mensile dovuto agli eventi naturali. Riportare il totale delle colonne 18 e 19 del modello AP10.
- 5. **Iscrizioni per motivi diversi dalla nascita.** Tutti i dati di questa sezione sono riferiti a persone riportate su modelli APR4 relativi a pratiche di iscrizioni anagrafiche definite nel mese di rilevazione (o a pratiche di regolarizzazione durante le operazioni censuarie).
- 5.1 **Iscrizioni di cittadini provenienti da altri Comuni italiani.** Riportare il totale delle colonne 20 e 21 del modello AP10.
- 5.2 **Iscrizioni di cittadini provenienti dall'estero.** Riportare il totale delle colonne 22 e 23 del modello AP10.
- 5.3 **Altri iscritti.** Iscrizioni di cittadini per motivi diversi da quelli precedenti come ad esempio la ricomparsa di persone cancellate a seguito di irreperibilità o sfuggite in precedenza ad ogni registrazione anagrafica. Dovranno essere altresì conteggiate le iscrizioni per regolarizzazione di persone sfuggite al censimento regolarmente iscritte in Anagrafe ed effettivamente residenti. Riportare il totale delle colonne 24 e 25 del modello AP10.
- 5.4 **Totale iscrizioni per motivi diversi dalla nascita.** Riportare il totale delle colonne 26 e 27 del modello AP10.
- 6. **Residenti cancellati per motivi diversi dalla morte.** I dati di questa sezione sono riferiti a persone riportate su modelli APR4 relativi a pratiche di cancellazioni anagrafiche definite nel mese di rilevazione.

- 6.1 **Cancellazioni di cittadini per emigrazione in altri Comuni italiani.** Riportare il totale delle colonne 27 e 28 del modello AP10.
- 6.2 **Cancellazioni di cittadini per emigrazione all'estero.** Riportare il totale delle colonne 29 e 30 del modello AP10.
- 6.3 **Altri cancellati.** Cancellazioni di cittadini per motivi diversi da quelli precedenti come ad esempio l'irreperibilità a seguito degli accertamenti dell'Ufficio Anagrafe o al censimento. Dovranno essere altresì conteggiate le cancellazioni di persone erroneamente censite nel Comune.
- 6.4 **Totale cancellazioni per motivi diversi dalla morte.** Riportare il totale delle colonne 31 e 32 del modello AP10.
- 7. **Differenza tra iscritti e cancellati** ovvero saldo demografico mensile dovuto a movimenti migratori. Riportare il totale delle colonne 33 e 34 del modello AP10.
- 8. **Incremento o decremento** della popolazione risultante dalla somma dei saldi dei movimenti naturali (4) con i saldi dei movimenti migratori (7) nonché dal totale delle colonne 35 e 36 del modello AP10.
- 9. **Unità da aggiungere o da sottrarre a seguito di variazioni territoriali.** Il numero della popolazione residente si può modificare anche a seguito di variazioni territoriali, dovuti ad accorpamenti o cessioni di parte del territorio da un Comune all'altro. In questo punto dovrà essere riportato il totale, con suddivisione tra maschi e femmine, delle schede individuali AP5 consegnate o ricevute a/da altri Comuni. Non trattandosi di trasferimenti di residenza, non dovranno essere espletate pratiche migratorie da parte dei Comuni interessati. Si ricorda che il provvedimento legislativo che ha determinato la variazione territoriale dovrà essere comunicato alla Direzione Centrale per i Censimenti della Popolazione e il Territorio dell'ISTAT.
- 10. **Popolazione residente alla fine del mese.** Si ottiene sommando (o sottraendo) alla popolazione residente al 1° del mese (1) l'incremento (o il decremento) della popolazione risultante dalla somma dei saldi naturali con i saldi migratori (8) e l'incremento (o il decremento dovuto) a variazioni territoriali (9). In assenza di variazioni territoriali il dato coincide con il calcolo della popolazione a fine mese riportato sul riepilogo del modello AP10. La consistenza della popolazione a fine mese dovrà essere riportata al punto 1 del modello D7B del mese successivo.
- 11. **Modelli APR4 trasmessi nel mese.** Tutti i modelli definiti nel mese, che comportano o meno conteggio, devono essere inviati alla competente Prefettura a cura del Comune che ha

istruito il modello.

- 11.1 **Numero modelli trasmessi**. Il conteggio deve essere effettuato in relazione al numero effettivi dei modelli inviati e non alle pratiche definite. In pratica per l'iscrizione anagrafica di una famiglia composta da quattro persone saranno inviati due modelli APR4 visto che ogni singolo stampato può contenere fino ad un massimo di tre persone.
- 11.2 **Numero delle persone registrate all'interno dei modelli inviati**. In presenza di soli modelli APR4 relativi a pratiche che comportano conteggio, caso che al di fuori delle operazioni censuarie dovrebbe rappresentare la regola, il totale delle persone riportate nella sezione III di ogni singolo modello deve corrispondere alla somma dei punti 5.4 (totale iscritti), 6.2 (cancellati per l'estero) e 6.3 (cancellati per altri motivi). Le persone rilevate al punto 6.1 (cancellati per altri Comuni) saranno conteggiate tra i modelli inviati dal Comune di nuova iscrizione.
- 12. **Numero di famiglia anagrafiche** (mod. AP6). Riportare il riepilogo delle famiglie iscritte in Anagrafe alla fine del mese del modello AP10.
- 13 **Numero di convivenze** (mod. AP6/a). Riportare il numero delle schede AP6/a relative a convivenze quali conventi, caserme, case di riposo, ecc., presenti in Anagrafe alla fine del mese. L'ultimo dato richiesto nella compilazione del modello D7B cartaceo riguarda l'utilizzo o meno di un elaboratore elettronico per il rilascio dei certificati, informazione di scarsissima utilità statistica peraltro non richiesta se l'invio del modello è effettuato tramite ISTATEL.

**Elaboratore
elettronico**

Sul modello deve essere infine apposta la firma del Sindaco, o suo incaricato, ed indicato il numero telefonico del Comune.

trattato modello AP10. Anche questo è un modello amministrativo predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 48 del regolamento anagrafico e dal punto di vista grafico differisce dal precedente esclusivamente per il numero delle righe che sono 13: una per ogni mese dell'anno più la tredicesima per il calcolo dei totali.

Per la compilazione di questo modello è sufficiente riportare sulle righe da 1 a 12 i dati della riga 32 (totale) del modello AP10 del mese di riferimento e nella riga 13 le relative somme.

Per quanto riguarda la compilazione del secondo riquadro dovrà essere riportata nel campo "popolazione all'inizio dell'anno" quella del modello AP10 di gennaio ovvero il dato di cui al punto 10 del modello P2 dell'anno precedente mentre per la "popolazione alla fine dell'anno" si farà riferimento al dato finale del mod. AP10 di dicembre. Analogamente procederemo per le famiglie di inizio e fine anno.

I dati del modello AP11 saranno utilizzati per la compilazione del modello P2.

7 - IL MODELLO ISTAT P2

Il modello P2 rileva il movimento e il calcolo della popolazione residente con temporalità annuale e deve essere inviato all'ISTAT entro il 15 di gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Ove non si provveda in modo telematico, il modello cartaceo, predisposto in quadruplica copia autocalcante, deve essere così inviato:

- la prima copia alla Direzione Centrale per i censimenti della popolazione e il territorio;
- la seconda copia all'Ufficio regionale ISTAT competente per territorio;
- la terza alla Prefettura;
- la quarta copia resterà agli atti del Comune.

Il modello perviene ai Comuni personalizzato con i dati relativi alla descrizione ed alla codifica della Provincia e del Comune.

Riporta altresì la popolazione residente all'inizio dell'anno che, ovviamente, non può essere modificata.

Il modello ricalca lo schema del D7B trattato in precedenza ed al quale si rimanda per le modalità di compilazione con l'ovvia raccomandazione di attingere ai dati riepilogativi del mod. AP11 (vedi figura 27).

Si rammenta che il numero delle schede individuali relative a tutti i residenti nel Comune (mod. AP5) di cui al punto 11 dovrebbe corrispondere con il totale della popolazione residente alla fine dell'anno di cui al punto 10.

Il punto 12 ed il punto 13 del mod. P2, relativi rispettivamente

**Modello
ammini-
strativo**

13 righe

**Modalità
di compila-
zione**

**Modello
cartaceo**

**Modalità
di invio**

Contenuto

al numero delle famiglie anagrafiche (mod. AP6) ed al numero delle convivenza (mod. AP6a), deve coincidere con quanto riportato agli stessi punti del mod. D7B del mese di dicembre.

FIGURA 27

ISTAT P.2		ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA		
MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2000				
PROVINCIA PISA	COMUNE CASCINA			
COD. 050	COD. 008			
	M	F	MF	
1. POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2000 (vedi avvertenze)	18427	19416	37843	
2. NATI VIVI				
2.1 Nel Comune		1	1	
2.2 In altro Comune	167	156	323	
2.3 All'estero da persone iscritte in anagrafe				
2.4 TOTALE nati vivi	167	157	324	
3. MORTI				
3.1 Nel Comune	95	137	232	
3.2 In altro Comune (atti trascritti)	100	88	188	
3.3 All'estero ed iscritti in anagrafe (atti trascritti)				
3.4 TOTALE morti	195	225	420	
4. DIFFERENZA TRA NATI E MORTI (+)	-28	-68	-96	
5. ISCRITTI				
5.1 Provenienti da altri Comuni	607	526	1133	
5.2 Provenienti dall'estero	117	55	172	
5.3 Altri	5	4	9	
5.4 TOTALE iscritti	729	585	1314	
6. CANCELLATI				
6.1 Per altri Comuni	369	364	733	
6.2 Per l'estero	35	10	45	
6.3 Altri	24	7	31	
6.4 TOTALE cancellati	428	381	809	
7. DIFFERENZA TRA ISCRITTI E CANCELLATI (+)	+301	+204	+505	
8. INCREMENTO O DECREMENTO (punto 4 ± punto 7)	+273	+136	+409	
9. UNITA DA AGGIUNGERE O DA SOTTRARRE A SEGUITO DI VARIAZIONI TERRITORIALI (+)				
10. POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2000 (punto 1 ± punti 8 e 9)	18700	19552	38252	
SCHEDE ANAGRAFICHE AL 20 OTTOBRE 2001				
11. SCHEDE INDIVIDUALI RELATIVE A TUTTI I RESIDENTI NEL COMUNE (MOD. AP/5)	18700	19552	38252	
12. N° FAMIGLIE ANAGRAFICHE (MOD. AP/6)				
13. N° CONVIVENZE: AD ES. CONVENTI, CASERME, CASE DI RIPOSO, ECC. (MOD. AP/6A)				
PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI È IMPIEGATO UN ELABORATORE ELETTRONICO (ANCHE SE IN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI O ENTI) _____ SI <input checked="" type="checkbox"/> _____ NO <input type="checkbox"/>		(Indicare il numero telefonico del Comune)		
		IL SINDACO		

8 - IL MODELLO ISTAT P3

Modello
cartaceo

Il modello ISTAT P3 rileva il movimento ed il bilancio annuale dei cittadini stranieri iscritti in Anagrafe e deve essere inviato all'ISTAT entro il 15 gennaio successivo all'anno di rilevazione. Ove non si provveda in via telematica, il formato cartaceo deve essere inviato alla Direzione Centrale per i censimenti della popo-

lazione e il territorio assieme al mod. P2. Il prospetto viene fornito dall'ISTAT in unico esemplare e personalizzato con le descrizioni ed i codici di Provincia e Comune contenente la popolazione straniera residente all'inizio dell'anno. (vedi figura 28)

Contenuto

Nel modello viene riportato quel sottoinsieme di dati del mod. P2 che riguarda i soli cittadini stranieri. Per fare un esempio se nell'anno di riferimento si sono verificate 50 iscrizioni anagrafiche per nascita di cittadini italiani e 7 iscrizioni anagrafiche per nascita di cittadini stranieri nella terza colonna rigo 2.4 totale nati vivi del mod. P2 si trascriverà il numero 57 (50+7) mentre nella stessa colonna rigo 2 nati vivi del mod. P3 si trascriverà il numero 7 (solo gli stranieri). Dovranno essere altresì considerati gli acquisti e le perdite di cittadinanza italiana perché vanno a modificare la consistenza numerica della popolazione straniera residente nel Comune.

Esempio

Per la compilazione del modello P3 l'ISTAT non ha previsto prospetti riepilogativi e ai Comuni sprovvisti di adeguato software consigliamo di approntare supporti simili ai modelli AP10 e AP11 sui quali annotare le variazioni anagrafiche riguardanti i soli cittadini stranieri con l'avvertenza di aggiungere opportune colonne per la rilevazione dei cancellati per acquisto di cittadinanza italiana e dei cancellati per irreperibilità.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione dei seguenti righe:

- 4.3 ***Iscritti non altrove classificabili***. Oltre ai casi ricordati per la compilazione delle colonne 24 e 25 (Altri iscritti) del mod. AP10 andranno conteggiati in aumento della consistenza dei cittadini stranieri gli italiani residenti che nell'anno ha perduto la cittadinanza italiana.
- 5.3 ***Cancellati per acquisizione cittadinanza italiana***. Riportare, suddivisi tra maschi e femmine, il numero dei residenti che hanno acquistato la cittadinanza italiana. Si ricorda che i dati relativi al cambio di cittadinanza non trovano alcuna rilevazione sui modelli descritti precedentemente.
- 5.4 ***Cancellati per irreperibilità***. Questa informazione, che nel modello AP10 è contenuta nelle colonne 32 e 33 (altri cancellati) viene qua separata e rilevata singolarmente
- 5.5 ***Cancellati non altrove classificabili***. Riportare i casi di cancellazione per doppia iscrizione anagrafica o per rettifica dei dati censuari.
- 6. ***Popolazione straniera residente alla fine dell'anno***. Il dato deve coincidere con il numero totale dei cittadini stranieri residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno di rilevazione e costituirà la base di partenza per la rilevazione dell'anno successivo.

Retro del
modello

- 6.1 *Stranieri residenti minorenni*. Riportare il numero dei residenti di cui al punto 6 che alla data del 31 dicembre sono ancora minorenni.

Sul retro del modello dobbiamo suddividere per singola nazionalità tutti gli stranieri residenti alla fine dell'anno. Il totale deve corrispondere con la popolazione riportata al punto 6.

Normalmente è consigliabile mettere ai primi posti delle operazioni da effettuare a inizio anno l'estrazione dei cittadini stranieri residenti onde evitare che successive variazioni anagrafiche creino problemi alla compilazione del punto 6.1 (stranieri minorenni) e alla suddivisione degli stranieri per nazionalità.

FIGURA 28

Provincia PI		Comune CASCINA		
cod. provincia 050		cod. comune 008		
1. Popolazione residente straniera al 1° gennaio 2000 <small>Attenzione: non devono essere compresi i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E.</small>	M	F	MF	
	588	247	835	
2. Nati vivi	2	8	10	
3. Morti	2		2	
Iscritti:				
4.1 da altri comuni italiani	58	22	80	
4.2 dall'estero	110	48	158	
4.3 non altrove classificabili	4		4	
4. Iscritti nel corso dell'anno (4.1 + 4.2 + 4.3)	172	70	242	
Cancellati:				
5.1 per altri comuni italiani	38	12	50	
5.2 per l'estero	27	4	31	
5.3 per acquisizione cittadinanza italiana	4	7	11	
5.4 per irreperibilità	10		10	
5.5 non altrove classificabili				
5. Cancellati nel corso dell'anno (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5)	79	23	102	
6. Popolazione residente straniera al 31 dicembre 2000 <small>(1 + 2 - 3 + 4 - 5)</small> <small>Attenzione: il dato deve comprendere tutti gli stranieri iscritti in anagrafe al 31.12.2000</small>	681	302	983	
6.1 di cui minorenni (nati dopo il 31.12.1982) <small>(il dato deve comprendere tutti gli stranieri minorenni residenti al 31.12.2000)</small>	70	64	134	

9 - UN MODELLO PARTICOLARE: IL POSAS

Il modello POSAS rileva la popolazione residente a fine anno suddivisa per anno di nascita, sesso e stato civile la cui data di nascita sia anteriore al 31 dicembre dello stesso anno. Dobbiamo subito far notare la difformità dei criteri con i quali vengono acquisiti i dati per la compilazione di questo modello rispetto a tutti quelli precedentemente trattati; il momento di rilevazione non è più esclusivamente quello in cui il procedimento di iscrizione o cancellazione anagrafica viene definito. Quando abbiamo illustrato il mod. AP10 abbiamo ricordato che:

- il nato vivo, indipendentemente dalla data di nascita, va computato nel giorno in cui per esso viene istituita la scheda anagrafica AP5;
- il morto, indipendentemente dalla data di morte, deve essere computato nel giorno in cui per esso viene eliminata la scheda anagrafica AP5;
- l'iscrizione o la cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza, indipendentemente dalla data in cui viene resa la dichiarazione di trasferimento, devono essere computate nel giorno in cui viene rispettivamente istituita od eliminata la scheda anagrafica AP5.

Mai si rileva negli altri modelli la data di decorrenza della pratica anagrafica, vale a dire il giorno di nascita, di morte o di dichiarazione di trasferimento di residenza.

Nell'acquisizione dei dati per la compilazione del POSAS dovremo considerare un insieme di popolazione residente al 31 dicembre diverso dal dato ufficiale evidenziato nel mod. P2. Infatti, per quanto riguarda le variazioni di nascita, morte e stato civile il riferimento sarà la decorrenza anagrafica. In pratica un nato il 30 dicembre ed iscritto in Anagrafe il 2 di gennaio sarà considerato in questo insieme mentre un deceduto il 30 dicembre e cancellato dall'Anagrafe il 2 di gennaio non ne farà più parte.

Un altro problema sorge nella suddivisione della popolazione per stato civile. Il modello non prevede, infatti, i casi, oggi abbastanza frequenti, dei cittadini stranieri extracomunitari dei quali lo stato civile non sia conosciuto. Si ricorda che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non possono ricorrere all'autocertificazione se non per gli stati, le qualità e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e che quindi lo stato civile deve essere documentato mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale (vedi art.

**Modalità
acquisizione
dati**

**Modello
AP10**

Nato vivo

Morto

**Trasferimen-
to residenza**

**Suddivisione
popolazione
per stato
civile**

**Ripartizione
degli stati
civili ignoti
per sesso**

3 D.P.R. 445/2000 e art. 14 D.P.R. 223/89). La soluzione proposta dall'ISTAT è quella di ripartire gli stati civili ignoti per sesso all'interno dell'anno di nascita in modo proporzionale ai microdati esistenti. In pratica se c'è da assegnare lo stato civile di un maschio nato nel 1970 e nella statistica di quell'anno la maggioranza sono "celibi" anche questo maschio andrà aggiunto ai "celibi". Ci permettiamo di dubitare sulla "scientificità" di questa soluzione soprattutto in considerazione che molte popolazioni hanno abitudini e tradizioni spesso molto diverse dalle nostre. Si pensi, ad esempio, all'età media relativamente alta dei nubendi italiani e a quella assai più bassa delle popolazioni africane.

**Entro il 15
marzo**

Il modello deve essere inviato entro il 15 di marzo dell'anno successivo alla rilevazione. Per le modalità di inoltro, in considerazione degli accordi effettuati tra l'ISTAT e varie Regioni italiane, i singoli Comuni dovranno attenersi alle modalità indicate nelle specifiche circolari.

**Modalità di
inoltro**

Capitolo VII

LA NUMERAZIONE CIVICA

di Mauro Parducci

Nell'anno 2001 si è svolto il censimento generale della popolazione.

Censimento

Per effettuare correttamente le operazioni censuarie ogni Comune avrebbe dovuto provvedere alla revisione della numerazione civica così come espressamente richiesto dalla Circolare ISTAT n. 5 in data 4/2/2000.

Revisione numerazione civica

L'attuazione degli adempimenti ecografici costituisce un requisito fondamentale per la buona riuscita del censimento; pertanto i Comuni avrebbero dovuto adeguarsi alle norme che regolano i suddetti adempimenti.

Disciplina della toponomastica e numerazione civica

La toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dagli articoli 38, 39, 40, 41 42, 43 44 e 45 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

In base a tali disposizioni il Comune ha l'obbligo di provvedere all'indicazione dell'onomastica cittadina e della numerazione civica.

Onere della spesa

Per quanto riguarda l'onere della spesa si deve distinguere tra onomastica, numerazione civica e numerazione interna.

A. La spesa per l'onomastica (apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze, vicoli, ecc.) deve essere considerata a totale carico del Comune.

Spesa onomastica

B. La spesa per la numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati (art. 10 L. 1228/54). Ciò significa che il Comune può alternativamente decidere di

Spesa numerazione civica

1. far pagare interamente le spese per l'apposizione delle targhette ai proprietari;
2. far pagare parzialmente (quota parte) le spese per l'apposizione delle targhette;
3. assumersi direttamente l'onere della spesa per l'apposizione delle targhette.

C. La spesa per l'apposizione della numerazione interna è a totale carico del proprietario del fabbricato (art. 43 D.P.R. 223/89).

Spesa numerazione interna

1 - L'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO

Per quanto concerne le modalità di attribuzione del numero civico

Attribuzione del numero civico	<p>dobbiamo prendere in esame l'art. 42 del Regolamento e le direttive impartite dall'ISTAT in occasione del Censimento 1991.</p> <p>Ogni area di circolazione⁹² deve avere una propria numerazione civica che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri oppure secondo il sistema metrico.</p>
Numerazione metrica	<p>La numerazione metrica consiste nell'individuare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza (generalmente in chilometri) da un punto di riferimento prestabilito. Questo sistema di numerazione, poco usato, a parere di chi scrive non è da ritenersi idoneo adattandosi solo alle aree di circolazione esterne ai centri abitati, in zone a prevalente vocazione industriale, artigianale o commerciale, per una viabilità di grande comunicazione.</p>
Successione naturale	<p>L'attribuzione dei numeri civici secondo la successione naturale costituisce la norma generalmente più sfruttata e sicuramente idonea a dare soluzione alla maggior parte dei problemi.</p> <p>Il Comune ha l'obbligo di denominare le nuove strade e attribuire i numeri civici alle nuove costruzioni, secondo la normativa vigente.</p> <p>Qualora vengano chiusi uno o più accessi sull'area di circolazione (es. case demolite), non è necessario procedere ad alcuna rinumerazione, ma si dovranno annotare nello stradario in possesso dei Comuni i numeri soppressi e il motivo che ha determinato salti di numerazione lungo l'area di circolazione.</p>

Come attribuire i numeri civici

Attribuzione	<p>Il numero civico deve essere attribuito a tutti gli accessi esterni che immettono in abitazioni, negozi, opifici, uffici, garages, ecc.</p> <p>Inoltre deve essere attribuito il numero civico a tutte le situazioni abitative anche se anomale (grotte, baracche, roulotte, ecc.).</p>
Non attribuzione	<p>Il numero civico non deve essere attribuito alle porte delle chiese, agli accessi a monumenti pubblici⁹³, alle porte di accesso dei fienili, delle stalle, legnaie e similari.</p>
Area di circolazione a sviluppo lineare	<p>Le aree di circolazione possono avere uno sviluppo lineare oppure poligonale o circolare.</p> <p>Nel caso di area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione civica deve essere alternata (i numeri dispari saranno attribuiti a sinistra ed i pari a destra), ed avere inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante. Facciamo alcuni esempi.</p>
Alternazione Esempi	

92) Per area di circolazione deve intendersi ogni via, strada, corso, viale, vicolo calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico.

93) Dovrà invece essere attribuito il numero civico nel caso che oltre ad accedere al monumento si possa anche accedere agli uffici, abitazioni in esso ricomprese, ecc.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Per una strada che va dal centro città verso la periferia la numerazione dovrà avere inizio dall'estremità che fa capo al centro e proseguire verso la periferia. 2. Per una città attraversata centralmente da un fiume, come ad esempio Roma, le strade principali perpendicolari al corso del fiume avranno un andamento della numerazione che, partendo dall'estremo che fa capo al fiume, va verso la periferia; le strade parallele al fiume potranno avere un andamento che segue il corso del fiume, e così via. 3. Per il caso di area di circolazione a sviluppo poligonale o circolare (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione dovrà essere di tipo progressivo ed iniziare a sinistra per chi entra nella piazza dall'accesso principale. 4. Quando in un'area di circolazione i fabbricati sorgono solo su un lato e sull'altro non vi è possibilità alcuna di costruzione di futuri fabbricati in quanto tale lato della strada è percorso da una ferrovia, oppure si tratta della sponda di un canale, fiume o similari, la numerazione può essere unica e progressiva. | <p>Periferia</p> <p>Fiume</p> <p>Aree di circolazione a sviluppo poligonale o circolare</p> |
|---|--|

FIGURA 29

All'Ufficiale di Anagrafe del Comune di
Il sottoscritto..... nato a il residente in....., Via..... nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare ubicata in....., Via..... tra il numero civico..... ed il numero civico.....
C H I E D E
L'attribuzione del numero civico, comprensivo dell'eventuale numero interno, relativo all'unità immobiliare sopra descritta e censita al catasto dei fabbricati con foglio n. 12, mappale, 24, particella 123. A tal proposito si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione del numero civico, ad apporre la relativa targhetta secondo le prescrizioni che codesto Ufficio impartirà.
In allegato la planimetria del fabbricato, scala 1:200 con l'indicazione degli accessi.
Distinti saluti.
Data..... <div style="text-align: right;">.....</div>

5. Quando si devono assegnare i numeri civici (ad esempio in una nuova area di circolazione) si dovrà tener conto della possibile

- Fabbricato** apertura di nuovi accessi in fondi attualmente privi di fabbricati. Pertanto, soprattutto per evitare di dover procedere, in futuro, ad un rifacimento della numerazione civica, si ritiene opportuno lasciare un certo numero di civici non assegnati. Se ad esempio una strada di nuova costruzione ha i primi due fondi liberi da fabbricati ed il primo fabbricato è stato costruito a cento metri dall'inizio della strada, si potrebbe assegnare il primo numero civico a partire dal n. 40 (in caso di numerazione pari).
- Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 223/89 il proprietario del fabbricato deve presentare al Comune una specifica domanda per ottenere l'attribuzione del numero civico. (vedi figura 29)
- Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria del fabbricato con l'esatta indicazione degli accessi.
- Sopralluogo** Conseguentemente l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà il sopralluogo per attribuire il numero civico richiesto emanando un apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al richiedente. (vedi figura 30).

FIGURA 30

Spett.le Signor.....
Via.....
.....
Oggetto: Assegnazione numero civico.
Egregio Signor.....,
Con riferimento alla Sua richiesta del..... ai fini dell'attribuzione del numero civico interno relativo al fabbricato posto in....., Via..... tra il numero civico..... ed il numero civico..... (foglio n. 12, mappale, 24, particella 123), con la presente ho il piacere di comunicarLe che detto fabbricato sarà contraddistinto dai seguenti numeri civici:
ingresso principale n. di Viale.....
ingresso secondario n. A di Viale.....
Per ulteriori informazioni la S.V. potrà rivolgersi presso questo Ufficio.
Data.....
L'Ufficiale d'Anagrafe
.....

La numerazione interna

- Numero interno** Quando il numero civico da solo non è sufficiente ad individuare l'unità abitativa, il negozio, l'ufficio e simili, si deve ricorrere anche all'uso del numero interno.
- Esempio** Quindi, un fabbricato che abbia unico accesso sulla strada ma che abbia diverse unità immobiliari dovrà avere un numero civico e tanti

numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso ricomprese.

Il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi.

Se l'edificio in questione ha più scale queste devono essere contrassegnate con lettere dell'alfabeto maiuscole.

La numerazione interna nel fabbricato (condominio con più appartamenti su diversi piani) deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto da sinistra verso destra.

Quando a più unità si acceda da un cortile la numerazione interna deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.

Cortile

Disposizione analoga dovrà avere la successione letterale relativa alle scale.

Scale

La rilevazione delle anomalie

Prima di procedere alla revisione della numerazione civica sarebbe opportuno effettuare la rilevazione della numerazione civica esistente con lo scopo di individuare:

Anomalie


1. le caratteristiche della numerazione esistente;
2. le anomalie;
3. il tipo di intervento correttivo;
4. il confronto con lo stradario esistente;
5. le metodologie per correggere le anomalie.

Vediamo alcuni esempi di anomalie riscontrabile e le relative proposte di correzione.

Esempi


Esempio n. 1

Nella strada A si rileva che non sono stati numerati gli accessi secondari alle abitazioni (passi carrabili, porte secondarie, ecc.)




Esempio n. 2

Nella strada B si rileva che i numeri non sono stati attribuiti secondo la successione naturale.




Proposta correttiva:

Trattandosi di anomalia che si riscontra sull'intera area di circolazione si procede ad una completa rinumerazione




Esempio n. 3

Nella strada C si rileva che i numeri non sono stati attribuiti secondo la successione naturale.




Proposta correttiva:

Trattandosi di anomalia che si riscontra solo su un tratto dell'area di circolazione si procede ad una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione




Esempio n. 4

Nella strada D si rileva che i numeri non sono stati attribuiti ad alcuni edifici.




Proposta correttiva:

Trattandosi di anomalia che si riscontra solo su tratti parziali dell'area di circolazione si procede ad una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione




Esempio n. 5

Nella strada E si rileva che i numeri non sono stati attribuiti ad alcuni edifici interni a corti, larghi, ecc..




Proposta correttiva:

Trattandosi di anomalia che si riscontra su tratti comprendenti più edifici dell'area di circolazione si procede ad una totale correzione della numerazione a partire dall'inizio dell'anomalia e all'attribuzione dei numeri interni.




Esempio n. 6

Nella strada F si rileva che i numeri non sono stati attribuiti ad alcuni edifici interni a corti, larghi, ecc..



Proposta correttiva:

Trattandosi di anomalia che si riscontra su tratti comprendente più edifici dell'area di circolazione si procede ad una totale correzione della numerazione a partire dall'inizio dell'anomalia e all'attribuzione dei numeri interni.



QUESITI

Curati da **Mauro Parducci**

1. Dimora - Iscrizione in roulotte

Domanda

Un signore si presenta allo sportello del mio Comune e mi richiede la residenza in una via ad un determinato numero civico.

Si richiedono gli accertamenti del caso alla locale polizia municipale ed emerge che l'indirizzo dichiarato corrisponde ad un appezzamento di terreno agricolo recintato, peraltro vincolato come area ricadente in zona del Parco del....., dotato di numerazione civica.

La polizia municipale ci avvisa verbalmente della cosa. Nel contempo ricevo una richiesta da parte dell'avvocato della persona che richiedeva la residenza il quale mi invita all'iscrizione anagrafica del suo assistito per i seguenti motivi:

- la residenza non può essere ostacolata dalla natura dell'alloggio, quale ad esempio alloggi in ruolottes;
- mi dichiara che non posso rifiutare la residenza anagrafica del suo assistito per analogia con le persone senza fissa dimora. Peraltro mi "consiglia" di non istituire la via dei "senza fissa dimora" poiché il richiedente la residenza è proprietario di un terreno dotato di via e numero civico.

Di seguito mi "suggerisce" di iscrivere il suo assistito poiché la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio.

In base a queste considerazioni, presumo che il richiedente la residenza dovesse presentarmi la relativa domanda come un "senza fissa dimora" e non come un normale cittadino identificandosi con una precisa via e numero civico.

Pertanto, se effettivamente sono obbligata ad iscrivere in Anagrafe questa persona, dovrò iscrivere all'indirizzo: "Via senza fissa dimora" o mantenere l'indirizzo che lo stesso mi ha fornito che peraltro risulta essere un appezzamento di terreno agricolo?

In secondo luogo, è sufficiente la sola richiesta di residenza oppure necessito di una dichiarazione scritta attestante che il

richiedente ha eletto il proprio domicilio in..... ovvero devo richiedere della documentazione aggiuntiva?”.

Risposta

Preliminarmente si debbono avanzare le seguenti considerazioni:

- il senza fissa dimora deve essere considerato colui il quale, in ragione della sua attività professionale (girovago, circense, ecc.) non sia in condizione di stabilire, in un preciso e determinato luogo fisico, la dimora abituale: per detto soggetto l’art. 2 della Legge 1228/54 prevede l’iscrizione anagrafica nel Comune ove l’interessato elegga domicilio (ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice Civile) o, in difetto, nel Comune di nascita;
- non è corretto indicare (come avviene in alcune realtà) nella certificazione la condizione di senza fissa dimora con esplicite dizioni quali «Residente in..... “Via dei senza fissa dimora” oppure “Via ignorasi”, “Via sconosciuta” e così via».

Nelle certificazioni, come nei documenti di riconoscimento, quali la carta di identità, l’indirizzo deve corrispondere al domicilio o, nella impossibilità di un preciso ed effettivo domicilio, si dovranno seguire le indicazioni a suo tempo fornite dall’ISTAT e dal Ministero dell’Interno in Metodi e Norme “note ed avvertenze al Regolamento Anagrafico” (Edizione 1992), a proposito dei senza fissa dimora.

Tali direttive precisavano che l’elezione di domicilio, a fini anagrafici, deve essere lasciata all’interessato cui è conferita “*la possibilità di iscriversi nell’Anagrafe di quel Comune che possa essere considerato come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti. La scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all’interessato*”. Qualora questi soggetti non possano indicare un effettivo domicilio le istruzioni suggerivano di “*istituire una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’Ufficiale d’Anagrafe (es. via seguita dal nome dello stesso Comune, Via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno iscritti i senza fissa dimora*”. Ciò soprattutto al fine di evitare, giova ripeterlo, il rilascio di certificati dai quali si evinca chiaramente la condizione del senza fissa dimora. Naturalmente ciò deve essere fatto con la necessaria ponderazione ed evitando di “assecondare” cittadini che desiderino, per esigenze loro, essere iscritti come senza fissa dimora.

Da considerare anche la categoria dei “senza tetto” che viene

erroneamente compresa, in moti casi, nell'ampia categoria dei senza fissa dimora. In realtà, a differenza dei primi, i senza tetto sono soggetti che hanno la dimora abituale nel Comune pur non avendo la disponibilità di un'abitazione. Si tratta spesso di soggetti che conducono una vita "libera e svincolata dai normali canoni sociali" scegliendo giorno per giorno il proprio punto di riferimento ma sempre all'interno del territorio del Comune. L'Ufficiale di Anagrafe, di fronte alla richiesta di iscrizione anagrafica da parte di un "senza tetto" dovrà dar corso ad un procedimento per una normale richiesta di residenza e dovrà acquisire notizie atte a convalidare la presenza sul territorio del cittadino. Nel momento in cui si è certi che detto soggetto abbia stabile dimora nella comunità locale, in quanto sempre presente, si potrà iscriverlo nell'Anagrafe.

Queste particolari situazioni dovranno essere valutate caso per caso. Infatti potremmo trovarci di fronte al soggetto che "abita sotto un ponte", oppure ad altro soggetto che ha il suo punto di riferimento in un dormitorio pubblico, presso un centro di accoglienza, ecc. Conseguentemente l'iscrizione anagrafica troverà una sua esplicitazione con riferimento alla specificità del caso. In questi casi l'iscrizione nella via territorialmente non esistente, usata per i senza fissa dimora, dovrà costituire *l'extrema ratio*.

Dal quesito posto sembra che l'interessato abbia richiesto la residenza presso una roulotte posta in area privata di proprietà del richiedente.

In tal caso l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà verificare, tramite gli accertamenti degli agenti di polizia municipale (art. 19 D.P.R. 223/89) se effettivamente il richiedente abbia stabilito la dimora abituale nel Comune a quel preciso indirizzo e nell'alloggio (anche se di natura particolare) dichiarato.

Il fatto che l'alloggio corrisponda ad una roulotte non può, in alcun caso, incidere sull'abitudine della dimora eventualmente accertata. Infatti anche il modello di verbale di accertamento, predisposto dall'ISTAT, al punto 5, richiede all'accertatore di specificare se trattasi di abitazione o altro tipo di alloggio (roulotte, baracca, grotta, ecc.).

Non sembra verificarsi la fattispecie, per il caso in oggetto, del senza fissa dimora.

In conclusione si può affermare che, per il caso di specie, non rientrando assolutamente tra i senza fissa dimora, l'iscrizione anagrafica dovrà tener conto dell'effettività della dimora abituale in quel particolare alloggio.

Sui suggerimenti avanzati dal legale della parte meglio sorvegliare.

2. Domicilio di soccorso

Domanda

La Signora..... già residente nel Comune X ha chiesto ed ottenuto la residenza in questo Comune Y in data..... in quanto qui dimorante in una Comunità alloggio per anziani.

Dal..... la Signora..... si è trasferita (e risulta da atti dell'USL competente) presso una Residenza protetta nel Comune Z.

Poiché l'USL e la famiglia hanno chiesto a questo Comune il pagamento di una parte della retta, si chiede:

- 1) può questo Comune Y invocare la Legge 17/7/1890 n. 6972 che disciplina il domicilio di Soccorso? (dimora in un Comune per più di 5 anni);
- 2) può obbligare il Comune Z a trasferire d'ufficio la residenza tenuto conto che la persona anziana dimora da mesi in quel Comune (e dimorerà) essendo ivi ricoverata in una casa di riposo?

In caso affermativo con quale procedura?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto si deve evidenziare che il "domicilio di soccorso" rappresenta un istituto che non trova alcun riferimento nella normativa anagrafica.

Tale istituto risale infatti ad una vecchia normativa, Legge 17/7/1890, n. 6972 (meglio conosciuta come Legge Crispi), che prevedeva l'individuazione del Comune cui spettava l'onere per l'assistenza sanitaria di un infermo. Infatti l'art. 72 di detta Legge prevedeva che il domicilio di soccorso si determinasse principalmente attraverso la dimora nel Comune per un determinato periodo di tempo. Tale periodo, inizialmente previsto in 5 anni, fu ridotto e portato, con la Legge 26/4/1954, n. 251 a 2 anni. La Legge 251/1954 introduceva anche il concetto di "persone aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita".

Tale istituto è da ritenersi ormai superato dalla legislazione per l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23/12/1978, n. 833).

Si deve anche precisare che l'art. 74 della Legge Crispina prevedeva che la dimora in un Comune per ragioni di cura non determina un nuovo domicilio di soccorso.

Ciò detto, si deve comunque rilevare che la normativa anagrafica deve comunque essere applicata e rispettata indipendentemente da altre normative inerenti diversi settori.

Ciò posto, e con riferimento al caso in oggetto, si deve rilevare che un soggetto che trasferisca la dimora abituale in altro Comune

incorre nell'obbligo (art. 2 L. 1228/1954) di chiedere l'iscrizione anagrafica in quest'ultimo. L'Ufficiale d'Anagrafe che venga a conoscenza di un trasferimento della residenza non dichiarato ha l'obbligo di provvedere d'ufficio anche applicando le sanzioni previste dalla normativa anagrafica.

Pertanto l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune Z dovrà provvedere per l'iscrizione della Signora Rossi nella convivenza anagrafica di detto Comune.

L'Ufficiale d'Anagrafe del Comune Y potrà segnalare il trasferimento della residenza della Signora..... al Comune Z e, qualora quest'ultimo non adotti i necessari provvedimenti, potrà segnalare l'inadempinza al Prefetto della Provincia.

Infine, qualora si voglia far sopravvivere l'istituto del domicilio di soccorso, si ritiene che esso sia da individuare, allo stato dei fatti, nel Comune Y e giammai nel Comune X dal quale la Signora..... è stata cancellata.

3. APR4 uso dei modelli

Domanda

Si pone una domanda in materia di stampati APR4: noi, come tutti gli altri Comuni con cui abbiamo rapporti, usiamo per le pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafica i modelli APR4 su carta chimica in quattro copie su formato superiore al classico "A3", la stampa di detti modelli con stampanti ad aghi presenta spesso dei piccoli problemi di allineamento e di lettura dell'ultima pagina, è previsto da qualche norma, regolamento, che detti stampati debbano essere obbligatoriamente con l'attuale formato, o è possibile studiare e realizzare la stessa stampa su carta normale formato A4 (ovviamente sempre in 4 copie più una quinta pagina riservata all'accertamento) con ovviamente la possibilità di stampare anche con stampanti laser, la cui definizione è graficamente molto superiore?

Risposta

Il Modello APR4 è stato istituito ufficialmente dall'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'Interno nell'anno 1992.

Detto modello è andato a sostituire i precedenti AP4 e AP4bis. Dato che trattasi di modello ufficiale non dovrebbe essere modificato, nelle sue caratteristiche, senza l'autorizzazione della stessa ISTAT. Tuttavia si deve anche rilevare che oggi, in applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 403/98 il Comune di iscrizione anagrafica potrebbe anche trasmettere al Comune di cancellazione il modello APR4 tramite fax o posta elettronica: nel primo caso si avrebbe la

necessità di ridurre il Modello APR4 ad un formato A4 (formato in uso nella maggior parte dei telefax), mentre nel secondo caso si avrebbe un semplice file in formato immagine. Da ciò se ne può dedurre che, alla luce della vigente legislazione, il modello potrebbe anche subire delle modifiche a condizione che, naturalmente, non vengano modificati o aggiunti i campi (le voci) previsti nell'attuale modello.

In ogni caso il Comune interpellante potrebbe rivolgere apposita richiesta, debitamente motivata, alla direzione centrale dell'ISTAT.

4. Iscrizione di minore con mancanza di assenso di un genitore

Domanda

Si richiede un parere circa la possibilità di cancellare dall'Anagrafe della popolazione residente un minore in mancanza dell'assenso del padre; a tal fine si precisa che:

1. il minore fu iscritto per nascita in questo Comune in quanto luogo di residenza del padre essendo la madre iscritta in A.I.R.E. di altro Comune;
2. il minore era nato in questo Comune;
3. il minore è sempre vissuto all'estero presso la madre;
4. adesso il Comune di iscrizione A.I.R.E. della madre chiede l'iscrizione anche del minore in A.I.R.E.: a tal scopo sono stati anche prodotti il certificato consolare attestante la stabile residenza all'estero del minore, il certificato di scolarità attestante che il minore frequenta la scuola all'estero, la fotocopia della carta di identità del minore rilasciata dall'autorità estera, l'ordinanza di non conciliazione rilasciata dal Tribunale straniero in cui, tra l'altro, il giudice fissa la residenza del minore presso l'abitazione della madre.
5. il padre del minore, tramite il suo legale, ha fatto pervenire a quest'ufficio una nota nella quale si chiede di "astenersi dall'operare variazioni anagrafiche relative al minore" in quanto ancora pendente presso il Tribunale civile di un procedimento avente lo stesso oggetto sostanziale dell'ordinanza di non conciliazione di cui sopra.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si evidenzia quanto segue:

1. La Legge 24/12/1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) ed il D.P.R. 30/5/1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico) non prevedono particolari normative per il trasferimento di residenza dei minori.
2. Anche la legge 470/88 (A.I.E.) ed il D.P.R. 323/89 (regolamento

di attuazione), oltre a non indicare particolari vincoli al trasferimento in A.I.R.E. del minore, prevede la possibilità di istituire la scheda di famiglia ed intestarla al minore (nel caso di coabitazione all'estero con genitore di cittadinanza straniera).

3. Tutta la normativa anagrafica, come sopra indicata, deve quindi essere letta ed applicata nella considerazione che, anche il minore, deve essere considerato alla stregua di soggetto anagrafico senza alcuna distinzione con il maggiore di età.
4. Deve inoltre essere rilevato che, essendo il minore privo della capacità di agire (art. 2 Codice Civile), le dichiarazioni anagrafiche che lo riguardano, da rendersi ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 223/1989, dovranno essere sottoscritte da chi esercita la potestà (normalmente i genitori).
5. Pertanto l'eventuale trasferimento della residenza dovrà essere dichiarato e sottoscritto nei modi sopra indicati. Se ad esempio un nucleo familiare composto da 3 persone (padre, madre e figlio minore) trasferisce la residenza in altro Comune la dichiarazione di trasferimento (leggi APR4) dovrà essere sottoscritta indifferentemente dal padre o dalla madre; nel caso invece il trasferimento riguardi solo uno dei due genitori ed il figlio minore, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta unicamente dal genitore che, con il minore, trasferisce la residenza: in ogni caso non dovrà essere richiesto alcun atto di assenso da parte dell'altro genitore.

Effettuate tali precisazioni ed esaminando il caso concreto posto dal quesito in oggetto si debbono effettuare le ulteriori precisazioni:

- l'art 43 del Codice Civile, l'art. 2 della Legge 1228/1954 e l'art. 3 del D.P.R. 223/1989 stabiliscono che la residenza si ha nel Comune di dimora abituale;
- l'art. 2 della 470/88 stabilisce che devono essere iscritti all'A.I.R.E. coloro che abbiano fissato la dimora abituale all'estero;
- la costante giurisprudenza in materia ha da sempre affermato che "la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali". (Corte di Cassazione - 14/3/1986). Il certificato consolare di residenza, il certificato di scolarità, la

carta di identità rilasciata dall'autorità francese e gli accertamenti svolti dai vigili urbani di dimostrano, senza ombra di dubbio, che il minore dimora abitualmente all'estero presso la madre.

La lettera di diffida del legale del Sig. e l'ordinanza del giudice francese non hanno alcuna rilevanza nel procedimento anagrafico in quanto trattasi di una controversia privata che solo l'autorità giudiziaria potrà chiarire: nel contempo l'Ufficiale d'Anagrafe deve attenersi unicamente alla situazione di fatto oggettivamente rilevabile.

In conclusione, ritengo che l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di debba, senza indugio, provvedere alla cancellazione dall'APR, richiesta dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di ai fini dell'iscrizione della minore nell'A.I.R.E.. Ogni ulteriore indugio che dovesse impedire il regolare corso del procedimento di iscrizione attivato presso l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di comporterebbe gravi responsabilità, anche di ordine penale, per l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di

5. Convivenza anagrafica

Domanda

Nel caso di una regolare convivenza anagrafica, istituita ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 223/1989 (nella fattispecie si tratta di una casa di riposo per anziani), può chiedere l'iscrizione anagrafica nella stessa convivenza il figlio del soggetto ospitato?

Risposta

L'art. 6 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 (NRA) stabilisce, con estrema chiarezza, che nel caso di convivenza di tipo anagrafico tutte le iscrizioni e variazioni anagrafiche debbono essere rese unicamente dal Responsabile della Convivenza Anagrafica. Pertanto altri soggetti, diversi dal responsabile, non hanno titolo a presentare la richiesta di iscrizione per un soggetto che abbia stabilito la dimora abituale nella convivenza.

6. Iscrizione di minore

Domanda

Può un minore, figlio di genitori legalmente separati, essere iscritto nella scheda di famiglia del padre anche se con il provvedimento di separazione il giudice ha affidato lo stesso alla madre?

In caso affermativo l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà acquisire agli atti l'atto d'assenso della madre?

Risposta

L'ufficiale d'Anagrafe dovrà esclusivamente tener conto della situazione di fatto oggettivamente riscontrabile.

Pertanto nel caso prospettato se, a seguito di accertamenti effettuati, risulti che il minore dimori abitualmente presso l'abitazione del padre, l'Ufficiale d'Anagrafe avrà l'obbligo di iscrivere lo stesso nella scheda di famiglia del padre. In tale specifica circostanza non dovrà essere richiesto alcun atto d'assenso alla madre. Far ciò potrebbe costituire aggravio del procedimento ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Tuttavia l'Ufficiale d'Anagrafe potrà/dovrà acquisire eventuale atto d'assenso reso dalla madre nella sola ipotesi che questo atto sia presentato spontaneamente dalla stessa. Qualora invece la madre presenti, sempre spontaneamente, dichiarazione contraria all'iscrizione del proprio figlio nella scheda di famiglia del padre, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà acquisire tale documento agli atti del procedimento, ma la decisione circa la richiesta di iscrizione del minore dovrà attenere sempre e comunque alla reale situazione di fatto accertata.

7. Trasferimento della famiglia**Domanda**

Una famiglia composta da quattro persone (padre, madre, figlio maggiorenne e figlia minore) trasferisce la dimora abituale in altro Comune. Il Comune di nuova residenza chiede al Comune di precedente iscrizione anagrafica la cancellazione di tre dei quattro componenti la famiglia anagrafica (padre, madre e figlia minore). Il Comune di cancellazione dopo aver espletato gli accertamenti di rito appura quanto segue:

- l'abitazione ove era iscritta la famiglia in oggetto è stata acquistata ed è abitata da altra famiglia che, a suo tempo, ha regolarmente richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica;
- il figlio maggiorenne risulta essere studente universitario fuori sede presso una città diversa sia dal Comune di attuale iscrizione anagrafica che dal Comune di nuova residenza dei genitori;
- l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di nuova residenza dei genitori ritiene non doversi dar luogo all'iscrizione anagrafica anche del figlio studente fuori sede.

È possibile respingere la richiesta di cancellazione chiedendo al Comune di iscrizione che riproponga la richiesta solo quando avrà inserito tutti i componenti della famiglia anagrafica ormai emigrata?

Risposta

Dalla situazione descritta nel quesito appare con tutta evidenza che la famiglia, composta dalle quattro persone indicate (padre, madre, figlio maggiorenne e figlia minorenni), ha trasferito la dimora abituale dal Comune di attuale iscrizione anagrafica.

Il trasferimento riguarda sicuramente tutti i componenti della famiglia: a comprovare ciò il fatto, non secondario, che l'abitazione, ove la famiglia risiedeva, è stata venduta ed adesso è abitata da altra famiglia.

L'art. 9 del D.P.R. 30/5/1989, n. 223 stabilisce che *“il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta, di regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perchè appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8”*.

Lo studente universitario non appartiene ad alcuna delle categorie indicate nell'art. 8 e, tuttavia, per analogia legis si deve senz'altro ritenere che lo studente universitario possa essere considerato persona attualmente e momentaneamente assente dalla famiglia ma pur sempre legato alla stessa.

Pertanto, qualora egli stesso non richieda l'iscrizione anagrafica nel Comune ove ha sede l'Università da lui frequentata, dovrà richiederla nel Comune di residenza dei genitori. Sicuramente non potrà mantenerla nel Comune di attuale iscrizione anagrafica in considerazione del fatto che, molto semplicemente, non vi ha più la dimora abituale.

Fatte queste doverose premesse si deve tuttavia precisare che:

- l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di attuale iscrizione della famiglia non può respingere la richiesta di cancellazione anagrafica trasmessa dal Comune di nuova residenza per il solo fatto che nella richiesta (mod. APR4) manca uno dei componenti la famiglia;
- lo stesso Ufficiale di Anagrafe, contemporaneamente alla cancellazione dei tre componenti della famiglia, provvederà ad inviare, al Comune di iscrizione, una segnalazione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 223/1989, relativa al figlio studente;
- nel caso che l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza dei genitori non provveda ad istituire regolare pratica migratoria per il figlio studente e/o non motivi adeguatamente tale fatto, l'Ufficiale di Anagrafe potrà richiedere al Prefetto della Provincia, ai sensi dell'art. 18 del novellato D.P.R. 223, l'istituzione di vertenza anagrafica.

8. Iscrizione

Domanda

La Sig.ra..... risiede nel Comune..... e, considerate le sue precarie condizioni di salute, è ricoverata da diversi mesi presso una RSA (Residenza Sanitaria Assistita) della ASL situata nel Comune..... dove non le è concesso chiedere la residenza. La Sig.ra..... ha una figlia residente presso altra abitazione in..... ed afferma che trasferirà la residenza altrove entro due mesi. La Sig.ra..... ha anche un'altra figlia residente presso questo Comune. L'abitazione della Sig.ra..... sarà occupata da altra famiglia e la figlia residente nel nostro Comune si è presentata a questo Ufficio chiedendo l'iscrizione della madre nella sua scheda di famiglia. Considerato che la Sig.ra..... non ha mai abitato in questo Comune, tanto meno attualmente, essendo ricoverata presso la RSA in....., è legittimo accettare la richiesta di residenza effettuata dalla figlia per conto della madre?

Risposta

Premesso che:

- non conoscendo la natura giuridica della Residenza Sanitaria Assistita non possiamo esprimerci sulla possibilità che questa sia da considerare alla stregua di Convivenza Anagrafica (art. 6 D.P.R. 223/1989): in caso affermativo la Signora..... dovrebbe entrare a far parte di quest'ultima con una semplice procedura di variazione di indirizzo anagrafico all'interno del Comune di attuale iscrizione anagrafica; nella diversa ipotesi che la Residenza Sanitaria Assistita sia considerata Istituto di Cura troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 8 -lett. b)-del novellato D.P.R. 223 e, pertanto, non è da ritenersi ammissibile, in via generale, la procedura precedentemente indicata;
- l'art. 2 della Legge 24/12/1954, n. 1228 impone l'obbligo al soggetto che abbia fissato la dimora abituale in un determinato Comune di chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente;
- l'art. 3 del D.P.R. 30/5/1989, n. 223 precisa che si deve considerare residente nel Comune la persona che vi abbia fissato la dimora abituale;
- gli artt. 6 e 13 del D.P.R. 30/5/1989, n. 223 consentono di rendere la dichiarazione di trasferimento della residenza a ciascun componente la famiglia nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Da quanto premesso ne discendono le seguenti conclusioni:

- la richiesta di iscrizione in Anagrafe per trasferimento di residenza da altro Comune può essere dichiarata, in via eccezionale, anche da persona diversa dall'interessato purché quest'ultimo si trovi nell'impossibilità materiale di richiederla direttamente ed espliciti la sua volontà attraverso uno specifico atto di incarico ad altra persona; inoltre la richiesta può essere comunque avanzata da persona diversa quando, sempre di fronte ad un'impossibilità a renderla direttamente (incapacità di intendere e volere anche momentanea), vi sia una manifestazione di volontà indiretta ma oggettivamente rilevabile e data dalla presenza abituale della persona (in detto caso l'Ufficiale di Anagrafe può/deve intervenire anche d'ufficio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 223/1989);
- la Signora..... non ha manifestato in alcun modo la sua intenzione di trasferire la residenza in codesto Comune: manca infatti un'esplicita dichiarazione di volontà ed un comportamento conseguente e rilevabile oggettivamente dalla situazione di fatto accertabile;
- la Signora....., una volta che abbia perso la disponibilità dell'abitazione ove aveva precedentemente fissato la residenza, deve aggiornare la sua posizione anagrafica.

Un rimedio possibile è dato dall'inserimento della Signora..... nella famiglia anagrafica della figlia residente nel Comune..... In tale caso si giustificerebbe ampiamente tale situazione in quanto, realmente, la Signora....., pur essendo temporaneamente ricoverata presso la Residenza Sanitaria Assistita, mantiene effettivamente la dimora abituale nell'ambito del territorio comunale; quando la figlia trasferirà la residenza in altro Comune, stante l'attuale situazione della madre, potrebbe trovare applicazione l'art. 9 del D.P.R. 223 nella parte in cui prevede che il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta anche il trasferimento di componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.

In conseguenza di quanto sopra affermato non si ritiene comunque legittima la richiesta di iscrizione in Anagrafe di codesto Comune per difetto del requisito principale attinente la mancanza di abitualità della dimora rilevabile oggettivamente.

9. Iscrizione di straniero

Domanda

Si è presentata a questo ufficio..... di cittadinanza Ucraina chiedendo:

- la residenza anagrafica (all'uopo ha esibito il passaporto e il

- permesso di soggiorno scadente il.....);
- le pubblicazioni di matrimonio con un ragazzo qui residente e celibe (ha presentato nulla-osta dell'Ambasciata dell'Ucraina in Italia);
 - la suddetta è altresì al termine di una gravidanza.

Chiediamo cortesemente:

Possiamo concederle la residenza anagrafica essendo qui dimorante? Possiamo procedere alle pubblicazioni e successivo matrimonio civile sulla base del documento prodotto? Con quali modalità? La suddetta ed il nascituro, che sarà riconosciuto dallo sposo, assumeranno la cittadinanza italiana?

Risposta

Il quesito posto racchiude in sé diversi problemi. Vediamo quindi di affrontarli separatamente per indicare, alla fine, una soluzione unitaria al problema.

Residenza dello straniero in Italia. L'art. 6 della Legge 40/1998 stabilisce che lo straniero extracomunitario, titolare di regolare permesso di soggiorno, può richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di dimora abituale. Nel caso proposto la straniera sembra avere tutti i requisiti per poter richiedere l'iscrizione in Anagrafe. Infatti è titolare di un permesso di soggiorno, ha un regolare documento di riconoscimento. L'Ufficiale di Anagrafe, a seguito della richiesta di iscrizione anagrafica e dopo aver effettuato gli accertamenti per stabilire se effettivamente la richiedente dimora abitualmente nel Comune, può (anzi deve) accogliere la richiesta e procedere con l'iscrizione. Dal tenore del quesito si presume che la straniera non provenga da altro Comune italiano ma chieda l'iscrizione per immigrazione dall'estero. Relativamente al permesso di soggiorno dobbiamo precisare che esso deve essere in corso di validità al momento della richiesta. Qualora (ci sembra il caso in esame) il permesso sia in scadenza o scada ancor prima che il procedimento di iscrizione si sia concluso l'Ufficiale di Anagrafe potrà invitare l'interessato ad esibire la ricevuta (rilasciata dalla Questura) di richiesta di rinnovo del permesso.

Pubblicazioni di matrimonio. Il documento rilasciato dall'Ambasciata dell'Ucraina in Italia è sufficiente per procedere alle pubblicazioni di matrimonio (così come indicato dall'art. 116 del Codice Civile - si veda a tal proposito la Circolare Ministero Grazia e Giustizia del 18.1.1996 prot. 1/5/FG/5(93)2155); detto documento, contenendo anche i dati di nascita dell'interessata, sostituisce anche il certificato di nascita.

Matrimonio tra cittadino italiano e cittadina straniera. Una volta effettuate le pubblicazioni di matrimonio, secondo le norme

vigenti, si potrà senz'altro celebrare il matrimonio civile.

Lo straniero coniugato con cittadino italiano, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge 91/1992, può richiedere la cittadinanza italiana dopo sei mesi dalla celebrazione del matrimonio se risiede in Italia.

Il figlio, naturale o legittimo, nato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana per nascita. Nel caso prospettato il figlio nato dall'unione legittima (qualora, come si reputa, nasca dopo il matrimonio) di cittadino italiano e cittadina straniera acquista lo status di figlio legittimo cittadino italiano per nascita e non vi è alcuna necessità di procedere al riconoscimento.

In conclusione, per il caso prospettato e date le indicazioni di cui sopra, si possono, in concreto determinare le seguenti situazioni:

- la cittadina ucraina non richiede la residenza ma chiede comunque di effettuare le pubblicazioni di matrimonio per celebrare successivamente il matrimonio. Solo successivamente alle pubblicazioni o al matrimonio la cittadina straniera richiede ed ottiene la residenza. In tale ipotesi si possono senz'altro applicare le indicazioni fornite a proposito delle modalità per effettuare le pubblicazioni e per celebrare il matrimonio. L'Ufficiale di Stato Civile farà risultare, nei relativi atti, la condizione di cittadina straniera residente all'estero (in tale ipotesi l'Ufficiale di Stato Civile non deve aver alcun riguardo per il permesso di soggiorno: infatti egli potrebbe celebrare il matrimonio anche di cittadino privo del permesso di soggiorno);
- la cittadina ucraina richiede la residenza e la ottiene con il permesso di soggiorno in scadenza. Le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio possono comunque aver luogo: l'Ufficiale di stato Civile infatti trae notizia sulla residenza dall'ufficiale di Anagrafe senza dover effettuare ulteriori indagini di esclusiva competenza di quest'ultimo.

10. Accertamenti

Domanda

Si possono applicare le normative sulla semplificazione alle richieste di cambio di indirizzo e iscrizioni anagrafiche effettuando accertamenti a campione senza procedere agli accertamenti previsti dall'art. 19 del D.P.R. 223/89?

Risposta

Premesso che, gli strumenti dell'autocertificazione sono rappresentati da:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 2 Legge 15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98);
- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento (art. 5 Legge 15/68, art. 3 Legge 127/97 e art. 7 D.P.R. 403/98);
- certificati sostituiti con la trasmissione diretta di documenti fra amministrazioni (art. 10 Legge 15/68, art. 18 Legge 241/90 e art. 7 D.P.R. 403/98).

La dichiarazione di residenza, cambio di abitazione rappresentano istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione (Ufficio Anagrafe) concernenti un obbligo giuridico come quello imposto dall'art. 2 della Legge 1228/1954 (*È fatto obbligo ad ognuno di chiedere ...l'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento,...*).

L'Ufficiale d'Anagrafe deve sempre verificare, prima di accogliere la richiesta di iscrizione o variazione anagrafica (L. 1228/1954 - Art. 4: *...Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione...*) che alla dichiarazione resa corrisponda una situazione oggettivamente accertata.

Le autocertificazioni non possono essere rese per situazioni delle quali la Pubblica Amministrazione non abbia ancora la possibilità di certificare un certo stato, fatto o qualità.

In considerazione di quanto argomentato in premessa si ritiene che le richieste di iscrizione o variazione anagrafica debbano essere sottoposte a puntuale verifica (accertamenti) così come disposto dalla Legge 1228/1954 e dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 223/1989) ed il provvedimento di iscrizione o variazione anagrafica dovrà essere disposto dall'Ufficiale d'Anagrafe quale momento conclusivo di un procedimento.

Diversamente si potrebbe configurare una strana e perversa situazione per la quale, a fronte del successivo accertamento, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrebbe dare avvio ad un eventuale nuovo procedimento per la cancellazione anagrafica di chi è stato appena iscritto con la denuncia all'autorità giudiziaria della dichiarazione di falso reso davanti ad un pubblico ufficiale!

Si deve infine aggiungere che le normative sulla semplificazione possono (debbono) invece trovare piena applicazione per le dichiarazioni rese dai soggetti interessati e concernenti le notizie da riportare nella sezione III del mod. APR4 (Stato Civile, Titolo di studio, Professione, ecc.)

11. Convivenza

Domanda

Una persona è detenuta in attesa di giudizio (la prima udienza si svolgerà tra alcuni mesi) in un carcere di altro Comune. Deve essere iscritto nella convivenza anagrafica del carcere?

Può essere istituita, su esplicita richiesta dei familiari, scheda di famiglia a parte allo stesso indirizzo ove adesso risulta ancora residente?

In alternativa si può trasferire la persona nella Via riservata ai senza fissa dimora?

Risposta

L'art. 8 del D.P.R. 223/89 stabilisce, con estrema chiarezza che non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza dei detenuti in attesa di giudizio. Pertanto finché permarrà la condizione di detenuto in attesa di giudizio non potrà essere effettuata l'iscrizione anagrafica nel Comune ove ha sede il carcere.

Né potranno essere adottati i rimedi alternativi proposti anche se esplicitamente richiesti dai familiari.

L'iscrizione nella convivenza anagrafica del carcere potrà avvenire solo quando e se il soggetto sia condannato, anche con solo giudizio di primo grado, ad un periodo di detenzione superiore ad 1 anno.

12. Accesso agli atti

Domanda

Un Consigliere Comunale ha presentato richiesta per ottenere l'elenco dei capifamiglia su supporto informatico (floppy disk) motivandola con un generico richiamo all'espletamento del mandato.

L'Ufficiale d'Anagrafe scrivente nutre serie perplessità sulla possibilità di acconsentire alla richiesta in quanto si potrebbe incorrere nella violazione delle normative sulla privacy. Il Consigliere Comunale, piuttosto turbato circa l'atteggiamento tenuto dall'Ufficiale d'Anagrafe, ha invocato l'art. 31, comma 5 della Legge 142/90, asserendo che i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato e ha minacciato di sporgere denuncia. Può l'Ufficiale d'Anagrafe corrispondere alla richiesta?

Risposta

L'accesso agli elenchi anagrafici è consentito, previa motivata richiesta, e per esclusivi fini di pubblica utilità, solo ed esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso dispone l'art. 34 del D.P.R. 223/1989. Pertanto la richiesta tendente ad ottenere il rilascio di elenchi anagrafici, affinché possa essere accolta, deve pervenire da un organo della Pubblica Amministrazione, con richiesta scritta e dovrà necessariamente contenere, nella motivazione, la chiara esplicitazione del fine di pubblica utilità. L'Ufficiale di Anagrafe dovrà quindi consentire l'accesso e/o rilasciare elenchi di iscritti in Anagrafe valutando la piena rispondenza della richiesta alle previsioni normative sopra illustrate. Non è quindi possibile consentire il rilascio degli elenchi ad un organo della Pubblica Amministrazione che invochi un generico fine istituzionale (espletamento del mandato). Il Consigliere Comunale potrà tuttavia, in periodo elettorale, richiedere di copiare od ottenere copia delle liste elettorali: in quest'ultimo caso potranno solamente essere copiati o rilasciati i dati degli elettori così come sono riportati sulle liste elettorali (si ricorda che sulle liste elettorali non compare il dato relativo agli intestatari di scheda che non possono essere rilasciati in quanto dati provenienti esclusivamente dagli archivi anagrafici).

Tra l'altro il garante per la privacy, con decisione del 20 maggio 1998, ha rilevato che il diritto di accesso da parte del Consigliere Comunale deve essere coordinato con la speciale disciplina che attiene agli atti anagrafici, allo stato civile e alle liste elettorali che resta soggetto a specifiche disposizioni di legge.

Ancora il garante ha confermato che ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/89, non è consentito comunicare o diffondere a terzi dati personali provenienti dagli archivi anagrafici con le sole eccezioni del certificato di residenza e dello stato di famiglia.

13. Iscrizione - Decorrenza**Domanda**

A seguito di accertamenti ICI, è emersa la seguente problematica: la detrazione di imposta ICI spetta per l'abitazione principale dove il contribuente dimora abitualmente.

Nel caso in cui un contribuente (iscritto nell'APR di altro Comune) dichiara di aver dimorato abitualmente in un'unità immobiliare di questo Comune, riconoscendo di aver omesso la dichiarazione di cui all'art. 13 del D.P.R. 223/89 si chiede di sapere: se sia possibile accettare la dichiarazione tardiva attribuendo la residenza con decorrenza retroattiva, applicando le sanzioni di cui all'art. 11 della Legge 1228 del 24/12/1954, e con quali mezzi il

cittadino debba comprovare tale dichiarazione.

In caso di risposta positiva quali conseguenze si producano per quanto riguarda le certificazioni rilasciate ed i conseguenti rapporti giuridici intervenuti nel periodo sanato.

Se nel caso sopra descritto si possa applicare la sanzione di cui al 2° comma dell'art. 11 sopracitato (chiunque consegue l'iscrizione temporaneamente in più Comuni....)?

Risposta

Premesso che:

- il concetto di residenza inteso come abitualità della dimora lo rinveniamo nella Legge Anagrafica (L. 1228/54) che all'art. 2 recita espressamente: *“È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé (...omissis...), la iscrizione nell'Anagrafe del Comune di dimora abituale (...)”*;
- lo stesso concetto lo ritroviamo anche nel Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/89) che, all'art. 3, conferma: *“Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune”*;
- il breve allontanamento o la temporaneità della dimora non fanno perdere il requisito della dimora abituale: infatti, sempre l'art. 3 del Regolamento, prosegue: *“Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata”*;
- la Corte di Cassazione si è ripetutamente pronunciata sul concetto di residenza e, fra le tante sentenze, voglio ricordare quella emessa il 14 marzo 1986 con la quale è stato stabilito che: *“la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”*.

In base alle predette considerazioni si può concludere che il concetto di residenza è composto da due elementi: quello oggettivo, la cosiddetta *“res facti”*, e l'elemento soggettivo consistente nella scelta del luogo con l'intenzione di abitarvi stabilmente, come rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.

Di regola i due elementi dovranno coincidere: in caso contrario prevarrà l'elemento oggettivo accertato d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 223/89. Se così non fosse prevarrebbe il libero arbitrio e l'Anagrafe perderebbe quella funzione di raccolta sistematica delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la loro dimora abituale, che le è attribuita dall'articolo 1 del Regolamento Anagrafico. Al riguardo occorre tenere ben presenti e fare continuo riferimento alle ampie considerazioni sul concetto di residenza, contenute nella circolare n. 8, emessa dal Ministero dell'Interno il 29 maggio 1995.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo il quale "mentre i terzi di buona fede possono contestare con ogni mezzo le risultanze dei documenti anagrafici, non è, invece consentito all'interessato, che non abbia provveduto ad effettuare la dichiarazione prescritta dalla legge, di provare aliunde il mutamento de facto della propria residenza" (vedi anche Cassazione, Sez. I, 10/4/1968, n. 1081).

L'art. 18, comma 2, del D.P.R. 223/89 stabilisce con estrema chiarezza che "la cancellazione dall'Anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'Anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza".

Dalle considerazioni sopra esposte se ne debbono trarre, con riferimento al caso in esame, le seguenti conclusioni:

Non è possibile accettare la dichiarazione dell'interessato con decorrenza retroattiva: ciò costituirebbe violazione del disposto di cui all'art. 18, comma 2 del D.P.R. 223/89.

L'Ufficiale d'Anagrafe che sia venuto a conoscenza della situazione dichiarata dal cittadino circa il trasferimento della dimora abituale nel Comune, avvenuta già da molto tempo, deve invitare immediatamente l'interessato a rendere le prescritte dichiarazioni per il trasferimento della residenza. Qualora l'interessato non provveda entro i termini fissati dall'Ufficiale d'Anagrafe, quest'ultimo procederà d'ufficio.

Naturalmente l'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza o, in mancanza, il procedimento d'ufficio, dovranno essere sottoposti ai rituali accertamenti, da compiersi tramite gli agenti di polizia municipale o altro personale appositamente incaricato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 223/89.

L'Ufficiale d'Anagrafe, al momento del perfezionamento del procedimento di iscrizione anagrafica dovrà comunque applicare le sanzioni previste dall'art. 11 della Legge 1228/54 nei modi indicati

dall'art. 56 del D.P.R. 223/89.

Date le soluzioni sopra indicate non si producono conseguenze sulla certificazione anagrafica rilasciata dall'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di attuale iscrizione né, si può immaginare una contemporanea iscrizione in due diversi Comuni.

14. Concorso privato - Certificazione residenza in bollo

Domanda

La Banca..... ha bandito un concorso. Dopo il superamento della prova scritta da parte del concorrente, sta chiedendo all'interessato il certificato di residenza storico per poter accedere alla prova orale.

Il suddetto certificato deve essere rilasciato in bollo o in carta libera per uso concorso?

Risposta

Il certificato deve essere rilasciato in bollo in quanto la normativa sui concorsi non risulta essere applicabile ai privati. L'art. 19 della Legge 28/99 (legge omnibus) ha esentato dal tributo dell'imposta solo i documenti da presentarsi alle Pubbliche Amministrazioni a seguito di assunzione in servizio per vincita di concorso.

15. Cancellazione di straniero deceduto all'estero

Domanda

Caso di cittadino straniero iscritto in Anagrafe che muore all'estero.

Una coppia di svizzeri iscritta in Anagrafe si trova all'estero per motivi di salute. L'uomo muore e la vedova, rientrata in Italia, esibisce un estratto di morte su modello internazionale.

Quale e l'esatta procedura per cancellare dall'APR il deceduto e come questo evento si scarica nel mod. AP10?

Risposta

La presentazione del certificato di morte relativa a cittadino straniero iscritto nell'Anagrafe comunale costituisce titolo sufficiente per la cancellazione del soggetto dall'APR.

L'Ufficiale d'Anagrafe, una volta acquisito detto documento, procederà ad una normale cancellazione per morte eliminando la scheda individuale (AP5) del cittadino e depennandolo dalla scheda di famiglia (AP6).

Per quanto attiene la registrazione statistica dell'evento si dovranno seguire le seguenti indicazioni:

1. conteggiare 1 unità nel modello AP10 (alla riga del giorno in cui

- si effettua materialmente la cancellazione ed alla colonna dei morti all'estero);
2. riportare tale unità in somma al punto 3.3 del modello D7B anche se non vi sia un atto di stato civile trascritto.

16. Investigatore privato - Richiesta conoscenza di Comune di emigrazione

Domanda

Si chiede cortesemente un aiuto sul seguente problema:

Un investigatore privato ha presentato richiesta scritta di accesso ai documenti amministrativi del nostro Ente, "per lo svolgimento della propria attività investigativa" richiedendo il rilascio di un certificato di stato di famiglia, asserendo alla fine dell'istanza che le informazioni sono riservate al richiedente e non possono essere citate in alcuna vertenza; posto che la persona oggetto del suddetto certificato anagrafico è emigrata, questo ufficio Anagrafe può certificare lo stato di famiglia fino alla data dell'emigrazione e non mai il Comune di emigrazione, in quanto notizia non rientrante tra i dati certificabili dall'Anagrafe. Considerato che l'istanza è stata formulata come richiesta di accesso ai documenti ex art. 4 e segg. D.P.R. 352/1992 (normativa di accesso ai documenti amministrativi) citando tra l'altro l'art. 12 lett. h) della L. 675/1996, si chiede, se a Vostro parere, tale dato possa essere comunicato.

Non pare alla scrivente che dall'istanza si evinca l'interesse giuridicamente rilevante che deve essere alla base di tale richiesta.

Secondo il nostro parere la richiesta dell'investigatore è finalizzata ad uso proprio; l'interesse giuridicamente rilevante per l'investigatore potrebbe derivare da incarico ricevuto da difensore ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del CPP (DLT 271/1989) è necessario che lo stesso ci produca una copia di tale incarico? o basta che lo dichiari?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si avanzano le seguenti osservazioni:

1. L'investigatore privato non ha presentato una richiesta di accesso agli atti anagrafici ma semplicemente una richiesta di certificazione ex art. 33, comma 1, D.P.R. 223/89.
2. La richiesta è perfettamente legittima
3. L'Ufficiale d'Anagrafe rilascerà pertanto gli stati di famiglia richiesti a condizione che le persone oggetto della richiesta siano attualmente residenti: in caso contrario (non residenti o non più residenti perché emigrati) l'Ufficiale d'Anagrafe si limiterà nel rispondere che le persone non risultano iscritte nell'Anagrafe del

comune e comunque non potrà indicare il comune di eventuale emigrazione.

4. In ogni caso l'investigatore non potrebbe mai effettuare una richiesta di accesso agli atti anagrafici in quanto: non potrebbe mai dimostrare un interesse giuridicamente rilevante per accedere agli atti (fascicoli) relativi alla pratica d'iscrizione o di cancellazione e non potrebbe mai effettuare una richiesta di consultazione delle schede anagrafiche perché ciò è espressamente vietato dall'art. 37 del D.P.R. 223/89.

17. Famiglia anagrafica e nucleo familiare

Domanda

L'Ufficio Circoscrizionale del lavoro di..... ha avviato le procedure per l'assunzione di braccianti agricoli.

Nella domanda per l'inclusione nella graduatoria deve essere indicato il reddito personale e quello del nucleo familiare.

In seguito ad una richiesta di chiarimento è emerso che per "reddito del nucleo familiare" deve intendersi il "reddito dei componenti la famiglia anagrafica".

I disoccupati, disorientati dalla tesi dell'ufficio del lavoro, che contrasta con quanto affermato da questo ufficio (netta differenza tra famiglia anagrafica e nucleo familiare) chiedono maggiori chiarimenti onde evitare di sottoscrivere dichiarazioni mendaci nel caso in cui omettano di dichiarare "come reddito del nucleo familiare" il reddito percepito dai genitori e fratelli con i quali ancora convivono.

Risposta

In merito al quesito proposto si devono avanzare le seguenti osservazioni:

L'art. 4 del D.P.R. 223/89 (Nuovo Regolamento Anagrafico) stabilisce che, ai soli fini anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti e legate, tra loro da determinati vincoli di parentela, affinità, affettivi, ecc.

Tale definizione, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di merito, è assolutamente inderogabile.

Pertanto, l'Ufficiale d'Anagrafe, non potrà mai prescindere dai ricordati criteri, stabiliti dal novellato art. 4, nell'istituire o aggiornare le schede di famiglia anagrafica. In buona sostanza l'Ufficiale d'Anagrafe non potrà accogliere richieste di scissione o istituzione di nuove famiglie anagrafiche per soggetti che coabitino nell'unità immobiliare e siano legati dai vincoli sopra indicati.

La definizione di nucleo familiare, invece, non trova una univoca interpretazione giuridica. Infatti, diversi provvedimenti legislativi

indicano varie modalità per l'individuazione del nucleo familiare: in alcuni casi si fa riferimento ai soli coniugi ed ai figli minorenni, mentre in altri casi si estende il concetto a tutti i soggetti coabitanti indipendentemente dai loro rapporti.

Tuttavia l'Ufficiale d'Anagrafe non potrà tener conto delle diverse legislazioni di settore per rilasciare certificazioni "corrispondenti al nucleo familiare", né, d'altra parte, consentire richieste di scissioni familiari allo scopo di far risultare, attraverso la certificazione, famiglie anagrafiche identificabili con il nucleo familiare.

Anche il Ministero dell'Interno con la Circolare del 1 Dicembre 1998 (G.U. n. 297 del 1/12/1998) ha ribadito che, in ottemperanza a quanto stabilito anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 770 del 4 maggio 1994, il concetto di nucleo familiare nulla ha a che vedere con la famiglia anagrafica considerata nel D.P.R. n. 223/1989.

Pertanto, la previsione di cui ai vari provvedimenti legislativi non possono investire la materia anagrafica, ma riguardano esclusivamente la situazione economica dei soggetti che richiedono determinati benefici.

Così il nucleo familiare può solamente essere autocertificato secondo le modalità di individuazione dello stesso che si dovrà dedurre dai singoli provvedimenti legislativi.

18. Certificati di famiglia storici e originari - Modalità

Domanda

Considerate le numerose richieste di cittadini intese ad ottenere il rilascio di certificati di residenza storici (dalla nascita all'atto del rilascio) per l'ottenimento di aperture di conti correnti da parte di Poste Italiane S.p.a. e istituti o Enti privati, la sottoscritta ad ogni richiesta informa il cittadino che il rilascio di detti certificati non rientra nelle competenze dell'ufficiale d'Anagrafe che è tenuto invece a certificare solo in merito alle situazioni che risultino al momento del rilascio.

A tal proposito si chiede un parere e suggerimenti su come comportarsi in caso di insistenza da parte dell'interessato, di rilascio di situazioni di famiglia così dette "originarie" avanzate dall'Ufficio del Registro, INPS, ecc.

Risposta

Premesso che:

L'art. 33 del D.P.R. 223/89 stabilisce che l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e famiglia.

L'art. 35 stabilisce che *“il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'Anagrafe all'atto del rilascio del certificato”*.

Ancora l'art. 35 dispone che *“previa motivata richiesta, l'ufficiale d'Anagrafe rilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”*.

Ciò premesso si deve concludere che, data la tassatività delle norme citate:

1. lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta il foglio (la scheda) di famiglia;
2. lo stato di famiglia storico (certificazione storica = certificazione anagrafica pregressa) deve essere rilasciato facendo esclusivo riferimento ad una precisa data del passato.

Facciamo due esempi, una scheda di famiglia riporta i seguenti dati:

- in data 10/10/1960 si iscrivono in Anagrafe, con abitazione in Via Rossi n. 5, i Signori Tizio e Gaia a seguito di matrimonio. Viene istituita la scheda di famiglia;
- in data 11/11/1961 nasce, da Tizio e Gaia il figlio Sempronio;
- in data 12/6/1972 nasce, da Tizio e Gaia la figlia Pina;
- in data 12/12/1980 Tizio muore;
- in data 13/11/1981 la famiglia si trasferisce in via Verdi n. 2;
- in data 5/8/1983 Sempronio emigra per altro Comune;
- in data 7/7/1999 Pina si sposa con Gino il quale va ad abitare nella casa della moglie.

Oggi Gaia chiede un certificato di stato di famiglia originario.

La certificazione dovrà essere rilasciata con le seguenti modalità:

<p>Comune di.....</p> <p>L'Ufficiale d'Anagrafe</p> <p>Visti gli art. 33 e 35 del D.P.R. 223/89; Visti gli atti d'Ufficio</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>che alla data del..... la famiglia di Gaia era così composta:</p> <p>Tizio nato a..... il.....</p> <p>Gaia nata a..... il.....</p> <p>iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune con abitazione in via Rossi n. 5</p> <p style="text-align: right;">L'Ufficiale d'Anagrafe</p>
--

Oggi Pina chiede un certificato di stato di famiglia storico alla data del 7/7/1999. La certificazione dovrà essere rilasciata con le seguenti modalità.

<p>Comune di.....</p> <p>L'Ufficiale d'Anagrafe</p> <p>Visti gli art. 33 e 35 del D.P.R. 223/89; Visti gli atti d'Ufficio</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>che alla data del..... la famiglia di Pina era così composta:</p> <p>Gaia nata a..... il.....</p> <p>Pina nata a..... il.....</p> <p>Gino nato a..... il.....</p> <p>iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune con abitazione in via Verdi n. 2</p> <p style="text-align: right;">L'Ufficiale d'Anagrafe</p>

19. Certificati - Esenzione bollo

Domanda

L'Associazione Italiana Donatori Organi (A.I.D.O.) al rifiuto di questo ufficio ad aderire alla richiesta di controllo e verifica dell'elenco degli iscritti, ha trasmesso la circolare della sede nazionale AIDO che si allega.

Nel condividere la possibilità di rilasciare il certificato di residenza, si chiede se tale certificazione sia soggetta all'imposta di bollo oppure la richiesta deve considerarsi connessa allo svolgimento dell'attività dell'organizzazione e come tale applicabile l'esenzione ai sensi dell'art. 8 Legge 18 agosto 1991, n. 266.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si ritiene che la certificazione richiesta sia rilasciabile in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 bis (articolo aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs 4/12/97, n. 460) della Tabella B allegata al D.P.R. 642/72.

Detta norma stabilisce, infatti, che siano rilasciabili in esenzione dall'imposta di bollo "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Naturalmente per ogni singolo certificato emesso dovrà essere corrisposto il diritto di segreteria pari a € 0,26.

20. Iscrizione di stranieri - Indicazione dello status

Domanda

Con quale indicazione di stato civile si indica nell'Anagrafe della popolazione residente un cittadino straniero che, all'atto della richiesta di iscrizione con provenienza dall'estero, non è in grado di dimostrare il proprio stato civile? Quale relazione di parentela con gli altri componenti la famiglia anagrafica dovrà essere indicata nella scheda di famiglia?

Risposta

Semplice! Lo stato civile non si indica, o meglio lo si deve indicare come "non conosciuto".

Qualunque altro modo di indicare lo stato civile non corrisponderebbe ad una situazione certa e provata. È senz'altro la soluzione più valida, sicura e chiara: infatti attestare la non conoscenza di una notizia è sicuramente più corretto rispetto ad affermare di esserne certi, quando non siamo in possesso dei presupposti di tale certezza.

Per l'indicazione della relazione di parentela nella scheda di famiglia, se non vi sono fonti e documenti probanti che attestino lo stato di coniugio, di filiazione, di parentela o di affinità, le persone risulteranno, per forza di cose, fra loro conviventi.

21. Stranieri - Cancellazioni

Domanda

Per la cancellazione degli stranieri è necessario attendere un anno, oppure è sufficiente il decorso di soli 60 gg dalla scadenza del permesso di soggiorno?

Risposta

L'art. 15 del D.P.R. 394/99, modificando il comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 223/89, prevede che gli stranieri iscritti in Anagrafe dovranno rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di iscrizione anagrafica, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Ciò significa che al rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà, nei successivi 60 giorni, presentarsi all'Ufficiale d'Anagrafe.

La richiamata norma prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall'Anagrafe per gli stranieri che non adempiano

l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 223/89 (modificata dall'art. 15 del D.P.R. 394/99) prevede la cancellazione dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno. Si deve precisare che l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà, prima di effettuare la cancellazione, invitare l'interessato a presentarsi presso l'ufficio nel termine di 30 giorni.

Nell'ipotesi che lo straniero non si presenti entro il termine massimo di un anno dalla originaria scadenza del permesso di soggiorno, l'Ufficiale d'Anagrafe procederà a cancellarlo. In tale ipotesi non dovrà essere adottato alcun particolare provvedimento: sarà sufficiente compilare il mod. APR4, come per una normale cancellazione, per emigrazione.

Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l'apposita casella "provvedo alla cancellazione per altri motivi: per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 223/89".

22. Trasferimento della residenza non dichiarato

Domanda

Ho in corso una spiacevole vertenza anagrafica e vorrei il suo parere per agire nel miglior modo possibile, in sintesi:

Il Comune..... ha segnalato che il sig. Tizio potrebbe aver trasferito la dimora abituale in questo Comune presso l'abitazione della madre. Tizio ha uno studio professionale a..... e il Responsabile dei SSDD di quel Comune mi ha informato, telefonicamente, che l'abitazione dove era residente è stata venduta da Tizio a terzi i quali vi hanno regolarmente trasferito la residenza. Ho incaricato il vigile degli accertamenti.

La madre ha dichiarato che il figlio dorme regolarmente da lei ma sta fuori tutto il giorno.

Io ho invitato l'interessato a rendere la dichiarazione di trasferimento di residenza.

Tizio ha chiesto copia della documentazione in mio possesso.

Io gli ho spedito la copia della lettera del Comune di..... e la copia dell'accertamento del vigile invitandolo nuovamente a rendere le dichiarazioni di trasferimento della residenza.

Tizio ha scritto diffidandomi dal proseguire nell'iter del procedimento dichiarando che solo alcune volte alla settimana si reca a far visita alla madre e comunicando una già avvenuta denuncia e

querela nei confronti del vigile che avrebbe falsificato le dichiarazioni dell'anziana madre.

Ho sbagliato qualche cosa? Secondo lei, cosa dovrei fare ora? Pensavo di rivolgermi al Prefetto, ma non so se posso farlo direttamente senza che vi sai un ricorso ufficiale da parte di Tizio.

Come può tutelarsi il vigile da un simile, e francamente molto scorretto, comportamento da parte di Tizio?

Risposta

Ritengo doveroso, innanzi tutto, segnalare come allo stato attuale dei fatti non si possa parlare di vertenza anagrafica, ex art. 18 D.P.R. 223/89. Nel caso prospettato appare evidente come ci si trovi di fronte ad un trasferimento della residenza (dimora abituale) non dichiarato dall'interessato.

L'ufficiale d'Anagrafe del Comune di attuale iscrizione anagrafica di Tizio ha correttamente segnalato il trasferimento della residenza ex art. 16 D.P.R. 223/89. D'altra parte la non disponibilità dell'alloggio precedentemente usato dall'interessato, ed ora venduto ed abitato da altra famiglia, fa venir meno il requisito della dimora abituale. L'accertamento effettuato dal Vigile Urbano e le dichiarazioni della madre dell'interessato confermano, senza ombra di dubbio, che Tizio ha effettivamente trasferito la dimora abituale presso l'abitazione della stessa madre.

Giustamente l'Ufficiale di Anagrafe ha invitato l'interessato a rendere la prescritta dichiarazione di trasferimento della residenza dando avvio al procedimento d'ufficio.

Una volta ricevuta la comunicazione l'interessato avrebbe potuto comportarsi nei seguenti modi:

- presentarsi all'Ufficiale di Anagrafe e rendere la prescritta dichiarazione di trasferimento di residenza;
- presentare all'Ufficiale di Anagrafe memorie scritte o documenti senza rendere la dichiarazione di trasferimento di residenza;
- presentarsi all'Ufficiale di Anagrafe e opporre rifiuto a rendere la dichiarazione di trasferimento di residenza;
- non presentarsi all'Ufficiale di Anagrafe.

Poiché l'interessato ha scelto la seconda soluzione, senza peraltro motivare sufficientemente il suo rifiuto (a nulla valendo le minacce di querela), l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere inviando al Comune di precedente residenza dell'interessato il modello APR4 e richiedendone la cancellazione.

A questo punto si dovrà attendere che il Comune di precedente residenza, una volta ricevuta la richiesta, ed entro i termini fissati dall'art. 18 del Regolamento (20 giorni), proceda a cancellare dall'Anagrafe della popolazione residente le persone indicate nel-

l'APR4.

Ricevuta la conferma di cancellazione l'Ufficiale di Anagrafe procede nel seguente modo:

- entro tre giorni istituisce la scheda individuale (AP5), inserisce il soggetto nella scheda di famiglia già esistente intestata alla madre;
- comunica all'Ufficio Elettorale Comunale l'avvenuta iscrizione;
- trasmette all'interessato una comunicazione di conclusione del procedimento indicando la data di decorrenza dell'iscrizione, la possibilità di ricorrere al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica della stessa, il Responsabile del procedimento e le modalità per l'eventuale accesso agli atti del procedimento.

23. Certificati storici - Imposta di bollo

Domanda

Si richiede l'autorevole parere in merito all'uso della marca da bollo sui certificati storici di residenza richiesti dagli Uffici Postali alla clientela che intende aprire un conto corrente.

Innanzitutto non comprendiamo perché i cittadini siano invitati a presentare un certificato storico almeno al 1/1/1995, per l'apertura di un conto corrente; in allegato inviamo copia della lettera inviata alla clientela.

Fermo restando che questo Ufficio è convinto che i certificati debbano essere rilasciati in marca da bollo poiché l'Ente Poste in questo caso intraprende un rapporto di natura privatistica con il singolo (contratto bancario), e lo stesso Ente ha più volte rivendicato la natura privatistica rifiutando l'esercizio dell'autocertificazione.

Interpellato specificatamente l'Ufficio Postale di....., oltre a non indicare gli estremi relativi all'esenzione di bollo come previsto nella procedura, è stato ribadito il fatto che più Uffici Anagrafe rilasciano la certificazione in esenzione bollo e che la richiesta di questo ufficio risulta implicitamente essere un impedimento allo svolgersi "normale delle cose" considerato che sono quintali i certificati rilasciati in esenzione bollo, superando l'ipotesi forse remota di evasione fiscale a carico di chi lo rilascia e di chi lo riceve, infatti la dizione "si rilascia in esenzione dal bollo per gli usi consentiti dalla legge" non è condizione sufficiente a soddisfare la normativa.

Risposta

Dalla lettura della nota dell'ufficio postale di..... risulta davvero arduo capire il motivo della richiesta. Al proposito occorre

ribadire che la certificazione storica deve far riferimento ad un preciso momento, ad una precisa data, cui riferire il contenuto del certificato. Così l'Ufficiale d'Anagrafe, previa motivata richiesta dell'interessato, potrà rilasciare una certificazione avente il seguente contenuto: "...certifica che alla data del 1/1/1995 Tizio era iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune al seguente indirizzo...". Non potranno certamente essere rilasciati certificati che da una certa data in poi "narrano" la storia anagrafica di una persona.

Per quanto attiene l'applicazione dell'imposta di bollo sul certificato storico di residenza per l'apertura di un conto corrente postale (o bancario) non si possono nutrire dubbi circa l'assoggettabilità dello stesso alla normativa sul bollo. Si ricorda che l'esenzione deve essere espressamente prevista da una norma di legge.

Circa il comportamento degli addetti dell'ufficio postale sottolineare come esso, oltre ad essere poco rispettoso della professionalità altrui, è probabilmente ingenerato dal comportamento di alcuni Ufficiali d'Anagrafe che, pur di "andare incontro alle esigenze del cittadino", dimenticano la corretta applicazione delle norme mettendo in difficoltà chi opera rispettoso della legge.

24. Iscrizione di straniero - Cognome

Domanda

Una cittadina austriaca ha chiesto la residenza nel ns. Comune per provenienza da altro Comune italiano che chiamiamo ora X.

All'atto della dichiarazione di trasferimento di residenza, la cittadina austriaca coniugata, ha dichiarato e sottoscritto l'APR4 con il cognome da nubile.

Definendo la pratica, il Comune X ha confermato i dati riportati nell'APR4, ed ha trasmesso l'allegato all'APR4 in cui era indicato il cognome da nubile dell'interessata e gli estremi del matrimonio avvenuto in detto Comune X tra la cittadina austriaca e un cittadino italiano.

Più tardi si è riscontrato dal passaporto e dal permesso di soggiorno che l'interessata possiede il cognome del marito e non il suo da signorina. Tale situazione si è potuta accertare sentendo il Consolato Austriaco, il quale ci ha spiegato che secondo la legge austriaca, la donna che sposava, all'atto del matrimonio acquisiva il cognome del coniuge perdendo il proprio.

Si pongono i seguenti quesiti:

- quale procedura si deve adottare per la correzione anagrafica, sapendo che la cittadina austriaca possiede patente italiana e codice fiscale errati?

- Come si deve tutelare l'Ufficiale d'Anagrafe?
- È corretto l'atto di autotutela allegato alla presente?
- Tale atto, eventualmente sia corretto, deve essere trasmesso per competenza alla Prefettura e notificato all'interessata, oltre che agli uffici pubblici interessati a detta variazione?

Risposta

Dal testo del quesito non è dato conoscere se al momento della richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune X la cittadina austriaca abbia presentato il permesso di soggiorno ed il passaporto.

Nel ricordare che la presentazione di detti documenti è obbligatoria ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica si ritiene dover effettuare le seguenti precisazioni in ragione dei due diversi casi:

1. Presentazione del permesso/carta di soggiorno e passaporto.

In questo caso l'Ufficiale d'Anagrafe avrebbe dovuto iscrivere in Anagrafe la cittadina austriaca con il cognome risultante da detti documenti. Nel caso l'Ufficiale d'Anagrafe abbia tenuto un comportamento diverso, ciò costituirebbe atto illegittimo in aperta violazione dell'art. 24 della Legge 218/95.

2. Mancata presentazione del permesso/carta di soggiorno.

In questa ipotesi l'Ufficiale d'Anagrafe avrebbe contravvenuto agli obblighi imposti dall'art. 6 del T.U. 286/99.

Date tali precisazioni si ricorda che l'iscrizione in Anagrafe di cittadino straniero è sempre subordinata alla presentazione di permesso/carta di soggiorno in corso di validità (ciò vale naturalmente anche per i cittadini stranieri appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea). Per quanto attiene il cognome ed il nome da prendere in considerazione si dovrà sempre fare riferimento alle generalità riportate sul passaporto al momento della richiesta di iscrizione.

Qualora il cittadino straniero, in applicazione delle leggi del proprio Stato, anche successivamente all'iscrizione anagrafica, presenti nuova documentazione, rilasciata da autorità del proprio stato, comprovante il cambiamento delle generalità (cognome e/o nome) l'Ufficiale d'Anagrafe procederà alle necessarie rettifiche sugli atti anagrafici.

25. Iscrizione - Cognome

Domanda

Ex cittadina britannica acquista la cittadinanza a seguito di matrimonio. Viene iscritta nell'Anagrafe. Successivamente dichiara che erroneamente nel suo cognome è stato inserito anche uno dei suoi nomi propri (anche nel passaporto italiano). Posso rettificare

i suoi dati anagrafici con la semplice dichiarazione scritta?

Risposta

Per rettificare i dati anagrafici della ex cittadina britannica, ora italiana, dovrà essere avviato il procedimento di rettificazione dell'atto di acquisto di cittadinanza su istanza della parte interessata. A niente può valere una semplice dichiarazione di parte per il cambiamento di cognome.

**26. Bollo - Rilascio certificazioni anagrafiche
Indicazione d'uso - Necessità**

Domanda

- 1) Il cittadino può richiedere Certificati Anagrafici, come ad esempio Stati di Famiglia - Certificati di Residenza con la Dizione "si rilascia per gli usi consentiti dalla legge"?
- 2) Quale responsabilità incombe sull'operatore, che non applica l'imposta di bollo se dovuta?
- 3) Esiste una normativa in merito?
- 4) È stato affrontato o no l'argomento nelle varie normative di semplificazioni come, ad esempio, la legge 127/97, la 191/98 ed infine il D.P.R. 403/98?

Risposta

Le certificazioni desunte da pubblici registri sono, di norma, soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, stante l'art. 1, tariffa, parte I, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tali atti possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo quando siano utilizzati nei procedimenti individuati dalla tabella allegato B) al medesimo D.P.R. o in speciali norme, successive al 1° gennaio 1974 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), che espressamente prevedano l'esenzione dall'imposta di bollo.

In tali casi, la norma che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo deve essere tassativamente indicata nella certificazione rilasciata, non trascurando che, in materia fiscale, non può farsi ricorso all'analogia o ad altri procedimenti di richiamo in qualche modo estensivi.

L'art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 individua la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di bollo e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie in capo a più soggetti: "tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano, fanno uso".

L'art. 19 prevede anche l'obbligo per i pubblici ufficiali di provvedere alla regolarizzazione ai fini dell'imposta entro 30

giorni. Pertanto, la mancata regolarizzazione comporta non solo la responsabilità solidale, ma anche la ulteriore infrazione dell'art. 19, nel testo oggi vigente.

A sostegno delle tesi sopra riportate si ricorda che il Ministero delle Finanze, con propria risoluzione n. 451625 del 4/4/1990, ha ribadito: "in applicazione della vigente normativa non può essere concessa nessuna esenzione dall'imposta di bollo che non sia prevista dal D.P.R. n. 642/1972, dal D.P.R. 601/73 o da leggi speciali successive. Appare, pertanto, opportuno, in relazione anche alla solidarietà nell'obbligo del pagamento dell'imposta, sancita dall'articolo 22 del D.P.R. 642/1972 che il pubblico ufficiale il quale rilascia un documento esente, indichi sullo stesso l'uso cui sia destinato o la norma esentativa".

Per quanto attiene le normative di semplificazione si ritiene importante ricordare che esse non hanno apportato alcuna modifica alla disciplina sull'imposta di bollo.

27. Adozioni internazionali - Trascrizione decreto Nome da attribuire - Problematiche

Domanda

Un bambino in preaffidamento adottivo è stato iscritto all'Anagrafe con le generalità risultanti dal passaporto e cioè....., nato a Sofia (Bulgaria) il.....

È adesso arrivato il decreto definitivo di adozione del Tribunale per i minorenni, dove è indicato:, nato a Sofia (Bulgaria) il....., anche denominato Ostilov Nikolai, nato a Rasin (Bulgaria) il.....

I genitori hanno detto che con le pratiche per l'adozione fatte in Bulgaria, in quello Stato hanno già dato il cognome dei genitori adottandi ed anche tradotto in italiano il prenome; per quanto riguarda il comune di nascita hanno detto che il vero comune è Rasin, però tutti i bambini abbandonati da dare in adozione li indicano come nati nella capitale.

Ciò premesso, ed anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma del settore con legge 31 dicembre 1998, n. 476, chiedo cortesemente:

- la procedura per la trascrizione del decreto;
- la procedura per l'acquisto della cittadinanza (attestazione del Sindaco, trascrizione dell'attestazione, data di acquisto della cittadinanza);
- come regolarmi per il prenome;
- idem per il comune di nascita.

Risposta

L'iscrizione in Anagrafe è stata effettuata correttamente in quanto, in quel momento, il bambino risultava essere ancora straniero: pertanto doveva essere iscritto sulla base dei dati risultanti nel passaporto rilasciato dall'autorità dello Stato di appartenenza del minore.

Per quanto attiene il decreto di adozione del Tribunale dei minorenni dovrà essere trascritto così come è stato formato.

Con l'entrata in vigore della Legge 476/98 (divenuta pienamente efficace ed operante dopo la pubblicazione nella G.U. del 30 ottobre 2000 dell'elenco degli enti abilitati a seguire le procedure di adozione) l'adottato acquista automaticamente la cittadinanza italiana a seguito della trascrizione del decreto. Successivamente dovrà essere trascritto l'atto di nascita dell'interessato (cui dovranno essere apposte le annotazioni di legge); l'atto di nascita dovrà essere quello originale e non quello eventualmente riformulato a seguito dell'adozione. In mancanza di questo i genitori dovranno promuovere azione presso il competente tribunale per la formazione dello stesso. Nel caso specifico sembra che il decreto del Tribunale dei minorenni contenga già le indicazioni necessarie per la formazione dell'atto di nascita. Appare peraltro fuori dubbio che, al momento, il bambino adottato debba essere indicato con i prenomi risultanti dallo stesso decreto.

28. Iscrizione minori

Domanda

Può l'Ufficiale di Anagrafe rifiutare la richiesta d'iscrizione anagrafica del minore, anche di pochi mesi, presso parenti o amici per motivi di asili nido, scuola, ASL, ecc. di genitori residenti in altro Comune?

Anche se di fatto il minore risultasse dimorante nel Comune può l'Ufficiale d'Anagrafe scoraggiare tale richiesta richiamando ai genitori l'art. 45 del Codice Civile (il minore ha il domicilio nel luogo di residenza dei genitori o del tutore) ed invitare gli stessi a richiedere il nulla osta del Giudice Tutelare per l'affido del minore in altra famiglia?

Risposta

La legge 24/12/1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) ed il D.P.R. 30/5/1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico) non prevedono particolari normative in riferimento al trasferimento di residenza dei minori.

Tutta la normativa anagrafica, come sopra indicata, deve quindi essere letta ed applicata nella considerazione che, anche il minore,

deve essere considerato alla stregua di soggetto anagrafico senza alcuna distinzione con il maggiore di età.

Deve inoltre essere rilevato che, essendo il minore privo della capacità di agire (art. 2 Codice Civile), le dichiarazioni anagrafiche che lo riguardano, da rendersi ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 223/1989, dovranno essere sottoscritte da chi esercita la potestà (normalmente i genitori).

Pertanto l'eventuale trasferimento della residenza dovrà essere dichiarato e sottoscritto nei modi sopra indicati.

Effettuate tali precisazioni ed esaminando il caso concreto posto dal quesito in oggetto si debbono effettuare le ulteriori precisazioni.

L'art 43 del Codice Civile, l'art. 2 della Legge 1228/1954 e l'art. 3 del D.P.R. 223/1989 stabiliscono che la residenza si ha nel Comune di dimora abituale.

La costante giurisprudenza in materia ha da sempre affermato che *“la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”*. (Corte di Cassazione - 14/3/1986).

L'esperienza quotidiana insegna che, quasi sempre, il cambiamento di residenza del minore è legato ad aspetti diversi dall'oggettività della dimora abituale ed è richiesto per risolvere altri problemi (frequenza scuole, asili, ecc).

L'accertamento sull'abitudine della dimora del minore, per la fattispecie in oggetto, non potrà quindi limitarsi a verificare la mera presenza del minore (magari nei così detti orari d'ufficio) presso l'abitazione di soggetti diversi dai genitori. Infatti l'Ufficiale di Anagrafe dovrebbe cercare di dare risposta, ad esempio, ai seguenti quesiti:

Il minore la sera torna a casa presso i propri genitori?

Nei fine settimana il minore abita con i genitori?

Nel caso che, ai quesiti sopra indicati, si riscontri una risposta positiva (anche ad uno solo di essi) risulterebbe chiaro che il minore deve mantenere la residenza nella famiglia dei propri genitori.

29. Rilascio elenchi capifamiglia

Domanda

È possibile rilasciare l'elenco dei capifamiglia iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente con l'indicazione dei relativi indirizzi, a partiti o formazioni politiche che ne fanno richiesta?

Risposta

La richiesta di un partito politico tesa al rilascio dell'elenco dei capifamiglia va respinta in quanto la comunicazione dei dati da un soggetto pubblico (in questo caso il Comune) ad un soggetto privato (perchè tali sono il partito o la formazione politica) è consentita solo in presenza di leggi o regolamenti che la prevedano con precisione.

Nella materia sottoposta all'attenzione ciò non è previsto da nessuna norma, anzi l'articolo 34 del D.P.R. 223/89 esclude la possibilità di comunicare o diffondere dati personali, desunti dal registro della popolazione residente, a soggetti privati, mentre la consente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità.

Giova comunque ricordare che i partiti politici, al pari di qualunque altro soggetto, possono avvalersi della possibilità loro offerta dalla disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 51 del T.U. n. 223/1967, che prevede testualmente che chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune. Naturalmente, in tale ultimo caso, potrà essere rilasciato l'elenco degli elettori e non dei capifamiglia (alias intestatari di scheda) in quanto tale dato non è rilevabile dalle liste elettorali.

30. Iscrizioni - Contratto di affitto Clausola vessatoria - Problematiche

Domanda

È rilevante la clausola inserita in un contratto di locazione con la quale una persona, pur dimorando abitualmente nell'alloggio oggetto di contratto, si impegna a non prendervi la residenza? Come deve comportarsi l'Ufficiale di Anagrafe che, avendo accertato l'esistenza dei requisiti per procedere d'ufficio alla iscrizione, si vede opposta dall'interessato questa presunta condizione ostativa?

Risposta

Nessuna importanza può rivestire una simile clausola inserita in un contratto di locazione al fine di impedire al locatario di iscriversi nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; eventual-

mente un simile condizionamento potrebbe assumere il carattere di clausola vessatoria in quanto intesa ad impedire all'interessato l'esercizio di un diritto e l'osservanza di un preciso obbligo stabiliti dalla legge.

L'Ufficiale di Anagrafe a cui, dopo avere accertato i requisiti previsti dalle norme e provvedendo all'iscrizione d'ufficio nell'Anagrafe per omessa dichiarazione della parte, viene posta questa eccezione quale elemento che dovrebbe impedire l'iscrizione anagrafica (in presenza, molte volte, della volontà e dell'interesse alla iscrizione non potuti esprimere dall'interessato) dovrà ulteriormente motivare lo stesso provvedimento di iscrizione con le argomentazioni in suo possesso risultanti dagli esiti degli accertamenti (situazione di fatto appurata) e procedere alla iscrizione in Anagrafe. Un diverso comportamento dell'Ufficiale di Anagrafe non sarebbe conforme alla legge ed al contrario, elusivo delle funzioni e delle responsabilità previste dall'articolo 4 della Legge n. 1228/1954.

31. Espatrio minori

Domanda

Il certificato di nascita ad uso espatrio per i minori, può essere rilasciato oltre che dal Comune di nascita e di trascrizione dell'atto, anche dal Comune di attuale residenza?

Risposta

Sicuramente il certificato per l'espatrio del minore può essere rilasciato anche dal Comune di residenza sulla base delle risultanze anagrafiche: in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 3/95 pubblicata sulla G.U. 15/4/1995, n. 89.

32. Modello ISTAT APR4 - Compilazione - Completamento Sostituzione con allegata visura anagrafica - Possibilità

Domanda

Molti ufficiali di Anagrafe hanno adottato la prassi di allegare al modello ISTAT APR4 un modello stampato contenente le generalità delle persone cancellate molto spesso omettendo di rettificare od integrare quelle contenute nel predetto modello. Si chiede se sia necessario ritornare la pratica di cambiamento di residenza al Comune di cancellazione per il completamento dei dati mancanti oppure se esiste una modalità alternativa.

Risposta

Premesso che la prassi rammentata risponde ad esigenze di celerità ed anche precisione e completezza dei dati, si rileva però la necessità che il modello ISTAT APR4 debba essere completamente riempito di tutte le notizie richieste in quanto esso si configura come il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe con la conferma e rettifica dei dati ed assume anche finalità statistiche dovendo essere trasmesso all'ISTAT per le rilevazioni demografiche di istituto.

Qualora però pervenga all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di immigrazione un modello ISTAT APR4 non completato ma corredato dal tabulato contenente tutti i dati necessari per il suo completamento, si ritiene, anche per il principio di economicità del procedimento amministrativo e per evitare inutili aggravii al procedimento stesso, che nulla impedisca all'Ufficiale di Anagrafe che provvede alla definizione della pratica di iscrizione di integrare direttamente il modello APR4, evitando un oneroso ritorno della pratica al Comune di precedente residenza.

Così agendo sarebbero senz'altro assolte tutte le finalità per le quali è stato istituito il modello APR4, garantendo, nel contempo, al procedimento quelle necessarie caratteristiche di economicità, celerità, efficienza ed anche di semplificazione.

33. Numerazione civica**Domanda**

Chi ha la competenza per l'attribuzione della numerazione civica? Chi è il responsabile del provvedimento di modifica della numerazione?

Risposta

Il D.P.R. n. 223/1989 affida gli adempimenti topografici all'ufficio statistica, ove esista, ovvero all'ufficio topografico od ecografico. Nei Comuni nei quali non esistono tali uffici questi adempimenti devono essere curati dall'ufficio di Anagrafe. Anche nei Comuni in cui i suddetti adempimenti sono svolti da uffici organicamente distinti da quello di Anagrafe, il responsabile degli stessi adempimenti è comunque l'Ufficiale di Anagrafe. È altresì affidata all'Ufficiale di Anagrafe la cura dell'aggiornamento del piano topografico tra un censimento e l'altro, della numerazione civica e della denominazione delle aree di circolazione. Individuato, come detto sopra, l'ufficio comunale titolare del procedimento, viene da sé che il responsabile del provvedimento per la modifica della numerazione civica è l'Ufficiale di Anagrafe.

Quanto sopra è da considerarsi come una necessità specifica del servizio anagrafico, per la cui migliore gestione è indispensabile la conoscenza e l'indicazione sempre precisa ed aggiornata anche delle aree di circolazione e dei numeri civici, compresi gli interni.

Come suggerito anche dall'ISTAT con le istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico, là dove tratta del caso in cui la causa che determina l'aggiornamento della numerazione civica sia l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, è perfettamente consentito che a ciascun nuovo accesso possa essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter ecc.

34. Residenza Anagrafica

Domanda

Può essere concessa la residenza anagrafica presso un albergo?

Risposta

Con riferimento al quesito in oggetto posto dall'ufficiale di Anagrafe del Comune di..... inerente la possibilità di concedere la residenza anagrafica in un albergo, si precisa che nessuna norma o istruzione ministeriale dettano condizioni contrarie alla concessione della residenza in un albergo, locanda, pensione, ecc.

L'art. 5 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico) inibisce solamente la possibilità di istituire la convivenza anagrafica in detti luoghi.

Pertanto è possibile, anzi doveroso, qualora ricorrano le condizioni di stabile dimora, iscrivere in Anagrafe il soggetto che abiti in un albergo, locanda, pensione o simili.

35. Variazione di residenza anagrafica

Domanda

Premesso che in questo Comune alla Via X n. 99, è iscritta in Anagrafe una famiglia costituita da marito, moglie, 4 figli (di cui 3 sposati) ed una nuora. In occasione della richiesta di iscrizione in Anagrafe di un'altra nuora, dal Comune di Z a questo Comune, Via X n. 99, i Vigili Urbani accertano che la persona che richiede la residenza non abita, come dichiarato in Via X n. 99, bensì con i suoceri in Via Y n. 88 dove dimora stabilmente tutta la famiglia iscritta nella indicata Via X. Conseguentemente si invitano le persone interessate perché provvedano ad effettuare il cambio di abitazione da Via X n. 99 a Via Y n. 88.

Gli interessati si presentano all'ufficio Anagrafe e dichiarano che l'intera famiglia ha la stabile dimora nella Via X n. 99 essendo l'abitazione di Via Y n. 88 usata come domicilio e luogo in cui trascorrono i weekend e le vacanze estive.

Da nuovi e ripetuti accertamenti effettuati, per il tramite dei Vigili Urbani, risulta, ancora una volta, che la famiglia in oggetto abita effettivamente nella Via Y n. 88.

Conseguentemente si notifica agli interessati una comunicazione con invito a voler regolarizzare la posizione anagrafica della famiglia.

Questi, ancora una volta, rispondono affermando che la presenza degli stessi in Via Y n. 88 è occasionale, transitoria, determinata unicamente dalla scelta di un luogo dove si è posta la sede principale dei propri affari ed interessi.

Sin qui i fatti.

Chiedo: in presenza di due abitazioni, poste nello stesso territorio comunale, può l'interessato decidere di conservare la dimora stabile in Via X n. 99, nonostante sia stata accertata una situazione di fatto per la quale l'effettiva dimora della famiglia è in Via Y n. 88?

Risposta

L'Ufficiale di Anagrafe che abbia accertato, in qualsiasi modo, che una famiglia residente nel Comune dimora abitualmente in abitazione diversa da quella per la quale risulta l'iscrizione in Anagrafe, ha l'obbligo di avviare il procedimento d'ufficio per le variazioni del caso.

L'avvio del procedimento deve essere comunicato e notificato agli interessati fissando un termine (10 giorni) entro il quale questi si debbano presentare all'Ufficiale di Anagrafe per rendere le prescritte dichiarazioni. Se entro tale termine gli interessati non si presentano, o anche se trasmettono memorie, lettere, ecc., attraverso le quali dichiarano di non voler regolarizzare la posizione anagrafica, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà procedere comunque alla variazione d'ufficio.

D'altra parte, per il caso in esame, risulta evidente che la famiglia abbia fissato la dimora abituale nella Via Y n. 88 e confonda il concetto di domicilio con quello di residenza.

Al termine del procedimento avrà cura di notificare agli interessati l'avvenuto cambiamento di residenza facendo loro presente che avverso tale provvedimento essi potranno ricorrere, entro 30 giorni, al Prefetto.

36. Aggiornamento patente di guida

Domanda

A questo Ufficio Anagrafe è stato richiesto dalla Motorizzazione Civile la variazione di indirizzo su una patente di guida rilasciata ad un cittadino successivamente alla iscrizione nell'Anagrafe di questo Comune.

Ciò è avvenuto perchè l'interessato ha chiesto l'iscrizione in Anagrafe, con provenienza da altro Comune, mentre il procedimento per il rilascio della patente di guida era ancora in corso.

Poichè l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile sostiene di non essere competente all'aggiornamento della residenza sulla stessa patente di guida si chiede di conoscere, onde evitare inutili disagi al cittadino, se sia competente l'Ufficio Anagrafe del Comune anche se al momento di definizione della pratica di iscrizione il cittadino non era ancora in possesso di alcuna patente di guida.

Risposta

In merito al quesito proposto si deve rilevare che in riferimento a quanto disposto dall'art. 116, comma 11, del D.L. 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada) come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 19/4/1994, n. 575 la competenza alla variazione di residenza sulla patente di guida è di competenza del Comune - Ufficio Anagrafe - con le modalità ed indicazioni stabilite dalla stessa norma, limitatamente al caso e nel solo periodo in cui il procedimento di variazione anagrafica sia in corso. Una volta definito il procedimento di iscrizione o variazione anagrafica la competenza alle variazioni ed all'aggiornamento della patente di guida spetta, senza ombra di dubbio, alla Motorizzazione Civile così come stabilito dallo stesso D.P.R. 575, art. 2, che ha trasferito le competenze per il rilascio della patente di guida dalle Prefetture al Ministero dei Trasporti.

Anche la Circolare MI.A.C.E.L. n. 11/95 conferma l'interpretazione sopra riportata.

Pertanto, nel caso posto dal Comune di..... si ritiene che lo stesso Comune, una volta definita la pratica migratoria non abbia alcuna competenza in merito ad eventuali e/o successivi aggiornamenti della patente di guida: tale competenza ricade sugli Uffici della Motorizzazione Civile.

37. Rilascio elenchi anagrafici

Domanda

È possibile rilasciare l'elenco delle famiglie anagrafiche ad una Comunità Montana e l'elenco nominativo dei residenti all'Istituto di Medicina del Lavoro di.....?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto dal Comune di..... circa la possibilità di rilasciare elenchi anagrafici ad altre Pubbliche Amministrazioni, si ritiene che sia possibile, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 34 D.P.R. 223/89 sempre che l'Amministrazione richiedente motivi la richiesta dichiarando il fine di utilità pubblica.

L'Ufficiale di Anagrafe richiesto rilascerà pertanto gli elenchi con i soli dati, relativi ai cittadini iscritti in Anagrafe, che siano indispensabili per i fini di istituto (esempio: cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, composizione della famiglia anagrafica) con tassativa esclusione dei dati che non siano compatibili con i fini istituzionali dell'ufficio ricevente (esempio: paternità, maternità, cittadinanza, stato civile, titolo di studio, professione, iscrizione o meno alle liste elettorali, possesso della carta di identità).

38. Nome di straniera

Domanda

Un cittadino italiano (Sig. Rossi) contrae matrimonio con cittadina polacca (Popovna). Il matrimonio avviene in Polonia.

Conseguentemente al matrimonio la cittadina polacca acquista, in virtù di quella legislazione, il cognome del marito Rossi.

In un secondo tempo la moglie immigra in Italia, e viene iscritta in Anagrafe come Signora Rossi (dati desunti dal passaporto a norma dell'art.14 D.P.R. 223/89).

Successivamente, il Consolato Italiano trasmette al competente Ufficio di Stato Civile la documentazione ai fini della trascrizione dell'atto di matrimonio dove il nome della moglie viene indicato come Popovna.

Trascritto l'atto l'Ufficio di Stato civile trasmette la comunicazione all'Ufficio Anagrafe (art. 12 D.P.R. 223/89), il quale non sa come comportarsi relativamente all'aggiornamento del dato relativo "allo stato civile" del Sig. Rossi: "la moglie deve essere indicata come Rossi Tatiana?".

Risposta

Le nuove norme di diritto internazionale privato (legge 218/1995) stabiliscono il principio secondo il quale lo straniero ha diritto a regolare i diritti della personalità (tra questi il diritto al nome - da intendersi come la somma del prenome e del cognome) secondo la legge dello Stato di appartenenza.

Nella fattispecie appare quindi corretto che, secondo l'ordinamento polacco, la sposa del cittadino italiano sostituisca il proprio cognome con quello del marito all'atto o successivamente alla celebrazione del matrimonio.

L'Ufficiale di Anagrafe dovrà pertanto iscrivere nell'Anagrafe della popolazione residente la moglie del cittadino italiano con il cognome risultante dal passaporto polacco e dal permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura.

Una volta che l'Ufficiale di Stato Civile abbia ricevuto l'atto di matrimonio celebrato all'estero tra il cittadino italiano e la cittadina straniera procederà alla trascrizione, nei relativi registri, e, successivamente comunicherà all'Ufficiale di Anagrafe, tramite il modello ISTAT AP2, l'evento ai fini dell'aggiornamento della posizione anagrafica degli interessati.

L'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza dei coniugi procederà pertanto ad aggiornare le schede individuali (mod. ISTAT AP5) e la scheda di famiglia (mod. ISTAT AP6) modificando esclusivamente lo stato civile. In buona sostanza il Signor Rossi risulterà coniugato con la Signora Rossi e viceversa.

Quindi nessun problema per l'Ufficiale di Anagrafe.

Il problema si potrebbe invece porre per l'Ufficiale di Stato Civile nel momento in cui, dopo aver effettuato l'annotazione di matrimonio a margine dell'atto di nascita, dovesse rilasciare un certificato o estratto per riassunto di matrimonio le cui risultanze sarebbero discordanti da analoghi certificati rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile.

Sarebbe così opportuno, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile effettuare la seguente verifica:

- se l'atto di matrimonio da trascrivere contenga o meno la chiara indicazione che la sposa, a seguito del matrimonio, assume o sostituisce il proprio cognome con quello del marito. In tale ultimo caso: l'annotazione a margine dell'atto di nascita del marito dovrebbe evidenziare che il Signor Rossi M. è coniugato con la Signora Rossi T. dovrebbe essere effettuata un'annotazione a margine dell'atto di matrimonio per evidenziare che la sposa con il matrimonio ha assunto il cognome Rossi;
- tutte le certificazioni relative di Stato Civile dovrebbero riportare, per la sposa, il cognome Rossi;

- solo quando, e se, la sposa acquistasse la cittadinanza italiana, a seguito di matrimonio, si dovrebbero avviare tutte le procedure per far risultare, in ogni atto d'interesse, che la sposa si chiama Popovna (secondo il diritto italiano; mentre per lo Stato Polacco continuerà a chiamarsi Rossi: per evitare probabili inconvenienti alla persona sarà opportuno rilasciare alla stessa un certificato relativo alla diversità dei cognomi - sulla base della Convenzione dell'Aja del 8/9/1982). Diversamente (quando nell'atto di matrimonio non risulti chiaramente che la sposa assume o sostituisce il proprio cognome con quello del marito) sarebbe opportuno promuovere sentenza di rettifica presso il Procuratore della Repubblica per far in modo che, una volta trascritto l'atto di matrimonio ed effettuate le annotazioni sopra cennate, le certificazioni dell'Ufficiale di Stato Civile non siano discordanti con quelle dell'Ufficiale di Anagrafe. Qualora l'Ufficiale di Stato Civile non intendesse promuovere la sentenza di rettificazione o anche se il Procuratore della Repubblica non intendesse trasmettere la richiesta ai competenti organi giurisdizionali, l'Ufficiale di Stato Civile competente farà bene, *extrema ratio*, a rilasciare comunque un certificato sulla diversità dei cognomi.

39. Emigrazione

Domanda

In caso di emigrazione di due soggetti, può l'Ufficiale di Anagrafe del Comune di cancellazione opporre rifiuto in quanto ha ricevuto un unico modello APR4 mentre i due soggetti erano iscritti, in quel Comune, in due diverse schede di famiglia? Può detto Ufficiale d'Anagrafe pretendere che gli siano richieste due cancellazioni con due diversi modelli APR4?

Risposta

L'art. 2 della Legge 24/12/1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente) stabilisce che “*è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione nel Comune di dimora abituale (...omissis...)*”.

L'art. 6 del D.P.R. 30/5/1989, n. 223 stabilisce che “*ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti la famiglia (...omissis...)*”.

L'art. 13 del novellato D.P.R. 223 stabilisce “*che le dichiarazioni*

anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero (..omissis.); b) costituzione di nuova famiglia (..omissis..)."

L'art. 4, sempre del N.A., definisce il concetto di famiglia anagrafica rappresentandola come "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Dalle premesse evidenziate, venendo al caso concreto prospettato da codesto Comune, si possono trarre le seguenti conclusioni. Le due persone che hanno richiesto l'iscrizione in Anagrafe del Comune di..... hanno dichiarato di coabitare e, essendo in rapporti di parentela, devono costituire un'unica famiglia anagrafica. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 223/89 appare corretto che solo uno dei due abbia sottoscritto la dichiarazione di residenza per trasferimento da altro Comune nella considerazione del fatto che entrambi provengono da medesimo Comune. Il Comune di....., dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di dimora abituale dei richiedenti, deve richiedere, inviando n. 3 copie dell'unico modello APR4, la cancellazione al precedente Comune di iscrizione anagrafica. Il Comune di precedente iscrizione anagrafica deve, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento, controllare le notizie riportate nella Sez. III del mod. APR4 ed eventualmente rettificarle e può disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'Anagrafe. Per il Comune di cancellazione nessuna rilevanza deve avere il fatto che i soggetti di cui si richiede la cancellazione siano iscritti in due schede di famiglia diverse: evidentemente i soggetti in questione dimoravano abitualmente in due famiglie diverse mentre, nel nuovo Comune di dimora abituale vanno a formare una nuova ed unica famiglia anagrafica.

Se il Comune di cancellazione persiste nella sua errata convinzione il Comune di..... dovrà, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del regolamento richiedere l'istituzione della vertenza anagrafica che sarà risolta direttamente dalla Prefettura di....., nel caso il Comune di cancellazione appartenga alla stessa Provincia, oppure dal Ministero dell'Interno nel caso detto Comune di cancellazione appartenga a Provincia diversa.

40. Bollo su stati di famiglia storici

Domanda

Lo stato di famiglia storico è soggetto all'imposta di bollo?

Risposta

L'applicazione dell'imposta di bollo è conseguente all'uso cui è destinato il documento. Occorre quindi che l'interessato dichiari l'uso al quale il documento è destinato e, a tale proposito, stante la natura del certificato, occorre una richiesta scritta sulla quale l'istante dovrà specificare, in maniera chiara ed esplicita e non con formula generica, l'uso stesso. L'Ufficiale di Anagrafe sarà quindi in grado di stabilire se l'uso dichiarato rientra tra quelli in esenzione oppure se dovrà applicare la marca da bollo. L'eventuale uso diverso da quello dichiarato non comporterà a questo punto responsabilità alcuna per l'Ufficiale di Anagrafe ma questa sarà eventualmente a carico dell'interessato e dell'ufficio ricevente.

41. Attribuzione numerazione civica a fabbricato ristrutturato

Domanda

Questo ufficio ha in piedi un contenzioso con il proprietario di un immobile risalente agli anni 60 (sede allora di una fabbrica di bibite gassate) con unico ingresso al quale era stata assegnata la seguente attribuzione toponomastica: via..... n. 30. A seguito del fallimento della ditta di cui in premessa, l'intero fabbricato viene acquistato da una società di costruzioni attuale proprietaria dell'immobile. Nel 1999 una parte dell'immobile di cui trattasi è oggetto di ristrutturazione ed ampliamento a seguito del quale vengono creati al piano terra tre locali ad uso uffici: il primo ingresso che troviamo dopo il n. 28 della stessa via (numero appartenente ad una vicina abitazione) trova collocazione l'Ufficio Postale, segue poi un altro ingresso (sede di PP. EE.), piccolo atrio con altro ingresso (ove si accede al primo piano) per locali ad uso direzionale, infine ultimo ingresso per locali ove ha sede una banca.

In sede di rilascio del certificato di agibilità (31/01/2000) per il primo locale (sede della Posta) l'ufficio Anagrafe ha assegnato d'ufficio su richiesta del collega dell'ufficio tecnico (in quanto il proprietario non ha provveduto ai sensi del regolamento anagrafico) il numero 30 (vecchio numero assegnato al fabbricato negli anni 60). In sede di rilascio del certificato di agibilità (15/12/2000) per il secondo locale (sede del bar) l'ufficio Anagrafe ha assegnato d'ufficio come sopra il n. civico 30/a e per il locale sede della banca il numero civico 30/c. Tutti i certificati di agibilità sono stati consegnati alla ditta proprietaria e pertanto ho ritenuto che anche la definizione della numerazione civica fosse nota. Successivamente, come ufficio Anagrafe, ho ricevuto un'istanza della ditta proprietaria dell'immobile (in data 22/2/2001) che richiede la rettifica della numerazione civica come sopra assegnata facendo le seguenti

considerazioni: 1) la società fin dal 1996 ha in attività un'unità locale operativa al civico 30 di via.....; 2) successivamente all'apertura di tale unità locale si è provveduto all'intervento edilizio di ristrutturazione; 3) le nuove unità locali (posta, banca PP.EE.) sono state rese agibili dopo l'apertura dell'unità locale della società. Pertanto il numero civico 30 è da ritenersi attribuito alla società (che dovrebbe occupare il primo piano ove si accede dal terzo ingresso). A tale istanza, io funzionario di Anagrafe delegato dal Sindaco, ho risposto che: la numerazione civica e l'aggiornamento della stessa è regolata dal D.P.R.R. 223/1989, in particolare art. 42 e art. 43, e dalle istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico emanati dall'Istat.

In merito all'assegnazione della numerazione civica del fabbricato di cui trattasi, l'Anagrafe si è attivata d'ufficio su richiesta dell'ufficio tecnico in seguito a rilascio dei certificati di agibilità dei locali di cui trattasi. Dopo tale intervento si è ritenuto di aggiornare la numerazione civica in conseguenza all'apertura di nuovi accessi nell'edificio (originariamente un solo accesso, dopo la ristrutturazione n. 4 accessi), numerazione che comunque deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. Pertanto è stato riconfermato il vecchio n. 30 al primo accesso corrispondente ai locali occupati dall'ufficio postale. In seguito a sopralluogo effettuato dai vigili urbani in sede di rilascio del certificato di agibilità per i locali ad uso PP.EE. e banca (rispettivamente secondo e quarto accesso) sono stati assegnati i numeri civici 30/a e 30/c, riservando il n. 30/b ai locali situati al primo piano sede degli uffici direzionali probabilmente sede dell'unità operativa di cui alle premesse e mai attivata fisicamente come risulta dagli atti del Comune. Pertanto se la vostra società a far data dal 1996 ha un'unità locale al n. 30 di via....., tale fatto non è prioritario per l'assegnazione della numerazione civica, in quanto a seguito di lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio si sono venuti a creare degli altri accessi che hanno determinato l'aggiornamento della numerazione alla costruzione già esistente, aggiornamento effettuato sulla base della normativa vigente. Successivamente la società proprietaria dell'immobile risponde che quanto precisato dall'ufficio Anagrafe non è da loro condiviso in quanto vogliono evitare inutili pratiche dal costo oneroso (atti notarili per modifica sede, variazioni alla CC.IAA., variazioni tavolari, ecc.) valutabili in circa 58 milioni. Pertanto riformulano l'istanza affinché venga rivista la numerazione civica assegnando alla fantomatica sede (terzo ingresso) il vecchio n. 30. Gradirei il vostro parere in merito all'intera vicenda ma soprattutto se l'ufficio ha agito correttamente. Non è mia intenzione rivedere il tutto in

quanto ritengo di aver agito correttamente nelle more di legge e regolamenti ed attendo fiducioso una vostra risposta.

Risposta

Dai fatti esposti si deve ritenere l'operato dell'Ufficiale di Anagrafe pienamente rispondente alla normativa vigente in materia.

Infatti il vecchio fabbricato aveva un unico accesso sulla pubblica via mentre, successivamente alle ristrutturazioni intervenute gli accessi, adesso, sono tre: pertanto l'Ufficiale di Anagrafe ha giustamente provveduto ad una riassegnazione della numerazione civica ed ha agito secondo norma e secondo logica. Tuttavia sembra non attribuibile il numero 30/b per unità immobiliare posta all'interno del fabbricato; per tali casi si procederà semplicemente all'attribuzione dei numeri interni necessari. Per quanto attiene le spese indicate alla società si ritiene che esse non corrispondano alla realtà in quanto le variazioni conseguenti ad una riassegnazione del numero civico (con procedimento d'ufficio) sono senza oneri a condizione che le stesse siano comunicate nei termini previsti (30 giorni) da parte degli interessati agli uffici competenti.

42. Consultazione archivio storico

Domanda

Un cittadino del mio Comune si è presentato all'ufficio Anagrafe con la richiesta di consultare l'archivio storico anagrafico e di stato civile conservati presso l'archivio comunale, per effettuare una ricerca storica su coloro che hanno abitato in questo Comune, sulle professioni esercitate e altre informazioni che si possono trarre dai dati conservati. Alla luce della Legge sulla privacy n. 675/96, del D.Lgs. 281/99, dell'ultimo provvedimento del Garante 14/3/2001 pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/4/2001 (codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici) e del regolamento anagrafico D.P.R. 223/89 il quale dispone che l'Ufficiale di Anagrafe può rilasciare a chi ne faccia richiesta dati anagrafici resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca, e comunque la ricerca può avvenire solo attraverso il rilascio di certificazioni da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe e di stato civile, è possibile o meno, e quali condizioni accogliere la richiesta del cittadino?

Risposta

Con riferimento al quesito posto circa la consultabilità degli archivi anagrafici si devono avanzare le seguenti osservazioni: per archivio storico anagrafico si deve intendere l'archivio delle schede

individuali (AP5) e di famiglia (AP6) e convivenza (AP6a) eliminate dagli schedari della popolazione residente o iscritta in A.I.R.E.; naturalmente in detto archivio troveranno posto tutte le schede degli eliminati (anche se l'eliminazione sia avvenuta, a seguito di decesso, emigrazione, ecc.). L'art. 37 del D.P.R. 223/89 pone assoluto divieto alle persone estranee all'ufficio Anagrafe all'accesso e alla consultazione degli archivi anagrafici, compreso l'archivio degli eliminati. Per lo stato civile non esiste un archivio storico ma una raccolta di registri, con riferimento ai vari atti, che vanno dal 1867 ad oggi. Il D.Lgs. 30/7/1999 n. 281 detta regole in materia di trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. Il D.P.R. 1409/63 disciplina modi e criteri per la consultabilità degli archivi sottoposti alla vigilanza della Soprintendenza archivistica. In base alle citate normative si ritiene che gli atti dello stato civile e di Anagrafe, che si riferiscano ad eventi accaduti da oltre 70 anni, siano consultabili a condizione che sia richiesta, da parte dell'interessato, autorizzazione alla Soprintendenza archivistica: tale autorizzazione dovrà contenere dettagliatamente le modalità di consultazione e gli atti cui sia consentita. Risulta altresì evidente che la consultazione non dovrà configurarsi in estrazione di atti per copia. Tuttavia si deve rilevare che tale procedura, consentita per gli atti di stato civile incontrerà diverse difficoltà per gli archivi storici anagrafici. Infatti risulterà pressoché impossibile adottare i criteri sopra indicati per un archivio (schede individuali) ordinato per ordine alfabetico indipendentemente dalla data di eliminazione della scheda. Più semplice sarà l'accesso alle schede di famiglia in quanto il loro ordinamento è previsto, nello schedario storico, per data di eliminazione. In ogni caso l'eventuale accesso dovrà essere curato sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficiale di Anagrafe e/o di stato civile.

43. Ricorso su pratica di residenza

Domanda

Con nota del 20 marzo 2001 questo ufficio Anagrafe ha emesso il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di trasferimento di residenza inoltrata dal sig. il 2 marzo 2001. In data 8 aprile 2001 il sig. si è presentato presso l'ufficio inoltrando una nuova domanda di residenza allo stesso indirizzo della precedente. Il 19 aprile la Prefettura ci comunica che il sig. ha impugnato in data 10 aprile il provvedimento con il quale questo ufficio aveva negato l'iscrizione anagrafica richiesta il 2 marzo 2001. Si richiede se è stato corretto aver permesso al sig. di presentare una nuova domanda di

variazione di residenza in data 8 aprile (prima della scadenza dei trenta giorni concessi per l'eventuale ricorso)? In caso affermativo il ricorso presentato rende nulla la richiesta dell'8 aprile?

Risposta

Sicuramente sarebbe stato opportuno che l'Ufficio avesse inibito la possibilità di presentare una nuova domanda prima della scadenza del termine per l'effettuazione del ricorso. In ogni caso si ritiene che, a fronte della situazione prospettata, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrebbe comunicare il fatto al Prefetto, che presumibilmente deve ancora decidere sul ricorso, informando lo stesso ed il richiedente della immediata sospensiva sulla nuova richiesta in attesa di conoscere le determinazioni del Prefetto stesso.

44. Cancellazione per irreperibilità

Domanda

Nell'anno 1994, a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili di un matrimonio, il giudice assegna la casa coniugale ad entrambi i coniugi con l'obbligo di dividere l'appartamento in due vani ciascuno. Nel mentre la moglie lascia l'appartamento effettuando anche il cambio di residenza per un altro Comune, due figli, entrambi maggiorenni, continuano a vivere nell'appartamento. A detta di questi ultimi il padre effettua il cambio della serratura impedendo di fatto agli stessi di accedere all'appartamento. Successivamente, nell'anno 1997, il genitore chiede la rettifica del proprio nucleo familiare dichiarando che i figli sono residenti altrove. A seguito di informazione dei Vigili Urbani di questo Comune gli stessi accertano che effettivamente i figli domiciliano altrove indicando i Comuni presso cui si trovano. Interessati i Comuni indicati dai Vigili non è stata promossa alcuna pratica di cancellazione, anzi fu comunicato che i ragazzi non risultavano iscritti nel registro della popolazione né tra gli emigrati. Con successive istanze il padre, tramite un legale, ha continuato a chiedere la cancellazione dei figli dal proprio nucleo familiare e questo ufficio ha sempre interessato il comando di polizia urbana per verificare la veridicità delle indicazioni del padre. I Vigili hanno sempre relazionato che i figli non abitavano più presso l'indirizzo originario. Si fa presente che tutti i Comuni ai quali è stato richiesto di procedere all'iscrizione anagrafica dei ragazzi ai sensi del regolamento anagrafico hanno sempre dato risposta negativa. In data 16 marzo uno studio legale ha invitato e diffidato questo Ufficio a procedere alla cancellazione dei figli dallo stato di famiglia del genitore. Questo servizio fece presente che, non

avendo avuto riscontro positivo da parte dei Comuni in cui gli stessi avevano la residenza, non avrebbe effettuato la cancellazione anagrafica. In data 7 c.m. lo studio legale ha chiesto la cancellazione anagrafica; a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati (art. 11 lettera c); ed ha nuovamente diffidato questo ufficio a procedere. Il quesito che si pone è il seguente: è possibile procedere alla cancellazione per irreperibilità dei ragazzi i quali se è vero che non domiciliano all'indirizzo riportato in Anagrafe, spesse volte sono presenti in questo Comune?

Risposta

A norma dell'art. 11 lett. c) del Regolamento si dovrà procedere alla cancellazione per irreperibilità quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, una persona sia risultata irreperibile. Questa procedura può essere attivata dall'Ufficiale di Anagrafe ogni volta che ne ricorra il caso. Ma vediamo nel dettaglio quando deve essere attivata e con quali modalità deve essere perfezionata. Ogni volta che l'Ufficiale di Anagrafe, direttamente o indirettamente, venga a conoscenza del fatto che un soggetto o una famiglia, regolarmente iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente, non dimorino più con abitudine nel luogo di residenza deve avviare un procedimento per cercare di rendere la situazione di fatto conforme alla rappresentazione giuridica in materia di residenza anagrafica. In buona sostanza l'Ufficiale di Anagrafe dovrà porre rimedio ad un eventuale trasferimento di residenza non dichiarato. Irreperibile deve essere considerato colui che non solo non si rintraccia più in quella che risulta all'Anagrafe la sua dimora abituale, ma inoltre non si riesce a sapere dove abbia trasferito la sua residenza: in altre parole non si sa che fine abbia fatto e perché se ne sono perse le tracce. L'Ufficiale di Anagrafe dovrà dare avvio ad un procedimento per cercare di sanare una eventuale posizione anagrafica resasi difforme rispetto alla rappresentazione giuridica per omessa dichiarazione della parte interessata. In ogni caso l'Ufficiale di Anagrafe, dopo aver preso conoscenza della segnalazione pervenutagli o del fatto direttamente riscontrato darà inizio ad un procedimento che si comporrà di diverse fasi e potrà avere diversi tipi di conclusione. Qualora l'Ufficiale di Anagrafe, attraverso le informazioni raccolte con gli accertamenti disposti, venga a conoscenza che il soggetto si è trasferito in altro Comune dovrà, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, darne notizia all'Ufficiale di Anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferita. L'Ufficiale di Anagrafe del presunto Comune di trasferimento, accertata la veridicità delle notizie, provvede ad istituire una regolare pratica migratoria ed il procedimento avviato

si concluderà con la semplice cancellazione anagrafica dal Comune di precedente residenza e conseguente iscrizione nel Comune ove il soggetto o la famiglia si era trasferita. Diversamente l'Ufficiale di Anagrafe del presunto Comune di trasferimento informerà l'Anagrafe del Comune ove il soggetto risulta ancora iscritto che non sono state verificate le condizioni oggettive per poter accogliere la segnalazione. In quest'ultimo caso si dovrà proseguire l'iter del procedimento per l'eventuale cancellazione per irreperibilità accertata. Naturalmente dovranno essere esperiti tutti i tentativi che possano evitare una cancellazione che, diversamente, potrebbe risultare inopportuna e dannosa. Questo è il motivo per cui il legislatore ha stabilito, all'art. 11, comma 1 lett. c) del Regolamento, una procedura che impone ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo: in tal modo si vogliono scongiurare decisioni eccessivamente frettolose.

Pertanto l'Ufficiale di Anagrafe richiederà, agli agenti di Polizia Municipale, più accertamenti, distanziati nel tempo, per avere la garanzia, infine, di assumere una decisione corretta. L'intervallo di tempo tra un accertamento e l'altro sarà stabilito dallo stesso Ufficiale di Anagrafe. Detto arco di tempo permetterà di svolgere tutte le verifiche di cui abbiamo parlato. Inoltre l'accertamento ripetuto non deve consistere soltanto nel riscontro dell'assenza dall'abitazione del soggetto interessato, ma deve comprendere altre indagini, quali le informazioni presso i parenti, presso le scuole eventualmente frequentate dai figli, presso il datore di lavoro se conosciuto, gli Enti che forniscono servizi di utilità pubblica, la competente USL, il ritiro dei certificati elettorali, ecc.

Quando l'Ufficiale di Anagrafe abbia esperito tutti i tentativi del caso e non sia riuscito comunque a stabilire ove l'interessato abbia fissato la nuova dimora abituale, dovrà procedere alla cancellazione per irreperibilità. Nel caso di specie l'Ufficiale d'Anagrafe sembra abbia esperito effettivamente tutti i tentativi necessari al fine di evitare la cancellazione per irreperibilità. Tuttavia, stante la situazione descritta, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà adesso procedere all'effettiva cancellazione per irreperibilità anche se gli interessati spesso hanno occasione di essere presenti nel Comune senza peraltro dimorarvi.

45. Certificazione

Domanda

Uno studio legale chiede il rilascio di attestazione da parte dell'ufficio Anagrafe da cui risulti che: il Sig. X ed il Sig. Y sono legati da rapporti di parentela poichè rispettivamente padre e figlio;

il Sig Y è coniugato con la Sig. ra Z, figlia del Sig. K; il Sig W è cognato della Sig.ra Z. Può essere accolta tale richiesta? Quale norma di legge lo prevede?

Risposta

I compiti e le funzioni dell'Ufficiale di Anagrafe sono chiaramente individuati dalla Legge 1228/1954 e dal suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 223/1989). Pertanto l'Ufficiale d'Anagrafe può (anzi deve) svolgere funzioni tipiche ed individuate dalla norma.

L'art. 33 del citato D.P.R. 223/1989 stabilisce che l'Ufficiale d'Anagrafe rilasci a chiunque ne faccia richiesta i certificati di residenza e famiglia. Altre certificazioni possono essere rilasciate, desumendole dagli atti anagrafici, al diretto interessato. In ragione di quanto premesso si ritiene che:

1. l'Ufficiale d'Anagrafe non può rilasciare certificazioni dalle quali risultino i rapporti di parentela o affinità tra vari soggetti;
2. per quanto attiene l'eventuale certificazione della paternità si ricorda che l'art. 2 della Legge 31/10/1955, n. 1064 pone il divieto al rilascio di dette notizie nei certificati e documenti; solo per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità: ciò è tassativamente previsto dall'art. 3 del D.P.R. 432/1957 (regolamento di attuazione della Legge 1064). Così la richiesta avanzata dallo studio legale non può essere accolta.

46. Cancellazione stranieri

Domanda

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Min. Interno del 18 dicembre 2000 (art. 6 comma 4) abbiamo provveduto ad invitare (con lettera semplice, non raccomandata a.r.) i cittadini stranieri aventi permesso di soggiorno scaduto da più di un anno per rendere la dichiarazione di dimora abituale. Decorso i 30 giorni fissati senza che fosse pervenuta la suddetta dichiarazione, abbiamo provveduto ad affiggere all'Albo comunale una comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità al fine di raggiungere l'obiettivo della conoscenza-pubblicità legale (dal momento che non abbiamo alcun riscontro del ricevimento dell'invito). Ora possiamo procedere alla cancellazione?

Risposta

Con riferimento alla procedura relativa alla cancellazione degli stranieri che non abbiano provveduto, entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale mi permetto di osservare che: l'art. 15 del D.P.R. 394/99 prevede espressamente la sanzione della cancellazione dall'Anagrafe per gli stranieri che non adempiano l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro i 60 giorni da quando sia stato rinnovato il permesso o la carta di soggiorno. Così la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del D.P.R. 223/89 è stata modificata prevedendo la cancellazione dello straniero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. L'Ufficiale d'Anagrafe dovrà invitare lo straniero, cui sia scaduto il permesso di soggiorno da 1 anno e non abbia ancora rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, ad adempiere alla prescrizione normativa. Nell'ipotesi che lo straniero non si presenti entro il termine massimo di un anno dalla originaria scadenza del permesso di soggiorno l'Ufficiale d'Anagrafe procederà nel cancellare lo stesso. In tale ipotesi non dovrà essere emanato alcun particolare provvedimento: sarà sufficiente compilare il mod. APR4 come per una normale cancellazione per emigrazione. Il motivo di cancellazione dovrà essere espressamente indicato nella Sez. II del modello APR4 barrando l'apposita casella "provvedo alla cancellazione per altri motivi": per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 223/89.

47. Effetti dell'adozione di maggiorenne straniero

Domanda

A questo ufficio è pervenuta sentenza di adozione di una maggiorenne brasiliana da parte di un cittadino italiano, entrambi residenti in questo Comune. L'adottante è coniugato con la madre brasiliana dell'adottata. La sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato e registrata presso l'agenzia delle entrate di Genova, è stata consegnata in copia dall'interessato per le variazioni anagrafiche della figlia. Trovandomi in difficoltà di fronte a tale richiesta chiedo quale sia la prassi corretta, sia per la variazione anagrafica sia per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte della ragazza.

Risposta

Diverse sono le problematiche da affrontare per il caso di specie:

- 1) Cittadinanza: l'adottata maggiorenne potrà acquistare la cittadinanza italiana solo dopo che siano trascorsi cinque anni dall'adozione ed abbia mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia (art. 9 lett. b Legge 5/2/1992, n. 91).
- 2) Cognome dell'adottato: assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio a norma dell'art. 299 del Codice Civile.
- 3) Anagrafe: l'adottato continua ad essere figlio della madre legittima creando un mero vincolo di parentela civile con (e solamente con) l'adottante e non anche con i rispettivi parenti. I principali effetti di questa adozione sono individuabili nella successione mortis causa in quanto l'adottato subentra, a pieno titolo, nell'asse ereditario dell'adottante essendo equiparato ai figli legittimi ed ai figli naturali.

**48. Rimpatrio cittadino iscritto A.I.R.E. con
passaporto straniero**

Domanda

Quando rientra una persona A.I.R.E. dall'estero, spesso si presenta ai nostri uffici munita di passaporto straniero ed altrettanto spesso chiede il rilascio della carta d'identità, magari per fini lavorativi, sanitari, ecc., nonché l'iscrizione in A.P.R.

Di fronte ad un caso simile, ho notato che sussistono due diversi orientamenti:

1. Alcuni ritengono che, nonostante la persona risulti dai nostri archivi iscritta all'A.I.R.E. e pertanto, di cittadinanza italiana, se si presenta con un passaporto straniero, è da considerarsi a tutti gli effetti come straniero, con tutte le conseguenze che ne discendono (necessità del permesso di soggiorno per l'iscrizione in A.P.R., rilascio di carta d'identità non valida per l'espatrio, ecc.). Questa, ad esempio, è la soluzione adottata dal Comune di..... Per evitare tutto ciò, sarebbe auspicabile mettersi in contatto col Consolato interessato, per avere informazioni più precise, ma di fatto è una possibilità remota, posto che i Consolati se rispondono, lo fanno tardi, disattendendo pertanto le istanze del cittadino. Alla base di questa tesi, sussiste la problematica che spesso le vicende relative alla cittadinanza non vengono comunicate tempestivamente dai consolati.
2. Una seconda scuola di pensiero, invece, ritiene che risultando la persona iscritta all'A.I.R.E. non vi sarebbero problemi di sorta. Si potrebbe evitare la trafila suindicata semplicemente attraverso l'utilizzazione di una autocertificazione.

Di fronte a queste alternative così diverse, personalmente mi pongo due ordini di problemi:

1. Se aderisco alla prima tesi e rifiuto un'iscrizione senza permesso di soggiorno, rischio forse un'omissione di atti di ufficio, dal momento che la cittadinanza è pienamente autocertificabile ed è pertanto mio onere verificare poi che la dichiarazione sia veritiera?
2. Se aderisco alla seconda tesi e, per disavventura, la persona in questione è effettivamente straniera e per di più extracomunitaria, mi ritrovo ad avere usato una autocertificazione completamente invalida, dal momento che ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 445/2000 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono essere regolarmente soggiornanti (ossia muniti di permesso di soggiorno) per potersi avvalere delle opportunità previste dallo stesso D.P.R.R. suindicato.

Mi pongo poi un ulteriore problema: se il Consolato da me interessato si decidesse a rispondermi e mi comunicasse che la persona che ho iscritto in A.P.R. sulla base di autocertificazione è straniera, mi troverei costretto a fare rapporto alla Procura, con le conseguenze paradossali del caso.

Spesso, infatti, le persone che presentano queste richieste sono anziane e sanno loro stessi ben poco delle loro vicende di cittadinanza.

Ultimamente mi sono capitati due casi del genere: uno sono riuscita a risolverlo, non con poche difficoltà, tramite il Consolato di riferimento (Stoccarda).

Un altro caso, invece, mi sta creando dei grossi problemi: si tratta di una persona anziana emigrata in Argentina dal 07/06/1972, che intende rientrare in Italia, chiedendo l'iscrizione all'A.P.R. del nostro Comune.

Egli risulta iscritto nella nostra A.I.R.E., nonché nelle liste elettorali, ma è stato iscritto per effetto della Legge 40/1979, che imponeva l'iscrizione "in massa" ad uso elettorale.

La persona in oggetto dichiara di essere in possesso della doppia cittadinanza, ma personalmente nutro dei dubbi, posto che in quei tempi non era ancora in vigore la Legge 91/92 e probabilmente il soggetto aveva di fatto perso la cittadinanza.

Inutile poi considerare che i Consolati dell'America latina in genere non rispondono, nonostante le mie numerose e sollecite richieste.

Segnalo infine che ho interessato la Prefettura competente per la soluzione di tale problematica, ma non ho ancora avuto risposte.

Risposta

Si premette quante segue:

1. A norma dell'art. 1 della Legge 470/88 sono iscritti in A.I.R.E. solo ed esclusivamente i cittadini italiani.
2. Quando un cittadino italiano perda la cittadinanza il fatto deve essere annotato a margine dell'atto di nascita.
3. In fase di prima istituzione dell'A.I.R.E. furono iscritti solo cittadini italiani già residenti nel nostro paese e successivamente emigrati all'estero.
4. Successivamente sono stati iscritti anche cittadini italiani nati all'estero o che, avendo altra cittadinanza, abbiano successivamente acquistato la cittadinanza italiana (spesso a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a).
5. Fintanto che non esista prova certa della perdita della cittadinanza non si può presumere (si pensi, a solo titolo di esempio, che in alcuni casi; donna coniugata con cittadino straniero dopo il 01/01/1948 ma prima del 1983 ha annotato a margine dell'atto di nascita la perdita della cittadinanza: in realtà la cittadinanza non è mai stata persa data l'illegittimità costituzionale della norma di riferimento; cfr. Circolare Ministero Interno in data 8/1/01 n. K/60/1).

Si ritiene pertanto assolutamente illogica ed illegittima la soluzione di quegli Ufficiali d'Anagrafe che iscrivono come straniero un iscritto A.I.R.E. al momento del rimpatrio in Italia. Oltretutto tale procedura, considerando comunque gli interessati ex italiani, innescherebbe la procedura prevista dall'art. 13, lett. D) della Legge 91/92 (riacquisto dopo un anno di residenza).

La procedura da seguire dovrebbe essere la seguente:

-quando l'iscritto A.I.R.E. si presenta all'Ufficiale d'Anagrafe esibendo un passaporto straniero si chiede se abbia mai perso la cittadinanza italiana. In caso di risposta negativa si procede ad una normale cancellazione dall'A.I.R.E. ed iscrizione in A.P.R.;

- della cancellazione A.I.R.E. se ne dà notizia al Consolato;
- si procede a verificare (tramite acquisizione di un estratto) se esista annotazione di perdita della cittadinanza;
- nel caso si scopra, a seguito delle verifiche effettuate, che la persona interessata non è cittadina italiana, per aver perso tale condizione, non si dovrà procedere a nessuna segnalazione alla Procura in quanto non è stata resa alcuna autocertificazione relativa alla cittadinanza ma si procederà, semplicemente, ad una rettifica degli atti anagrafici chiedendo all'interessato che si munisca di valido permesso di soggiorno ed avviando le procedure di cui all'art. 13 della Legge 91/92.

Nonostante qualche volta possa risultare difficile accertare il

mantenimento della cittadinanza di un nostro connazionale riteniamo più logico e corretto considerarlo cittadino fino a prova contraria che non viceversa.

49. Rilascio certificato di emigrazione

Domanda

Da studi legali pervengono richieste di certificati di residenza relativi a persone emigrate ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Anagrafico, per notifica di atti o procedimenti. Questo Comune, in virtù di tale regolamento, certifica che le persone (emigrate) non sono più iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente non indicando il Comune di nuova residenza né la data di emigrazione.

Ciò crea contestazioni da parte degli stessi studi legali che dichiarano che altri Comuni provvedono alla certificazione richiesta, che il nostro comportamento crea intralcio all'applicazione di norme di giustizia amministrativa o penale. Vorremmo sapere se questo Comune opera correttamente, o se l'indicazione del Comune di emigrazione e la data vanno certificate.

Risposta

Con riferimento al quesito posto si conferma come sia del tutto inammissibile il rilascio di un certificato che viene denominato di emigrazione. La certificazione è un'attività tipica, quanto alla forma ed al contenuto indicati dall'art. 35 del D.P.R. 223/89, e pertanto la notizia dell'emigrazione in altro Comune non può e non deve essere certificata in quanto non prevista. Infatti l'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 dispone tassativamente che l'Ufficiale di Anagrafe rilasci, a chiunque ne faccia richiesta, esclusivamente il certificato di residenza e di stato di famiglia dei soggetti iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune.

Risulta naturale che, qualora un soggetto non sia residente nel Comune, l'Ufficiale d'Anagrafe non può, ovviamente, rilasciare i suddetti certificati e neppure eventuali notizie circa l'eventuale luogo di emigrazione di un soggetto precedentemente iscritto nell'Anagrafe. Tali considerazioni sono state ribadite dal Garante per l'applicazione della Legge 675 sulla tutela e la riservatezza dei dati delle persone nella risposta ad un quesito posto in data 28/11/1998. In detto parere il Garante ha ricordato che «*secondo la normativa sugli atti anagrafici, l'Ufficiale d'Anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell'Anagrafe. Al di fuori di queste ipotesi non è quindi possibile comunicare o diffondere a privati i dati*

provenienti dagli archivi anagrafici». Lo stesso Ministero dell'Interno, organo superiore di vigilanza sull'operato delle anagrafi, sentito per le vie brevi, ha confermato l'impossibilità di rilasciare certificazioni contenenti l'indicazione del Comune di emigrazione.

50. Residenza di coniugi in abitazioni diverse nello stesso Comune

Domanda

Se un cittadino presenta la dichiarazione di stabilire la propria residenza anagrafica in altra abitazione dello stesso Comune, permanendo il coniuge e la prole nella precedente, a tale richiesta non possa darsi seguito, se non producendo ricorso o sentenza di separazione consensuale o giudiziale fra i coniugi. La tesi si sostiene sul disposto dell'art. 144 C.C., per cui i coniugi fissano la residenza di comune accordo, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. Questa norma prevarrebbe senz'altro sugli artt. 4 e 6 del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223/89, inibendo la possibilità di dichiarare il cambio di abitazione di uno solo dei coniugi, separatamente dall'altro e dai restanti componenti della famiglia. È invece opinione dello scrivente che un siffatto obbligo, non solo non possa costituzionalmente venire posto, ma che anzi, l'art. 144 consente ogni più ampia libertà di stabilire, per ognuno dei coniugi, la propria residenza in due abitazioni diverse anche dello stesso Comune, se ciò risponda alle esigenze di entrambi ed a quelle della famiglia.

Risposta

Il problema posto assume, molto spesso, specifica rilevanza soprattutto in considerazione di interessi diversi da quelli relativi alla tenuta dell'Anagrafe. Le due normative citate dal proponente (D.P.R. 223/89 e Codice Civile) non sono, di fatto in contrasto tra loro. Infatti dalla lettura dell'art. 144 C.C. se ne ricava che i coniugi, in accordo tra loro, fissano la residenza della famiglia (intesa nella sua unità). Si ricordi che detta norma è stata introdotta dall'art. 26 della legge 19/5/1975, n. 151 in sostituzione dell'originaria formulazione, ritenuta giustamente discriminatoria nei confronti della moglie che era costretta a stabilire la residenza ovunque e comunque decidesse il marito. Da notare che la famiglia si fonda ed è tutelata dai principi sanciti dagli artt. 29 e seguenti della Costituzione: essa è individuata come "società naturale fondata sul matrimonio". L'art. 4 del D.P.R. 223/89 definisce il concetto di famiglia anagrafica intesa come insieme di persone coabitanti e legate da particolari vincoli parentali: tra questi il vincolo matri-

moniale. L'analisi delle norme sopra richiamate permette di effettuare le seguenti considerazioni:

Regola

I coniugi, a seguito della loro unione matrimoniale, stabiliscono unitariamente la residenza della famiglia.

Eccezione

I coniugi possono stabilire, date particolari esigenze, la residenza in luoghi diversi. Naturalmente l'eccezione non può far altro che confermare la regola. La libertà dei singoli individui non può derogare da quelle che sono ritenute le regole primarie della convivenza (principi costituzionali, leggi, regolamenti, ecc.). Tutta la normativa anagrafica fonda la propria ratio sul concetto di dimora abituale che deve essere intesa come volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal Comune di residenza sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. (Cassazione 14/3/1986); Dato quanto sopra si possono trarre, per il caso oggetto del quesito, le seguenti conclusioni: sicuramente il coniuge può presentare una domanda tesa ad ottenere la scissione dalla famiglia di origine dichiarando di aver fissato la dimora abituale in altra abitazione dello stesso o di altro Comune. L'Ufficiale d'Anagrafe, una volta accolta la richiesta, procederà, a norma dell'art. 4 della Legge 1228/54 e artt. 10 e 13 del D.P.R. 223/89, a verificare se effettivamente il dichiarante abbia trasferito effettivamente la dimora abituale come dichiarato. Nell'accertare e valutare quanto sopra l'Ufficiale d'Anagrafe potrà avvalersi di tutti i mezzi previsti dal citato art. 4.

Nel caso si verifichi che il richiedente mantenga consuetudini di vita e relazioni familiari presso l'originaria abitazione, unitamente al coniuge ed ai figli (conferma della Regola) emetterà un provvedimento di non accoglimento della richiesta riservandosi di applicare le sanzioni previste dall'art. 11 della citata Legge. Ciò stabilito non dobbiamo nasconderci che quasi tutte (Regola) le richieste che hanno dato origine al quesito sono motivate non da situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, quanto piuttosto da interessi particolari (spesso di natura fiscale o tributaria) che niente hanno a che vedere con la regolare tenuta dell'Anagrafe.

51. Richiesta verbali dati anagrafici

Domanda

La sottoscritta, Ufficiale d'Anagrafe delegato del Comune di....., davanti alle continue richieste di dati anagrafici (ad esempio controllo dati per pratiche di successione) si comporta a questo modo: fa presentare l'istanza e risponde emettendo un certificato anagrafico. Si chiede se detto comportamento sia corretto e se i dati possano essere comunicati a voce senza stampare il certificato (come sostiene il Responsabile di questo Servizio Amministrativo).

Risposta

Si devono fare alcune precisazioni preliminari:

- per prima cosa si deve aver chiaro quale sia la natura del soggetto che richiede l'accesso ai dati per la pratica di successione: infatti potrebbe essere una Pubblica Amministrazione (ad es. ufficio del registro) che richiede il controllo su dati relativi ad autocertificazioni rese da terzi soggetti, oppure potrebbe essere un privato (parente del de cuius) che richiede notizie ai fini dell'istruttoria di detta pratica;
- in secondo luogo si deve precisare che qualsiasi richiesta di certificazione o accesso agli atti si deve concretizzare in forma scritta (domanda);
- infine si ricorda che l'attività dell'Ufficiale d'Anagrafe è regolata espressamente dalle norme di legge in materia e, nella fattispecie, dagli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 223/89; dette norme non consentono il rilascio di notizie o informazioni anagrafiche in modo diverso da quanto previsto dalle stesse (rilascio di certificazioni - art. 33 o elenchi - art. 34) secondo precise modalità e contenuti (si veda, per il rilascio dei certificati l'art. 35).

Ciò premesso si ritiene che:

- nel caso di richiesta di notizie da parte di privati si deve seguire la seguente procedura: 1) richiesta scritta; 2) rilascio di certificazione limitatamente alla residenza o stato di famiglia anche attestando situazioni pregresse (come ad esempio la composizione della famiglia ad una certa data);
- nel caso di richiesta di controllo dati da parte di Pubbliche Amministrazioni: 1) richiesta scritta; 2) rilascio delle notizie richieste non necessariamente in forma certificativa ma comunque sempre in forma scritta. Si ricorda infine che gli Ufficiali d'Anagrafe e di Stato Civile non hanno alcun titolo a certificare, attestare o dichiarare la qualità di erede.

52. Cittadina sfuggita al censimento

Domanda

Ci siamo persi in questa situazione: la sig.ra..... anagraficamente residente nel Comune di..... presso un istituto di suore, alla data del censimento risultava abitualmente dimorante in questo Comune e quindi si è regolarmente qui censita nella lista A, e non è stata censita nel Comune di..... Siccome la signora verbalmente è stata più volte invitata a regolarizzare la sua posizione anagrafica, ma inutilmente, ho provveduto ad inviarle una raccomandata e ho scoperto che non è più in questo Comune, non è tornata a..... e non sappiamo dov'è. A questo punto (premesso che ritengo di dover comunicare al Comune di..... che è stata qui censita, ma che non c'è più) chiediamo: se si riesce a sapere in che Comune si trova, come ci comportiamo con le pratiche migratorie? Il Comune nuovo la deve iscrivere e comporta conteggio, il Comune di..... la deve cancellare per emigrazione e non comporta conteggio, però anche noi in qualche modo la dobbiamo togliere dal conteggio della popolazione! Se non si riesce a sapere dov'è, come ci comportiamo con le pratiche: cancellare per irreperibilità e in qualche modo la dobbiamo togliere dal conteggio della popolazione? La lettura delle norme tecniche dell'ISTAT per la revisione dell'Anagrafe non mi è stata d'aiuto perché all'atto pratico non saprei come compilare il mod. APR4 che, penso, in ogni caso il Comune di..... dovrebbe mandarmi. Anche se applico le disposizioni del caso "cancellazione per altri motivi" come faccio a cancellare chi non ho mai avuto iscritto, e con che decorrenza?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si avanzano le seguenti osservazioni: la Signora..... pur dimorando abitualmente nel vostro Comune, risultava iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di..... Alla data del censimento la Signora..... si è censita come dimorante abitualmente nel vostro Comune, e non si è censita nel Comune di..... Giustamente l'Ufficiale di Anagrafe del vostro Comune, in sede di confronto tra le risultanze del censimento e l'Anagrafe, ha dato avvio ad un procedimento per l'iscrizione anagrafica della Signora..... inviandole apposita comunicazione. Verificata l'impossibilità di notificare la citata comunicazione, riscontrando che non sussiste più il requisito della dimora abituale e accertandosi che l'interessata non risulta dimorare neppure nel Comune di..... (come dichiarato da quell'Ufficio Anagrafe) si

dovrà procedere nel seguente modo:

1. il vostro Comune, qualora non avesse già concluso le operazioni di censimento provvederà ad annullare il modello CP1 così come indicato dal punto 20 lett. b) della Circolare ISTAT n. 15/2001 e compilerà d'ufficio un nuovo modello CP1 indicando le persone e le notizie relative alle stesse sia nella Lista B (riservata alle persone non dimoranti abitualmente), sia nei fogli individuali della Sezione III. Nel Foglio di famiglia deve essere data risposta alle notizie sull'alloggio, desumendole dal Foglio annullato. Il nuovo Foglio di famiglia deve avere lo stesso numero d'ordine definitivo del Foglio annullato;
2. il vostro Comune, qualora avesse già concluso le operazioni di censimento (compresa la spedizione dei modelli) provvederà alla compilazione di un modello APR4 compilando la sez. II, relativa alle cancellazioni, e barrerà la casella "comporta conteggio" e sulla voce "altri motivi" indicherà "mancata regolarizzazione di persona censita".

Il Comune di..... effettuerà controlli per eventualmente censire lo sfuggito al censimento.

Nel caso risulti impossibile recuperare lo sfuggito darà avvio ad un procedimento per la cancellazione per irreperibilità. Qualora pervenga a detto Comune la richiesta di cancellazione per iscrizione in un Comune terzo procederà nell'effettuare la cancellazione anagrafica richiesta. Per i due casi sopra descritti il Comune effettuerà la cancellazione sempre barrando la casella "non comporta conteggio" in quanto non risulta censito nel Comune.

53. Cambiamento di nome di ex-cittadino italiano

Domanda

In data 20/11/2001 si è presentato, presso questo Ufficio, il Sig. B J, nato a..... il....., cittadino francese, richiedendo l'iscrizione anagrafica a....., per immigrazione dalla Francia.

Il Sig. B J ha presentato allo scrivente ufficio i seguenti documenti:

- carta nazionale di identità, rilasciata dalla competente autorità francese;
- carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Ancona.

Questo Ufficio ha contattato prontamente il Comune di..... per verificare le vicende Anagrafe e di stato civile del soggetto di cui trattasi, vicende che vengono di seguito elencate:

- coniugato a Parigi il..... con....., atto di matrimonio regolarmente trascritto nel Comune di..... (at-

tualmente il Sig. B J è vedovo, motivo per cui ha deciso di rientrare in Italia dove vivono i fratelli);

- cancellato dall'Anagrafe di..... il....., per emigrazione in Francia;
- perdita della cittadinanza italiana, per naturalizzazione francese avvenuta con decreto n. del..... Il relativo atto è stato regolarmente trascritto nei registri di cittadinanza del Comune di..... nell'anno 1971.

Dalle vicende sopra esposte, risulta anche che il Sig. B J di cui trattasi, nel registro degli atti di nascita di..... è registrato come B G, e non B J.

Il nome J, è stato attribuito al Sig. B dalle autorità francesi, su richiesta del medesimo, al momento dell'acquisto della cittadinanza francese. Infatti, nel decreto di naturalizzazione francese, si legge che il B, oltre ad essere divenuto cittadino francese, è stato anche autorizzato a chiamarsi J.

Tale autorizzazione figura anche nel libretto di famiglia internazionale.

Nell'atto di nascita del B, non vi è, però, alcuna traccia del nuovo nome attribuitogli dalle autorità francesi. Nell'atto figurano, infatti, solo le annotazioni di matrimonio e di naturalizzazione francese, ma entrambe riportano il nome di G e non J.

Logicamente anche all'Anagrafe del Comune di..... non vi è alcun B J, ma solo B G.

Considerata la discrasia venutasi a creare tra questo Ufficio Anagrafe, dove risulta essersi presentata una persona che risponde al nome di B J, ed il Comune di....., dove la medesima persona risulta essere registrata ancora come B G, si chiede quale soluzione può essere data al caso in questione.

Il sottoscritto prova ad abbozzare la seguente ipotesi: la chiave di volta per dirimere la questione è rappresentata, a parere del sottoscritto, dalla Legge 31/05/1995, n. 218, diritto internazionale privato, e specificatamente dall'art. 24, dove si prevede che i diritti della personalità (e il diritto al nome rientra tra questi), sono regolati dalla legge nazionale del soggetto.

Pertanto, il B, risultando a tutt'oggi, cittadino francese, ed avendo all'estero ottenuto un provvedimento di cambiamento del proprio nome, deve essere chiamato anche in Italia J e non più G.

Il problema è quello di far figurare tale nuovo nome nell'atto di nascita del B.

Ritengo che si possa procedere in questo senso: prendendo atto che il provvedimento di naturalizzazione francese riporta anche l'autorizzazione alla modifica del nome, sarebbe stato sufficiente inserire nell'annotazione di acquisto della cittadinanza francese,

apposta a margine dell'atto di nascita in data....., che, con il medesimo provvedimento di naturalizzazione il B è stato anche autorizzato a chiamarsi J.

Considerato che questo non è stato fatto, ritengo lo si possa fare adesso apponendo da parte del Comune di....., una annotazione che potrebbe essere del seguente tenore:

“Con decreto n. del..... relativo alla naturalizzazione francese di B G, rilasciato dalle competenti autorità francesi, trascritto nei registri di cittadinanza di questo Comune al numero 1 Parte Unica, Anno 1971, B G, è stato autorizzato a cambiare il suo prenome in J”.

Si chiede se la suddetta proposta possa essere presa in considerazione o se sia troppo semplicistica. Purtroppo, essendo oberato di lavoro, come tutti gli addetti ai servizi demografici, non ho potuto approfondire il caso, per cui, come già detto ho abbozzato tale ipotesi.

Considerato, infine, che il B in qualità di ex-cittadino italiano, potrà riacquistare la cittadinanza italiana dopo un anno dalla fissazione della residenza in Italia salvo espressa rinuncia a tale riacquisto entro lo stesso termine, si chiede se una volta riacquistato lo status di italiano, il nome debba ritornare G.

Il sottoscritto propende per l'ipotesi positiva, proprio per il ragionamento opposto a quello fatto sopra, ragionamento supportato anche dall'art. 19 della citata Legge 31/05/1995, n. 218, dove si prevede che se la persona ha più cittadinanze e se tra queste vi è quella italiana, questa prevale.

In pratica nel provvedimento di riacquisto automatico della cittadinanza italiana, basterà precisare che il Sig. B J in virtù di tale riacquisto cambierà il proprio prenome in G, così come previsto nell'atto di nascita originario, in quanto il nome J è stato attribuito da una autorità straniera, ed aveva effetto nel nostro ordinamento, finchè l'interessato non era in possesso della cittadinanza italiana.

Se poi il B, volesse continuare a chiamarsi J anche in Italia, potrà tranquillamente farlo, mediante apposita domanda al competente Prefetto, ai sensi degli art. 89 e segg. del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.

In questo modo il Sig. B, nato G, in possesso di doppia cittadinanza, ha cambiato il proprio nome in J, sia nell'ordinamento francese che in quello italiano.

Risposta

Il problema posto deve essere analizzato per gradi e con riferimento alle diverse procedure da porre in essere; da questo punto di vista si deve osservare che:

1. Il Sig. B.J, chiede l'iscrizione nell'Anagrafe del Comu-

ne..... in qualità di cittadino straniero per immigrazione dall'estero. Al momento della richiesta di iscrizione l'Ufficiale d'Anagrafe, verificati i requisiti soggettivi (carta di soggiorno, passaporto o documento equipollente) ed oggettivi (dimora abituale) procederà ad una normale iscrizione anagrafica di cittadino straniero comunitario. Tuttavia, trattandosi di ex cittadino italiano, dovrà attivare la procedura prevista al fine di consentire il riacquisto della cittadinanza italiana decorso un anno dalla iscrizione anagrafica a norma dell'art. 13 lett. d) della legge 91/92. Così una volta definito il procedimento di iscrizione l'Ufficiale d'Anagrafe comunicherà all'interessato che, decorso un anno, potrà riacquistare la cittadinanza italiana salvo espressa rinuncia dell'interessato; contemporaneamente l'ufficiale d'Anagrafe dovrà comunicare il fatto al Prefetto a norma dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 572/93. Come si può ben vedere il riacquisto della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 13, comma 1 lett. d) della legge 91/92 è legato a due condizioni:

- la volontà dell'interessato che, con la dichiarazione di rinuncia potrebbe voler mantenere lo status di cittadino straniero;
- l'eventuale decreto di inibizione al riacquisto che potrebbe emettere il Ministero dell'Interno a norma del citato art. 13 comma 3.

Pertanto finché il cittadino permane nella condizione di straniero non deve essere adottato alcun provvedimento relativo al nome dello stesso in quanto il cambiamento di nome, avvenuto in conformità alla legge straniera e in conseguenza dell'acquisto di quella cittadinanza, risulta inefficace nell'ordinamento italiano. Conseguentemente, l'attestato di naturalizzazione già trascritto per riassunto nei registri per gli atti di cittadinanza costituirà prova per attestare che il Sig. B.J è la stessa persona di B.G. e, conseguentemente dare avvio alla procedura per il riacquisto della cittadinanza come sopra indicato. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza n. in data.....

2. Una volta che sia decorso l'anno di residenza e siano state verificate le condizioni per il riacquisto della cittadinanza il Sig. B.J. al momento del riacquisto della cittadinanza riprenderà il prenome G. che gli spetta secondo la legge applicabile nello Stato italiano. Qualora lo stesso Sig. B. voglia mantenere il prenome J dovrà effettivamente presentare istanza di cambiamento del nome a norma dell'art. 89 e seguenti del D.P.R. 396/2000.
3. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dovrà unicamente, quando si siano verificate le condizioni di cui al punto

2, annotare l'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana a margine dell'atto di nascita per il Sig. B.G.

54. Iscrizione di persona trasferitasi dall'estero con particolare riferimento agli stranieri

Domanda

L'art.14 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 comma 1 cita che la persona proveniente dall'estero unitamente alla famiglia, deve esibire atti autentici che dimostrino la composizione familiare, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, oltre dimostrare la propria identità a mezzo del passaporto.....

Il comma 2 aggiunge che per ottenere l'iscrizione, gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno.

La presente è diretta a chiarire:

- a) quale deve essere il compartimento da adottare a fronte di mancanza della documentazione citata nel primo comma relativo ai cittadini stranieri, i quali sono sprovvisti di documentazione attestante lo stato civile, la composizione familiare, la certificazione di nascita indicante anche la paternità e la maternità;
- b) quale debbano essere i dati da inserire in Anagrafe a fronte della sola esibizione del passaporto, del permesso di soggiorno nei quali spesso non sono indicate la data di nascita completa (solo l'anno), nè lo stato civile completo (con chi è coniugata la persona) ed il rapporto di parentela che lega l'intestatario del permesso di soggiorno alla persona a carico convivente;
- c) a fronte dell'esibizione di una certificazione di nascita in lingua straniera, dove è indicata la data di nascita completa e le generalità dei genitori, se l'atto non è tradotto non è possibile inserire i dati suddetti sapendo che nè il passaporto, nè il permesso di soggiorno li contengono?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si avanzano le seguenti osservazioni:

- a) Per quanto attiene lo status dello straniero e la composizione della famiglia dovranno essere sempre esibiti documenti autentici rilasciati dall'autorità dello Stato di provenienza: in difetto di questi l'Ufficiale di Anagrafe procederà comunque all'iscrizione omettendo i dati non conoscibili relativi allo status del soggetto ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia i rapporti di parentela ma indicando l'eventuale coabitazione attraverso il termine "convivente".

- b) I dati, relativi alla nascita, devono essere desunti dai documenti di identità rilasciati dal paese d'origine dello straniero: qualora dall'esibizione del passaporto risulti indicato il solo anno di nascita l'Ufficiale d'Anagrafe indicherà esclusivamente questo dato negli atti anagrafici anche se, come talvolta può capitare, sul permesso di soggiorno risulti indicato anche il giorno e mese di nascita (spesso 01/01).
- c) Il certificato di nascita può essere preso in considerazione solo se debitamente tradotto e legalizzato.

55. Certificazione – Rilascio cumulativo a parroci

Domanda

I nubendi richiedono a questo Ufficio il certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero per uso pubblicazione di matrimonio in esenzione dall'imposta di bollo così come consigliato dal parroco locale.

Rilevato che le suddette certificazioni anagrafiche a nostro parere non rientrano nell'elenco della Tabella B allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, né l'esenzione è prevista da altre normative speciali, si chiede il parere di codesta redazione in merito all'assoggettabilità o meno della suddetta giustificazione al tributo.

Risposta

Le certificazioni desunte da pubblici registri sono, di norma, soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, stante l'art. 1, tariffa, parte I, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tali atti possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo esclusivamente quando siano utilizzati nei procedimenti individuati dalla tabella allegato B) al medesimo D.P.R. o in speciali norme, successive al 1° gennaio 1974 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), che espressamente prevedano l'esenzione dall'imposta di bollo.

In tali casi, la norma che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo deve essere tassativamente indicata nella certificazione rilasciata, non trascurando che, in materia fiscale, non può farsi ricorso all'analogia o ad altri procedimenti di richiamo in qualche modo estensivi.

L'art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 individua la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di bollo e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie in capo a più soggetti: *“tutte le pratiche sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano, fanno uso”*.

L'art. 19 prevede anche l'obbligo per i pubblici ufficiali di

provvedere alla regolarizzazione ai fini dell'imposta entro 30 giorni. Pertanto, la mancata regolarizzazione comporta non solo la responsabilità solidale, ma anche la ulteriore infrazione dell'art. 19, nel testo oggi vigente.

A sostegno delle tesi sopra riportate si ricorda che il Ministero delle Finanze, con propria risoluzione n. 451625 del 4/4/1990, ha ribadito: "in applicazione della vigente normativa non può essere concessa nessuna esenzione dall'imposta di bollo che non sia prevista dal D.P.R. n. 642/1972, dal D.P.R. 601/73 o da Leggi speciali successive. Appare, pertanto, opportuno, in relazione anche alla solidarietà nell'obbligo del pagamento dell'imposta, sancita dall'articolo 22 del D.P.R. 642/1972 che il pubblico ufficiale il quale rilascia un documento esente, indichi sullo stesso l'uso cui sia destinato o la norma esentativa."

Per quanto attiene il caso in esame, pertanto, si ritiene che le certificazioni richieste dai nubendi e da consegnare al parroco debbano essere tutte rilasciate in applicazione dell'imposta di bollo non essendo prevista alcun tipo di esenzione per la fattispecie.

56. Iscrizione di ex cittadino italiano

Domanda

In data 21/9/1987 abbiamo iscritto in APR un cittadino argentino (ex italiano).

Lo stesso è stato cancellato per irreperibilità al censimento 1991.

Lo stesso ha poi qui presentato (il 18/08/1994) la richiesta di iscriverlo in A.I.R.E., come cittadino italiano, dichiarando che era divenuto cittadino argentino per naturalizzazione in data 13/2/1953 (come da attestazione del Consolato in data 13/8/1987, trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di Forlì, anno 1987 n. 19), e che aveva successivamente dichiarato (in data 16/6/1988, innanzi all'Autorità Argentina, come da comunicazione del Consolato suddetto trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di..... n. 2 anno 1990) di volersi avvalere dei benefici di cui all'accordo italo-argentino di cui alla Legge 282/1973; la pratica d'iscrizione A.I.R.E., dopo numerosi solleciti al Consolato (volti ad accertare se fosse stata resa la dichiarazione di cui la punto 3 della Circ. Min. Int. n. 12/1990) è stata definita solamente il 25/2/1998.

Avendo reso la dichiarazione di volersi avvalere dei benefici di cui all'accordo italo-argentino il 16/6/1988, ed essendo stato residente in Italia dal 1987, era effettivamente da presumersi la "reviviscenza" della cittadinanza italiana, in automatico, come da art. 4 dell'accordo stesso.

Dall'A.I.R.E. il suddetto è stato poi trasferito nell'APR (in data

17/6/1999) unitamente alla moglie, iscrittasi come cittadina argentina in possesso di passaporto e di regolare permesso di soggiorno.

Nel frattempo ha reso un'ulteriore dichiarazione innanzi al Console in La Plata (il 01/12/1995, trascritta nei registri di Zoagli nel 1997) con la quale dichiarava di voler revocare la precedente intenzione di avvalersi dei benefici di cui all'accordo italo-argentino. Per completezza d'informazione, nella dichiarazione medesima il Console attestava che "lo stesso ha riacquisito il pieno esercizio dei diritti inerenti al proprio «status» di cittadino italiano".

La moglie (sposata nel 1948) ha presentato richiesta di concessione della cittadinanza italiana e il relativo decreto è stato qui trasmesso per la notifica ed il giuramento dalla Prefettura di.....

La signora in questione, convocata per ritirare il decreto e prestare giuramento, risulta essere tornata in Argentina. Abbiamo quindi inviato un avviso al suo precedente indirizzo estero e ci è in risposta pervenuta, dal Consolato d'Italia in La Plata, la richiesta di iscriverla in A.I.R.E. in quanto, coniugatasi con cittadino italiano nel 1948, sarebbe già cittadina italiana. Ci hanno trasmesso anche l'atto di nascita per la trascrizione e la comunicazione che la stessa non ritirerà il decreto di cittadinanza.

1° Quesito: il marito è ancora cittadino italiano? Non abbiamo forse dato il giusto peso all'ultima dichiarazione (quella di "revoca dei benefici") magari fuorviati dal fatto che, nella stessa, vi era un'attestazione del Console in merito allo "status" di cittadino italiano?

Per una completa informazione trascrivo integralmente qui di seguito le annotazioni riportate sull'atto di nascita (tra parentesi la data di annotazione):

- a) ha perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione argentina in data 13/2/1953, come da attestazione del Consolato Generale d'Italia in La Plata del 13/8/1987 trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di..... per il 1987 al n. 19, (28/9/1987);
- b), divenuto cittadino argentino prima dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con Legge 18/5/1973 n. 282, ha dichiarato in data 16/6/1988 dinanzi all'Autorità argentina di voler fruire dei benefici previsti dall'accordo medesimo, come da comunicazione del Consolato Generale d'Italia in La Plata trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di..... l'8/1/1990 n. 2 (5/4/1990);
- c) con dichiarazione resa innanzi al Console Generale d'Italia in La Plata (Argentina) in data 1/12/1995 e trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di Zoagli al n. 1 anno 1997,

ha dichiarato di voler revocare la propria dichiarazione di volersi avvalere dell'accordo di cittadinanza italo-argentino di cui all'art. 5 della Legge 15/5/1973 n. 282, resa in data 16/6/1988 presso il Tribunale Federale di La Plata (Argentina) e trascritta nei registri di cittadinanza del Comune di..... al n. 2 anno 1990 (28/4/1997).

2° Quesito: la moglie, avendo perso la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio a seguito della naturalizzazione argentina del marito avvenuta nel 1953 (come da art. 11 dell'allora vigente Legge 555/1912), e non avendo reso - a quanto ci risulta - dichiarazione di riacquisto come da art. 219 della Legge 151/1975, è da considerarsi tuttora cittadina straniera? (e quindi non si deve trascrivere il relativo atto di nascita e rifiutare l'iscrizione in A.I.R.E.).

Come mai il Console ha dichiarato (nell'ultimo atto qui trascritto nel 1997) che (testuale) "il suddetto...ha riacquistato il pieno esercizio dei diritti inerenti al proprio «status» di cittadino italiano"? Forse non ha tenuto conto della prima perdita di cittadinanza, avvenuta nel 1953?

Risposta

Si ritiene che nella vicenda narrata sia stata fatta un pò di confusione soprattutto da parte dell'autorità diplomatica.

Infatti il Signor....., originariamente italiano ma divenuto cittadino argentino per naturalizzazione, ha esercitato, con dichiarazione resa all'autorità argentina nel 1988, il diritto di conservazione anche dello status di cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 dell'accordo italo-argentino (ratificato con Legge 18/05/1973, n. 282). Tale accordo non prevede la possibilità di rendere una dichiarazione per la revoca del beneficio concesso. Tale fatto, accaduto nel 1995, poteva sostanziarsi unicamente con la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana prevista dall'art. 11 della legge 91/92.

Per quanto attiene la moglie si deve evidenziare che ella ha acquistato la cittadinanza italiana ex art. 10, comma 2, della legge 555/12 e, successivamente è anche rientrata nei benefici di cui all'accordo sopra citato.

Si ricorda che l'accordo italo-argentino in materia di cittadinanza prevede che "i cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina e italiana, alle condizioni e nella forma previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle parti contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima. Le persone che si avvalgono delle disposizioni del

presente accordo saranno sottoposte alla legislazione del Paese che ha concesso la nuova cittadinanza e, in nessun caso, alla legislazione delle due parti contraenti contemporaneamente”.

Ciò posto si ritiene che:

1. il Signor..... sia in possesso di cittadinanza italiana e argentina e, dimorando abitualmente in Italia, si trovi nello stato di sospensione dei diritti relativi alla cittadinanza argentina. L'annotazione di cui al punto c) si ritiene non pertinente al caso;
2. la moglie, attualmente dimorante nello stato argentino, sia anch'essa in possesso della doppia cittadinanza con sospensione dei diritti inerenti quella italiana; naturalmente la moglie deve essere iscritta in A.I.R.E.

LEGISLAZIONE

LEGGI

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

(Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12/01/1955)

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Articolo 1

In ogni Comune deve essere tenuta l'Anagrafe della popolazione residente. Nell'Anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Articolo 2

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'Anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'Anagrafe del Comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

Articolo 3

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'Anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'Anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

Articolo 4

L'ufficiale d'Anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta della Anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'Anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Articolo 5

L'ufficiale d'Anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la istituzione o la

mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di Anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

Articolo 6

Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'Anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

Articolo 7

Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati di quartieri delle grandi città.

Articolo 8

In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Articolo 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Articolo 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Articolo 11

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'Anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'Anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'Anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

Articolo 12

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

Articolo 13

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 27 ottobre 1988, n. 470

(Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07/11/1988 - estratto)
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

Capo I**Anagrafi dei cittadini residenti all'estero**

Articolo 1

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell'interno.
2. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'Anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'Anagrafe del proprio Comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. L'Anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.
5. La stessa Anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'Anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'Anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali in un Comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
 - a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
 - b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'Anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.
11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di Anagrafe.
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

Articolo 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

- a) per trasferimento della residenza da un Comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;
 - b) per trasferimento dall'A.I.R.E. di altro Comune o dall'Anagrafe di cui al comma 4, dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'A.I.R.E. o nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune;
 - c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
 - d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
 - e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di Anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Articolo 3

1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:
- a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
 - b) alle comunicazioni di stato civile;
 - c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Articolo 4

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
- a) per iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
 - b) per immigrazione dall'estero in altro Comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
 - c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
 - d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni censuarie;
 - e) per perdita della cittadinanza;
 - f) per trasferimento nell'A.I.R.E. di altro Comune.

Articolo 5

1. Gli ufficiali di Anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

Articolo 6

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al Comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

Articolo 7

1. Sulla base delle risultanze dell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di Anagrafe dei Comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati.

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto all'Anagrafe dei residenti nel Comune da certa data, risulta attualmente nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'Anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

(Gazzetta Ufficiale n. 132 del 08/05/1989)

Regolamento anagrafico della popolazione residente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Ritenuta la necessità di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Capo I

Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di Anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche

Articolo 1 - Anagrafe della popolazione residente.

1. L'Anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

2. L'Anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Articolo 2 - Delega delle funzioni di ufficiale di Anagrafe.

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di Anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di Anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Articolo 3 - Popolazione residente.

1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Articolo 4 - Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Articolo 5 - Convivenza anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Articolo 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Capo II

Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche

Articolo 7 - Iscrizioni anagrafiche.

1. L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente viene effettuata: per nascita, nell'Anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'Anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato; per esistenza giudizialmente dichiarata; per trasferimento di residenza da altro art. comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accettato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'Anagrafe di alcun comune.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in Anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di Anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore (1).

(1) comma sostituito dall'art. 15 del DPR 394/98

Articolo 8 - Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; detenuti in attesa di giudizio.

Articolo 9 - Trasferimento di residenza della famiglia.

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.

Articolo 10 - Mutazioni anagrafiche.

1. La registrazione nell'Anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento; d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 11 - Cancellazioni anagrafiche.

1. La cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente viene effettuata: per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (1).

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di Anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore (2).

(1) comma sostituito dall'art. 15 del DPR 394/98

(2) l'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 15 del DPR 394/99

Capo III Adempimenti anagrafici

Articolo 12 - Comunicazioni dello stato civile.

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di Anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di Anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui A.I.R.E. sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

Articolo 13 - Dichiarazioni anagrafiche.

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

cambiamento di abitazione;

cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

cambiamento della qualifica professionale;

cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Articolo 14 - Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero.

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

[Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di Anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia] (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.

Articolo 15 - Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l'ufficiale di Anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di Anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Articolo 16 - Segnalazioni particolari.

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'Anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di Anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di Anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di persona che dichiara per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di Anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria, all'ufficiale di Anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.

Articolo 17 - Termine per le registrazioni anagrafiche.

1. L'ufficiale di Anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'Anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Articolo 18- Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica.

1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di Anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificare, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'Anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.

2. La cancellazione dall'Anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'Anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.
4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.
5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di Anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.
6. Per le persone non iscritte in Anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.

Articolo 19 - Accertamenti richiesti dall'ufficiale di Anagrafe.

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di Anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di Anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di Anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Capo IV

Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

Articolo 20 - Schede individuali.

1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione.
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile (1).
3. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 15 del DPR 394/99

Articolo 21 - Schede di famiglia.

1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di Anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Articolo 22- Schede di convivenza.

1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche e i conviventi.
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Articolo 23

Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici.

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo in casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

Articolo 24 - Ordinamento e collocazione delle schede individuali.

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di Anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Articolo 25 - Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Articolo 26- Archiviazione degli atti.

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero

d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Articolo 27 - Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (A.I.R.E.).

1. La costituzione e la tenuta dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Capo V

Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea

Articolo 28 - Uffici anagrafici periferici.

1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'Anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

Articolo 29 - Istituzione delle anagrafi separate.

1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.

Articolo 30 - Attribuzioni delle anagrafi separate.

1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'Anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche

Articolo 31 - Corrispondenza delle anagrafi separate con l'Anagrafe centrale.

1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'Anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'Anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1 comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

Articolo 32 - Schedario della popolazione temporanea.

1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
2. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.
3. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di Anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
4. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
5. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune: perché se ne sono allontanate o sono decedute; perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
6. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di Anagrafe dell'eventuale comune di residenza.

Capo VI Certificazioni anagrafiche

Articolo 33 - Certificati anagrafici.

1. L'ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di Anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Articolo 34 - Rilascio di elenchi degli iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di Anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella Anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di Anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Articolo 35 - Contenuto dei certificati anagrafici.

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di Anagrafe ed il timbro dell'ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'Anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di Anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

Articolo 36 - Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche.

1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di Anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al prefetto.

Articolo 37 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.

1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di Anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di Anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento.
2. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.
4. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti prefetture.
5. All'ufficiale di Anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

Capo VII **Adempimenti topografici ed ecografici**

Articolo 38 - Adempimenti topografici.

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio Anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Articolo 39 - Aggiornamento del piano topografico.

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Articolo 40 - Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Articolo 41 - Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Articolo 42 - Numerazione civica.

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Articolo 43 - Obblighi dei proprietari di fabbricati.

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Articolo 44 - Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di Anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Articolo 45 - Stradario.

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII**Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici**

Articolo 46 - Revisione delle anagrafi.

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'Anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'Anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Articolo 47 - Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Articolo 48 - Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di Anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini predetti l'ufficiale di Anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Articolo 49 - Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Articolo 50 - Adempimenti dell'ufficio di statistica.

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX

Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

Articolo 51 - Particolari compiti del sindaco

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Articolo 52 - Vigilanza del prefetto.

1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.

Articolo 53 - Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.

1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

Articolo 54 - Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Articolo 55 - Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Articolo 56 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere

accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di Anagrafe.

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'articolo 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di Anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Articolo 57 - Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

Articolo 58 - Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica. 1.

1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (4), sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

Decreto del Presidente della Repubblica

6 settembre 1989, n. 323

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'Anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Articolo 1

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'Anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470, CONCERNENTE ANAGRAFE E CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Articolo 1

1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Articolo 2

1. L'Anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un settore speciale.

2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge.

3. L'Anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Articolo 3

1. In occasione dell'iscrizione all'A.I.R.E., prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di Anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'A.I.R.E. la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata ad un componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al più anziano.

2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome

e nome dell'intestatario: quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'A.I.R.E.; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'A.I.R.E..

Articolo 4

1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'Anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie A.I.R.E., riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione A.I.R.E., data di iscrizione A.I.R.E., numero distintivo di iscrizione A.I.R.E., motivazione di iscrizione A.I.R.E., e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.

Articolo 5

1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio Anagrafe comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.

Articolo 6

1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'Interno - centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.

Articolo 7

1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di Anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

Articolo 8

1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione della autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Articolo 9

1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è costituito con decreto consolare.

2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000, da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000.

3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.

Articolo 10

1. In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporre lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.

Articolo 11

1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione.
2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.
3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.

Articolo 12

1. Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.
2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.
3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

(Estratto)

Capo I**Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno**

Articolo 5

Permesso di soggiorno

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente Testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti e alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente Testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
 - a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
 - b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
 - c) superiore a un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

- d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
- e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente Testo unico o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente Testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila a lire 600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticounterfeiting, conformi ai tipi approvati dal ministro dell'Interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente Testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente Testo unico.

Articolo 6

Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 6; Rd 18 giugno 1931,
n. 773, articoli 144, comma 2 e 148)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere adibiti agli uffici della Pubblica Amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente Testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri

informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del ministro dell'Interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 03/11/1999 - Serie generale - Estratto)

Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 15 Iscrizioni anagrafiche

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente:

“3. Gli stranieri iscritti in Anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di Anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.”

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:

“c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei

successivi 30 giorni.”.

4. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:

“ Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.”.

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:

“Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.”.

7. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’Istituto nazionale di statistica e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di Anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CIRCOLARI

CIRCOLARE ISTAT 07/07/1989 n. 38 **D.P.R. n. 223 del 30 /05/1989. Nuovo regolamento anagrafico**

Come è noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989 il DPR di cui all'oggetto concernente il nuovo regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente n. 1228 del 24 dicembre 1954.

Entra in vigore, così, una nuova regolamentazione dell'Anagrafe proposta da una Commissione di studio, a suo tempo costituita presso questo Istituto, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'interno e di altri Ministeri interessati, dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani), dell'ANUSCA (Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed Anagrafe) nonché i dirigenti di alcuni uffici comunali di Anagrafe.

Il nuovo regolamento intende rispondere alle esigenze manifestatesi, negli ultimi anni, anche a seguito dell'introduzione del nuovo diritto di famiglia e dell'utilizzazione degli elaboratori elettronici per la gestione delle anagrafi da parte di un notevole numero di Comuni.

Il testo della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del nuovo regolamento anagrafico, corredati di precisazioni, avvertenze e note illustrative verranno riportati in una apposita pubblicazione della serie "Metodi e norme" che questo Istituto sta preparando d'intesa con il Ministero dell'interno e che sarà inviata a tutti i Comuni il più presto possibile.

In detta pubblicazione sarà riportata tutta la modulistica anagrafica della serie "AP" opportunamente rivista anche per tener conto dell'introduzione degli impianti elettronici. Per quanto riguarda i più importanti adempimenti che la nuova normativa anagrafica demanda all'iniziativa ed alla responsabilità delle ss.ll., si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

a) l'avvicinarsi dei censimenti del 1991 impone di ottemperare a tutte le disposizioni relative agli aggiornamenti topografici ed ecografici (artt. 38 - 45 ed art. 51, comma 2 del regolamento);

b) "il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi" (art. 51, comma 1). Al riguardo si fa presente che le anagrafi informatizzate già coprono il 64% della popolazione residente; si confida pertanto, che i Comuni che ancora utilizzano sistemi superati di gestione vogliano provvedere presto ad adottare nuove tecnologie che consentono sia il rilascio automatizzato delle certificazioni, sia l'elaborazione di dati aggregati.

La presente circolare è corredata di una breve illustrazione delle più importanti innovazioni introdotte.

Le nuove disposizioni dovranno essere applicate con effetto immediato; l'aggiornamento entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento (art. 57) è previsto solo per le modifiche di situazioni pregresse che richiedono accertamenti o lavori onerosi all'interno dell'ufficio di Anagrafe.

Si confida che le ss.ll. vorranno riservare particolare attenzione a quanto esposto ed assicurare la puntuale applicazione della nuova normativa.

Principali innovazioni contenute nel nuovo regolamento anagrafico

1. Dimora abituale. Non sono state introdotte particolari specificazioni per definire l'esistenza della dimora abituale. Si deve rilevare, però, che il concetto di dimora

temporanea è precisato nell'art. 1 comma 8 della legge A.I.R.E. del 27 ottobre 1988, n. 470 cui fa rinvio l'art. 27 del nuovo regolamento. Infatti, secondo la citata legge, la dimora abituale in Italia cessa dopo la permanenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi. Inoltre, si richiama l'attenzione sulle modifiche che presenta l'articolo 8 dell'attuale regolamento rispetto all'articolo 6 del precedente regolamento nei confronti di particolari categorie di soggetti che si assentano dal Comune di residenza per un periodo temporaneo e limitato a causa di forza maggiore.

2. Delega delle funzioni di ufficiale di Anagrafe. Il nuovo regolamento contiene un apposito articolo che esplicita in modo dettagliato le normative che prevedono la possibile delega, da parte del sindaco, delle funzioni di ufficiale di Anagrafe (in tutto o in parte).

3. Definizione di famiglia anagrafica. La definizione del nuovo regolamento elimina il riferimento all'aspetto "economico" e riconduce il concetto di famiglia anagrafica al modo più proprio di intenderla.

Infatti, trattandosi di risultanza dell'Anagrafe (riferita, pertanto, alla dimora abituale), fornisce l'unica immagine possibile, quella, cioè, di un insieme di persone che dimorano abitualmente in una stessa abitazione, caratterizzato dall'esistenza di vincoli (matrimonio, parentela, ecc.) che consentono di individuare legami di solidarietà. Anche i vincoli definiti "affettivi" hanno rilevanza così come avveniva con il precedente regolamento. Per l'esistenza di essi occorre attenersi a quanto dichiarato dagli interessati.

È utile anche sottolineare che la composizione della famiglia, come sopra definita ai fini anagrafici, non sempre coincide con la composizione della famiglia richiesta per altri fini dalla Pubblica Amministrazione. Ad esempio, il certificato dello stato di famiglia anagrafico, anche se può dare qualche utile base indicativa, non può ritenersi esaustivo ai fini di acquisire certezze relative a diritti successori, al reddito complessivo della famiglia, ai componenti della famiglia esenti dal ticket sui medicinali, ecc.

4. Eliminazione della figura del capofamiglia. Il nuovo regolamento non prevede la figura del capofamiglia anagrafico, anche per adeguarsi al nuovo diritto di famiglia che ha esteso ad entrambi i coniugi la potestà sui figli minori. Viene precisato, perciò, in conformità al dettato dell'art. 2 della legge anagrafica, che ogni componente maggiorenne della famiglia è responsabile delle dichiarazioni per fatti di rilevanza anagrafica che lo riguardano, nonché per quelli relativi a persone sulle quali eserciti la potestà o la tutela; viene disposto, altresì, che ogni componente può rendere dichiarazioni anche per gli altri.

Considerato che nessun motivo sostanziale lo richiede, il cambiamento di intestatario della scheda di famiglia è espressamente vietato; è consentito solo se viene a mancare per decesso o trasferimento. In tal caso sono previste precise regole per sostituirlo d'ufficio qualora i componenti della famiglia non vi provvedano o siano in disaccordo.

5. Cancellazione per irreperibilità. La nuova normativa è fortemente innovativa per quanto concerne la cancellazione dall'Anagrafe. Infatti, d'ora in poi sarà possibile provvedere alla cancellazione per irreperibilità in qualsiasi momento e non soltanto in occasione dei censimenti generali della popolazione. La nuova possibilità che si offre agli uffici di Anagrafe per assicurare la piena rispondenza tra le situazioni registrate e la situazione di fatto dovrà essere utilizzata, comunque, con la massima attenzione. Per queste cancellazioni ed eventuali ricomparsa sono previste particolari comunicazioni alla Prefettura.

Si segnala che la eventuale ricomparsa dell'irreperibile cancellato dall'Anagrafe non comporterà più, a differenza di quanto disposto dal regolamento del 1958, il ripristino degli atti anagrafici ma potrà determinare soltanto una nuova iscrizione con decorrenza dalla data della ricomparsa.

6. Schedario della popolazione temporanea. La disposizione dell'art. 28 del regolamento del 1958 è profondamente modificata nel nuovo regolamento.

Infatti, l'iscrizione non avviene più soltanto a domanda dell'interessato ma anche d'ufficio. Ciò sarà utile, tra l'altro, per seguire la situazione di dimora nel Comune degli stranieri che non possano essere iscritti immediatamente come residenti.

7. Certificazioni anagrafiche e rilascio di elenchi.

- A norma dell'art. 33, possono essere rilasciati dall'ufficiale di Anagrafe i certificati di residenza e di stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta.

- A norma dell'art. 34, possono essere rilasciati elenchi di residenti derivati dall'Anagrafe a pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per fini di pubblica utilità; possono essere altresì rilasciati dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, a privati per motivi di ricerca.

- A norma dell'art. 35, comma 4, l'ufficiale di Anagrafe, previa motivata richiesta, rilascia anche certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

8. Iscrizione degli stranieri. Il nuovo regolamento prevede all'art. 14, per l'iscrizione degli stranieri, il possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, oppure la presenza ininterrotta nel Comune da almeno un anno, comprovata con l'iscrizione per tale periodo nello schedario della popolazione temporanea del Comune previsto dall'art. 32 del nuovo regolamento. Inoltre, poiché gli stranieri residenti in un Comune spesso si trasferiscono altrove senza dare alcuna comunicazione e di conseguenza restano iscritti in Anagrafe a tempo indeterminato, l'art.

7, comma 3 prevede che essi rendano annualmente una dichiarazione all'ufficiale di Anagrafe, accompagnata dal permesso di soggiorno, rinnovato o prorogato, che confermi il perdurare della dimora abituale nel Comune.

9. Tenuta delle schede anagrafiche. Innovativa è la disposizione che prescrive tassativamente che le schede individuali intestate a stranieri siano collocate a parte. Di rilievo, anche, l'abbandono della collocazione delle schede di famiglia per frazione geografica e sezione di censimento; le schede, infatti, dovranno essere sistemate soltanto in ordine alfabetico delle aree di circolazione e per numero civico.

Il nuovo regolamento prevede che le schede cartacee siano mantenute ed aggiornate anche nei Comuni che gestiscono l'Anagrafe con elaboratori elettronici; tuttavia, ipotizza una diversa gestione a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dell'interno d'intesa con questo Istituto.

10. Divieto di consultazione delle schede anagrafiche e collegamenti con gli uffici di Anagrafe. Il nuovo regolamento, mentre conferma il divieto di consultazione diretta degli atti anagrafici da parte di persone estranee all'ufficio, precisa le modalità di accesso al suddetto ufficio per alcune categorie di persone autorizzate. Inoltre, è prevista la possibilità di collegamento, tramite terminale, ai soli fini della consultazione degli atti, tra le anagrafi e le forze dell'ordine, il Corpo di guardia di finanza, gli organi giudiziari e determinati enti pubblici.

Le richieste per la realizzazione di tale collegamento devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti Prefetture.

CIRCOLARE ISTAT 05/04/1990 n. 21

Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989

Per consentire agli uffici di Anagrafe dei Comuni di dare completo adempimento - entro il termine di un anno previsto dall'art. 57 del regolamento in oggetto - alle disposizioni concernenti la tenuta delle anagrafi della popolazione residente in relazione a quanto previsto nell'art. 19, comma 2 del regolamento stesso, questo Istituto ha predisposto il facsimile del modello, di seguito riportato, che deve essere utilizzato per gli accertamenti da svolgere al fine di assicurare soprattutto l'esistenza del requisito della dimora abituale indispensabile per l'iscrizione in Anagrafe. Sempre per assicurare l'esatto adempimento della normativa, si riportano a pagina seguente alcuni quesiti con le relative soluzioni.

Le risposte ai quesiti contenuti nel modello consentono all'Ufficiale di Anagrafe di conferire alla decisione di provvedere o meno all'iscrizione anagrafica la necessaria certezza, non sempre desumibile dalla semplice dichiarazione della persona che richiede l'iscrizione o da generici accertamenti. Infatti il requisito della dimora abituale può essere meglio definito dalle varie circostanze collegate alla composizione della famiglia, alla professione dei singoli componenti ed al luogo dove le attività normalmente vengono svolte. Alcune istruzioni sull'applicazione del nuovo regolamento anagrafico

1) Nelle schede di famiglia, nello spazio riservato alla "relazione di parentela" sostituire la sigla CF (capofamiglia) con IS (intestatario della scheda).

La stessa sigla IS, oppure un trattino, dovrà essere indicata nei certificati di "Stato di famiglia" in corrispondenza della popolazione di parentela relativa all'intestatario della scheda.

2) Le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale.

3) La ricomparsa di una persona nello stesso Comune nel quale è stato cancellato per irreperibilità comporta, dopo l'accertamento che la stessa sia di nuovo abitualmente dimorante nel Comune, la reinscrizione in Anagrafe con la decorrenza dal giorno in cui sottoscrive la dichiarazione di nuova iscrizione nel mod. AP/4.

4) L'iscrizione in Anagrafe per ricomparsa in un Comune diverso da quello di cancellazione per irreperibilità si effettua con la seguente procedura: compilazione di un mod. AP/4 che si invia al Comune di precedente residenza che ha effettuato la cancellazione per irreperibilità.

Questo Comune annota sul modello stesso che la persona è stata cancellata per irreperibilità il e sulle schede anagrafiche che la persona stessa in data ha richiesto l'iscrizione nel Comune di

Il Comune di iscrizione, avendo come base il mod. AP/4 restituito con la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità, procederà alla compilazione di un mod. AP/4 bis il quale consente una nuova iscrizione con motivazione "Ricomparsa da irreperibilità; era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di il"

La doppia compilazione di modelli sarà evitata con la prevista unificazione dei mod. AP/4 e AP/4 bis.

5) Il mod. AP/4 in corso di modifica prevede la sostituzione dell'attuale formula "Il capo famiglia dichiara che" con "Il dichiarante, nella qualità componente della famiglia, dichiara che"

Il predetto nuovo modello prevede anche l'impegno del dichiarante a notificare la mutazione anagrafica dichiarata agli altri componenti della famiglia interessata.

6) Le case di riposo sono assimilate agli alberghi, pensioni etc. e non agli "istituti di cura".

7) È stato abrogato l'art. 14 comma 2 del regolamento anagrafico relativo al permesso di soggiorno degli stranieri.

8) Si sottolinea la necessità di ottemperare a tutte le disposizioni relative agli aggiornamenti topografici ed ecografici (artt. 38-45 e art. 51 comma 2 del regolamento) considerata la brevità del tempo che intercorre dall'esecuzione del prossimo censimento della popolazione previsto per l'ottobre 1991.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 27/02/1991 n. 6 Intestazione certificazioni anagrafiche

Il Ministero dell'interno ha avuto modo di rilevare che alcune amministrazioni nel certificare lo stato di famiglia usano ancora identificare l'intestatario della scheda di famiglia con la sigla C.F., specificando in calce al documento che "la qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici".

Tale comportamento è del tutto erroneo perché contrastante la normativa anagrafica ed, in particolare, con gli articoli 6 e 21 del nuovo regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223 che prevedono la figura del "responsabile delle dichiarazioni anagrafiche" e "dell'intestatario della scheda di famiglia".

È noto, infatti, che il nuovo regolamento anagrafico ha espressamente abolito la figura del capo famiglia anche al fine di evitare il distorto uso che veniva fatto di tale qualifica al fine di ottenere benefici collegati a tale posizione anagrafica da varie disposizioni di legge. Trattasi di questione ben nota in relazione alla quale il predetto dicastero intervenne con la circolare n. 11 del 20 aprile 1984 al fine di arginare il diffuso fenomeno delle scissioni anagrafiche tese proprio a conseguire la posizione anagrafica in questione.

Si soggiunge, inoltre, che la qualifica di capo famiglia non è più rinvenibile nella normativa anagrafica e di conseguenza è del tutto superflua nonché erronea la citata avvertenza riportata in calce ai certificati.

Ciò premesso si rende necessario che le amministrazioni comunali rilascino le certificazioni anagrafiche nel pieno rispetto della relativa normativa, anche al fine di non generare dubbi nei cittadini destinatari di tali documenti.

Al riguardo sarà opportuno che negli uffici comunali vengano esposte opportune tabelle informative, onde evitare richieste tese ad ottenere certificazioni inerenti situazioni non pertinenti con l'Anagrafe.

Nel richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sul contenuto della presente circolare,

si prega di voler diramare le conseguenti disposizioni ai dipendenti uffici anagrafici. Si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di assicurazione.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno
22/02/1993 n. 1 (93) prot. 09300830-15100/366
Definizione pratiche migratorie

Viene segnalato a questo Ministero il ritardo che verrebbe frapposto da alcuni Comuni nella trattazione delle pratiche migratorie, in particolare nel procedere alla cancellazione senza rispettare i termini previsti dall'articolo 18 del d.P.R. 30 maggio n. 223.

Al riguardo si osserva quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 30/5/89 n. 223 l'ufficiale di Anagrafe di un Comune, dal momento in cui riceve la dichiarazione predetta dall'interessato proveniente da altro Comune, ha 20 giorni a disposizione per espletare gli adempimenti di competenza, come dettato dal 1° comma del citato articolo.

A sua volta il Comune di precedente iscrizione può usufruire di altri 20 giorni per ottemperare alla richiesta di cancellazione.

Giova sottolineare che i predetti termini sono stati fatti salvi dal 2° comma dell'art. 2 della legge 241.

Ciò premesso, sempre ai sensi del citato articolo 18, il Comune di precedente iscrizione, qualora si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine fissato dal regolamento, deve indicare entro quale termine potrà evadere la richiesta.

La possibilità di dilazione del termine di adempimento in base al disposto dell'articolo 2 della già citata legge 241, non potrà superare i trenta giorni.

Ne deriva che il perfezionamento di una pratica migratoria non dovrebbe richiedere un periodo di tempo superiore a settanta giorni.

Ciò premesso, nell'evidenziare l'importanza che assume per il cittadino la tempestiva e corretta definizione della pratica di iscrizione anagrafica, si pregano le ss.ll. di richiamare l'attenzione dei signori sindaci, nella loro qualità di ufficiali di Anagrafe, su tale delicata problematica.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 15/03/1995 n. 5 (95)
Famiglia anagrafica. Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223

La V sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 770 del 4 maggio 1994, ha riaffermato la valenza ai soli "effetti anagrafici" della definizione della famiglia contenuta nell'articolo 4 del nuovo regolamento anagrafico, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, evidenziando la differenza che intercorre con il concetto di famiglia nucleare, composta da genitori e figli, che deve invece essere presa in considerazione ad altri fini quali ad esempio quelli fiscali per determinare l'esenzione da determinati tributi.

Il giudicato è di estrema importanza in quanto evidenzia che ai fini fiscali è il "nucleo familiare" a dover essere preso in considerazione e non, come spesso avviene, la famiglia anagrafica, nel cui ambito ben possono individuarsi più nuclei familiari, ancorché non certificabili anagraficamente, ma che deve essere considerata ai soli fini anagrafici e cioè la rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito nel Comune la residenza. Da tale decisione risulta confermato che i certificati concernenti lo stato di famiglia, rilasciati ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 30/5/89, n. 223, rispecchiano la composizione della sola famiglia anagrafica all'atto del rilascio e non altro.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 19/05/1995 n. 7
Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero
Problematiche inerenti la gestione

È stato riscontrato che la gestione dell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470, si rivela particolarmente impegnativa soprattutto per le difficoltà incontrate dalle amministrazioni comunali nell'acquisire le notizie relative ai cittadini già iscritti o da iscrivere in tale Anagrafe.

In pratica spesso gli uffici comunali si trovano a dover gestire posizioni anagrafiche di soggetti emigrati all'estero da moltissimi anni, ovvero a rimandare il perfezionamento di richieste di iscrizioni causa il mancato riscontro da parte dei consolati in merito all'arrivo, nelle varie località estere, dei connazionali colà emigrati.

In base a riscontri effettuati con le amministrazioni comunali, le autorità consolari ed il Dicastero degli affari esteri, è emersa l'estrema difficoltà di seguire le posizioni dei nostri connazionali una volta che sono emigrati all'estero, anche perché le legislazioni dei Paesi di emigrazione, il più delle volte, impediscono l'acquisizione di notizie sulle persone. Inevitabilmente ne risente la puntuale applicazione della legge 470/88, che è fondata su di un flusso di informazioni intercorrenti tra Comuni e consolati.

Peraltro, non bisogna dimenticare che, in base al disposto della legge 16 gennaio 1992, n. 15, gli iscritti in A.I.R.E., così come quelli in A.P.R., devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di iscrizione.

Ne consegue la necessità di trovare delle soluzioni che consentano di ottenere un'A.I.R.E. aggiornata e corrispondente ad una delle principali finalità che il legislatore si è posto nell'istituire la stessa, e cioè l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Ciò premesso, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni, cui dovranno attenersi gli uffici comunali nella gestione dell'A.I.R.E. e codeste Prefetture nell'informare i medesimi in risposta ad eventuali quesiti od in occasione di visite ispettive.

I) Il principale problema che ostacola la puntuale gestione dell'A.I.R.E. è costituito dalla presenza, nella stessa, di numerose posizioni inerenti soggetti che non hanno dato un sia pur minimo cenno di riscontro alle richieste di notizie da parte degli uffici di Anagrafe, non hanno ritirato le cartoline loro inviate in occasione delle ripetute consultazioni elettorali né, tantomeno, si sono presentati ad esercitare il diritto di voto, né infine hanno richiesto certificazioni di alcun tipo e sui quali vi è assoluta carenza di notizie circa località di residenza all'estero.

In pratica si tratta di posizioni di soggetti che, ai sensi della vigente legislazione anagrafica, ben possono essere considerati irreperibili e quindi da cancellare dall'Anagrafe in questione.

L'art. 4 della legge 470 non prevede espressamente la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, come invece disposto per l'Anagrafe della popolazione residente dall'art. 11 comma c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, essendo prevista soltanto, tra le altre cause, la cancellazione per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita del soggetto, ovvero dopo la effettuazione di due successive rilevazioni e cioè dopo undici anni dal primo censimento che è avvenuto nell'ottobre del 1991.

Tuttavia, non può ritenersi esclusa la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti per gli iscritti in A.I.R.E., considerata non solo l'interconnessione tra le due anagrafi stabilita dall'art. 1 del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 e, quindi, delle relative normative, ma altresì che la stessa legge 470, nell'indicare le cause di cancellazione per irreperibilità presunta, ha posto dei parametri temporali per l'aggiornamento dell'A.I.R.E. cui devono far riferimento gli ufficiali di Anagrafe.

In pratica la legge 470 lascia chiaramente intendere che a fronte di posizioni anagrafiche ferme da tempo, che non hanno alcun riscontro attivo, ben può procedersi alla loro cancellazione.

In base a tali considerazioni, si potrà procedere alla cancellazione di posizioni cristallizzate da tempo ed antecedenti all'introduzione della legge 470.

Infatti, a parte il criterio dei cento anni dalla nascita, il successivo criterio di undici anni, cioè due rilevazioni, si applicherà a decorrere dal primo censimento per quelle iscrizioni avvenute successivamente ad esso, e cioè all'ottobre 1991, mentre per quelle anteriori potrà procedersi a ritroso e cioè dall'avvio della gestione dell'A.I.R.E. che è avvenuta nel giugno 1990.

Con ciò non si vuol certo dire di procedere a cancellazioni in base ad un semplice calcolo degli anni di emigrazione antecedenti a tale data, ma soltanto esplicitare il concetto che l'ufficiale d'Anagrafe potrà procedere alla cancellazione dall'A.I.R.E. di quei soggetti, nei cui confronti abbia svolto opportuni ed approfonditi accertamenti sulla loro irreperibilità quali il mancato ritiro delle cartoline elettorali, informazioni assunte presso consolati, parenti rimasti in Comune, la mancata richiesta di certificazioni o altri documenti. Qualora dette indagini dessero luogo a tali esiti, si procederà alla cancellazione perché il soggetto è divenuto irreperibile.

Ulteriori considerazioni legittimano tale procedura.

In base al disposto degli artt. 2 e 4 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante modifiche al T.U. sull'elettorato attivo, viene esteso il principio della iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali, già vigente per i cittadini iscritti nelle liste della popolazione residente, ai cittadini iscritti nell'A.I.R.E.

La stessa normativa ha poi previsto la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che siano risultati irreperibili all'Anagrafe della popolazione residente non solo a seguito delle risultanze del censimento, ma altresì anche a seguito di ripetuti accertamenti da parte dell'ufficiale di Anagrafe.

Tale principio non può non essere esteso a coloro che sono iscritti nell'A.I.R.E. non solo, come si è detto, per la stretta connessione esistente tra le due anagrafi e le relative normative ma, oltretutto, perché sarebbe illogico un diverso ragionamento ai fini della regolare tenuta delle liste elettorali, che verrebbero ad essere inutilmente arricchite di nominativi relativi a persone che non possono essere messe in condizione di esercitare il diritto di voto perché è impossibile non solo convocarle, in quanto non si conosca dove si trovino, ma altresì acquisire la documentazione necessaria per formare il fascicolo elettorale. Inoltre si verrebbe a creare una disparità di trattamento, del tutto ingiustificabile, nei confronti degli iscritti, in A.P.R. rispetto a quelli iscritti in A.I.R.E.

Operando nei modi prospettati non solo si procederà ad un effettivo aggiornamento dell'A.I.R.E., ma nel contempo si snellerà la gestione delle liste elettorali.

II) Come ripetutamente affermato, lo scambio di informazioni fra Comuni e consolati è essenziale per la gestione dell'A.I.R.E.

A tal fine, anche se non espressamente previsto dalla legge 470 e dal relativo regolamento di esecuzione, è opportuno che i Comuni, in occasione del compimento di alcune operazioni, provvedano ad informare i consolati di provenienza inviando una copia del modello A.I.R.E. 01, ovvero nel modo ritenuto più opportuno. Ciò avverrà in particolare nelle seguenti occasioni:

1) Rimpatrio.

Spesso un cittadino viene cancellato dall'A.I.R.E. e iscritto in A.P.R. senza che sia pervenuto il Cons. 01, anche perché il consolato non è stato informato del rientro in Italia da parte dell'interessato.

È quindi opportuno che l'ufficiale di Anagrafe, una volta accertata l'effettività della residenza, nel provvedere alla cancellazione dall'A.I.R.E. con un modello A.I.R.E. 01 (sezione II le caselle E ed E01), ne invii una copia al consolato di provenienza.

2) Trasferimento da A.I.R.E. ad altra A.I.R.E. nei casi previsti dalla legge.

Anche in tal caso, benché sia prescritto che le domande degli interessati debbano pervenire tramite l'autorità consolare, è opportuno, ove ciò non sia avvenuto, inviare una copia del modello A.I.R.E. 01 all'ufficio in questione.

L'art. 6 della legge 470 in sostanza prevede che siano i consolati a comunicare la presenza del connazionale nella rispettiva circoscrizione al Comune di emigrazione il quale, a seguito di tale comunicazione, provvederà a definire l'iscrizione in A.I.R.E.

Tuttavia, spesso si verifica che tale informazione giunge con estremo ritardo, ovvero non giunge affatto.

Tale circostanza intralcia l'operato degli uffici comunali in quanto si trovano di fronte a posizioni anagrafiche che non possano essere più ascrivibili ad alcuna delle due anagrafi, per cui, decorso un anno senza che sia pervenuta alcuna notizia ed assunte ulteriori informazioni, il soggetto andrà cancellato per irreperibilità.

Peraltro può verificarsi che, sin dall'inizio della pratica di iscrizione in A.I.R.E., l'ufficiale d'Anagrafe abbia certezza della località estera dove il connazionale andrà a stabilirsi, avendo lo stesso esibito una idonea documentazione quale, ad esempio, il permesso di soggiorno, un contratto di lavoro, un contratto di locazione di un immobile, eventuali certificazioni rilasciate dalle autorità estere.

A fronte di tale situazione si procederà direttamente a definire l'iscrizione in A.I.R.E., informando il competente consolato mediante l'invio di una copia del modello A.I.R.E. 01. Al riguardo, potrebbe verificarsi che l'emigrazione avvenga in uno degli Stati di recente istituzione ed attualmente privi di consolati.

L'iscrizione verrà effettuata ugualmente omettendo l'indicazione della codifica nel modello A.I.R.E. 01, fermi restando tutti gli altri dati già reputati essenziali ed, in particolare, l'indirizzo all'estero ed il territorio estero (descrizione e codifica).

III) Le novità che hanno interessato la gestione dell'A.I.R.E. sono derivate non solo dall'istituzione dei nuovi Stati ma anche dalle nuove province italiane, per le quali l'Istituto nazionale di statistica ha già diramato le codifiche dei Comuni in esse ricomprese.

Al riguardo, si fa presente che a decorrere dal 1° luglio del corrente anno nei modelli A.I.R.E. dovrà essere indicato il nuovo codice attribuito ai Comuni e alla provincia.

Pertanto sino al 30 giugno verranno usate le vecchie codifiche.

Per i nuovi Stati è in corso di revisione la codifica degli uffici consolari e successivamente verranno rese note le variazioni intervenute.

IV) Viene spesso chiesto se possa procedersi alla cancellazione dall'A.I.R.E. di persone in relazione alle quali si è avuto notizia dell'avvenuto decesso, tuttavia non comprovato dall'invio di atti ufficiali da parte delle autorità consolari.

Al riguardo, si è dell'avviso che la notizia del decesso di un iscritto all'A.I.R.E. non costituisce di per sé valido motivo per la cancellazione ma deve indurre l'ufficiale di Anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il consolato ed i parenti rimasti residenti nel Comune, onde accertare la realtà dei fatti.

Se la notizia perviene da un consolato, tramite il mod. Cons. 01 o altro modello, trattasi invece di un atto ufficiale che potrà far procedere alla cancellazione.

Ugualmente si potrà procedere a seguito di una dichiarazione sostitutiva resa da parenti ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

V) È noto che presupposto per l'iscrizione in A.I.R.E. è il possesso della cittadinanza italiana nel momento in cui si procede all'iscrizione del soggetto in tale Anagrafe.

Il problema sorge per i cittadini nati all'estero da genitori italiani per i quali manca l'atto di nascita che possa comprovare l'acquisto della cittadinanza per nascita.

Al riguardo, non può prescindersi dall'acquisizione di tale documento per la iscrizione, in A.I.R.E., considerato che il problema si riproporrebbe in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del relativo fascicolo e dell'acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il certificato di nascita e quello di cittadinanza.

VI) Occorre infine fare una precisazione su alcuni comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che si è avuto modo di rilevare.

1) Nel notificare l'avvenuta iscrizione di un cittadino italiano in A.I.R.E., alcuni Comuni adottano formulari superati che non solo fanno riferimento a quella parte dell'A.P.R. a suo tempo definita Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero, ma oltretutto richiamano disposizioni in materia elettorale non più in vigore, quale l'art. 11 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, senza tener conto delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 6 comma 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

2) Allorché un consolato comunica il nuovo indirizzo di un componente di una famiglia residente all'estero, alcuni Comuni adottano un comportamento erroneo in quanto aggiornano solamente l'indirizzo, rimanendo inalterata la composizione ed il numero della famiglia estera.

Al contrario, il soggetto, venendo meno la coabitazione, formerà una famiglia anagrafica estera a sé stante ed assumerà un nuovo numero di F.E.

Per quanto riguarda infine l'utilizzo dell'A.I.R.E. ai fini della formazione, revisione e conservazione delle liste elettorali al Parlamento Europeo, si richiama la recente circolare n. 53 del 28 marzo 1995 della Direzione Centrale per i servizi elettorali.

Con il presente documento, che si prega di diffondere con la massima cortese sollecitudine presso le amministrazioni comunali, si è inteso fornire delle nuove istruzioni finalizzate ad uno snellimento della gestione dell'A.I.R.E. e conseguenti alle esperienze acquisite nel corso di un primo quadriennio di gestione.

Nel sottolineare ulteriormente la necessità che a tale settore venga dedicata una sempre maggiore attenzione da parte dei Signori Sindaci ed una intensa opera di vigilanza e

consulenza da parte delle SS.LL., trattandosi di un settore di esclusiva competenza di questa amministrazione, si fa presente che per le problematiche attinenti la gestione anagrafica dovrà essere contattato il competente Servizio Enti Locali della Direzione Centrale delle Autonomie Locali ai seguenti numeri: 4667 - int. 372, 4667-5063 e 4667-6730.

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 29/05/1995 n. 8
(Gazzetta Ufficiale 19/06/1995 n. 141)
**Precisazioni sull'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione
residente, di cittadini italiani**

In relazione a recenti notizie, riportate con evidenza dagli organi di stampa, circa il comportamento seguito da un'amministrazione comunale nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica avanzate da cittadini italiani, questo Ministero, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ritiene necessario effettuare alcune puntualizzazioni sulla tematica in questione, affinché da parte dei sindaci venga adottata una linea di condotta uniforme su tutto il territorio nazionale evitando, così, discriminazioni a danno dei cittadini da comune a comune:

Innanzitutto, va ricordato che il servizio anagrafico, unitamente ad altri, è un servizio di competenza dello Stato, gestito dai comuni per conto dello stesso ed il sindaco, nel gestire tale servizio in veste di ufficiale di Anagrafe, agisce quale ufficiale di Governo cioè quale organo dello Stato e non quale capo dell'amministrazione comunale (art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142):

Ne consegue, pertanto, che necessariamente nella gestione di tale servizio il sindaco deve uniformarsi alla vigente legislazione nazionale che non può, peraltro, subire interferenze da parte di altre normative ed, in particolare, di quelle regionali, nonché alle direttive impartite nella materia dai competenti organi governativi:

Pertanto il sindaco quale ufficiale di Anagrafe e di Governo, nell'esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, deve osservare scrupolosamente la legislazione vigente che è costituita dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per quel che concerne la popolazione residente in Italia, e dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, relativamente ai cittadini italiani residenti all'estero:

Orbene, dall'esame di detta normativa si evince che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta costituzionale:

Alla luce delle suesposte considerazioni, appaiono pertanto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la disponibilità di un'abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, ovvero procedono all'accertamento dell'eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione:

Tali comportamenti sembrano richiamare in vigore quei provvedimenti contro l'urbanesimo, risalenti alla legge 6 luglio 1939, n. 1092, che venne abrogata con successiva legge 10 febbraio 1961, n. 5:

Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte:

Tale assunto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto:

In pratica la funzione dell'Anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico:

Dalle suesposte considerazioni emerge che compito precipuo dell'ufficiale di Anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e la res facti, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di Anagrafe, cui spetta esclusivamente la decisione finale - accoglimento o meno - della richiesta di iscrizione anagrafica:

A formare tale convincimento ben possono concorrere altri elementi di valutazione, quale l'esercizio di un qualsiasi tipo di attività lavorativa, l'acquisto o la locazione di un immobile da adibire ad abitazione, ma non può certo presumersi che in mancanza di tali elementi il soggetto non potrà dimorare abitualmente:

Un simile comportamento adottato dall'ufficiale di Anagrafe è censurabile non solo avuto riguardo alla legislazione anagrafica, ma, oltretutto, alla luce del disposto dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni:

In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale:

Con ciò non si vuol certo sostenere che vadano accolte indiscriminatamente le richieste di iscrizione anagrafica in base alla sola manifestazione di volontà dell'interessato, ma affermare la necessità di attenersi scrupolosamente alla vigente legislazione ed alle istruzioni impartite sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, che ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, esercitano la vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi:

Infatti, d'intesa con il suddetto Istituto, è stato predisposto il verbale di accertamento da usarsi dalla polizia municipale, su richiesta dell'ufficiale di Anagrafe, per gli accertamenti da effettuare in caso di cambio di residenza e di abitazione:

Dall'esame dell'esemplare di tale verbale riportato a pag. 120 del volume "Note ed Avvertenze" edito dall'Istat si trae un complesso di notizie che, nel loro insieme, sono mirate a determinare il convincimento dell'ufficiale di Anagrafe sull'abitudine della dimora del soggetto:

Ovviamente l'accertamento non si esaurirà nella compilazione del predetto verbale e l'ufficiale di Anagrafe potrà assumere aliunde ulteriori elementi utili allo scopo, ma non può assolutamente sostenersi che le risposte alle domande indicate nel verbale in questione devono essere necessariamente confortate da idonea documentazione a carico dell'interessato:

Nel ribadire l'importanza della problematica in questione, che investe un settore dell'attività amministrativa dei comuni particolarmente delicato anche per la stretta connessione con la materia elettorale, si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione al presente documento presso i comuni della provincia, richiamando la particolare attenzione dei signori sindaci sulle responsabilità sia di ordine penale che amministrativo, che potrebbero loro derivare da una impropria gestione del servizio anagrafico:

Ciò anche al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori episodi, che danneggiano non solo il cittadino ma anche l'immagine dei pubblici poteri:

Si prega, infine, di segnalare a questo Ministero se, nell'ambito della provincia, si siano verificate situazioni analoghe a quella segnalata, dando notizie degli interventi svolti.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 10/02/1996 n. 4 (96)

(Gazzetta Ufficiale 23/03/1996 n. 70)

**Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie,
piazze, monumenti e lapidi**

Com'è noto, la materia della toponomastica è regolata dalla legge 23 giugno 1922, n. 1188, dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed, infine, dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

L'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, rimette alla competenza del Ministro dell'interno la facoltà di derogare al divieto posto dai precedenti articoli 2 e 3 della stessa legge di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Si è ritenuto opportuno, con decreto ministeriale 25 settembre 1992, allegato alla circolare M.I.A.C.E.L. n. 18 dello stesso anno, di "delegare" detta competenza alle SS.LL., per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale, nell'intesa che, comunque, questo ministero dovesse essere puntualmente aggiornato sull'attività autorizzatoria svolta in forma decentrata.

Tuttavia, in alcuni casi, tale informazione è stata carente e, spesso, si è venuti a conoscenza di episodi inerenti l'intestazione di strade o luoghi pubblici a mezzo della stampa ovvero, incidentalmente, in occasione della trattazione di pratiche aventi riferimento ai dati toponomastici. È il caso dell'intitolazione di vie in dialetto, ove nella fattispecie, evidentemente, si è inteso fare uso, in modo del tutto impreciso, dell'esercizio di una eventuale competenza esclusiva. Devesi, infatti, ricordare che le regioni o province autonome, laddove abbiano competenza esclusiva in materia di toponomastica, debbono, comunque, conformarsi, nell'esercizio della stessa, al rispetto delle norme d'attuazione degli statuti di autonomia speciale ed attenersi alle disposizioni che prevedono il bilinguismo soltanto ove effettivamente vigente, con esclusione, nelle iscrizioni toponomastiche, dell'uso dei dialetti che non godono, allo stato attuale della legislazione, di alcuna tutela in tal senso. Si aggiunge che, spesso, i comuni procedono in modo del tutto autonomo a variare i toponimi senza chiedere alcuna approvazione alle SS.LL. come previsto dalla normativa tuttora vigente.

Ciò premesso, è opportuno che venga richiamata l'attenzione dei signori sindaci sulla corretta applicazione delle surrichiamate disposizioni legislative e regolamentari - che rispondono a precise esigenze di ordine pubblico - evitando, inoltre, il ricorso generalizzato e frequente al mutamento dei toponimi esistenti, cui si procederà solo in base ad effettive necessità, da valutare d'intesa con le SS.LL. e questo Ministero, considerati i disagi che tali iniziative possono arrecare ai cittadini per l'aggiornamento dei documenti in loro possesso e l'aggravio di lavoro a carico dei servizi comunali.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, facendo nel contempo presente che, in cadenza semestrale, dovrà essere inviato un elenco delle autorizzazioni concesse.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 23/07/1996 n. 11

(Gazzetta Ufficiale 05/09/1996 n. 208)

Anagrafe. Certificazione dello stato di famiglia anagrafica

Da alcune notizie apparse sulla stampa quotidiana, e riportate in una interpellanza parlamentare, è emerso che talune amministrazioni comunali sono solite rilasciare certificazioni anagrafiche inerenti lo stato di famiglia con l'indicazione del termine "figliastro", riferito ai figli nati da precedenti unioni anche naturali e conviventi con il genitore non intestatario della scheda di famiglia anagrafica, successivamente risposatosi.

Al riguardo, a parte ogni considerazione sull'uso in atti pubblici di una parola recepita nell'uso comune con significato discriminatorio, si rileva, su un piano strettamente tecnico-giuridico, l'erroneità di detta indicazione e la fondatezza delle doglianze espresse anche da parte dell'opinione pubblica.

Giova, infatti, porre l'attenzione su due ordini di ragioni che manifestano la palese inammissibilità del comportamento tenuto dagli uffici anagrafici che utilizzano, in sede certificativa, tale dizione.

La prima è di carattere funzionale ed attiene alla valenza delle certificazioni anagrafiche. Queste, al contrario di quanto ritenuto ed adottato come *modus procedendi* consuetudinario da parecchi uffici sia pubblici che privati, non hanno alcun valore e funzione probatoria ai fini dello stato civile che riguarda, invece, le particolari e qualificate posizioni attribuite dall'ordinamento all'individuo rispetto a fatti giuridicamente rilevanti oppure nell'ambito di essenziali e fondamentali relazioni giuridiche (si pensi alla cittadinanza, all'evento della morte o alle situazioni soggettive inerenti la famiglia, con i sottostanti rapporti di coniugio e di filiazione).

La funzione del certificato anagrafico di stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e la certezza in ordine ai menzionati fatti e relazioni, ma è quella di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e cioè un insieme di persone - le quali possono, o meno, essere unite da vincoli di coniugio e/o di parentela - la cui caratteristica rilevante è costituita dalla "coabitazione" all'interno di una stessa unità immobiliare.

Il servizio anagrafico, pur richiedendo un costante aggiornamento dei dati relativi alle persone ed alle famiglie residenti nel comune, con evidenti connessioni e interrelazioni con gli altri servizi demografici, non ha assolutamente funzioni supplementari e/o sostitutive del servizio di stato civile, ma è dotato di una propria autonomia che discende dalle differenti finalità poste alla sua base e dai diversi interessi pubblici dei quali costituisce espressione. In pratica, come già affermato in altri documenti d'indirizzo, la funzione dell'Anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale (cfr. circolare Miacel n. 8 in data 29 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1995).

La seconda ragione, che si oppone all'inserimento negli atti anagrafici del suddetto termine, ha ben altra origine e si fonda sul rispetto e la tutela formale e sostanziale di diritti soggettivi garantiti da norme di rango legislativo.

Infatti l'indicazione della parola "figliastro" ovvero anche di figlio adottivo o, più semplicemente, di "convivente", viola quegli essenziali precetti tendenti ad assicurare un concreto ed effettivo riconoscimento del diritto della persona alla riservatezza riguardo alle origini del proprio status di figlio in tutte le sue qualificazioni.

La tutela della riservatezza aveva già formato oggetto della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ove all'art. 1 veniva disposto che l'indicazione della paternità e maternità doveva essere omessa, oltre che negli estratti per riassunto, nei certificati di nascita, di matrimonio e di cittadinanza, anche negli atti attestanti lo stato di famiglia, nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, nonché in tutti i documenti di identità.

La finalità della normativa era quella di tutelare la personalità di una determinata categoria di cittadini; tutela che, nel caso delle adozioni, è rafforzata dagli articoli 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che ha trovato, infine, il suo completamento nella legge 7 agosto 1990, n. 241, negli articoli 22 e seguenti del capo V, disciplinante l'accesso ai documenti amministrativi.

Questo Ministero, nel ricordare che già aveva diramato precise disposizioni al riguardo con circolari numeri 15900-2.8 e 2.8-bis, rispettivamente, del 3 gennaio e del 27 giugno 1956, stante il ripetersi degli incresciosi episodi, dispone, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che dagli stati di famiglia anagrafici, vengano immediatamente eliminate le indicazioni relative alle relazioni di parentela, rimanendo solo l'indicazione dell'intestatario scheda.

Nel caso di anagrafi informatizzate si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi programmi.

Per quanto riguarda, infine, la corresponsione degli assegni per il "nucleo familiare", nel ricordare che il nucleo familiare è cosa ben differente dalla famiglia anagrafica e non può formare oggetto di certificazione da parte dell'Anagrafe, come di recente ribadito dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994, si ricorda che la composizione dello stesso dovrà essere comprovata con dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Uguale comportamento dovrà essere seguito dalle amministrazioni penitenziarie che, in

parte, ancora usano richiedere ai familiari dei detenuti il c.d. certificato di figliolanza. Le SS.LL. sono pregate di curare la massima diffusione ed osservanza da parte dei signori sindaci, nella loro qualità di ufficiali di Anagrafe, delle presenti disposizioni, rilevando eventuali difformità in sede ispettiva e informando con cadenza semestrale questo Ministero.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di voler opportunamente rendere edotti i propri dipendenti uffici onde evitare il rinnovarsi di irrituali richieste di certificazioni con le indicazioni dei rapporti di parentela.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 15/01/1997 n. 2

(Gazzetta Ufficiale 04/03/1997 n. 52)

Anagrafe della popolazione residente. Iscrizione. Apposizione di condizioni. Inammissibilità

Con precedente circolare MIACEL n. 8 del 29 maggio 1995, questo Ministero ha diramato precise disposizioni sulla puntuale ed esatta gestione dell'Anagrafe da parte dei signori sindaci, nella loro qualità di ufficiali di Governo, richiamando l'attenzione degli stessi sulle conseguenze, non solo di ordine penale ma anche amministrative, cui può dare luogo, la creazione di impedimenti, non previsti da norme legislative, all'iscrizione in Anagrafe. In particolare veniva sottolineato che l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente dei cittadini italiani, non è sottoposta ad alcuna condizione, come si evince chiaramente non solo dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ma altresì dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione.

Unico requisito, è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato.

Tuttavia, si è già verificato e continua a verificarsi, che alcune amministrazioni comunali, proseguono a respingere richieste di iscrizione in Anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali.

Nel premettere che in ogni caso, provvedimenti del genere devono essere formalizzati ed, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguatamente motivati, onde permettere agli interessati una eventuale impugnativa, si evidenzia che tale comportamento viene a concretizzare l'irrogazione di una sanzione non prevista da alcuna normativa, ed è in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzione e con il successivo art. 16 che prevede la libertà di movimento e, quindi, di stabilimento su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, atteso il ripetersi di tali inammissibili episodi cui si aggiunge, da ultimo, il rifiuto ad esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti, si invitano le SS.LL. ad effettuare la più accurata sorveglianza sulla gestione delle anagrafi da parte dei signori sindaci, procedendo, se del caso, ad adottare tutti quei provvedimenti a tutela della dignità della persona, non esclusa la segnalazione all'autorità giudiziaria.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 20/01/1997 n. 3

Anagrafe. Precisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica

Con precedente circolare n. 11 del 23 luglio 1996, questo Ministero ha impartito disposizioni inerenti la certificazione dello stato di famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedendo la eliminazione delle indicazioni di parentela non pertinenti alla materia anagrafica.

L'indicazione si era resa necessaria in relazione a talune certificazioni rilasciate, in modo non del tutto rispettoso della riservatezza dei dati, da parte di alcune amministrazioni comunali e per evitare il rilascio di certificazioni - sempre più richieste - non previste dalla legislazione anagrafica, incentivando il ricorso al diritto all'autocertificazione prevista dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tuttavia particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno - su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché delle situazioni pregresse cui fa riferimento l'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, secondo i chiarimenti forniti dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, la certificazione della composizione del nucleo stesso deve essere rilasciata, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, secondo lo specifico schema predisposto dallo stesso Istituto.

A tale certificazione, nel tempo, è stato equiparato lo stato di famiglia anagrafica, considerato che in tale documento l'Inps rinviene i dati necessari per la definizione dei soggetti interessati alla prestazione.

Peraltro, le prestazioni del predetto Istituto, in parte, sono rese, come nel caso di liquidazione diretta, sulla base dell'autocertificazione, mentre per i datori di lavoro privati occorre la certificazione in quanto, in tal caso, ai medesimi è preclusa la possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive.

In quest'ultima ipotesi, la certificazione della situazione di famiglia, comprensiva dei legami intercorrenti fra i componenti, non contrasta con la disposizione di cui alla citata circolare n. 11/96.

Analogo discorso va effettuato per le notizie richieste dall'amministrazione della difesa per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri o per la partecipazione a bandi di concorso per conseguire l'arruolamento quale A.u.c.

In base alle predette considerazioni, sono, quindi, da ritenersi superate le perplessità espresse da alcune amministrazioni comunali in relazione ai casi esposti.

Le ss.ll. sono pregate di trasmettere con ogni possibile urgenza la presente circolare ai competenti uffici comunali, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

**CIRCOLARE Ministero dell'Interno 20/02/1997
n.k19/ NATO/90**

**Personale civile in servizio presso basi Nato in Italia e familiari
a carico. Applicazione norme in materia di acquisto
e riacquisto cittadinanza italiana**

Sono state sottoposte a questo ufficio numerose fattispecie riguardanti il concretizzarsi di talune condizioni contemplate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 ai fini dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, nei confronti di cittadini statunitensi di origine italiana facenti parte dell'elemento civile in servizio presso le basi Nato stanziate sul territorio italiano e dei familiari a carico.

Al riguardo, nel premettere che l'art. 26 della precitata legge n. 91/92 ha fatto salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, si tiene ad evidenziare che l'impossibilità di ritenere in qualunque modo residente il personale civile al seguito delle forze armate dei Paesi aderenti alla Nato si deduce dalla Convenzione di Londra del 19.6.1951 sullo "statuto delle forze armate dei Paesi partecipanti al Trattato del Nord Atlantico", ratificata dall'Italia con legge 30.11.1995, n. 1335.

Secondo l'art. 1, lett. b) della Convenzione, infatti, lo status di elemento civile Nato esclude la possibilità di assumere la residenza abituale nello Stato sul cui territorio è in servizio la forza.

Ne consegue che nei confronti dei soggetti interessati non possono trovare applicazione le disposizioni della legge n. 91/92 disciplinanti l'acquisto o il riacquisto del nostro status civitatis sul presupposto della residenza in Italia per un determinato periodo.

In particolare, si ritiene che non possono essere reintegrati nella titolarità della originaria cittadinanza gli ex cittadini appartenenti alle categorie suindicate in applicazione delle previsioni normative di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'art. 13 della menzionata legge n. 91/92.

Analogamente, non sono da ritenersi procedibili le istanze di acquisto della cittadinanza italiana inoltrate ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 91/92 per la evidenziata

carezza in capo ai soggetti suddetti del requisito della residenza protratto per il periodo previsto dalla norma invocata.

Si pone poi la problematica per i soggetti in argomento, investiti di una duplice cittadinanza, di poter eventualmente rinunciare a quella italiana presso il Comune di dimora, pur in presenza dell'art. 11 della legge n. 91/92 per il quale detta facoltà può essere esercitata dal connazionale investito anche di una cittadinanza straniera "qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero", dinanzi alla competente autorità diplomatico-consolare italiana. Nei casi de quibus la pretesa dell'esercizio della predetta facoltà con le modalità previste dalla succitata disposizione comporterebbe infatti l'impossibilità per gli interessati di avvalersi di un diritto garantito dalla legge.

Gli stessi, infatti, non risultano in concreto risiedere all'estero e, in forza delle norme convenzionali sopra richiamate, non acquistano la qualità di residenti nel nostro Paese. In considerazione di quanto sopra, appare conforme a criteri di correttezza giuridica consentire ai soggetti interessati di manifestare la volontà di rinunciare allo status civitatis italiano dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di dimora abituale o di quello sul cui territorio è pertinente l'ufficio o l'installazione militare presso cui prestano servizio, previa esibizione di documento comprovante l'attuale appartenenza all'elemento civile in servizio presso la Nato.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 24/11/1999 n. 114 Generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza italiana

Pervengono a questo Ufficio istanze di naturalizzazione italiana, inoltrate dagli interessati ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per le quali talvolta è dato riscontrare discordanze tra le generalità indicate nei documenti rilasciati dal Paese di origine del naturalizzando e le generalità riportate nei documenti italiani e nelle autocertificazioni prodotte a corredo dell'istanza.

Ciò si verifica in particolare per i cittadini appartenenti a Paesi il cui ordinamento si ispira a criteri diversi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento italiano per quanto concerne l'attribuzione delle generalità ai propri cittadini.

In taluni ordinamenti, infatti, è previsto che il nome imposto alla nascita sia seguito dal nome del padre, dal nome del nonno e dall'eventuale cognome, mentre in altri le donne, a seguito del matrimonio, acquistano il cognome del coniuge, anche se straniero e con quello vengono poi identificate per il loro ordinamento, anche a seguito di divorzio.

Ne consegue che l'istituto del cognome è diversamente disciplinato dalle norme dei vari ordinamenti statali, sebbene i cittadini stranieri debbano essere registrati con le originarie generalità dalle nostre autorità amministrative le quali devono rilasciare loro le relative certificazioni con i nomi previsti dagli ordinamenti di appartenenza anche se diversi rispetto all'ordinamento italiano,

Al riguardo, occorre sottolineare che il mantenimento dell'identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi generali vigenti in materia di diritto all'identità personale, che, rientrando tra quelli della personalità, va regolata dalla legge nazionale del soggetto.

Tale principio di "carattere generale" è contenuto nella convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 ed è stato recepito nel diritto interno italiano all'art. 24, comma 1 della legge 31 maggio 1995, n. 218 concernente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Pertanto deve ritenersi corretta la procedura in base alla quale le registrazioni delle generalità del cittadino straniero residente nel nostro territorio, ancorché coniuge di cittadino italiano> debbano tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenza.

I problemi sorgono invece quando lo straniero viene registrato dalle nostre Autorità solo con un nome ed un cognome, tenendo conto, cioè, dei criteri previsti dall'ordinamento italiano.

In tali ipotesi si riscontrano delle difformità in ordine alle generalità contenute nei documenti rilasciati dalle Autorità del suo Paese di origine (es. l'estratto di nascita, certificato penale) e quelle contenute nei documenti rilasciati dalle nostre Autorità (es.

certificato di residenza, certificato di matrimonio ecc.) e riferiti allo stesso soggetto. Nei casi in cui il procedimento di naturalizzazione viene avviato a seguito di un'istanza corredata da documentazioni contenenti generalità difformi si è posto il problema di individuare quali generalità devono essere indicate nel decreto di attribuzione della cittadinanza, al fine di evitare anche dubbi in ordine alla trascrizione del D.M. in questione nei registri di stato civile e Anagrafe.

Si è quindi pervenuti - d'intesa con il Ministero della Giustizia - all'adozione di un nuovo schema di decreto di concessione della cittadinanza. Ciò anche al fine di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria per la rettifica degli atti di stato civile e di Anagrafe successivamente al giuramento prestato dagli interessati.

Sono stati pertanto individuati due momenti.

Il primo riguarda la presentazione da parte dell'interessato, ancora cittadino straniero, dell'istanza di naturalizzazione con allegata la documentazione da cui risultino le sue generalità secondo la legge dello Stato cui egli appartiene. Con tali generalità egli viene indicato nel decreto in questione nella parte riguardante la sua idoneità come istante e come soggetto cui viene conferita la cittadinanza italiana. Ciò è in linea con l'art. 24, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 che, essendo di carattere generale, si applica indistintamente a tutti i cittadini stranieri che chiedono la naturalizzazione italiana.

Il secondo momento riguarda invece l'identità secondo la legge italiana, e, in particolare, l'attribuzione del cognome che gli compete. Quando il neo cittadino non può mantenere, in base alla normativa vigente in Italia, il cognome originario straniero nello stesso decreto è precisato come va individuato nuovo cittadino secondo la legge italiana.

L'indicazione, nel contesto del decreto concessorio della cittadinanza, del cognome originario dell'interessato e di quello adeguato all'ordinamento giuridico interno, consentirà all'ufficiale dello stato civile di trascrivere l'atto originario di nascita con le generalità del Paese di origine, annotandovi le esatte generalità spettanti secondo il diritto italiano e comunicando queste ultime, per le variazioni occorrenti, all'ufficiale di Anagrafe ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1964, n. 1228 senza bisogno di instaurare giudizio di rettificazione.

Si prega di voler notiziare di quanto sopra esposto i Comuni di codesta provincia.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 26/04/2001

n. 7 prot. 00102645-15100/325

Nuovi compiti in materia di Anagrafe e stato civile

Il processo di radicale riforma del sistema amministrativo pubblico italiano, avviato già nei primi anni '90 con gli obiettivi di dare attuazione concreta al fondamentale principio costituzionale del pluralismo istituzionale, di rendere trasparente, efficiente ed interattiva l'attività degli Enti locali e centrali, di fornire servizi ai cittadini con procedure semplificate rispetto al passato, ha comportato un profondo ripensamento dell'assetto organizzativo precedente e una forte accelerazione del processo di informatizzazione integrata della Pubblica Amministrazione.

Tale processo, ritenuto assolutamente prioritario dal Governo anche per consentire al Paese di continuare a rivestire un ruolo di primo piano nell'ambito dell'Unione Europea da un punto di vista sociale, economico ed organizzativo, ha comportato l'approvazione del piano di azione di e-government nel giugno 2000. Detto piano prevede la realizzazione di una serie di iniziative coordinate tra loro che riguardano la radicale trasformazione delle infrastrutture centrali e locali, degli strumenti e dei sistemi di erogazione dei servizi ed anche degli stessi contenuti.

In tale quadro, il Ministero dell'Interno riveste un ruolo di centralità a sostegno e a supporto degli Enti locali poiché ad esso è affidata la emanazione di direttive e la vigilanza in materia di gestione dell'Anagrafe e dello stato civile, l'attuazione delle norme relative all'istituzione della carta di identità elettronica, la realizzazione e gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi nonché l'organizzazione delle consultazioni elettorali.

A questo fine, un rinnovato progetto strutturale sta dando avvio al perfezionamento e all'accelerazione del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico, nato per consentire ai comuni collegati di scambiarsi telematicamente le informazioni anagrafiche necessarie per la gestione dell'Anagrafe, di far fronte alle numerose richieste di controllo delle autocer-

tificazioni, che hanno sostituito ormai da tempo il rilascio dei tradizionali certificati, di aggiornare in tempo reale le basi di dati delle amministrazioni collegate e di rilasciare la carta di identità elettronica.

Fulcro del S.A.I.A. è l'I.N.A., istituito recentemente con un'apposita legge, che permette l'identificazione del comune che detiene le informazioni di interesse e un migliore espletamento sia della gestione da parte dei comuni che della vigilanza da parte del Ministero delle attività connesse all'Anagrafe.

E' stata anche avviata la sperimentazione della carta di identità elettronica, primo progetto di questo tipo a livello internazionale, che comporta lo sforzo sinergico di tutti i comuni. Il nuovo documento, che sostituisce anche il tesserino del codice fiscale, consente l'erogazione di servizi nazionali e locali, può contenere informazioni sanitarie ed in prospettiva sostituirà il certificato elettorale.

Con il trasferimento delle competenze in materia di stato civile dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Interno, sono inoltre iniziate le attività relative all'attuazione del nuovo regolamento, che prevede una significativa semplificazione delle procedure a favore del cittadino e la capillare informatizzazione del servizio da parte dei comuni.

Dal sintetico quadro delle attività in corso, sulle quali sono state nel tempo emanate numerose circolari, è evidente come a tali importanti processi debbano partecipare attivamente le Prefetture e i Comuni, coinvolti questi ultimi in vero front-office nei riguardi dei cittadini e delle altre Amministrazioni pubbliche.

Non bisogna, infatti, dimenticare che qualunque attività dell'uomo è legata agli eventi che si verificano durante il corso della sua vita. L'Anagrafe e lo stato civile, gestiti dai comuni, sono perciò sempre stati la fonte principale di informazione, sulla quale si incardina l'azione amministrativa. Con l'apertura delle frontiere ed il rapido mutare della situazione interna economica e sociale del Paese, che, parallelamente all'affermarsi della mobilità dei cittadini sia in ambito nazionale che verso l'estero, ha visto aumentare enormemente nell'ultimo decennio anche il fenomeno dell'immigrazione di lavoratori stranieri, proprio tali settori hanno subito il maggiore impatto. Su di essi ha inoltre pesantemente inciso anche il ribaltamento della vecchia cultura centralista e chiusa che obbligava il cittadino a fornirsi di tutta la documentazione necessaria prima di avanzare qualunque istanza, spostando sulle amministrazioni l'onere dell'accertamento degli stati, fatti e qualità necessari per l'espletamento di qualunque procedimento.

Per consentire tale radicale cambiamento di rotta, tuttavia, si è reso necessario porre le amministrazioni in grado di avvalersi di strumenti tecnologicamente avanzati, economicamente vantaggiosi e competitivi a livello internazionale.

Le riforme avviate puntano, infatti, sul rapido sviluppo dei sistemi informativi, la loro integrazione nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e la trasformazione dei comuni, in modo particolare, da fornitori di certificati a enti erogatori di servizi.

Gli operatori nel settore anagrafico e dello stato civile, sono oggi perciò obbligati, oltre che a compiere uno sforzo non indifferente per adeguarsi ai numerosi e sostanziali mutamenti nella gestione diretta di tali competenze, a soddisfare un maggior numero di esigenze informative, proprio a seguito dell'entrata in vigore delle normative di semplificazione amministrativa, che, lungi dal contrarne l'attività, hanno invece prodotto l'effetto di ampliarla quantitativamente, qualificandone nel contempo notevolmente le figure.

Dal canto loro, le Prefetture, incaricate dalla legge della vigilanza sull'attività in tali materie dei comuni delle rispettive province, sono oggi anche investite di numerosi, nuovi e delicatissimi compiti.

Lo scenario delineato, che già in gran parte è nuova realtà operativa, comporta la massima attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti e richiede che gli uffici incaricati della gestione dell'Anagrafe e dello stato civile siano ulteriormente rafforzati e adeguatamente provvisti di personale qualificato.

Su questa esigenza è indispensabile porre l'accento, perché il funzionamento del nuovo sistema-Italia, modellato sul fondamentale principio europeo della sussidiarietà, si basa prima di tutto sulla capacità delle amministrazioni locali di adeguarsi rapidamente e di dare risposte efficaci ed efficienti in termini di servizio al cittadino.

A tal fine, si confida sulla consueta collaborazione da parte delle SS.LL., che vorranno sensibilizzare i Sig.ri Sindaci circa le esigenze prospettate, il cui soddisfacimento è il pilastro sul quale si sta costruendo tutti insieme il moderno edificio della Pubblica Amministrazione.

GIURISPRUDENZA

T.A.R. PIEMONTE**Sezione I - Sentenza n. 324 del 5 giugno 1991****Residenza - Impiego presso la dogana internazionale - Richiesta iscrizione A.I.R.E. - Famiglia residente in Comune italiano di confine**

FATTO

Il ricorrente presta servizio presso la Dogana internazionale italiana di Modane (Francia) dal 16.6.1988. In un primo momento, a causa della difficoltà di reperire un alloggio a Modane, aveva fissato la propria residenza a Bardonecchia, ma successivamente ha preso in conduzione un appartamento a Modane, dove si reca al termine del lavoro. Tuttavia il ricorrente ha conservato l'alloggio di Bardonecchia ove continua ad abitare la famiglia e vi si reca a trascorrere il proprio tempo libero, favorito in ciò dalla vicinanza delle due località. Il ricorrente, avendo già ottenuto l'iscrizione nell'Anagrafe di Modane, ha chiesto la cancellazione dall'Anagrafe dei residenti nel Comune di Bardonecchia e l'iscrizione all'A.I.R.E., ma il Sindaco di Bardonecchia ha rifiutato la cancellazione, motivando con riferimento alle considerazioni contenute nelle risposte fornite dalla Prefettura di Torino e dall'Istituto centrale di statistica ad un quesito posto sull'argomento dal Comune. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto dapprima ricorso gerarchico al Prefetto e poi, non avendo ricevuto alcuna risposta entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale a questo Tribunale, riportando pressappoco le medesime censure.

Il ricorso si fonda sui vizi di eccesso di potere e violazione di legge: da un lato, infatti, il ricorrente ritiene che il provvedimento sia insufficientemente motivato perché fa riferimento ad un quesito ed alle relative risposte non noti al destinatario del provvedimento; dall'altro lato ritiene che quest'ultimo abbia violato sia gli artt. 43 e 44 cod. civ., negando il diritto alla libera scelta della residenza ed ignorando la rilevanza dell'elemento soggettivo in tale scelta; sia la legge anagrafica 24.12.1954, n. 1228, l'art. 2 legge 27.10.1988, n. 470 e l'art. 18 d.P.R. 30.5.1989, n. 223, che non attribuiscono all'ufficiale dell'Anagrafe il diritto di negare al ricorrente il trasferimento della residenza all'estero né di procedere d'ufficio ad indagini circa l'effettività della residenza in presenza della dichiarazione del soggetto interessato; sia infine dell'art. 12 del t.u. 10.1.1957, n. 3 sugli impiegati civili dello Stato, che obbliga il pubblico dipendente a risiedere nel luogo di prestazione del servizio. A seguito di ordinanza presidenziale venivano depositati il quesito del Comune di Bardonecchia e le risposte della Prefettura di Torino e dell'Istituto centrale di statistica.

Si è costituita l'avvocatura dello Stato, precisando come per Comune di residenza debba intendersi non quello ove si presta la propria attività lavorativa, bensì quello ove si svolge la propria vita familiare e sociale. La causa veniva discussa all'udienza del 5 giugno 1991 e successivamente trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto occorre respingere la prima censura contenuta nel ricorso e relativa ad un preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato: la motivazione del provvedimento è infatti espressa «per relationem» attraverso il riferimento al quesito posto dal Comune alla Prefettura ed alle risposte fornite sia dalla Prefettura sia dall'Istituto centrale di statistica. Ora, attraverso tali note, compiutamente sviluppate, è possibile individuare una motivazione del provvedimento sufficientemente articolata. Del resto tali note, pur essendo originariamente ignote al ricorrente, sono state successivamente conosciute attraverso il

deposito in giudizio e non sono state fatte oggetto di ulteriori specifiche doglianze. Passando dunque ad analizzare il contenuto del provvedimento, non sembra si possano ravvisare in esso le violazioni di legge lamentate dal ricorrente. Infatti ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale: il concetto di residenza resta così distinto da quello di domicilio, che indica il luogo ove si svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e dunque solitamente il luogo di lavoro. Vero è che la giurisprudenza ha distinto nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791, Cass. Sez. II 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I 21.6.1955, n. 1925, Cass. Sez. I 17.10.1955, n. 3226, Cass. Sez. II 17.1.1972, n. 126, ecc.), tuttavia anche l'elemento soggettivo non può restare all'interno del soggetto, non può essere una mera intenzione, bensì deve essere «rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali» (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738), cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto. Ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all'Ufficiale dell'Anagrafe di non voler risultare residente in un certo Comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'Anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione. Ora, la situazione di fatto creata dal ricorrente non consente di ritenere che la sua residenza sia stata effettivamente fissata a Modane, atteso che, come si è visto, il luogo di residenza non è semplicemente quello ove ci si reca a dormire, bensì quello ove si esplica la propria vita familiare e sociale, ove cioè si realizzano i propri interessi personali. Del resto, la costante giurisprudenza afferma che la necessità di allontanarsi, anche quotidianamente, dal luogo di abituale dimora per recarsi a lavorare in un altro Comune non fa venir meno la residenza nel primo Comune (cfr. Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738). Pertanto, il provvedimento impugnato non appare in contrasto con le norme dettate dal codice civile in tema di residenza.

Tuttavia non può neppure ravvisarsi un contrasto con la legge anagrafica 24.12.1954, n. 1228, atteso che il secondo comma dell'art. 4 impone all'ufficiale d'Anagrafe di ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati: dal testo di questa norma si desume chiaramente che il potere-dovere dell'ufficiale d'Anagrafe di ordinare gli accertamenti non viene meno per effetto dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione dell'interessato ma anzi in presenza di tale dichiarazione viene attivato, atteso che esso è diretto proprio a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato.

Del resto qualora si ritenesse che le dichiarazioni rese dagli interessati non siano controllabili dagli ufficiali d'Anagrafe si finirebbe col vanificare la stessa funzione della Anagrafe, la quale presuppone la necessità che la situazione di diritto corrisponda a quella di fatto: tanto ciò è vero che la violazione degli obblighi anagrafici contenuti nella citata legge è sanzionata penalmente (art. 11).

L'essenzialità della funzione di controllo attribuita all'ufficiale d'Anagrafe fa sì che anche le leggi successive, che il ricorrente ritiene violate, debbano essere interpretate alla luce di tale principio, anche qualora la legge tacesse sul punto: ma l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 richiama espressamente la legge anagrafica del 1954 ed il suo regolamento di esecuzione laddove fa riferimento ai trasferimenti di residenza da un Comune italiano all'estero «dichiarati o accertati». Pertanto anche la legge 470/88 riconosce il potere di accertamento e di controllo degli ufficiali d'Anagrafe, in quanto mentre l'espressione «dichiarati» si riferisce ai trasferimenti accertati come conformi alla dichiarazione resa, l'espressione «accertati» si riferisce ai trasferimenti comunque noti all'ufficiale d'Anagrafe.

A medesime conclusioni deve giungersi con riguardo al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che il ricorrente assume violato, in quanto anch'esso all'art. 18 afferma espressamente che «le notizie anagrafiche rese dagli interessati (...) devono essere controllate, ed eventualmente rettifiche, dal Comune di precedente iscrizione anagrafica»: pertanto si conferma la sussistenza del potere-dovere degli ufficiali d'Anagrafe di procedere al controllo in fatto delle dichiarazioni rese dagli interessati e dunque, sotto tale profilo, non può ravvisarsi alcuna violazione di legge.

Con riguardo all'ultima censura sollevata dal ricorrente occorre osservare che la mera esistenza dell'obbligo dei pubblici dipendenti di risiedere nel luogo di prestazione del servizio non comporta l'automatico diritto ad essere iscritto nell'Anagrafe di quest'ultimo luogo, in quanto è necessario, a tal fine, che il dipendente abbia ottemperato in fatto a tale obbligo e non solo attraverso dichiarazioni. Infatti l'art. 12 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 non impone solo al dipendente di iscriversi formalmente nella Anagrafe del luogo di presentazione del servizio o di prendere in affitto un alloggio in tale luogo, ma gli impone altresì di trasferire nel Comune di prestazione del servizio i propri interessi personali, familiari e sociali, atteso che la citata norma è dettata proprio dal timore che tali interessi possano distogliere il dipendente dalla piena ed effettiva prestazione del servizio. In altri termini l'art. 12 citato impone di dar luogo ad una determinata situazione di fatto e non necessariamente di diritto (cfr. parere del Cons. Stato n. 590 del 17 aprile 1984): ora, non sembra che la situazione di fatto posta in essere dal ricorrente sia tale da ottemperare al contenuto dell'art. 12 in questione. Né, del resto, un obbligo di residenza anagrafica in Francia è posto dalla Convenzione italo-francese che ha disciplinato i rapporti tra gli Stati in relazione al personale di Dogana, atteso che tale convenzione si è limitata solo ad introdurre facilitazioni per la concessione del permesso di soggiorno. Da quanto precede deriva che non sono ravvisabili i vizi dedotti dal ricorrente e che pertanto il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza n. 779 del 4 maggio 1994

Anagrafe - Famiglia anagrafica - Nozione ex art. 4 D.P.R. 223/1989 - Distinzione dalla famiglia nucleare

FATTO

Le signore Furlan Mafalda vedova Dalla valle e Dallavalle Enrica (figlia della prima), a seguito della morte di Dallavalle Felice (marito della prima e padre della seconda) avvenuta nel 1985, si trasferivano da Milano ad Arzago d'Adda ed andavano a risiedere presso Furlan Dario (fratello di Furlan Mafalda), il quale a sua volta viveva con la convivente e la loro figlia. Successivamente, Furlan Mafalda e Dallavalle Enrica, al fine della determinazione del reddito familiare per il pagamento delle tasse universitarie da parte della seconda (dato che si sarebbe tenuto conto del reddito di cinque persone anziché di due), chiedevano al Comune la scissione della propria famiglia anagrafica rispetto a quella del signor Furlan. Il sindaco di Arzago d'Adda, con nota 9 febbraio 1990, n. 265, rispondeva sostenendo, in mancanza del cambiamento di abitazione, l'impossibilità di attuare la separazione dei due nuclei familiari di cui si è detto. Ciò in attuazione del disposto dell'art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (con cui è stato approvato il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Il detto provvedimento sindacale, congiuntamente all'art. 4 d.P.R. n. 223/1989, nella parte in cui definisce la famiglia anagrafica, oltre che gli atti ed i provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali, venivano impugnati da Furlan Mafalda e Dallavalle Enrica innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano. La sezione II di questo, con la sentenza suindicata, rigettava il ricorso, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio solo in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto costituitasi in giudizio.

Tale sentenza viene appellata da Dallavalle Enrica per il seguente motivo:

1) erronea motivazione su di un punto decisivo della controversia, dato che, dovendosi la nozione giuridica di famiglia riferire a quella nucleare, ossia a quella composta da genitori e figli, l'art. 4 d.P.R. n. 223/1989 non si limiterebbe ad individuare una nozione di nucleo familiare valevole ai soli effetti anagrafici. Sarebbe, inoltre, erronea la disposta condanna alle spese di giudizio. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'appellante ha depositato successiva memoria illustrando ulteriormente le proprie difese.

DIRITTO

L'appello è infondato.

1. In primo grado le signore Furlan Mafalda e Dallavalle Enrica (figlia della prima) impugnavano il provvedimento del sindaco di Arzago d'Adda con il quale veniva respinta l'istanza, presentata dalle stesse, intesa alla scissione della famiglia anagrafica in cui risultano unite a Furlan Dario (fratello della prima), alla sua convivente ed alla figlia di questi ultimi, oltre che l'art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (con cui è stato approvato il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), nella parte in cui definisce la famiglia anagrafica. La controversia trovava occasione nel fatto che Dallavalle Enrica ha dovuto documentare il reddito dei componenti della sua famiglia ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione all'Università e che quest'ultima ha tenuto conto del reddito di cinque persone anziché di due. Così che la stessa, insieme alla madre, chiedeva al Comune di procedere alla scissione dei due nuclei familiari; ma l'istanza veniva respinta dal sindaco in applicazione dell'art. 4 d.P.R. n. 223/1989 .

2. La tesi svolta in primo grado è la seguente.

La nozione giuridica di famiglia sarebbe quella nucleare, in quanto composta da genitori e figli. Ciò ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, dell'art. 12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848), dell'art. 16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata e proclamata, da parte dell'assemblea generale delle nazioni unite, in data 10 dicembre 1948), dell'art. 10 del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ratificato con l. 25 ottobre 1977, n. 881), degli artt. 144 e 146 del codice civile, dell'art. 570 del codice penale, della l. 24 dicembre 1954, n. 1228 , nonché dell'art. 2 d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 (previgente regolamento sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente).

Il primo giudice riteneva, in particolare, che la lesione lamentata non fosse conseguenza diretta ed immediata né dell'art. 4 d.P.R. n. 223/1989 , il quale si limita ad individuare una nozione di nucleo familiare valevole ai soli effetti anagrafici, né del diniego del sindaco, che si è puntualmente e correttamente attenuto alla norma citata. Così che la pretesa in causa si sarebbe dovuta azionare non già nei termini e nei confronti dei soggetti intimati, ma verso l'amministrazione universitaria, al cui operato appare collegata, in via diretta ed immediata, la lesione asseritamente sopportata dalla parte ricorrente.

3. La tesi dell'appellante non ha pregio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 223/1989 (intitolato «famiglia anagrafica»), «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune». Aggiunge, poi, il comma 2 che «una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

Va innanzitutto ribadito che il provvedimento sindacale impugnato in primo grado, applicativo di un atto regolamentare presupposto, non è censurato per vizi propri ma unicamente per illegittimità dell'art. 4 d.P.R. n. 223/1989 nella parte in cui definisce la famiglia anagrafica.

Inoltre, l'ulteriore tesi esposta dall'appellante nella propria memoria (depositata l'11 aprile 1994) - secondo cui sarebbe possibile una diversa interpretazione letterale del citato art. 4 si da renderlo armonico e coerente con il concetto nucleare della famiglia affermato dall'ordinamento giuridico, a partire dalla costituzione - non può trovare ingresso nel giudizio «de quo», costituendo motivo nuovo di ricorso. La tesi, infatti, non è stata esposta né nel ricorso di primo grado né nell'atto di appello e la detta memoria non è stata nemmeno notificata alle controparti.

Il Collegio ritiene che, come si evince dallo stesso testo letterale dell'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 223/1989 , la definizione della famiglia nello stesso contenuta non può valere che «agli effetti anagrafici», essendo finalizzata (ex art. 1 del citato d.P.R. n. 223) alla «raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza».

Nulla, invece, impedisce che, ad altri fini, quali nella specie quelli fiscali, debba considerarsi la famiglia nucleare, ossia quella composta da genitori e figli. Con la conseguenza che, se nell'ambito di più persone, legate da vincoli di matrimonio e di parentela le quali coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso Comune, vi siano due o più nuclei familiari, gli stessi, pur costituendo un'unica famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 223/1989 , rappresenteranno pur sempre distinti nuclei familiari ad altri fini (ad esempio, fiscali e di determinazione del reddito familiare).

Ne consegue la legittimità della disposizione di cui al citato art. 4, e del provvedimento sindacale attuativo, poiché la sua applicabilità va rigorosamente circoscritta all'ambito anagrafico. Altro discorso è, poi, quello relativo all'eventuale estensione, al di là degli effetti anagrafici, dell'ambito operativo dell'art. 4 d.P.R. n. 223/1989 - e della nozione di famiglia dallo stesso considerata - da parte di altre norme o di altre amministrazioni (a mezzo di comportamenti o di atti amministrativi). Tale ipotesi, che tuttavia travalica i confini della controversia per cui è causa così come portata all'esame del giudice amministrativo, giustificherebbe, semmai, l'azionabilità di una questione di legittimità costituzionale (della norma di legge relativa) o la contestazione specifica (anche mediante impugnativa) del comportamento e dell'atto fondati sulla nozione di «famiglia anagrafica» ad effetti diversi da quelli anagrafici.

4. Quanto alla contestazione della condanna alle spese del giudizio, disposta dalla sentenza appellata, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile, la condanna della parte soccombente alle spese processuali costituisce la regola. Pertanto, in sede di appello, è sindacabile l'esercizio, da parte del giudice, del potere di compensazione delle spese processuali, ma non la mancata compensazione (se non in caso di soccombenza reciproca: si veda, in tal senso, la decisione della sezione 31 gennaio 1991, n. 95).

5. L'appello, pertanto, deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va confermata integrandone la motivazione. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione V) respinge l'appello in epigrafe specificato e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata integrandone la motivazione.

APP. CIVILE - ROMA

Sezione I - Sentenza n. 387 del 25 gennaio 1994

Anagrafe - Dimora abituale - Accertamento - Modalità - Condizioni - Res facti - Prevalenza - Appello - Prova testimoniale - Inammissibilità in sede

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.6.83, Francesco Persio Pennesi, assumendo che il Comune di Rieti aveva immotivatamente respinto la sua "domanda di trasferimento di abitazione dalla via Porta Conca, n. 12 di Rieti alla via dei Ginepri n. 11 del Terminillo" e ritenuto che il provvedimento "di diniego alla istanza di cambio d'abitazione" costituisse lesione dei suoi diritti soggettivi, adiva il locale tribunale al fine di sentir "dichiarare che l'esponente abita prevalentemente nella località del Monte Terminillo in via dei Ginepri n. 11" ed "accogliere l'istanza di trasferimento di residenza".

Costituitosi, il convenuto Comune di Rieti, allegando le risultanze negative dei disposti accertamenti, contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza 18.4/11.5.90, il tribunale di Rieti respingeva la domanda sulla considerazione che dovesse "escludersi la riconoscibilità d'un interesse all'autonomo e positivo accertamento in via giudiziale di un quid facti, la residenza effettiva, indipendentemente dalla deduzione d'un rapporto giuridico controverso ed incerto e d'una situazione di concreto pregiudizio alla configurazione dei reciproci diritti e doveri nascenti dal rapporto medesimo al quale il fatto della residenza sia connesso" e che, comunque, la domanda fosse palesemente infondata nel merito. Avverso tale decisione proponeva appello il Pennesi assumendone l'erroneità sia sotto il profilo della sostenuta tesi del difetto d'interesse sia sotto quello della valutazione delle risultanze istruttorie; concludeva, quindi, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, l'adita Corte volesse "dichiarare che l'esponente abita prevalentemente nella località del Monte Terminillo in via dei Ginepri n. 11" ed "accogliere l'istanza di trasferimento di residenza" nonché, in via istruttoria, ammettere prova testimoniale articolata in numerosi capitoli.

Costituendosi anche in questo grado, il Comune di Rieti depositava comparsa nella quale

eccepiva l'assoluta infondatezza e genericità dei motivi di gravame e l'inammissibilità della prova ex adverso dedotta, onde concludeva chiedendo la reiezione dell'appello con vittoria di spese. Risoltasi la fase istruttoria nell'acquisizione dei fascicoli del giudizio di primo grado, sulle conclusioni delle parti, verbalizzate in conformità a quelle già precisate nei rispettivi atti introduttivi, la causa veniva rimessa al Collegio che la tratteneva a sentenza all'udienza del dì 11.1.1994.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La tesi del difetto d'interesse che ha indotto il primo giudice, in una alla constatata sua infondatezza, a rigettare la domanda (più esatto sarebbe stato dichiararla inammissibile in base al solo primo preliminare motivo in rito, preclusivo dell'esame del merito effettuato con il secondo) non appare condivisibile.

In vero, come è stato correttamente evidenziato dalla Suprema Corte con pronuncia al cui insegnamento non si rinviene alcuna successiva pronuncia contraria, la residenza è un fatto giuridico che incide in modo obiettivo su di una situazione giuridica fonte di diritti e doveri in un determinato Comune, onde l'interessato è legittimato a proporre in via autonoma azione d'accertamento giudiziale dell'effettiva sua residenza in un Comune (Cass. 10.4.68, n. 1081).

D'altronde, concreti e noti sono i plurimi interessi e diritti che il cittadino può far valere solo in relazione ad una determinata residenza mentre non meno pregnanti sono per il Comune i doveri e le responsabilità, verso lo Stato e verso i terzi, in ordine all'accertamento dei presupposti per l'iscrizione o la cancellazione od il mutamento della residenza. Ritenuto, dunque, la fondatezza della censura esaminata, va, peraltro, rilevato che la sentenza del primo giudice si appalesa ugualmente meritevole di conferma essendo da condividere le ulteriori argomentazioni, attinenti sul merito, che la sorreggono.

Al riguardo deve, anzi tutto, premettersi che è inammissibile la richiesta di nuova prova testimoniale intesa ancora una volta a dimostrare che l'attore abita effettivamente in località Monte Terminillo e non in Rieti città; invero, ex art. 345 sec. co. c.p.c. non sono ammessi in appello mezzi di prova che non siano nuovi, inteso il requisito della novità non già in relazione alle circostanze che costituiscono l'oggetto della prova, bensì all'identità del mezzo istruttorio richiesto rispetto a quello dedotto ed espletato in primo grado, non essendo vietata la dimostrazione delle medesime circostanze con un mezzo di prova diverso da quello assunto nel precedente grado del giudizio né la dimostrazione di circostanze diverse con lo stesso mezzo, ma essendo inibite la riproposizione della prova già esaurita in primo grado o la deduzione di prova diretta a contraddire quella sperimentata in prime cure dalla parte avversaria.

Ora, nella specie, l'attuale appellante ha già fatto ricorso alla prova testimoniale in primo grado onde dimostrare ch'egli ordinariamente abiterebbe al Terminillo e se ne allontanerebbe solo per svolgere la sua attività professionale a Rieti e per periodi di villeggiatura in luoghi di vacanze o di residenza nella casa al mare (cfr. capitolato della prova testimoniale in primo grado verbalizzato all'udienza del 26.10.83), quindi non gli è consentito di dedurre una prova testimoniale riflettente fatti di prova contraria diretta od indiretta rispetto alla materia già oggetto di quel testimoniale esperito in primo grado riprospettando, sia pure in base a diverse più dettagliate circostanze, il medesimo oggetto d'accertamento (Cass. 22.11.91, n. 12574, Cass. 27.4.89, n. 1953), ostandovi altresì il principio dell'unitarietà della prova ex art. 244 c.p.c. (Cass. 28.4.93, n. 5003, Cass. 14.12.89, n. 5620).

Esaminando le prove testimoniali esperite in primo grado, deve rilevarsi che vanno date per scontate ed irrilevanti, ai fini del decidere, le circostanze dello svolgimento d'attività quale maestro di sci e dell'arredamento della casa del Terminillo, sia perché non è in contestazione che il Persio eserciti anche la professione di maestro di sci, ma era da accertare quale parte del suo tempo dedicasse a tale attività, sia perché è ovvio che una casa nella quale si viva sia pur saltuariamente sia arredata e munita d'ogni ordinario comfort (anche lo stereo, la cui presenza in qualsiasi seconda casa non ha nulla d'eccezionale e nulla dimostra se non ordinario benessere economico). I testi indotti da parte attrice, la Calmanti, il Rossi, il Cingolani, altro non hanno fatto che confermare con cognizione di causa circostanze pacifiche, id est che il Persio svolge da anni attività di maestro di sci e che in concomitanza con tale attività abita nella casa del Terminillo, ma là dove la prova si faceva più pregnante investendo il tempo non dedicato alla scuola di

sci tanto nel periodo invernale quanto soprattutto nel resto dell'anno, non v'è stato alcun riferimento a precise circostanze, alcun dettaglio, atti a suffragare la semplice asserzione di verità del capitolo loro sottoposto, pur quando su di esso non s'è affermata totale ignoranza, anzi, è da rilevare come dalle deposizioni degli ultimi due dei citati testi risulti sostanzialmente confermata la circostanza della permanenza del Persio al Terminillo solo per la stagione invernale.

Ben, dunque, il primo giudice ha avuto ragione di dubitare d'alcune apodittiche affermazioni dei detti testi ma, soprattutto, ha avuto ragione, nella valutazione comparativa, di attribuire maggiore attendibilità alle deposizioni rese dai vigili urbani, pubblici ufficiali funzionalmente ma anche oggettivamente indifferenti all'esito della lite e per di più autori di rapporti redatti in epoca anteriore all'introduzione della lite stessa e per questo non sospetti, nonché ai risultati delle indagini fatte eseguire dalla prefettura ed attestati dalla nota 20.5.83, n. 17787/3. In occasione delle compiute indagini, i vigili urbani hanno constatato che il Persio non abitava all'indirizzo dallo stesso indicato (aprile 1982) o vi risiedeva solo nella stagione invernale (dicembre 1981) o vi si recava saltuariamente il sabato e la domenica (ottobre 1982), come risulta dai rapporti confermati in sede di deposizione testimoniale laddove hanno anche riferito del fatto ch'era nota nell'ambiente l'alternanza dell'attività sciistica al Terminillo con quella legale in Rieti, mentre la prefettura ha accertato che nelle stagioni diverse da quella invernale il Persio solo eccezionalmente si ritirava a dormire al Terminillo. Mentre è, dunque, da escludere, sulla base d'elementi di giudizio desunti da pubblici ufficiali e pubbliche autorità, fonti sicuramente affidabili ed attendibili, la ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'abituale dimora del Persio al Terminillo, ciò che già sarebbe sufficiente ad avere per giustificata la pronuncia del primo giudice, appare anche carente l'elemento dell'effettiva volontà dell'interessato, ove si considerino le prove documentali in atti dell'attività svolta a Rieti e della pubblicità data ad essa (cfr. elenco telefonico, albo dei procuratori) e l'insussistenza di prove sulle consuetudini di vita e sullo svolgimento di normali relazioni sociali atte a dimostrare una contraria volontà del Persio intesa a porre stabilmente al Terminillo il centro di riferimento principale della propria vita. La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, pur con la evidenziata modifica nella motivazione, e l'appello va, di conseguenza, respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma I sezione civile definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, sull'appello proposto da Persio Pennesi Francesco, con atto di citazione notificato il 17.10.90 al Comune di Rieti, avverso la sentenza n. 132 resa inter partes dal tribunale di Rieti in data 18.4/11.5.1990;

- ogni diversa istanza ed eccezione disattesa;

- respinge l'appello;

- condanna Persio Pennesi Francesco alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della controparte, spese che liquida in complessive lit. 3.265.000, delle quali lit. 65.000 per esborsi, lit. 750.000 per diritti e lit. 2.450.000 per onorari, oltre Iva e Cpa.

T.A.R. VALLE D'AOSTA

Sentenza n. 172 del 20 settembre 1995

Anagrafe - Iscrizione anagrafica - Interesse legittimo del richiedente - Competenza del giudice amministrativo a conoscere delle vertenze in materia

Il giudice amministrativo è competente a conoscere le controversie in materia di iscrizione anagrafica e di cancellazione, posto che la normativa inerente è stata dettata nel preminente interesse generale e non già per la tutela, in via diretta ed immediata dell'interesse del privato di modo che quest'ultimo interesse non può configurarsi come diritto soggettivo, ma solo come interesse legittimo. Nella determinazione del concetto di residenza decisivo è l'elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo, che assorbe anche l'elemento soggettivo cioè l'intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto.

DIRITTO

(Omissis).

Il ricorso è volto alla caducazione del provvedimento in data 11.2.1994, dell'ufficiale di Anagrafe del Comune di Aosta, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

2. - In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare, prioritariamente, le eccezioni di inammissibilità sollevate dal resistente Comune di Aosta con la memoria depositata il 5.5.1995.

Con la prima eccezione è stata dedotta la inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che in materia di iscrizione e cancellazione dai registri anagrafici le relative controversie involgono posizioni configurabili non già come interessi legittimi, bensì come veri e propri diritti soggettivi, e, in quanto tali, soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'eccezione va disattesa.

Occorre, innanzitutto, dire che, ai fini del riparto della giurisdizione, non è risolutivo qualificare la posizione soggettiva del privato in relazione alla natura - discrezionale o vincolata - dell'attività amministrativa, posto che la natura doverosa della attività non vale a conferire pienezza di tutela alla posizione del privato istante, tale da farla assurgere al rango di diritto soggettivo. Per fare un esempio significativo, non si è mai dubitato in giurisprudenza sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle ammissioni dei candidati ai pubblici concorsi, provvedimenti che, pacificamente, rivestono natura vincolata e non discrezionale.

È d'uopo, invece, verificare se le specifiche norme che governano la fattispecie prendano in considerazione o meno, in via immediata, la posizione del privato al fine di dettare una regola idonea a soddisfare direttamente l'interesse del privato stesso, di guisa che si possa affermare che la normativa applicata è stabilita in funzione del riconoscimento e della tutela dell'interesse del privato stesso in parola, in quanto coincidente - detto interesse - con gli interessi pubblici, e mezzo, quindi, per il soddisfacimento di questi ultimi (cfr. T.A.R. Lazio, III, 12.7.1982, n. 783; Cass. sez. un., 5.1.1984, n. 5585; T.A.R. Valle D'Aosta, 1.7.1987, n. 93; id. 15.11.1994, n. 150).

Bisogna accertare, in buona sostanza, se trattasi di norme di azione o di norme di relazione, e cioè, di norme finalizzate a tutelare in modo diretto e specifico l'interesse pubblico che fa capo alla Pubblica Amministrazione, anche se l'interesse privato ne risulti protetto in modo indiretto od occasionale, ovvero di norme con le quali l'interesse del privato è preso in considerazione in modo diretto, assorbente ed esclusivo, senza alcun apprezzamento discrezionale: interesse che, pertanto, viene a configurarsi come vero e proprio diritto soggettivo, con la conseguenza che la controversia insorta in ordine ad esso appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. Cons. St., III, 15.11.1983, n. 795/83; Csi, 12.12.1970, n. 2349). Ora, nel caso di cui all'attuale controversia, riguardante il diniego di iscrizione anagrafica, la vigente normativa in materia, e segnatamente, la l. 24.12.1954, n. 1228 ed il d.P.R. 30.5.1989, n. 223 è stata dettata, ad avviso del collegio, nel preminente interesse generale, e non già per la tutela, in via diretta ed immediata, dell'interesse del privato, di modoché quest'ultimo interesse non può configurarsi come diritto soggettivo, ma solo come interesse legittimo. Questo interesse pubblico, che si sostanzia nell'esigenza di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, anche ai fini di ordine pubblico, tributario, statistico ecc., è attestato dal fatto che il servizio anagrafico (unitamente ad altri), è un servizio di competenza dello Stato, gestito dai Comuni per conto dello stesso ed il sindaco, nel gestire tale servizio in veste di ufficiale di Anagrafe, agisce quale ufficiale di Governo, cioè quale organo dello Stato e non quale capo della amministrazione comunale (art. 10, della legge 8.6.1990, n. 142).

D'altronde, la normazione di diritto positivo dianzi richiamata (legge 1228/54 e d.P.R. 223/89) conferma inequivocabilmente questo preminente interesse pubblico, in quanto il diritto del cittadino ad ottenere l'iscrizione anagrafica non è incondizionato, ma è sottoposto ad apposito accertamento disposto dall'ufficiale di Anagrafe, il quale dovrà verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel Comune, e la res facti, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso (v., in particolare, l'art. 4 della legge 1228/54 e l'art. 19 del d.P.R. 223/89).

Inutile dire che una cosa è il diritto del cittadino a stabilire la propria dimora abituale ove egli crede, altra è la richiesta di iscrizione anagrafica.

L'interesse di coloro che chiedono l'iscrizione anagrafica, seppure differenziato rispetto a

quello di tutti gli altri membri della collettività, ma non tenuto presente dal legislatore al punto di farne oggetto immediato e diretto di tutela (diritto soggettivo), è un interesse che viene a coincidere con l'interesse pubblico, posto che il legislatore, de plano, allorché ha avuto di mira la protezione dell'interesse pubblico primario, ha anche indirettamente considerato l'interesse individuale dei richiedenti l'iscrizione, i quali hanno titolo all'iscrizione (di qui una loro pretesa qualificata) se in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge (interesse legittimo).

Che si tratti di interesse solo indirettamente protetto e non di vero e proprio diritto soggettivo, lo si evince proprio dal fatto che la domanda intesa ad ottenere l'iscrizione anagrafica non costituisce presupposto necessario e sufficiente per la iscrizione stessa ma abbisogna di un ulteriore elemento essenziale, vale a dire dell'atto di accertamento. L'esistenza di questo speciale potere di accertamento, a fronte del quale il privato richiedente si trova in una posizione di soggezione, vale, dunque, a suffragare l'assunto fondamentale secondo cui la posizione del privato non è assumibile nel paradigma del diritto soggettivo: la sussistenza della domanda di iscrizione, in sé giuridicamente rilevante, non costituisce da sola la condizione per l'iscrizione stessa, ma necessita per l'appunto, di un altro elemento, che viene a realizzare la fattispecie produttiva del diritto (cui corrisponde un obbligo), vale a dire dell'accertamento, funzionalizzato alla tutela dell'interesse generale di cui si è detto.

Il fatto poi, che non si può ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, la quale è tenuta a compiere un atto dovuto, ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale, non sposta i termini della questione fondamentale sul riparto della giurisdizione, dato che, come si è visto sopra, la mancanza di discrezionalità non vale a conferire pienezza di tutela alla posizione del privato, tale da farla assurgere al rango di diritto soggettivo.

Non può, pertanto, ad avviso del collegio, seguirsi quella giurisprudenza che ha ritenuto i ricorsi in materia di iscrizione anagrafica appartenente alla cognizione del giudice ordinario sul rilievo essenziale che le norme disciplinanti le posizioni anagrafiche del cittadino e i relativi procedimenti di iscrizione nei registri comunali non consentono di configurare potestà discrezionali dell'amministrazione (Cfr. Cons., St., V, 10.6.1961, n. 259; id. I, 26.1.1979, n. 359/78; id. IV, 16.1.1990, n. 14; T.A.R. Lombardia, I, 18.12.1982, n. 1358. id., 3.3.1985, n. 174).

Inoltre, va sottolineato che l'orientamento giurisdizionale in parola si riferiva ad una normativa pregressa, che ha subito un aggiornamento" (così, testualmente, si esprime il preambolo del d.P.R. 223/89) da parte, appunto, del d.P.R. 30.5.1989, n. 223 (recante l'"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"), di talché, avuto riguardo alla circostanza che la distinzione tra diritti ed interessi va stabilita in relazione al singolo caso concreto, onde verificare se la norma considerata accordi una protezione diretta o solo indiretta e mediata alla posizione giuridica soggettiva, non può, tralasciamente, ritenersi applicabile detto indirizzo ad una fattispecie governata da disposizioni non del tutto coincidenti con quelle precedenti.

In particolare, il d.P.R. 223/89, ha accentuato, rispetto al precedente regolamento approvato con d.P.R. 31.1.1958, n. 136, i poteri certativi dell'autorità agente (v., in specie, gli artt. 11, 18, e 19), con ciò intendendo, chiaramente, assicurare una protezione diretta dell'interesse pubblico primario, come sopra definito, e non già nell'interesse del privato. Può, quindi, concludersi che gli atti anagrafici sono rivolti alla cura di specifici interessi pubblici attraverso una attività di natura accertativa, tendente a definire sotto un profilo amministrativo formale determinate posizioni soggettive identificabili sulla base di presupposti di mero fatto: allo scopo, cioè di conferire a dette situazioni certezza legale nell'ambito di taluni rapporti della vita di relazione. Alla stregua delle suesposte considerazioni è dato, pertanto, trarre il convincimento che, vertendosi in tema di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, la cognizione della causa appartenga al giudice amministrativo e non già al giudice ordinario come invece ha sostenuto la difesa comunale. 3. - Con una seconda eccezione il Comune ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, posto che il provvedimento negativo impugnato sarebbe meramente confermativo di altro precedente, analogo provvedimento, non impugnato.

L'eccezione è infondata.

Ed invero, dagli atti di causa risulta che il Miceli aveva presentato una prima domanda al Comune di Aosta in data 21.9.1993, intesa ad ottenere l'iscrizione in quei registri anagrafici, ottenendo, però, in data 1.1.1994, un provvedimento di diniego: questo

provvedimento non è stato impugnato dai ricorrenti, ed è, quindi, divenuto inoppugnabile. In data 20.12.1993, il Miceli presentava una nuova istanza, non suffragata, peraltro, da nuove argomentazioni, eppertanto identica alla precedente. Il Comune, con l'atto gravato dal presente ricorso (datato 12.2.1994) respingeva anche detta istanza.

Ora, come ammesso espressamente dal Comune nella memoria depositata il 5.5.1995, il secondo diniego veniva preceduto da nuovi accertamenti ("..... il Comune di Aosta ripete i dovuti accertamenti") di talché, malgrado il contenuto del diniego in parola sia sostanzialmente identico al primo, la rinnovazione dell'istruttoria da parte dell'autorità agente, mediante la nuova attività accertativa, esclude che il provvedimento impugnato sia meramente confermativo di quello adottato l'1.1.1994, (Cfr. Cons. St., VI, 24.10.1980, n. 967, IV, 13.5.1975, n. 496).

4. - Con una terza eccezione, sollevata durante la discussione orale della causa, la difesa del Comune ha dedotto l'inammissibilità del gravame per non essere stato evocato in giudizio, mediante notifica alla Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Interno, posto che il servizio anagrafico è di competenza dello Stato e gestito dai Comuni per conto dello stesso (il sindaco agisce quale ufficiale di Governo, come si è già detto). L'eccezione va respinta.

Il collegio osserva che per quanto riguarda i provvedimenti emanati dal sindaco quale ufficiale di Governo o da un suo delegato, come nel caso di specie, e, quindi, nella veste di organo dello Stato, è giurisprudenza pacifica che la notificazione è valida se effettuata al Comune, o al Comune in persona del sindaco, o al sindaco quale rappresentante del Comune e presso la sede comunale (Cfr., Cons. St., V, 1.6.1963, n. 361; V, 7.11.1969, n. 1182; T.A.R. Sardegna 8.4.1981, n. 506; T.A.R. Campania, 21.9.1982, n. 506), con esclusione della notificazione ad altri organi statali, come il Ministero (cfr. T.A.R. Toscana, 7.6.1970, n. 572) o presso l'Avvocatura dello Stato (cfr. T.A.R. Toscana, 26.10.1979, n. 1062). Ed invero, il sindaco, ancorché agisca come ufficiale del Governo, non può essere equiparato puramente e semplicemente ad un organo dell'amministrazione dello Stato, al quale spetta, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 30.10.1933, n. 1611, il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato, così come non può essere considerato un dipendente in senso tecnico di un'amministrazione statale, anche quando compia alcuni atti nella predetta qualità (Cfr. Cons. St., IV, 7.2.1978, n.72).

5. - Sgombrato il campo delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune resistente, ed entrando nel merito del gravame, con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto i seguenti vizi:

Violazione di legge in relazione all'art. 43 c.c. nonché in relazione all'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o carenza di istruttoria: illogicità, irrazionalità.

Le prospettazioni non meritano ingresso.

L'art. 43, 2° comma del codice civile stabilisce che "La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" A sua volta, l'art. 3 del d.P.R. 30.5.1989, n. 223 definisce le "persone residenti nel Comune quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune (1° comma), precisando che: "Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata." (2° c.)

Or dunque, la residenza, come dimora "abituale", cioè stabile, di una persona, è data dall'elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo, la quale non è incompatibile con eventuali allontanamenti, nei limiti di cui al menzionato secondo comma del d.P.R. n. 223.

Le disposizioni dianzi richiamate non fanno cenno alcuno ad un elemento soggettivo, ossia alla intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto: e non potrebbe essere diversamente, in quanto l'elemento soggettivo è di regola compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in un determinato luogo, giacché non è revocabile in dubbio che chi dimora abitualmente in un luogo, vuole avere ivi la sua residenza (cfr. Cass., 5.2.1985, n. 791; id., 14.3.1986, n. 1738).

Perciò, quando si afferma che la residenza è data, oltre che dall'elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo, anche da quello soggettivo della volontà di rimanervi (cfr. Cass. 17.1.1972, n. 126; id., 26.10.1968, n. 3586), si vuole semplicemente dire che, una volta fissata la propria dimora abituale in un luogo, la residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie quando detta assenza sia occasionata da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studi, ecc.): questo proprio perché nella fissazione della

dimora abituale è insito un elemento di volontarietà che non può venir meno fino al momento in cui questa dimora abituale, cioè la residenza, non venga trasferita altrove. Diversamente opinando, e, quindi, trascurando di considerare il concetto di residenza come è stato delineato in modo assolutamente chiaro ed inequivoco dalle disposizioni sopra richiamate, si porrebbe a situazioni confliggenti flagrantemente con il principio fondamentale della certezza del diritto. Ed invero, se si desse rilievo esclusivo all'elemento intenzionale, a prescindere alla *res facti*, ovvero dalla effettiva presenza abituale del cittadino, quest'ultimo sarebbe libero di scegliere la propria residenza anagrafica, allegando, magari, consuetudini di vita e svolgimento di relazioni sociali, presso un Comune diverso da quello della dimora abituale, vanificando del tutto la lettera e lo spirito delle ripetute norme. Nel caso di cui all'attuale controversia, è fuori discussione, e gli stessi ricorrenti lo ammettono esplicitamente, che la dimora abituale di questi ultimi, ossia la loro residenza, è a Pino Torinese (TO), e non già ad Aosta, ove mantengono, con una certa assiduità, talune consuetudini di vita e delle relazioni sociali: tanto basta a trarre la conclusione che, alla stregua della vigente normazione in materia di residenza, quest'ultima è nel Comune di Pino Torinese.

Ed infatti, avendo gli istanti fissato la dimora abituale presso quel Comune, essi hanno incontestabilmente inteso risiedere colà, e non in un altro luogo, posto che, come si è detto, l'elemento soggettivo deve ritenersi compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in un determinato luogo. La *res facti* della dimora abituale a Pino Torinese esclude, pertanto, che quest'ultima sia, invece, ad Aosta, essendo del tutto irrilevante la asserita volontà dei ricorrenti di risiedere ad Aosta, in quanto, ripetesi, l'effettiva intenzione, comprovata dalla dimora abituale, è quella di risiedere a Pino Torinese.

Il mantenimento, poi, ad Aosta, di consuetudini di vita e di relazioni sociali, è del tutto influente, dato che è del tutto inidoneo a superare la considerazione essenziale, la quale è, e resta quella per cui la dimora abituale è stata inconfutabilmente fissata a Pino Torinese. Se così non fosse, si ripete, si vanificherebbe il concetto di residenza, atteso che una dichiarazione di volontà contrastante con la effettiva *res facti*, ancorché suffragata da alcune circostanze che attestino un qualche collegamento (anche solido) con un luogo diverso dalla dimora abituale, varrebbe a legittimare la domanda di iscrizione anagrafica nel Comune, appunto, di non residenza, in palese contrasto con precise disposizioni ordinamentali.

6. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato i seguenti vizi.

Violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in relazione all'art. 34 della Costituzione, nonché, sotto altro profilo, in relazione all'art. 43 c.c. ed in relazione all'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223: eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione (quest'ultimo vizio viene dedotto anche come violazione di legge in relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241); contraddittorietà, sviamento. Il collegio osserva che le censure dei ricorrenti nei riguardi della cancellazione dei medesimi dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Aosta, appaiono inammissibili, posto che gli istanti, con il presente ricorso, non hanno impugnato la determinazione di cancellazione, ma il diniego di iscrizione; né, può aggiungersi, avrebbero potuto gravarsi contro la cancellazione, essendo quest'ultima divenuta oramai inoppugnabile, atteso il lungo tempo trascorso (il procedimento relativo si è concluso il 29.6.1993, con atto notificato ai destinatari il 21.9.1993). Quanto alle doglianze relative al provvedimento impugnato, si rileva che non è dato ravvisare il difetto di motivazione, posto che l'Autorità agente ha operato un rinvio c.d. per relationem agli "accertamenti della polizia urbana", e questo rinvio è espressamente ritenuto ammissibile dall'art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, anche perché i ricorrenti stessi hanno preso visione di detti accertamenti, e, quindi, risulta sia stata pienamente soddisfatta la condizione prevista dal citato art. 3, per cui "..... deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa [la decisione assunta dalla amministrazione] si richiama".

Riguardo alla censura secondo cui gli accertamenti anagrafici sarebbero stati disposti solo nei confronti del sig. Miceli, va osservato che la domanda di iscrizione nei registri anagrafici di Aosta era stata fatta, a norma dell'art. 6 del d.P.R. 223/89, dal sig. Miceli a nome dell'intera famiglia; purtuttavia, come risulta dagli atti di accertamento eseguiti dalla polizia municipale di Aosta, gli accertamenti stessi hanno riguardato non solo il Miceli, ma tutti i componenti della famiglia de qua.

7. Con motivi aggiunti depositati il 27.9.1994 i ricorrenti hanno denunciato i seguenti vizi. Violazione di legge in relazione all'art. 43 c.c. ed in relazione all'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei

presupposti, difetto e/o carenza di motivazione (quest'ultimo vizio viene dedotto anche all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241), contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento.

Le prospettazioni si appalesano inammissibili.

Esse riguardano, infatti, l'autonomo procedimento di iscrizione d'ufficio presso il Comune di Pino Torinese e la conseguente cancellazione d'ufficio presso l'Anagrafe di Aosta, procedimento divenuto oramai inoppugnabile, come si è visto sopra, e non già l'atto di diniego alla iscrizione nei registri anagrafici di Aosta, gravato con il presente ricorso. 8. Con il secondo dei motivi aggiunti gli istanti hanno denunciato i seguenti vizi.

Violazione di legge in relazione all'art. 43 c.c. nonché in relazione all'art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento.

Le censure sono prive di pregio.

Dagli atti di causa risulta che, in relazione alla domanda di iscrizione anagrafica proposta dal Miceli, l'amministrazione comunale di Aosta ha eseguito l'accertamento obiettivo del presupposto di fatto costituito dalla presenza abituale degli interessati sul territorio comunale: le modalità di detto accertamento, che, ripetesi, è privo di qualsiasi profilo di discrezionalità, appaiono al collegio congrue. In ogni caso, è a dire che gli stessi ricorrenti, hanno sostanzialmente ammesso che la loro dimora abituale è a Pino Torinese, e che la loro presenza ad Aosta è saltuaria (fine settimana, festività e vacanze estive), o, per usare la dizione dell'art. 3, 2° c. del d.P.R. 223/89, hanno dichiarato di essere temporaneamente dimoranti ad Aosta per cause di durata limitata. Sotto l'aspetto dell'accertamento della res facti, ossia dell'effettiva dimora abituale, i deducenti, in realtà, concordano con l'amministrazione procedente. Il dissenso, come si è ampiamente detto sopra, riguarda l'elemento volontaristico che, a giudizio degli istanti, dovrebbe prevalere su quello oggettivo, sul rilievo che consuetudini di vita e relazioni sociali comproverebbero la loro intenzione di risiedere ad Aosta. Questa tesi è, come si è visto, del tutto infondata, in quanto disancorata dai precisi dettati normativi.

Circa gli accenni fatti dai ricorrenti al procedimento afferente il trasferimento d'ufficio, essi non possono trovare ingresso alla stregua delle considerazioni sopra svolte.

9. Alla stregua delle complessive argomentazioni che precedono, il ricorso va, conclusivamente, respinto.

10. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare nella loro integralità le spese del giudizio.

(Omissis).

T.A.R. VALLE D'AOSTA

Sentenza n. 149 del 24 settembre 1996

Anagrafe - Iscrizione anagrafica - Provvedimenti d'ufficio - Accertamento dimora abituale - Elemento soggettivo ed elemento oggettivo

La dimora abituale, che integra il presupposto per l'iscrizione anagrafica, è data essenzialmente dall'elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo, in cui è di regola anche l'elemento internazionale.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso giurisdizionale notificato il 20 e 21 dicembre 1995 il sig. Clerico Piero Mario ha impugnato, chiedendone l'annullamento: 1) la ordinanza in data 12.7.1995, con la quale l'ufficiale di Anagrafe del Comune di Aosta ha provveduto d'ufficio alla iscrizione nella Anagrafe della popolazione residente del Comune di Aosta del ricorrente, già iscritto nella Anagrafe del Comune di Verrayes; 2) il provvedimento in data 27.10.1995 del presidente pro tempore della Giunta regionale della Valle d'Aosta in qualità di prefetto, con il quale è stato respinto il ricorso presentato ex art. 5 l. n. 1228/54 del Sig. Clerico avverso la sua iscrizione di ufficio in data 12.7.1995 nell'Anagrafe della popolazione residente del

Comune di Aosta; 3) ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale. Il ricorrente sostiene di aver fissato la propria dimora abituale, cioè la residenza, nel Comune di Verrayes, in frazione Frayè, e non già nel Comune di Aosta, e ciò, sottolinea il medesimo, è stato ripetutamente dimostrato, anche con il ricorso presentato in base all'art. 5 della l. 1228/54 avverso la iscrizione d'ufficio operata dal Comune di Aosta.

A sostegno del gravame il Clerico ha dedotto i seguenti motivi:

Con riferimento agli atti impugnati sub 1) e sub 2):

1) Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 43 c.c., agli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 24.12.1954 ed alla Circolare n. 8 del 29.5.1995 del Ministero dell'interno. Eccesso di potere per violazione della citata circolare. Eccesso di potere per insufficiente, erronea ed incongrua motivazione. Eccesso di potere per insufficiente ed incongrua istruttoria e valutazione dei presupposti.

L'istante assume la illegittimità della ordinanza comunale e del provvedimento prefettizio, in quanto non è stato preso in considerazione l'elemento soggettivo, che, insieme a quello oggettivo, costituisce il concetto di residenza; inoltre, quanto all'elemento oggettivo, l'istante asserisce che esso non è stato determinato in base ad accertamenti idonei e congrui.

2) Eccessi e/o sviamento di potere. Eccesso di potere per incongrua ed insufficiente istruttoria e motivazione.

Il Clerico ribadisce la inidoneità degli accertamenti effettuati dalla autorità procedente, al fine di stabilire la sua dimora abituale, sostenendo ancora una volta che quest'ultima non si trova ad Aosta, ma a Verrayes.

3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 10 della legge n. 241 del 7.8.1990.

Il deducente contesta, sotto vari profili, la fondatezza delle indagini effettuate dal Comune di Aosta, e, inoltre, lamenta che le sue memorie non sono state tenute in considerazione dal Comune stesso.

4) Eccesso di potere per inesistenza od erronea valutazione dei presupposti. Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 16 della Costituzione. Eccesso di potere per incongrua od errata motivazione e per insufficiente istruttoria.

Il Clerico denuncia l'arbitrarietà del contestato trasferimento d'ufficio, come confermato in sede di ricorso gerarchico, posto che, a suo dire, mancavano del tutto i presupposti che legittimavano l'adozione di siffatto provvedimento.

Con comparsa di costituzione depositata il 9.3.1996, il Ministero dell'interno, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. A detta comparsa seguiva la memoria depositata il 24.5.1996.

Il gravame è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 20.6.1996.

Diritto - 1. - Il gravame è diretto all'annullamento: a) dell'ordinanza in data 12.7.1995 dell'ufficiale di Anagrafe del Comune di Aosta; b) del provvedimento in data 27.10.1995 del presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

2. Con il primo motivo il Clerico ha denunciato i seguenti vizi:

Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 43 c.c. agli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 24.12.1954 ed alla circolare n. 8 del 29.5.1995 del Ministero dell'interno. Eccesso di potere per violazione della citata circolare. Eccesso di potere per insufficiente, erronea ed incongrua motivazione. Eccesso di potere per insufficiente ed incongrua istruttoria e valutazione dei presupposti.

Le prospettazioni non meritano ingresso.

Il motivo riguarda entrambi i provvedimenti impugnati, e, cioè, l'ordinanza dell'ufficiale di Anagrafe del Comune di Aosta, e la determinazione del presidente della Giunta regionale. Sotto un primo profilo, il Clerico lamenta che non sia stato tenuto in considerazione l'elemento soggettivo, il quale, insieme all'elemento oggettivo, sostanzia il concetto di residenza.

La doglianza è infondata.

L'art. 43, comma 2 del codice civile stabilisce che: "La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

A sua volta, l'art. 3 del d.P.R. 30.5.1989, n. 223 definisce le "persone residenti nel Comune ... quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune" (comma 1), precisando che: "Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata

limitata (comma 2).

Ordnunque, la residenza, come dimora "abituale", cioè stabile, di una persona, è data dall'elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo, la quale non è incompatibile con eventuali allontanamenti, nei limiti di cui al menzionato secondo comma del d.P.R. n. 223.

Le disposizioni dianzi richiamate non fanno cenno alcuno ad un elemento soggettivo, ossia alla intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto: e non potrebbe essere diversamente, in quanto l'elemento soggettivo è di regola compenetrato nel fatto di dimorare abitualmente in un determinato luogo, giacché non è revocabile in dubbio che chi dimora abitualmente in un luogo, vuole avere ivi la sua residenza (cfr. Cass., 5.2.1985, n. 791; id., 14.3.1986, n. 1738).

Perciò, quando si afferma che la residenza è data, oltre che dall'elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo, anche da quello soggettivo della volontà di rimanervi (cfr. Cass., 17.1.1972, n. 126; id., 26.10.1968, n. 3586), si vuole semplicemente dire che, una volta fissata la propria dimora abituale in un luogo, la residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie quando detta assenza sia occasionata da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studi, ecc.): questo proprio perché nella fissazione della dimora abituale è insito un elemento di volontarietà, che non può venir meno fino al momento in cui questa dimora abituale, cioè la residenza, non venga trasferita altrove (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 20.11.1995, n. 172).

Diversamente opinando, e, quindi, trascurando di considerare il concetto di residenza come è stato delineato in modo assolutamente chiaro ed inequivoco dalle disposizioni sopra richiamate, si perverrebbe a situazioni confliggenti flagrantemente con il principio fondamentale della certezza del diritto.

Ed invero, se si desse rilievo esclusivo all'elemento intenzionale, a prescindere dalla res facti, ovvero dalla effettiva presenza abituale del cittadino, quest'ultimo sarebbe libero di scegliere la propria residenza anagrafica, allegando, magari, consuetudini di vita e svolgimento di relazioni sociali, presso un Comune diverso da quello della dimora abituale, vanificando del tutto la lettera e lo spirito delle ripetute norme.

Una dichiarazione di volontà contrastante con la effettiva res facti, ancorché suffragata da alcune circostanze che attestino un qualche collegamento (anche solido) con un luogo diverso dalla dimora abituale, varrebbe, cioè, a legittimare la domanda di iscrizione anagrafica nel Comune, appunto, di non residenza, in palese contrasto con precise disposizioni ordinamentali (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, n. 172/95 cit.).

Pertanto, il cenno fatto dalla circolare del Ministero dell'interno 29.5.1995, n. 8, richiamata dall'istante, all'elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di avere stabile dimora in un certo luogo, va letto alla luce delle considerazioni suesposte.

Sotto un secondo profilo, il Clerico si duole che l'"elemento obiettivo" (permanenza del soggetto nel territorio comunale di Aosta) sia stato erroneamente determinato.

Per quanto concerne l'accertamento della res facti, ossia dell'effettiva dimora abituale (elemento obiettivo della permanenza in un certo luogo), il Collegio osserva che i termini della questione consistono essenzialmente nello stabilire se il Clerico abbia la residenza nel Comune di Aosta o nel Comune di Verrayes.

Ora, posto che quest'ultimo Comune, ha escluso, mediante un esaustivo accertamento, che il Clerico dimorasse abitualmente colà, e che il Comune di Aosta, sia pure in modo meno circostanziato, ma pur sempre sufficiente, ha raccolto elementi informativi tali da indurre il ragionevole convincimento, suffragato autorevolmente dalla residenza in Aosta del coniuge, che la dimora abituale del ricorrente sia stata fissata da quest'ultimo ad Aosta. Pertanto, gli accertamenti anagrafici compiuti congiuntamente dai due Comuni portano alla conclusione testé detta: le due valutazioni comunali non possono, logicamente, che essere riguardate in un contesto unitario, e, sotto questo profilo, esse supportano il provvedimento dell'ufficiale di Anagrafe di Aosta, e, quel che più conta, l'assorbente determinazione del presidente della Giunta regionale.

Non può non rilevarsi, a questo punto, che il compito precipuo di detto ufficiale, cioè quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino e la res facti, incontra delle difficoltà obiettive, in quanto la verifica del presupposto di fatto rappresentato dalla presenza abituale del soggetto sul territorio comunale, accertamento cui corrisponde l'atto dovuto della iscrizione anagrafica, non è ancorato ad elementi di valutazione fissi e predeterminati, che diano la certezza assoluta della verifica.

Quindi, a fronte degli accertamenti eseguiti dai due Comuni interessati, riguardanti

unitariamente, come si è detto, ci si può formare il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della legittimità delle gravate determinazioni comunale e presidenziale. In questo ambito, il cenno fatto dal ricorrente all'acquisto di un immobile adibito ad abitazione a Verrayes non è, de plano, risolutivo, ma, semmai, può ritenersi un semplice indizio, non suffragato da altri, e più consistenti, elementi di valutazione.

3. Con il secondo motivo il Clerico ha dedotto i seguenti vizi:

Eccesso e/o sviamento di potere. Eccesso di potere per incongrua ed insufficiente istruttoria e motivazione.

Le censure vanno disattese.

Del tutto gratuita è l'affermazione attorea secondo cui il Comune di Aosta avrebbe perseguito una "tesi già preconstituita"; al contrario, il Comune, sulla base della segnalazione del Comune di Verrayes (di cui si dirà più oltre) ha svolto un doppio sopralluogo, giungendo alla conclusione che esistevano elementi tali da far ritenere sussistente il requisito della dimora abituale in Aosta.

4. Con il terzo motivo l'istante ha denunciato i vizi di:

Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 10 della legge n. 241 del 7.8.1990.

Le doglianze sono prive di pregio.

Vero è che gli accertamenti effettuati dal Comune di Aosta risalgono al 10.5.1995 ed al 25.5.1995 e quelli effettuati dal Comune di Verrayes sono datati 19.7.1995 e 27.7.1995, mentre il provvedimento di iscrizione d'ufficio è del 12.7.1995, cioè è anteriore agli accertamenti del secondo Comune, tuttavia la sostanza della questione non cambia, dato che la gravata decisione del presidente della Giunta regionale si fonda, congruamente, su tutti gli accertamenti compiuti da entrambi i Comuni; il provvedimento del Comune di Aosta di iscrizione d'ufficio, si basa, a sua volta, su accertamenti la cui motivazione, ancorché non espressa in termini di assoluta certezza, appare sufficiente, ed è stata poi confermata dalle risultanze degli accertamenti del Comune di Verrayes.

Oltretutto, è da ritenersi che l'iniziativa della iscrizione d'ufficio abbia preso l'avvio da una precisa segnalazione del Comune di Verrayes, (di cui si è fatto sopra cenno) posto che la nota di richiesta dell'ufficiale d'Anagrafe di Aosta datata 12.5.1995 riporta la seguente dizione: "Attenzione vedere la segnalazione allegata del Comune di Verrayes".

Quanto alla asserita violazione dell'art. 10 della l. 241/90, il Collegio osserva che, a mente di questa disposizione, l'autorità procedente aveva l'obbligo di valutare le memorie scritte prodotte dal deducente, ma non aveva un obbligo di pronunciarsi espressamente su di esse. Né l'amministrazione comunale di Aosta aveva l'obbligo di promuovere particolari indagini, da effettuarsi a cura del Comune di Verrayes, volte ad accertare le condizioni dell'abitazione in Frayè del Clerico.

5. Con il quarto motivo il Clerico ha dedotto i seguenti vizi:

Eccesso di potere per inesistenza od erronea valutazione dei presupposti. Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 16 della Costituzione. Eccesso di potere per incongrua od errata motivazione e per insufficiente istruttoria.

Le censure vanno disattese.

Si possono ribadire, al riguardo, le considerazioni svolte in precedenza, segnatamente per quanto riguarda in generale il potere accertativo del Comune, e, specificatamente, in ordine agli accertamenti posti in essere in concreto dal Comune di Aosta e dal Comune di Verrayes. La lettura congiunta di detti accertamenti, si ripete, porta alla conclusione che è stata adeguatamente provata la dimora abituale del Clerico nel Comune di Aosta. Al riguardo va ancora una volta sottolineato che gli accertamenti de quibus non possono condurre, assiomaticamente, ad una certezza assoluta sulla ricorrenza dell'elemento oggettivo della res facti.

Nessuna violazione dell'art. 16 della Costituzione può, dunque, ravvisarsi nel caso di specie.

6. Con il quinto motivo il Clerico ha denunciato i seguenti vizi:

Eccesso di potere per incongrua ed erronea istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.

Le censure sono destituite di fondamento.

Anche per quest'ultimo motivo si possono ripetere le osservazioni sopra fatte, in particolare per quel che concerne la congruità e l'attuabilità degli accertamenti operati dal Comune di Verrayes: trattasi di accertamenti che contengono una pluralità di elementi di valutazione, i quali, in sé e per sé considerati, possono avere una valenza non decisiva, ai fini che qui

interessano, ma, se apprezzati nel loro insieme logico-sistematico, conferiscono un elevato grado di certezza (come si è visto sopra, in tema di accertamenti anagrafici la certezza assoluta è difficilmente raggiungibile), sulla circostanza che la residenza del Clerico non è stata fissata a Verrayes (bensì ad Aosta, in base ad un giudizio logico di esclusione, posto che l'alternativa è tra il Comune di Aosta ed il Comune di Verrayes).

7. Alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va, conclusivamente, respinto.

8. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.

(Omissis).

PROPOSTE HALLEY

AFFARI GENERALI

- Regolamento di accesso ai documenti amministrativi
Divisione Studio e Consulenza Enti Locali Edit. Elettronica
- La tutela della riservatezza negli enti locali
P. Monea, M. Mordenti Edit. Elettronica
- Guida per l'applicazione della normativa contrattuale degli Enti Locali dopo il contratto integrativo in vigore dal 15/9/2000
N. Falcone Edit. Elettronica
- L'ordinamento degli uffici e dei servizi
A. Scarascia Edit. Elettronica
- Statuto comunale e regolamento per il funzionamento degli organi di governo
A. Scarascia Edit. Elettronica
- Le sponsorizzazioni negli Enti Locali
A. Barbiero Edit. Elettronica
- Il contratto di lavoro dei segretari comunali e provinciali
N. Falcone Edit. Elettronica
- Il conferimento degli incarichi professionali esterni all'Ente Locale
A. Barbiero Edit. Elettronica
- Le competenze degli organi e dei responsabili di servizio degli Enti Locali
A. Barbiero Edit. Elettronica
- L'accordo di programma: procedure, schemi di atti, giurisprudenza
A. Barbiero Edit. Elettronica
- Le innovazioni nella disciplina della conferenza di servizi introdotte dalla legge 340/2000
P. Monea, E. Iorio Edit. Elettronica
- Il sistema dei controlli nel T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000
G. Cascone, L. Oliveri, A. Barbiero Edit. Elettronica
- Regolamento per la disciplina dei contratti
L. Oliveri Edit. Elettronica
- La potestà sanzionatoria dei Comuni con riferimento a regolamenti ed ordinanze
A. Barbiero Edit. Elettronica
- La formazione delle risorse umane negli Enti Locali
A. Barbiero Edit. Elettronica
- Il lavoro interinale negli Enti Locali
A. Barbiero Edit. Elettronica

- Il nuovo Testo Unico delle norme in materia di Enti Locali
E. Mele Editoria
- La giustizia amministrativa dopo la riforma di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205
E. Mele Editoria
- Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa
F. Penzo, A. Nardelli, A. Barbiero, M. Tardella Editoria
- L'installazione degli impianti di carburanti: manuale per lo sviluppo delle attività conseguenti al D.Lgs. n. 32/1998 e alla legislazione regionale attuativa
M. Corazza, M.G. Mazza, M. Gessi, A. Barbiero Editoria
- Lo sportello unico per le attività produttive
P. Monea, E. Iorio, M. Mordenti, P. Rizzo Editoria
- Il D.Lgs. 151/2001: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità
A. Nardelli Editoria
- La disciplina delle acquisizioni dei beni e dei servizi in economia
L. Oliveri Editoria
- Procedura archivio pubblicazioni
Divisione Studio e Consulenza Enti Locali Microsoftware
- Calcolo dei diritti di segreteria
Divisione Studio e Consulenza Enti Locali Microsoftware

SERVIZI FINANZIARI

- Regolamento di contabilità per i Comuni medio piccoli
F. Zavagnin Edit. Elettronica
- Affidamento servizio tesoreria
F. Zavagnin Edit. Elettronica
- I regolamenti per l'ufficio tributi dei Comuni
E. Dina Edit. Elettronica
- Servizi finanziari: la contabilità economica nell'Ente Locale - l'evoluzione del sistema della tesoreria unica
R. Simonazzi, G. Cascone Edit. Elettronica
- Guida alla contabilità economica negli Enti Locali
A. Marani Microsoftware
- Manuale euro per gli Enti Locali
F. Zavagnin Microsoftware

SERVIZI TECNICI

- Regolamento alienazione immobili
Divisione Studio e Consulenza Enti Locali Edit. Elettronica

- Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguire in economia
L. Oliveri Edit. Elettronica
- L'urbanistica concertata con i privati
M. G. Mazza Editoria
- Determinazione della migliore offerta per l'affidamento dei lavori pubblici
M. Chiappa Microsoftware

SERVIZI DEMOGRAFICI

- Istituzione tessera elettorale: adempimenti e relativa modulistica
P. Rizzo Edit. Elettronica
- T.U.D.A. di cui al D.P.R. 445/2000: modelli di dichiarazioni e regolamento sui relativi controlli
Divisione Studio e Consulenza Enti Locali Edit. Elettronica
- Il nuovo ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. 396/2000: commentario e modulistica
G. Cassatella Edit. Elettronica
- L'ufficiale elettorale: commento e modulistica - Legge 24/11/2000 n. 340
P. Rizzo Edit. Elettronica
- Gestione dei risultati elettorali
Divisione Studio e Consulenza Enti Locali Microsoftware

POLIZIA MUNICIPALE

- La nuova depenalizzazione: violazioni, iter, procedure e modulistica
M. De Vita Edit. Elettronica
- Violazione delle norme relative al commercio su aree private e pubbliche e relative procedure sanzionatorie
M. De Vita Edit. Elettronica
- L'attività di contrasto nei fenomeni di abusivismo edilizio
M. De Vita Edit. Elettronica
- Polizia municipale intercomunale - dal servizio associato alle unioni tra Enti
S. Manzelli Edit. Elettronica
- L'attività di polizia giudiziaria
M. De Vita Edit. Elettronica

Diritti Riservati
©
HALLEY INFORMATICA® snc

L'editore declina ogni responsabilità per eventuali ed involontari errori

Finito di stampare nel mese di Marzo 2002
nella tipolitografia Grafostil snc - Matelica (Mc)
per conto di
HALLEY INFORMATICA®
Divisione Studio e Consulenza Enti Locali
Via Circonvallazione, 131 - 62024 MATELICA (MC)
Tel. 0737 781251 - Fax 0737 787200